





**Luca Giannini**  
**Mariano Vitali**

# **L'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio nella società di capitali**

- **I vizi del contenuto**
- **Interesse ad agire**
- **Procedimento d'impugnazione**

**Con sintesi e schemi**

© Copyright 2007 by Maggioli S.p.A.

Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8

Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622020

[www.maggioli.it/servizioclienti](http://www.maggioli.it/servizioclienti)

e-mail: [servizio.clienti@maggioli.it](mailto:servizio.clienti@maggioli.it)

### **Professionisti & Imprese**

è una collana realizzata in collaborazione con

#### **SKEMA – Consulenza d'azienda**

47900 Rimini • Via Nuova Circonvallazione, 57/b

Tel. 0541/790600 • Fax 0541/790700

Internet: <http://www.skema.it>

E-mail: [info@skema.it](mailto:info@skema.it)

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento, totale o parziale  
con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2007

dalla Litografia Titanlito s.a.

Dogana (Repubblica di San Marino)

*a Filippo e Tommaso  
ai quali vorrei trasmettere l'amore ed il rispetto per il Libro*



# Indice

<i>Introduzione</i> .....	Pag.	9
<b>1 Il bilancio della Spa: contenuto e disciplina</b> .....	»	11
1.1 Definizione di bilancio. Finalità .....	»	11
1.2 Il contenuto del bilancio d'esercizio .....	»	19
1.2.1 I principi ispiratori e i criteri di redazione del bilancio. Chiarezza, veridicità e correttezza .....	»	21
1.2.2 La struttura e le voci del bilancio di Spa. Lo Stato Patrimoniale .....	»	27
1.2.2.1 Le attività dello Stato Patrimoniale .....	»	30
1.2.2.2 Le passività e il patrimonio netto .....	»	34
1.2.3 Il Conto Economico .....	»	36
1.2.4 La Nota Integrativa .....	»	42
<i>Sintesi e schemi riepilogativi</i> .....	»	49
<b>2 Il procedimento formativo del bilancio d'esercizio</b> .....	»	51
2.1 Il procedimento formativo del bilancio d'esercizio. I soggetti coinvolti ..	»	51
2.2 Il ruolo degli amministratori .....	»	54
2.3 La funzione del collegio sindacale .....	»	58
2.4 Il deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale .....	»	61
2.5 Approvazione del bilancio .....	»	65
2.5.1 Lo svolgimento dell'assemblea. Il diritto di informazione dei soci ..	»	67
2.5.2 La responsabilità degli amministratori e l'approvazione del bilancio .....	»	70
2.6 I vizi del procedimento di approvazione .....	»	74
2.7 I vizi procedurali. L'annullabilità .....	»	76
<i>Sintesi e schemi riepilogativi</i> .....	»	84
<b>3 I vizi del contenuto del bilancio. Annullabilità e nullità</b> .....	»	87
3.1 Annullabilità, nullità ed inesistenza delle deliberazioni assembleari .....	»	87
3.1.1 L'ipotesi di annullabilità per vizio di contenuto .....	»	88
3.1.2 I vizi di contenuto del bilancio. La clausola generale <i>ex art.</i> 2423 c.c. ....	»	93
3.2 La nullità della delibera per vizi sostanziali del bilancio .....	»	96
3.2.1 Nullità per mancata convocazione dell'assemblea .....	»	98
3.2.2 Nullità per mancanza di verbale .....	»	100

3.2.3 Nullità per impossibilità o illiceità dell'oggetto .....	Pag.	100
3.3 Il meccanismo di "conservazione" delle delibere assembleari. La sanatoria della nullità .....	»	108
3.4 Nullità ed annullabilità della deliberazione assembleare alla luce della riforma .....	»	112
<i>Sintesi e schemi riepilogativi</i> .....	»	121
<b>4 Interesse ad agire nell'impugnazione del bilancio</b> .....	»	123
4.1 L'interesse alla dichiarazione d'invalidità del bilancio .....	»	123
4.1.1 L'azione risarcitoria .....	»	130
4.1.2 Ancora in tema di abuso del diritto come limite all'impugnazione .....	»	132
4.2 I soggetti legittimati a esercitare l'azione di annullamento .....	»	135
4.2.1 I soci assenti, dissenzienti ed astenuti .....	»	136
4.2.2 Amministratori, organi di controllo ed autorità di vigilanza .....	»	141
4.3 L'interesse ad agire nell'azione di nullità .....	»	143
4.3.1 Il sistema informativo del bilancio d'esercizio .....	»	145
4.3.2 I soggetti legittimati all'azione di nullità .....	»	147
4.4 La legittimazione passiva .....	»	151
<i>Sintesi e schemi riepilogativi</i> .....	»	153
<b>5 Aspetti salienti del procedimento d'impugnazione della delibera invalida</b> .....	»	155
5.1 Considerazioni generali sul procedimento d'impugnazione della delibera invalida .....	»	155
5.2 Il termine per impugnare la delibera di approvazione del bilancio .....	»	157
5.2.1 Il termine per l'esercizio dell'azione di annullabilità .....	»	159
5.2.2 Il termine per l'esercizio dell'azione di nullità .....	»	162
5.2.3 La rilevabilità d'ufficio della causa di nullità .....	»	163
5.3 La competenza .....	»	164
5.4 La dimostrazione della qualità di socio .....	»	168
5.5 La sospensione della delibera .....	»	173
5.5.1 La concorrenza normativa nell'istituto della sospensione .....	»	177
5.5.2 La valutazione del <i>periculum in mora</i> e del <i>fumus boni iuris</i> .....	»	178
5.6 La sostituzione della delibera di approvazione del bilancio .....	»	180
5.7 La devoluzione agli arbitri delle controversie in tema d'invalidità delle delibere assembleari .....	»	184
5.8 L'onere della prova dei vizi sostanziali di bilancio .....	»	193
5.8.1 L'utilizzo della Ctu contabile .....	»	195
<i>Sintesi e schemi riepilogativi</i> .....	»	197
<b>6 Gli effetti dell'invalidità</b> .....	»	201
6.1 I possibili esiti del procedimento .....	»	201
6.2 L'accoglimento della domanda di invalidità .....	»	203



6.3	Natura ed efficacia della sentenza di annullamento .....	Pag.	212
6.3.1	L'invalidità derivata .....	»	212
6.4	Gli effetti dell'annullamento sulle deliberazioni di contenuto negativo ...	»	215
6.5	La rilevanza della decisione sui bilanci successivi a quello impugnato. Il principio di continuità .....	»	217
<b>7</b>	<b>L'impugnativa della delibera di approvazione di bilancio nelle altre società di capitali</b> .....	»	223
7.1	La disciplina delle delibere della Srl .....	»	223
7.2	Il processo decisionale della Srl .....	»	223
7.3	L'invalidità delle decisioni assembleari .....	»	228
7.3.1	Le delibere inesistenti .....	»	232
7.3.2	I richiami alla disciplina della Spa .....	»	233
7.4	L'invalidità delle deliberazioni delle Società cooperative per azioni ....	»	236
7.5	La Società in accomandita per azioni. Il richiamo alla disciplina delle Spa .....	»	240
	<b>Appendice normativa</b> .....	»	243
–	Legge 3 ottobre 2001, n. 366 – Delega al Governo per la riforma del diritto societario .....	»	245
–	Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 – Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 .....	»	259
–	Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 – Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (artt. 1-5, 8) .....	»	282
	<b>Bibliografia</b> .....	»	373
	<b>Indice analitico</b> .....	»	385



## Introduzione

*L'approvazione del bilancio rappresenta senz'altro uno dei momenti più significativi e complessi della vita di ogni società di capitali e, in particolare, di una società per azioni.*

*La centralità del tema discende anzitutto dalla peculiare funzione che il bilancio ha progressivamente assunto nei confronti dei soci e dei terzi, specie in seguito alla recente riforma del diritto societario.*

*Disciplinando la formazione del bilancio e dettando i criteri ispiratori del medesimo, il legislatore ha invero inteso salvaguardare interessi di portata generale che, trascendendo quello particolare dei singoli azionisti, si appuntano sull'esigenza di una rappresentazione il più possibile veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria della società.*

*Al rigore legislativo ha fatto riscontro quello giurisprudenziale, essendosi ormai consolidato l'indirizzo volto a sanzionare con la nullità le deliberazioni di approvazione di bilanci non rispettose dei criteri positivamente stabiliti, in quanto foriere di una situazione generalizzata di incertezza o, peggio ancora, di un erroneo convincimento circa il reale andamento della gestione sociale a detrimento, oltre che del ceto creditizio e degli operatori finanziari, della massa indistinta dei risparmiatori e degli stessi soci.*

*In tale prospettiva è palese come non possa certo ritenersi sufficiente un resoconto logicamente e giuridicamente corretto, essendo viceversa necessario far conoscere agli interessati la reale composizione ed i rapporti quantitativi tra i vari elementi che compongono il patrimonio ed il conto economico della società.*

*Del resto, lo stesso interesse dei soci, ivi incluso il socio risparmiatore di minoranza, non è più limitato alla massimizzazione dell'utile distribuibile, investendo anche l'esatta conoscenza della situazione e dell'andamento economico della società, in vista dell'espressione di un voto cosciente e meditato, di una consapevole partecipazione alle scelte di gestione, nonché dell'eventuale esercizio del diritto di cedere la propria quota.*

*Parallelamente all'affermazione di tali principi, l'interesse all'impugnativa della delibera di approvazione di un bilancio non corretto o, addirittura, verosimilmente falso è stato progressivamente inteso in senso non già meramente ed imme-*

*diatamente patrimoniale, potendo lo stesso attenere anche soltanto alla puntuale informazione circa la reale situazione dell'impresa sociale cui direttamente si ricollega il valore delle singole partecipazioni.*

*In questa stessa prospettiva si colloca la recente novella legislativa, le cui prime applicazioni pratiche consentono di evidenziare l'importanza del temperamento tra l'interesse dei soci al rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza del bilancio, con quello generale alla stabilità delle relative deliberazioni di approvazione.*

*L'obiettivo di raggiungere un giusto equilibrio tra i diversi interessi coinvolti sembra aver ispirato soprattutto la disciplina dei procedimenti di approvazione del bilancio nonché quella dei relativi giudizi di impugnazione, sui quali abbiamo pertanto ritenuto di concentrarci con rinnovato e mai sopito interesse.*

*L'obiettivo di questo testo è quindi quello di offrire, attraverso una sintesi ragionata dei principali interventi legislativi, giurisprudenziali e dottrinari in materia, uno strumento di comprensione delle potenzialità ed al contempo dei limiti degli strumenti offerti tanto ai singoli soci quanto alla compagine sociale ed ai rispettivi consulenti, a salvaguardia del diritto ad una corretta, regolare e proficua gestione dei rapporti sociali interni ed esterni.*

Gli Autori

# 1 Il bilancio della Spa: contenuto e disciplina

SOMMARIO: 1.1 Definizione di bilancio. Finalità - 1.2 Il contenuto del bilancio d'esercizio - 1.2.1 I principi ispiratori e i criteri di redazione del bilancio. Chiarezza, veridicità e correttezza - 1.2.2 La struttura e le voci del bilancio di Spa. Lo Stato Patrimoniale - 1.2.2.1 Le attività dello Stato Patrimoniale - 1.2.2.2 Le passività e il patrimonio netto - 1.2.3 Il Conto Economico - 1.2.4 La Nota Integrativa - *Sintesi e schemi riepilogativi*.

## 1.1 Definizione di bilancio. Finalità

Il tema dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio di Spa non può prescindere da un'analisi seppur sommaria di questo documento contabile fondamentale per la vita societaria, dei suoi contenuti e delle sue funzioni.

Il bilancio d'esercizio, secondo il dettato dell'articolo 2423 c.c.<sup>1</sup> è l'insieme dei documenti che l'impresa deve redigere periodicamente, allo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della gestione sociale.

L'elaborato viene redatto dagli amministratori della società alla chiusura di ogni esercizio sociale ed, in ragione della molteplicità dei suoi destinatari, è destinato ad assolvere una pluralità di funzioni, fra le quali rilievo preminente riveste quella **informativa**<sup>2</sup>.

---

1. Art. 2423 c.c. "Redazione del bilancio – Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa [disp. att. 111-*duodecies*].

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (...)."

2. In tal senso: JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni. Problemi giuridici*, Milano, 1988, p. 14 il quale sostiene che considerando tutelati solo interessi interni alla società o, viceversa, anche interessi esterni si proporranno soluzioni diverse alle diverse lesioni; soluzione diversa è quella alla quale è giunto GALGANO, *Sulla validità delle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio*, in *Contratto e impresa*, 1988, 1 che ritiene non corretta tale impostazione. JAGER prosegue poi affermando che la difficoltà nell'individuare la funzione del bilancio sta proprio nello stabilire la maggiore importanza di uno o di alcuni dei fini concordemente riconosciuti al bilancio rispetto ad altri. Ne viene fuori sostanzialmente un problema di "graduatoria".

I destinatari dell'informazione veicolata dal bilancio sono *in primis* l'imprenditore ed i soci, ai quali si affiancano tutte le categorie di soggetti interessati ai risultati e all'andamento dell'attività d'impresa: creditori sociali, dipendenti, clienti e fornitori, organi statali di controllo, fisco, pubblica amministrazione, azionisti di maggioranza e di minoranza.

La dottrina dominante<sup>3</sup>, asserendo che le informazioni di bilancio sono destinate anche ai terzi conferma la natura **imperativa** delle norme che ne disciplinano la redazione, siccome finalizzate alla tutela di interessi generali.

Il bilancio si pone invero come fondamentale strumento di consultazione per soci e terzi che consente di valutare (almeno in prima approssimazione) la convenienza a mantenere il legame con l'impresa.

Coerentemente a questa finalità, il legislatore, al comma 3 dell'art. 2423<sup>4</sup>, sotto-

---

In giurisprudenza: Cassazione civile 21 febbraio 2000, n. 27 in *Giust. civ.*, 2000, I, 1348 "il diritto all'informazione deve trovare una realizzazione effettiva e non già ricevere una risposta di mera apparenza (...) Come questa Corte ha affermato (e il collegio condivide il principio, cui intende dare continuità), tali informazioni non attengono soltanto ai dati conclusivi, ma anche alle singole poste e al modo della loro formazione, in guisa che il lettore del bilancio sia messo in grado di ripercorrere l'iter logico che ha guidato i redattori del documento nelle scelte e nelle valutazioni che ogni bilancio necessariamente implica, e sia messo in condizioni di conoscere in maniera sufficientemente dettagliata la composizione del patrimonio della società ed i singoli elementi che hanno determinato un certo risultato economico di periodo (così Cassazione civile, 3 settembre 1996, n. 8048, in motivazione). In questo quadro ben si spiega che gli amministratori di una società di capitali, o chi per essi, chiamati in assemblea a fornire informazioni specifiche e non meramente rituali in ordine ad una certa posta del bilancio (specialmente quando essa sia consistente e suscettibile d'incidere sull'equilibrio contabile dell'organismo sociale), debbano illustrare – sia pure in forma sintetica – i criteri utilizzati e gli elementi che hanno concorso a determinare la formazione di quella posta, nel cui novero rientrano i lavori compiuti, i costi sostenuti e le relative causali. Diversamente diventa difficile capire, per restare alla fattispecie in esame, perché le spese siano state capitalizzate, cioè aggiunte al costo iniziale del bene iscritto all'attivo, in quanto comportanti un incremento del valore di utilizzazione del bene medesimo, e non siano servite soltanto a ripristinarlo.(...)”

In argomento, *ex plurimis*, si veda anche: OSTI, *Chiarezza, precisione e verità del bilancio*, in *Giust. civ.*, 1988, II, 371 il quale smussa i toni afferenti alla “graduatoria” con riferimento alle funzioni di rilevazione della situazione patrimoniale e di esposizione del reddito conseguito entrambe di matrice legislativa. Nello stesso senso: OLIVIERI, *Il bilancio consolidato ed il bilancio di esercizio*, in *Trattato*, a cura di COLOMBO, PORTALE, 1994, t. VII, 566.

3. FORTUNATO, *Sanzioni civilistiche e sanzioni penali nella riforma del bilancio*, in *Riv. soc.*, 2004, 167; SPAGNUOLO, *Azione del socio per l'accertamento di credito verso la società*, in *Le società*, 2003, 1258; FUSI, *Condizioni per l'azione di impugnazione di delibera che approva il bilancio*, in *Le società*, 1998, 1449.

4. Art. 2423 c.c. “Redazione del bilancio – (...) Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

linea l'importanza di una rappresentazione veritiera e corretta, ammettendo la possibilità di introdurre tutte le informazioni complementari necessarie al fine anzidetto e perfino delle deroghe alla disciplina legale, qualora l'applicazione di una norma fosse incompatibile con lo scopo<sup>5</sup>.

In sostanza, gli obblighi dei redattori del bilancio non si esauriscono nell'esecuzione materiale di quanto disposto dalla legge, ma impongono un confronto tra i risultati di quest'ultima ed i principi generali, prescrivendo, inoltre, ove detti principi non siano soddisfatti, di fornire le necessarie informazioni complementari.

In quest'ottica il bilancio costituisce prima di tutto l'**autorendiconto**<sup>6</sup> dell'imprenditore, mezzo **oggettivo**<sup>7</sup> di accertamento dei risultati conseguiti che, assolvendo anche ad una funzione "estimatoria", si concretizza nella determinazione dell'utile distribuibile e rappresenta senza dubbio un efficace strumento di controllo sulla gestione.

---

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato (...).

5. SEBASTE, MARCHETTI, *Il falso in bilancio*, in *Lezioni della Scuola di polizia tributaria Guardia di finanza*, Lido di Ostia, 2002. Una serie di esempi di "informazioni complementari" è rinvenibile in COLUCCI, RICCOMAGNO, *Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato*, Padova, 2002, 30 ss.: "l'indicazione, per le partecipazioni valutate con il metodo del costo, del valore delle stesse che risulterebbe applicando il metodo del patrimonio netto, nei casi in cui il costo sia inferiore al valore determinato secondo il metodo del patrimonio netto (l'informazione, nei casi in cui il costo sia superiore, è già richiesta dalla legge la quale prescrive anche che la differenza tra i due valori sia motivata nella nota integrativa); – effetto sull'onere per imposte sul reddito dell'esercizio derivante da redditi esenti o detassati, ovvero dall'utilizzazione di perdite portate a nuovo; – effetti economici e patrimoniali che deriverebbero dall'applicazione della metodologia finanziaria ai contratti di leasing finanziario; – di quanto ha beneficiato il risultato economico a seguito di significative riduzioni quantitative verificatesi nell'esercizio nelle giacenze di magazzino valutate con il metodo LIFO. Per le società quotate, la Consob ha, invece, richiesto, in alcuni casi, tra le altre, le seguenti 'informazioni complementari': – ulteriori notizie in merito a plusvalenze-minusvalenze realizzate in operazioni poste in essere con società controllate; – una più ampia illustrazione dei criteri di contabilizzazione delle spese sostenute per i programmi di ricerca e sviluppo realizzati nel periodo".

6. SIMONETTO, *I bilanci*, Padova, 1967, 33, in tal senso cfr. anche CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 1998, 46, il quale rileva l'essenzialità del bilancio per qualsiasi impresa, a prescindere dall'obbligo giuridico di redigerlo.

7. Afferma COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di COLOMBO, PORTALE, Torino, 1994, 7, 53 la piena compatibilità dei dati di bilancio con la finalità di rappresentazione in sede di approvazione e ripartizione degli utili. Analogamente: FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, Napoli, 1985, 200 il quale si assesta sulla capacità della società di produrre reddito data dal bilancio e dai dati in esso contenuti.

Affinché la funzione informativa sia rispettata pienamente e proprio in ragione della molteplicità dei destinatari è importante che il documento sia reso comprensibile anche per soci e terzi dotati di **media cultura “contabile”**<sup>8</sup>: il legislatore ha inteso come destinatario non l'uomo comune ma colui che padroneggi gli strumenti minimi richiesti per accostarsi ad un documento redatto secondo criteri tecnici e schemi legali prestabiliti. È con riferimento ad esso che va rapportato il **principio di chiarezza** (del quale ci occuperemo più dettagliatamente al paragrafo 1.2.1).

A questo preciso scopo, nel quadro generale di un miglioramento della qualità dell'informazione, agli inizi degli anni novanta il d.lgs. n. 127/1991 introdusse il Conto Economico in forma **scalare** che, evidenziando la provenienza degli utili tramite la distinzione dei risultati dei diversi settori di attività, ha facilitato il controllo dei soci sull'efficacia della gestione.

Più di recente il d.lgs. n. 394/2003<sup>9</sup> ha parzialmente introdotto in Italia, per

8. CORRADO, *Commento all'art. c.c. 2434-bis*, in *Obbligazioni-Bilancio*, a cura di NOTARI e BIANCHI, nel *Commentario alla riforma delle società*, diretto da MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI, NOTARI, Milano, 2006, 674; FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959, 187.

In tal senso parrebbe orientata anche la giurisprudenza: Tribunale Milano 16 giugno 1988, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, 730. In merito al parametro di media cultura “contabile”, Tribunale Bologna, 7 gennaio 1995, in *Le società*, 1995, 944: “La relatività del valore della chiarezza esige infatti l'intelligibilità complessiva di tutti i componenti senza che il parametro di verifica possa esaurirsi nella immediata e diretta comprensione da parte di un incerto ed atecnico lettore-destinatario: l'esaltazione della funzione informativa, rivolta ai soci ed altresì ai terzi, non può invero stemperarsi in un'esigenza di chiarezza traducendo il complesso documento contabile in linguaggio privo della tecnicità denominativa, del sistema espressivo e della convenzionalità computistica tipici dell'esperienza di comunicazione aziendale e societaria del dato contabile”; COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 81.

9. Il decreto legislativo n. 394/2003, che si applica in attuazione della direttiva n. 2001/65/CE sulle regole di valutazione per i conti annuali e consolidati, è in vigore dal 1° gennaio 2005. L'art. 4 modifica il d.lgs. n. 127/1991 all'articolo 38 relativo al contenuto della Nota Integrativa del bilancio consolidato aggiungendo le lettere *o-ter* e *o-quater* al comma 1 e inserendo l'intero comma 2-bis. Comma 1, lettera *o-ter*): “(...) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

- 1) il loro fair value;
- 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura”

Comma 1, lettera *o-quater*): “per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

- 1) il valore contabile e il fair value delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
- 2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato”.

Comma 2-bis: “Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *o-ter* e *o-quater*) e dell'articolo 40, comma 2, lettera *d-bis*, per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato



alcune categorie di società per azioni i **principi contabili internazionali**. I nuovi criteri, elaborati da un istituto di diritto privato volti ad uniformare i criteri contabili delle società italiane con quelli delle società europee ed internazionali, sono denominati IAS-IFRS<sup>10</sup> ed hanno come funzione esclusiva quella di

---

e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea".

In merito alle informazioni che devono comunque risultare nella relazione degli amministratori si aggiunge all'art. 40, comma 2, lettera *d-bis*: "in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

- 1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- 2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari."

10. *International Accounting Standard* e *International Financial Reporting Standard*. Sono principi contabili internazionali, universalmente riconosciuti, di carattere privatistico, recepiti nell'ordinamento comunitario mediante il regolamento n. 1725/2003 della Commissione Europea e successive modifiche del successivo regolamento n. 108/2006 della Commissione. Elenco dei Principi contabili internazionali allegati al Regolamento n. 1725/2003:

"ALLEGATO – PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS 1: Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 1997)

IAS 2: Rimanenze (rivisto nella sostanza nel 1993)

IAS 7: Rendiconto finanziario (rivisto nella sostanza nel 1992)

IAS 8: Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili (rivisto nella sostanza nel 1993)

IAS 10: Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio (rivisto nella sostanza nel 1999)

IAS 11: Commesse a lungo termine (rivisto nella sostanza nel 1993)

IAS 12: Imposte sul reddito (rivisto nella sostanza nel 2000)

IAS 14: Informativa di settore (rivisto nella sostanza nel 1997)

IAS 15: Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi (rivisto nella forma nel 1994)

IAS 16: Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 1998)

IAS 17: Leasing (rivisto nella sostanza nel 1997)

IAS 18: Ricavi (rivisto nella sostanza nel 1993)

IAS 19: Benefici per i dipendenti (rivisto nella sostanza nel 2002)

IAS 20: Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica (rivisto nella forma nel 1994)

IAS 21: Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (rivisto nella sostanza nel 1993)

IAS 22: Aggregazioni di imprese (rivisto nella sostanza nel 1998)

IAS 23: Oneri finanziari (rivisto nella sostanza nel 1993)

IAS 24: Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella forma nel 1994)

IAS 26: Fondi di previdenza (rivisto nella forma nel 1994)

IAS 27: Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate (rivisto nella sostanza nel 2000)

IAS 28: Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (rivisto nella sostanza nel 2000)

fornire **informazioni** sull'andamento dell'impresa ad un'ampia serie di operatori economici.

Nei due anni successivi all'adozione del sistema anzidetto, il d.lgs. n. 38/2005 ha provveduto a specificarne l'ambito di applicazione uniformando la disciplina civilistica e fiscale attraverso le norme di coordinamento: in primo luogo il legislatore ha stabilito una diffusa ed immediata applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato, in modo che tutte le società facenti ricorso al mercato dei capitali, o comunque di grandi dimensioni, presentino un'informazione uniforme e confrontabile; in secondo luogo ha provveduto ad inserire tra i destinatari anche le società con titoli quotati in borsa, le società con titoli diffusi tra il pubblico, le banche e gli altri intermediari finanziari sottoposti al controllo; come ultimo intervento, per tutte le altre società non sottoposte all'obbligo, ha previsto la **facoltà** di redigere il bilancio avvalendosi dei principi contabili internazionali <sup>11</sup>.

L'informazione fornita dagli IAS-IFRS include anche la comparazione tra l'andamento degli esercizi precedenti e quello dell'esercizio appena trascorso, in modo da illustrare agli operatori economici la capacità dell'impresa di generare in futuro flussi finanziari o mezzi equivalenti <sup>12</sup>.

A conclusione di questa breve rassegna sulla rilevanza della funzione informativa del bilancio non possiamo non considerare, al di là dei principi contabili internazionali che ne migliorano l'intelligibilità, l'introduzione stessa del bi-

---

IAS 29: Informazioni contabili in economie iperinflazionate (rivisto nella forma nel 1994)

IAS 30: Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari (rivisto nella forma nel 1994)

IAS 31: Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture (rivisto nella sostanza nel 2000)

IAS 33: Utile per azione (1997)

IAS 34: Bilanci intermedi (1998)

IAS 35: Attività destinate a cessare (1998)

IAS 36: Riduzione durevole di valore delle attività (1998)

IAS 37: Accantonamenti, passività e attività potenziali (1998)

IAS 38: Attività immateriali (1998)

IAS 40: Investimenti immobiliari (2000)

IAS 41: Agricoltura (2001) (...)"

11. Per quanto concerne l'applicazione degli IAS-IFRS alle piccole-medie imprese, lo stesso IASB (International Accounting Standard Board) sta valutando l'opportunità di inserire specifici principi contabili per queste imprese.

12. STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in *Commentario alla riforma delle società*, cit., 335.

lancio **consolidato** ad opera del d.lgs. n. 127/1991 (art. 25)<sup>13</sup>.

Trattasi di un documento di carattere squisitamente informativo, riservato a quelle società di capitali che operano il controllo su altre imprese.

Esso ha come scopo quello di offrire un'informazione corretta sull'effettiva consistenza patrimoniale del gruppo e che (in assenza di utili di cui discutere la distribuzione) non necessita dell'approvazione da parte dell'assemblea<sup>14</sup>.

Come abbiamo detto in precedenza il bilancio è un mezzo *oggettivo* di accertamento.

Il criterio dell'oggettività vuole impedire che un elemento fondamentale dell'attività d'impresa, al contempo essenziale per l'intero equilibrio del diritto societario, venga redatto secondo criteri precari ed influenzato da esigenze gestionali

---

13. Art 25, d.lgs. n. 127/1991 "Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato: 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti. 2. Lo stesso obbligo hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni in accomandita per azioni o a responsabilità limitata".

14. AULETTA SALANITRO, *Diritto commerciale*, Milano, 2000, 216; GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, t. I, 2006, 365 aggiunge: "I criteri di redazione del bilancio consolidato differiscono profondamente da quelli che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio della controllante in dipendenza della diversa funzione delle due comunicazioni: il bilancio d'esercizio della controllante espone all'attivo i cespiti propri di questa ed espone al passivo i fondi ed i debiti che a questa si riferiscono, escluso un diretto riferimento ai valori patrimoniali propri delle controllate. Qui si trovano una indiretta rappresentazione: all'attivo di bilancio di esercizio della controllante sono iscritte quali immobilizzazioni finanziarie, le partecipazioni in società controllate; e la loro valutazione può essere eseguita o secondo il criterio del costo di acquisto oppure per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto delle controllate risultante dal loro ultimo bilancio. Dal bilancio consolidato, per contro, sono eliminate le partecipazioni in società controllate e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, mentre figurano in esso ripresi integralmente gli elementi dell'attivo e del passivo, i proventi e gli oneri delle varie società incluse del consolidamento. Nel bilancio di esercizio della holding, inoltre, figurano all'attivo i crediti verso le società controllate ed al passivo i debiti verso di esse. Nel bilancio consolidato, invece, sono eliminati i crediti e i debiti delle società incluse nel consolidamento, come sono eliminati i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra di esse, gli utili e le perdite conseguenti. Si coglie qui l'essenza della consolidazione, quale strumento per una veritiera informazione della realtà economica e finanziaria dell'impresa di gruppo. Una mera somma dei risultati emergenti dai bilanci delle singole società del gruppo altererebbe questa realtà, giacché in essi figurano anche gli interni rapporti di dare e di avere instaurati fra esse. I bilanci delle singole società debbono perciò essere depurati da tutto ciò che attiene ai rapporti endogruppo, in modo che il documento contabile frutto della consolidazione metta in evidenza la vera dimensione economica e finanziaria dell'impresa."

dell'imprenditore. Ne è prova la rilevanza dell'**obbligo di pubblicazione**<sup>15</sup> che troviamo nella sezione IX del codice civile all'art. 2435<sup>16</sup>, secondo il quale, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, gli amministratori sono tenuti a depositare una copia del bilancio presso il Registro delle imprese e menzionare l'avvenuto deposito nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata<sup>17</sup>.

Peraltro, proprio perché la pubblicità è diretta alla tutela di interessi esterni alla società, la circostanza che questa sia rimasta inattiva durante l'anno di competenza non esime la stessa dal redigere e dal pubblicare il bilancio annuale, di modo che i terzi siano informati adeguatamente anche di questa circostanza<sup>18</sup>.

Il dibattito che ha animato a lungo teorici e pratici del diritto circa la natura giuridica delle norme che disciplinano la struttura e la redazione del bilancio è un aspetto connesso alla sua predominante finalità informativa.

La dottrina dominante<sup>19</sup>, asserendo che il bilancio svolge tale funzione anche verso i terzi, conferma la tesi secondo la quale le regole redazionali del bilancio hanno natura **imperativa**, siccome essenzialmente poste alla tutela di interessi generali.

---

15. RORDORF, *La giurisprudenza del codice civile coordinata con la dottrina*, a cura di MARZIALE-RORDORF, Milano, 2005, V, t. IV, 2672.

16. Art. 2435 c.c. "Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni. – Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente".

17. BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio d'esercizio*, Padova, 2007, 5, "L'oggettività che deve contraddistinguere l'informazione di bilancio è comprovata anche dall'obbligo di pubblicazione (...) che sarebbe svuotato di significato ammettendo una redazione di bilancio influenzata da esigenze gestionali; obbligo informativo di particolare rilievo, come risulta dalla maggiore severità della sanzione amministrativa prevista per la sua omissione rispetto a quella ordinariamente comminata in caso di omessa esecuzione di un deposito presso il registro delle imprese (...)". Dello stesso avviso COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 37.

18. RORDORF, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, cit., 2728.

19. FORTUNATO, *Sanzioni civilistiche e sanzioni penali nella riforma del bilancio*, in *Riv. soc.*, 2004, 167; SPAGNUOLO, *Azione del socio per l'accertamento di credito verso la società*, in *Le società*, 2003, 1258; FUSI, *Condizioni per l'azione di impugnazione di delibera che approva il bilancio*, in *Le società*, 1998, 1449.

È minoritaria la qualificazione di tali norme come meri **criteri tecnici**<sup>20</sup>, prevalentemente tratti dalla contabilità aziendale, mentre è accettata in maniera quasi univoca la teoria secondo la quale per definire la natura di una norma è necessario prescindere dalla sua origine (in questo caso tecnica), concentrandosi al contrario sulla destinazione finale, ossia sugli interessi che questa intende tutelare. Nel caso del bilancio d'esercizio si tratta di interessi **socialmente rilevanti** anche in relazione a società terze che non concorrono al capitale di rischio. Appare così ragionevole considerare di **ordine pubblico**<sup>21</sup> l'esigenza di una corretta e trasparente informazione societaria, soprattutto alla luce dei recenti dissesti e scandali finanziari.

## 1.2 Il contenuto del bilancio d'esercizio

La disciplina del bilancio è posta dagli articoli 2423–2435-*bis* del titolo del codice dedicato alle società. Sono disposizioni di natura imperativa che hanno anzitutto lo scopo di assicurare al bilancio il massimo possibile di trasparenza e di leggibilità, prescrivendo obblighi di motivazione (che soprattutto si riflettono nella Nota Integrativa e nella relazione degli amministratori), tanto più essenziali quanto maggiore è il tasso di discrezionalità tecnica da cui sia accompagnata l'iscrizione di una determinata posta.

Altre disposizioni in vigore, concernono direttamente i criteri di valutazione al fine di garantirne una certa (almeno relativa) omogeneità.

Tali regole, che restano nel “**cono d'ombra dei principi e dei criteri generali di redazione**”<sup>22</sup>, sono espresse dagli artt. da 31 a 42 della quarta direttiva Cee (direttiva n. 78/660, recentemente modificata dalle direttive n. 2001/65, n. 2003/51 e n. 2003/38), cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 127 del 1991, che ha rimaneg-

---

20. In giurisprudenza hanno aderito a questa tesi solo Tribunale Lanciano 23 novembre 1985, in *Riv. Dir. comm.*, 1987, II, 326.

21. BUTTURINI, *Impugnazione del bilancio d'esercizio*, cit., 12; che sottolinea come norme imperative ed ordine pubblico possono distinguersi osservando che le prime sono indicate in specifiche previsioni, mentre il secondo consiste in clausole generali, connesse ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, non necessariamente tradotte in disposizioni; dello stesso avviso GALGANNO, *Il negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU, MESSINEO, MENGONI, Milano, 2002, 284 il quale afferma che l'ordine pubblico è costituito dalle norme imperative poste a salvaguardia dei valori fondamentali non esplicitamente formulate, bensì ricavabili dal sistema legislativo.

22. RORDORF, *La valutazione dei cespiti nel bilancio civilistico*, Università statale di Milano, 2005 reperibile in [www.postlaureagiurisprudenza.unimi.it/magistrati](http://www.postlaureagiurisprudenza.unimi.it/magistrati).

giato il testo originario degli artt. 2423 e ss. c.c., in parte ancora modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003 e dal d.lgs. n. 394 del 2003.

Il panorama della regolamentazione legale dei bilanci di società, anche con specifico riguardo alle norme in tema di valutazione, è in realtà assai più frastagliato.

Ci si riferisce non solo ai bilanci consolidati, disciplinati in Italia dal d.lgs. n. 127 del 1991, ma allo stesso bilancio d'esercizio, soggetto anche alle disposizioni di leggi speciali, quali il d.lgs. n. 87 del 1992, per le società bancarie<sup>23</sup>, il d.lgs. n. 173 del 1997 per le imprese di assicurazione e il d.lgs. n. 545 del 1996, convertito con modificazioni nella l. n. 650 del 1996, che ha introdotto alcune norme disciplinanti i bilanci delle società che operano in campo editoriale, della radiofonia e dell'emissione televisiva, ecc.

Dovendo in questa sede riferirci alla sola disciplina codicistica, il primo articolo (2423, comma 1, c.c.)<sup>24</sup> della sezione IX del titolo V dedicato alle società indica i documenti costitutivi del bilancio d'esercizio: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.

Lo **Stato Patrimoniale** individua la consistenza del patrimonio della società in un determinato momento e segnala distintamente i valori attribuiti ai beni che compongono la parte attiva del patrimonio e quelli che ne costituiscono parte passiva, vale a dire i debiti sociali. Nel passivo dello Stato Patrimoniale va iscritto anche il **patrimonio netto**, inteso come ammontare del capitale sociale e delle riserve (aumentato degli utili o diminuito delle riserve) detratti i debiti sociali.

Il **Conto Economico** indica il risultato economico di competenza dell'esercizio (utile o perdita), che corrisponde alla differenza tra ricavi e costi dell'attività produttiva e tra proventi ed oneri di natura finanziaria, misurando, in questo modo, l'incremento o il decremento che il capitale netto dell'impresa ha subito per effetto della gestione.

La **Nota Integrativa** integra in modo analitico i dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, illustrando le decisioni prese dagli amministratori dell'impresa nel redigere il bilancio in modo tale da favorirne l'intelligibilità.

Oltre ai tre documenti costitutivi summenzionati, le norme in materia di bilancio

---

23. Cui sono a questo fine equiparate quelle che gestiscono fondi comuni d'investimento, le società finanziarie poste a capo di gruppi creditizi, le società d'intermediazione mobiliare, le società di factoring, gli intermediari, le società ed enti che svolgono attività finanziaria.

24. Art. 2324, comma 1: "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (...)".

(all'art. 2428 c.c.) prevedono che lo stesso sia completato da una **relazione sulla gestione**, parimenti redatta dagli amministratori, sulla situazione e sull'andamento generale della società e nei vari settori in cui ha operato (anche attraverso imprese controllate), con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

In altri termini, la relazione descrive la situazione complessiva, dell'impresa, contestualizzandone l'attività nello scenario economico, competitivo e ambientale in cui opera e valutando la compatibilità e la coerenza dei programmi di gestione con il contesto esterno; essa illustra inoltre l'andamento della redditività, gli aspetti finanziari e la loro influenza sulla formazione del risultato economico dell'impresa, con riferimento sia alle situazioni patrimoniali e finanziarie già determinatesi che alle previsioni circa l'evolversi della gestione (analisi dei dati che riguardano i costi, i ricavi e gli investimenti).

È compito degli amministratori, infatti, delineare le prospettive di sviluppo dell'attività d'impresa, sulla base dei valori di bilancio ed attraverso piani e programmi di medio-lungo e breve periodo <sup>25</sup>.

### **1.2.1 I principi ispiratori e i criteri di redazione del bilancio. Chiarezza, veridicità e correttezza**

Allo scopo di informare i soci ed i terzi sulla consistenza del patrimonio della società e di accertare utili e perdite, l'articolo 2423 c.c. prescrive che *“il bilancio*

---

25. Art. 2428 c.c. “(...) Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
  - 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  - 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
  - 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
  - 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
  - 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
  - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari (...).”

*deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico d'esercizio*".

Il secondo comma dell'articolo in questione è da considerarsi norma basilare dell'intera disciplina giuridica del bilancio, poiché detta i principi generali destinati a permeare tutte le disposizioni successive, alla luce dei quali le stesse andranno lette<sup>26</sup>.

I principi di chiarezza, veridicità e correttezza hanno preso il posto dei precetti di **chiarezza e precisione** enunciati nel testo codicistico prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 127/1991, dei quali conservano la portata.

L'importanza dei canoni predetti è avvalorata dal consolidato insegnamento della giurisprudenza<sup>27</sup>, a mente del quale la violazione delle suddette clausole è causa di **nullità** della deliberazione con la quale la società abbia approvato il bilancio: l'art 2379 sanziona di nullità la deliberazione che abbia come scopo l'approvazione di un oggetto illecito ed è comunemente considerato

---

26. RORDORF, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la giurisprudenza*, cit. 2672.

27. Cassazione civile 3 settembre 1996, n. 8048, in *Nuova Giur. civ. commentata*, 1997, I, 845: "Secondo un orientamento ormai da gran tempo consolidato (si vedano, per tutte, Cassazione civile 14 marzo 1992, n. 3132, Cassazione civile 8 giugno 1988, n. 3881 e Cassazione civile 18 marzo 1986, n. 1839), dal quale non si ha qui alcun motivo per discostarsi, la deliberazione assembleare di una società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai fondamentali precetti stabiliti al riguardo dall'art. 2423 c.c. (o in violazione delle norme dettate dagli articoli seguenti, in quanto espressione di quei medesimi precetti) è da ritenersi nulla, per illiceità del suo oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c. Quei precetti, infatti, sono fissati dal legislatore in funzione di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, pur essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione (ovvero, come ora si esprime il secondo comma del citato art. 2423 dopo le modificazioni apportatevi dal d.lgs. n. 127 del 1991 – con chiarezza ed in modo veritiero e corretto), com'è reso evidente dal regime pubblicitario cui tale documento è soggetto. Donde consegue che un bilancio redatto in violazione di dette norme è, per ciò stesso, illecito, e, come tale, costituisce appunto oggetto illecito della deliberazione assembleare che, nondimeno, lo abbia approvato. (...) il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito non solo quando la violazione delle suaccennate norme determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole invece siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione. Non può dubitarsi che la funzione del bilancio, soprattutto per l'aspetto che interessa i terzi, non è solo quella di misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche quella di fornire ai soci ed al mercato in genere tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere".



tale il bilancio redatto in maniera non conforme alle norme inderogabili dell'art. 2324 c.c.<sup>28</sup>.

---

28. Art. 2379 c.c. “Nullità delle deliberazioni. Nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell’oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impuginate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili [disp. att. 223-*sexies*]”.

Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l’invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice (...).”.

Per la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto: Cassazione civile 24 novembre 2000, n. 15189, in *Dir. fall.*, 2001, II, 339 con nota MACERONI: “(...) L’essenzialità della funzione informativa del bilancio comporta l’illiceità ogniqualvolta la violazione dei precetti inderogabili di legge, che presiedono alla sua formazione, non permetta di percepire con chiarezza sufficiente le specifiche informazioni che la lettura del documento e dei suoi allegati deve offrire con riguardo a ciascuna delle poste da cui il bilancio è formato (...)”; Cassazione civile 21 febbraio 2000, n. 27, in *Le società* 2000, 551 con nota SALAFIA, definisce e delimita il diritto di informazione spettante ai soci: “(...) il diritto all’informazione non comporta il diritto di consultare elaborati tecnici, scritture contabili e quant’altro possa influenzare la formazione delle poste in bilancio, avrebbe limitato il *thema decidendum* alla verifica dell’ampiezza (e così del rispetto) del diritto all’informazione del socio in sede di assemblea e delle conseguenze della sua violazione sulla delibera di approvazione del bilancio. In questa disamina, però, essa avrebbe dilatato i limiti di tale diritto fino a comprendervi indirettamente la pretesa alla conoscenza dei documenti contabili che poche pagine prima avrebbe escluso. (...) Un simile dilatato diritto a conoscere i dati “giustificativi” delle poste e delle risultanze di bilancio e delle affermazioni contenute nella relazione degli amministratori non sarebbe però conforme alla disciplina delle società per azioni, come risultante dalla normativa richiamata nella rubrica del motivo e, segnatamente, dall’art. 2432 c.c., che attribuisce al solo collegio sindacale il controllo del bilancio e della relazione alla luce dei documenti giustificativi, mentre i soci avrebbero unicamente il diritto di prendere visione del bilancio e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci. (...) Se gli amministratori e i sindaci dovessero dar conto del percorso logico, dei lavori compiuti (da indicare *singulatim*), dei costi sostenuti (del pari da indicare in dettaglio) e delle singole causali, ne deriverebbero conseguenze sufficienti a dimostrare l’insostenibilità dell’orientamento espresso dalla sentenza impugnata. Per un verso resterebbe superata la normativa riguardante il bilancio e le relazioni allegate, mentre quella normativa dovrebbe essere il reale ancoraggio per la veridicità e la chiarezza del bilancio; per un altro verso si andrebbe incontro a pericolosi esiti in ordine al funzionamento delle assemblee sociali, chiamate ad approvare il bilancio di esercizio. Tali assemblee resterebbero alla mercé dei capricciosi voleri di soci disturbatori o incompetenti, estrosi o emulativi. In sintesi, l’andamento delle sedute assembleari, specialmente nelle grosse società, rischierebbe di diventare ingovernabile e questa conseguenza sarebbe rivelatrice della insostenibilità del principio. L’errore della corte milanese, sul piano giuridico, consisterebbe appunto nell’aver pensato il diritto all’informazione come una specie di diritto assoluto, mentre al contrario sarebbe un diritto configurabile in specifica relazione alla quantità, tipo e grado di notizie che la normativa impone agli amministratori ed ai sindaci di fornire ai soci per la specifica delibera in approvazione. Certamente si pone il problema di determinare l’estensione di tale diritto, che non può essere assoluto (né

Per **chiarezza** si intende il rispetto della struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico prescritta in forma analitica agli articoli 2424 e 2425.

Le voci devono essere indicate separatamente e nell'ordine prescritto, benché sia possibile, nel caso in cui ciò favorisca la chiarezza del bilancio, operare ulteriori suddivisioni o raggruppamenti riservando alla Nota Integrativa il compito di sviluppare la descrizione delle singole voci <sup>29</sup>.

I criteri della **correttezza** e della **veridicità** sono soddisfatti nel momento in cui i valori contabili attribuiti ai beni compresi nelle diverse poste siano determinati in modo da esprimere un **quadro fedele** della situazione e da non alterare la misura degli utili conseguiti e delle perdite sofferte.

A tale criterio è strettamente legato il cosiddetto **principio di prevalenza della sostanza sulla forma** il quale, invalso già da tempo nei Paesi anglosassoni, è entrato a far parte del dibattito dottrinale italiano solo di recente <sup>30</sup>.

---

la sentenza impugnata lo afferma). In proposito, e fermo il punto che il suo esercizio deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno, è da ritenere in via generale che gli amministratori (o chi per essi) possano rifiutarsi legittimamente di rispondere alla domanda d'informazione, quando la risposta comporti la diffusione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società (salva la verifica in sede giudiziaria della legittimità di tale comportamento).

Ma, quando la domanda sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, essa deve ricevere una risposta che, seppur modulata sul tipo, sulla quantità e sullo scopo delle informazioni richieste, deve essere concreta ed adeguata, vale a dire idonea a dissipare le insufficienze, le incertezze, i punti di carente chiarezza desumibili dai dati di bilancio e dalle relazioni (...)"

29. In Cassazione civile 3 febbraio 1996, n. 8048 in *Nuova Giur. civ. commentata*, 1997, I, 845 con nota di COLLEONI, i giudici di legittimità affermano che "E giacché tali informazioni non attengono soltanto ai dati conclusivi, ma anche alle singole poste (ed al modo della loro formazione), onde il lettore del bilancio sia messo in grado di ripercorrere l'iter logico che ha guidato i redattori del documento nelle scelte e nelle valutazioni che ogni bilancio necessariamente implica, e sia posto in condizione di conoscere in maniera sufficientemente dettagliata anche la composizione del patrimonio della società ed i singoli elementi che hanno determinato un certo risultato economico di periodo, ne consegue che si avrà illiceità del bilancio ogni qual volta la violazione dei ricordati precetti inderogabili di legge non permetta di percepire, con chiarezza sufficiente, le specifiche informazioni che la lettura del documento e dei suoi allegati deve invece offrire con riguardo a ciascuna delle poste da cui il bilancio è formato.

Non può quindi seguirsi l'orientamento, pur talvolta echeggiato nella giurisprudenza di questa stessa corte, che subordina la rilevanza del precetto di chiarezza al rispetto di un sovraordinato principio di verità del bilancio".

30. Afferma MAGLIO, *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, Padova, 1998, 8, che il principio in esame si presenta come un principio ambiguo, giacché i termini sostanza e forma non sempre sono antitetici e contrapposti e mancano di una univoca e generalizzata capacità

Le obiezioni mosse al principio riguardano essenzialmente la sua apparente genericità che potrebbe rivelarsi deleteria rispetto al perseguimento della funzione informativa propria del bilancio la quale, per valutazioni e rappresentazioni contabili, richiede criteri di formazione e regole standardizzate <sup>31</sup>.

Per contro, si ritiene da più parti che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma discenda direttamente dalla clausola della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, intendendo il principio come una norma generale e sovraordinata a quelle particolari, finalizzata a far prevalere la sostanza del contenuto informativo piuttosto che il rispetto della mera forma <sup>32</sup>.

L'art. 2423-bis <sup>33</sup> enuncia i principi generali di redazione (riferiti sia allo Stato

---

individuativa e rappresentativa. ONIDA, *Natura e limiti della politica di bilancio*, Milano, 1975, 10, ritiene che "non si può dimenticare che l'espressione numerica e un valore equitativo sono in grado di dare solo una rappresentazione parziale della situazione aziendale. Difficilmente il bilancio esprime la realtà effettiva della consistenza patrimoniale dell'impresa".

31. Per BALZARINI, *I principi redazionali del bilancio*, in *Obbligazioni bilancio*, cit., 369 e ss., la prevalenza della sostanza sulla forma in cambio concede agli operatori un certo grado di discrezionalità tecnica ma non può arrivare fino a far prevalere la sostanza economica sulla forma contabile. L'autore fa l'esempio della rivalutazione economica di un cespite: non può essere utilizzato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma per rivalutare economicamente un cespite interamente ammortizzato, ma ancora utilizzato nel ciclo produttivo o comunque presente nell'attività aziendale, al fine di evitare la riduzione del capitale per perdite.

32. FIORI, *Il principio della rappresentazione veritiera e corretta nella redazione del bilancio di esercizio*, Milano, 1999, 103; BALZARINI, *I principi redazionali del bilancio*, in *Obbligazioni bilancio*, cit., 399, "L'accoglimento di un modello economico sostanziale di rappresentazione del patrimonio consente di dare contenuto concreto al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, perché tale modello soddisfa le finalità informative attribuite al bilancio e massimizza l'utilità delle informazioni(...), e come tale potrebbe anche non essere esplicitato in alcuna norma né previsto come principio autonomo, per doversene ricordare in sede di redazione del bilancio".

33. Art. 2423-bis: "Principi di redazione del bilancio. – Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico".

Patrimoniale che al Conto Economico). Dall'elenco analitico della previsione legislativa possiamo estrapolare tre principi cardine ai quali ricondurre tutte le voci: il **principio di prudenza nella valutazione**<sup>34</sup>, il **principio di continuità** ed il **principio di competenza**.

Quando una voce appare suscettibile di valutazioni diverse, il primo dei canoni predetti imporrà, se si tratta di voci dell'attivo, di iscriverle per la valutazione più bassa o, se si tratta di voci del passivo, per la valutazione più alta. In questo modo si viene a mitigare il principio di verità.

La valutazione prudenziale deve, inoltre, tener conto della "prospettiva della continuazione dell'attività", si devono cioè rappresentare i fattori negativi cui le poste del bilancio sono esposte per il fatto di essere destinate non all'immediato realizzo, ma allo svolgimento dell'attività imprenditoriale che forma oggetto della società.

Si deve anche tener conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Vale a dire che, se una posta appare suscettibile di diverse qualificazioni giuridiche, va preferita quella che mette in più chiara evidenza la sua funzione economica.

Quanto al principio della **competenza**, il bilancio deve rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società, così come emergono alla data di chiusura del bilancio, e ciò benché il bilancio venga redatto in un momento successivo, quando le poste di bilancio possono avere subito variazioni, tant'è che non può tenersi conto degli utili realizzati dopo la data di chiusura dell'esercizio cui attiene il bilancio.

In ogni caso, conta la data dell'evento e non quella della conoscenza.

Ciò comporta che un cespite distrutto prima della redazione ma di cui si abbia notizia solo *ex post* non potrà essere introdotto in bilancio; allo stesso modo, un cespite esistente alla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere iscritto anche se

---

34. Cassazione civile 3 settembre 1996, n. 8048, cit.: Cassazione civile 24 novembre 2000, n. 15189 in *Mass. Giust. civ.* 2000, 2437, ove si osserva che nell'esercizio della prudenza si esplica una discrezionalità tecnica e che tale discrezionalità trova i propri limiti nella non macroscopica irragionevolezza delle valutazioni compiute e nell'obbligo di fornire un'adeguata spiegazione dei criteri adoperati: "La valutazione delle azioni di società, ai fini della loro iscrizione in bilancio, ai sensi dell'art. 2425, comma 4, c.c. determina l'illiceità del bilancio e la nullità della relativa delibera di approvazione ogni qualvolta gli amministratori, nell'esercizio del potere discrezionale loro attribuito dalla norma, violino il principio di prudenza, operando una valutazione macroscopicamente irragionevole (né vi abbiano provveduto i sindaci nella loro relazione) un'adeguata spiegazione dei criteri cui detta valutazione si è ispirata ... (*omissis*)".

non più esistente alla data di redazione del bilancio (con corrispondente notizia nella relazione degli amministratori allegata al bilancio).

Con il principio della competenza si coordina la regola relativa a ratei e risconti attivi o passivi: i ratei attivi sono i proventi di competenza dell'esercizio, ma esigibili in esercizi successivi (es. canone di tot al mese, ma esigibile ogni sei mesi: se il canone è esigibile al 28 febbraio, una quota pari a quattro mensilità dovrà essere iscritta all'attivo del bilancio al 31 dicembre precedente benché il pagamento avvenga fisicamente nell'anno successivo); mentre i risconti attivi sono costi sostenuti in un esercizio ma di competenza di esercizi successivi (è l'ipotesi inversa del canone che è dovuto ogni sei mesi ma a semestralità anticipate: nel bilancio al 31 dicembre dovranno essere iscritte solo quattro mensilità anche se il pagamento è stato di sei).

Correlativamente, ratei e risconti passivi sono, rispettivamente, i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi percepiti nell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi<sup>35</sup>.

I valori che confluiscono negli appositi conti del bilancio (le poste) derivano dalla elaborazione delle registrazioni contabili nel libro giornale, svolte quotidianamente dagli operatori dell'impresa ed effettuate mediante partita doppia.

### **1.2.2 La struttura e le voci del bilancio di Spa. Lo Stato Patrimoniale**

Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità allo schema previsto all'art. 2424 c.c. che prevede la forma a colonne contrapposte: nella prima verranno inserite le voci **attive** di bilancio (il valore dei beni materiali e immateriali impiegati dalla società), nella seconda le voci **passive** (fonti di finanziamento). Le voci sono inserite separatamente e seguono l'ordine decrescente del diverso grado di immobilizzazione e di liquidità dei beni inseriti.

Lo schema è il seguente:

---

35. GALGANO, GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, t. I, GALGANO (a cura di), 2006, Padova, 325 ss.

Attività	Passività
<p><b>A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>, con separata indicazione della parte già richiamata</p> <p><b>B. Immobilizzazioni</b></p> <p>I. Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. costi di impianto e di ampliamento;</li> <li>2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;</li> <li>3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;</li> <li>4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili;</li> <li>5. avviamento;</li> <li>6. immobilizzazioni in corso e acconti;</li> <li>7. altre.</li> </ol> <p>II. Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terreni e fabbricati;</li> <li>2. impianti e macchinari;</li> <li>3. attrezzature industriali e commerciali;</li> <li>4. altri beni;</li> <li>5. immobilizzazioni in corso e acconti.</li> </ol> <p>III. Immobilizzazioni finanziarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. partecipazioni in imprese;</li> <li>2. crediti verso imprese;</li> <li>3. altri titoli;</li> <li>4. azioni proprie.</li> </ol> <p><b>C. Attivo circolante</b></p> <p>I. Rimanenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. materie prime, sussidiarie e di consumo;</li> <li>2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;</li> <li>3. lavori in corso su ordinazione;</li> </ol>	<p><b>A. Patrimonio netto</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. capitale;</li> <li>2. riserva da sovrapprezzo delle azioni;</li> <li>3. riserva di rivalutazione;</li> <li>4. riserva legale;</li> <li>5. riserva per azioni proprie in portafoglio;</li> <li>6. riserve statutarie;</li> <li>7. altre riserve, distintamente indicate;</li> <li>8. utili (perdite) portati a nuovo;</li> <li>9. utile (perdita) dell'esercizio.</li> </ol> <p><b>B. Fondi per rischi e oneri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili;</li> <li>2. per imposte, anche differite;</li> <li>3. altri.</li> </ol> <p><b>C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b></p> <p><b>D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obbligazioni;</li> <li>2. obbligazioni convertibili;</li> <li>3. debiti verso soci per finanziamenti;</li> <li>4. debiti verso banche;</li> <li>5. debiti verso altri finanziatori;</li> <li>6. acconti;</li> <li>7. debiti verso fornitori;</li> <li>8. debiti rappresentati da titoli di credito;</li> <li>9. debiti verso imprese controllate;</li> <li>10. debiti verso imprese collegate;</li> <li>11. debiti verso controllanti;</li> </ol>

<b>Attività</b>	<b>Passività</b>
<p>4. prodotti finiti e merci; 5. acconti.</p> <p>II. Crediti:</p> <p>1. verso clienti; 2. verso imprese controllate; 3. verso imprese collegate; 4. verso controllanti; 5. crediti tributari; 6. imposte anticipate; 7. verso altri.</p> <p>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <p>1. partecipazioni in imprese controllate; 2. partecipazioni in imprese collegate; 3. partecipazioni in imprese controllanti; 4. altre partecipazioni; 5. azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6. altri titoli.</p> <p>IV. Disponibilità liquide:</p> <p>1. depositi bancari e postali; 2. assegni; 3. danaro e valori in cassa;</p> <hr/> <p><b>(Totale)</b></p> <p><b>D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti</b></p>	<p>12. debiti tributari; 13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14. altri debiti.</p> <hr/> <p><b>(Totale)</b></p> <p><b>E. Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti</b></p>

### 1.2.2.1 *Le attività dello Stato Patrimoniale*

Le attività costituiscono gli investimenti o impieghi dell'impresa, il loro ammontare complessivo in un dato momento determina il fabbisogno finanziario dell'azienda.

Le attività si distinguono in attività **circolanti** ed **immobilizzazioni**, secondo la loro attitudine a trasformarsi in liquidità, direttamente o indirettamente, entro un breve o lungo periodo di tempo.

Le **attività immobilizzate** (o **fisse**) rappresentano investimenti di durata pluriennale che resteranno vincolati alla società, generando flussi monetari in entrata, per un periodo di tempo superiore all'anno. Si distinguono in **immobilizzazioni tecniche** e **immobilizzazioni finanziarie**.

Le **immobilizzazioni tecniche** sono investimenti in fattori produttivi che costituiscono la struttura operativa dell'impresa, si distinguono a loro volta in immobilizzazioni **materiali** e **immateriali**. Le prime sono quelle caratterizzate dal requisito della materialità come fabbricati, terreni, impianti e macchinari, mentre le seconde si identificano con quei valori privi di consistenza fisica, ma quotidianamente riscontrabili nell'azienda che riguardano brevetti, licenze, marchi, concessioni, software, nonché in generale i cosiddetti diritti di *know-how*.

Secondo i criteri di valutazione previsti all'articolo 2426 c.c., le **immobilizzazioni tecniche** vanno inserite utilizzando il criterio del **costo**. Si intende per costo il prezzo di acquisto o di produzione del bene, aggiungendo a questo anche i costi accessori. Il criterio del costo funge da base per gran parte delle valutazioni di bilancio <sup>36</sup>, ed in specie per le immobilizzazioni, sul presupposto che esso sia il

---

36. Cfr. sul punto: RORDORF, *La valutazione dei cespiti nel bilancio civilistico*, loc. cit., per il quale il costo funziona più come limite che come vero e proprio criterio fisso, perché è pur sempre fatto obbligo agli amministratori d'iscrivere in bilancio le immobilizzazioni per un ammontare minore ogni qual volta (e fino a quando) il relativo valore di mercato risulti durevolmente inferiore al costo la nozione stessa di costo richiede qualche ulteriore chiarimento. "La norma aggiunge, infatti, che nel costo di acquisto sono da comprendere, accanto al corrispettivo vero e proprio, anche gli eventuali oneri accessori, mentre il costo di produzione include tutti gli oneri direttamente imputabili al prodotto.

Nel primo caso, appare relativamente agevole individuare gli eventuali costi accessori: si pensi alle commissioni, agli oneri notari, alle imposte specificamente gravanti sull'atto di acquisto, alle spese di collaudo o a quelle di trasporto a carico dell'acquirente, e simili. Deve comunque trattarsi di spese che abbiano con il bene acquistato un legame diretto e ben dimostrabile. Si suole farvi rientrare anche gli oneri successivi all'entrata del bene nel patrimonio della società, se necessari ad inserirlo nel ciclo economico dell'impresa o a protrarne nel tempo l'utilizzabilità. Sotto quest'ultimo profilo, pertanto, vanno incluse tra i costi addizionali al valore patrimoniale attivo del bene (c.d. "costi capitalizzati") anche le spese incrementative successive (non, ovviamente, quelle di semplice manutenzione), a condizione che siano tali da prolungarne la vita utile.



più adatto a fornire, se non un indicatore attendibile del valore che il mercato riconosce al bene considerato, quanto meno un parametro sufficientemente riconoscibile ed uniforme, come tale perciò meno suscettibile di arbitrarie manipolazioni soggettive.

Per ripartire detti costi tra più esercizi e rendere effettivo il principio di competenza, l'art. 2426, n. 2, c.c.<sup>37</sup> prescrive che le immobilizzazioni materiali ed immateriali, nella misura in cui la loro utilizzazione sia limitata nel tempo, siano soggette ad **ammortamento**, ossia alla diminuzione graduale dei corrispondenti valori dell'attivo fino a ridurli a zero. Gli ammortamenti, a differenza di quanto disponeva la normativa antecedente al d.lgs. n. 127 del 1991, non trovano collocazione autonoma nella colonna del passivo dello Stato Patrimoniale, ma vengono portati direttamente in detrazione<sup>38</sup> dal valore attivo dei beni cui si

---

Nel secondo caso, può risultare talvolta più problematico stabilire quali siano i costi imputabili alla produzione di un determinato bene. La disposizione citata, nella sua prima parte, fa espresso riferimento ai costi direttamente imputabili al prodotto: dunque a quelli che nella realizzazione del prodotto medesimo, e solo in essa, abbiano esaurito tutta la loro utilità (si pensi, a titolo d'esempio, al prezzo di acquisto dei materiali impiegati nella fabbricazione del bene). Ma la medesima disposizione prosegue aggiungendo che possono essere presi in considerazione anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, purché relativi al periodo di fabbricazione; periodo che si conclude nel momento in cui il bene può essere utilizzato. Si tratta, dunque, di costi che questa volta sono solo indirettamente imputabili a quel prodotto, ma che pur sempre devono avere con esso un qualche legame: tale da far ritenere che, nel periodo dato, una parte di quei costi sia servita alla realizzazione (anche) di quel bene, consentendo così una ragionevole e proporzionale imputazione. Si può far l'esempio dei costi di progettazione generale, di quelli necessari per l'illuminazione e la custodia dei locali in cui la produzione si svolge, dei costi per la remunerazione della mano d'opera addetta alla produzione di una pluralità di beni, ecc. Costi la cui imputazione, proprio perché retta da un giudizio di ragionevolezza e perché comunque implica la determinazione di una misura proporzionale, è però sempre accompagnata da un certo grado di discrezionalità tecnica da parte del redattore del bilancio. Il che, secondo la preferibile dottrina, vale a spiegare come mai il legislatore abbia formulato la previsione d'imputazione al prodotto dei costi indiretti in termini di mera possibilità ("Può comprendere ..."); fermi però sempre restando i limiti temporali cui s'è fatto già cenno, per i quali i costi indiretti imputabili debbono restare all'interno del periodo di produzione, che si conclude non già nel momento in cui il bene viene effettivamente utilizzato, bensì quando è in grado di esserlo".

37. Art. 2426, n. 2: "Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota Integrativa".

38. RORDORF, *op. loc. cit.* (...) non va però determinato soltanto valutando la quota di deperimento e consumo del bene imputabile all'esercizio trascorso, ma dev'essere commisurato, in base ad una valutazione sistematica, alla residua possibilità di utilizzazione futura del cespite da ammortizzare. Ne consegue che occorre a tal riguardo tener conto non solo del naturale deperimento fisico cui un

riferiscono, mediante l'appostazione di una voce tra i costi della produzione.

Le **immobilizzazioni finanziarie** riguardano impieghi durevoli a carattere finanziario. Rientrano nella definizione molteplici prodotti: partecipazioni (azionarie e non) in qualsiasi tipo di ente, titoli obbligazionari e del debito pubblico, altri strumenti finanziari (anche derivati) e attività in valuta. L'inserimento delle immobilizzazioni in valuta<sup>39</sup> al costo di acquisto presenta l'ulteriore variante del tasso di cambio, il quale va computato, per espressa disposizione del neo introdotto art. 2426, n. 8-*bis*, c.c.<sup>40</sup>, con riferimento al tasso corrente al momento dell'acquisto, oppure a quello di chiusura dell'esercizio se risulti inferiore e se la riduzione appaia durevole.

In merito all'iscrizione dei cespiti in bilancio, restano da esaminare quattro situazioni che non vengono trattate esplicitamente nella disciplina codicistica ma sono importanti sia per la frequenza con la quale si verificano durante l'attività d'impresa che per la loro rilevanza: il caso di divergenza tra costo di acquisto dichiarato e costo effettivo, il caso della permuta, quello del conferimento in società e quello dell'acquisto a titolo gratuito.

---

determinato bene sia soggetto, ma anche del suo eventuale deperimento tecnologico o commerciale, ogni qual volta l'evoluzione della tecnica o i mutati indirizzi del mercato incidano negativamente sulla concreta possibilità di utilizzazione futura di quel bene nel ciclo produttivo dell'impresa (...).

39. Cassazione civile, 4 febbraio 1992, n. 1211, in *Riv. dir. comm.*, 1992, II, 475 si occupa dell'iscrizione dei titoli quotati in borsa: "Ove sia accertata la funzione di immobilizzazione finanziaria come propria del possesso di titoli quotati in borsa da parte di una società per azioni – con la conseguenza che i titoli stessi non rappresentano partecipazioni in altre società secondo la previsione dell'art. 2359 c.c., ma elementi destinati a permanere nel patrimonio, di esercizio in esercizio, per effetto di un vincolo derivante dall'oggetto sociale – l'indicazione dei relativi valori fra le poste attive del bilancio non deve essere compiuta secondo un parametro tassativo, correlato a specifici dati o momenti di riferimento, ma è rimessa, ai sensi dell'art. 2425 c.c. al prudente apprezzamento degli amministratori, i quali, anche in applicazione del principio di veridicità enunciato dal comma 2 dell'art. 2423 c.c., possono astenersi dall'iscrizione di plusvalenze derivanti dalla lievitazione delle quotazioni dei titoli non alienati, come confermato dall'art. 2425-*bis* c.c. che, anche ai fini dell'iscrizione nel conto profitti e perdite considera plusvalenze da indicare fra i profitti solo quelle derivanti dall'alienazione e non anche quelle rapportabili a variazioni borsistiche (...)"

40. Art. 2426, n. 8 c.c.: "*I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione*" n. 8-*bis*: "le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto Economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole".

Nella prima ipotesi, quando sia dimostrato che il prezzo indicato nel contratto è frutto di simulazione, è pacifico in dottrina che il parametro per l'iscrizione in bilancio sia il prezzo realmente corrisposto al venditore <sup>41</sup>.

Nel caso della permuta, invece, il bene acquisito può essere iscritto ad un valore corrispondente a quello al quale già figurava iscritto il bene permutato oppure all'eventuale diverso valore di mercato attribuibile al bene acquisito <sup>42</sup>.

In ordine al conferimento dei beni, giova precisare che il costo di un bene conferito deve esser commisurato al valore delle azioni (o quote) assegnate al socio conferente.

Quanto infine alle immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito o a prezzo meramente simbolico, benché non sia individuabile un costo al quale iscriverle, occorre comunque considerare che esse concorrono pur sempre alla ricchezza ed alla produttività dell'impresa ed è soluzione condivisa quella di fare riferimento ad un prezzo, per così dire, virtuale, pari al costo che si sarebbe sopportato se quel bene lo si fosse acquistato a titolo oneroso.

Per **attività circolanti** s'intende il complesso di quegli investimenti che permangono nell'azienda per un breve arco di tempo e che, destinati ad un rapido impiego produttivo o ad essere prontamente venduti e/o riscossi, ritornano in forma monetaria in tempi brevi o comunque non superiori all'anno. Nell'ambito di questo gruppo si opera una distinzione tra **liquidità immediate**, **liquidità differite** e **disponibilità**; appartengono alle attività circolanti anche i **ratei e risconti attivi**.

Le liquidità **immediate** sono costituite da disponibilità liquide in cassa o equivalenti.

Le liquidità **differite** sono investimenti non liquidi in attesa di realizzo e comprendono le c.d. **attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni** ed i **crediti**, ossia attività che presumibilmente saranno trasformate in contante entro breve tempo.

Le **disponibilità** rappresentano quegli investimenti ordinari che trovano realizzazione o utilizzo durante il normale ciclo economico-produttivo/operativo del-

---

41. In tal senso Cassazione civile 13 febbraio 1969, n. 484, in *Foro it.*, 1969, I, 1158.

42. RORDORF, *La valutazione dei cespiti nel bilancio civilistico*, cit.: "La prima soluzione sembra in verità la più corretta, almeno nel caso in cui la permuta non abbia lo scopo di realizzare un ricavo, ma solo di rimpiazzare un'immobilizzazione destinata alla produzione (in tal senso si esprimono i principi contabili nazionali). Il medesimo criterio dovrà applicarsi, ovviamente in misura proporzionale, in caso di permuta parziale".

l'azienda, si trovano nello schema dello Stato Patrimoniale alla voce **Rimanenze** e consistono in materie prime, sussidiarie e di consumo; prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci; accanti prodotti finiti in attesa di vendita, le materie prime e semilavorati.

Per le merci, così come per le partecipazioni ed i titoli che non costituiscono immobilizzazioni, la regola è quella dell'iscrizione in bilancio al minor valore tra costo e prezzo di mercato, secondo un rapporto che va comunque verificato anno per anno (art. 2426, n. 9, c.c.)<sup>43</sup>.

#### 1.2.2.2 *Le passività e il patrimonio netto*

L'azienda copre i suoi investimenti ricorrendo a diverse fonti di finanziamento, caratterizzate da diverse forme di "vincolo".

Le **passività** ed il **patrimonio netto** rappresentano le **fonti del capitale investito**, indicano, cioè, da chi (proprietario o terzi) ed in che misura è stato fornito il capitale necessario per finanziare le attività.

Contabilmente, il **patrimonio netto** è pari alla differenza tra le attività e le passività patrimoniali. È composto dal **capitale sociale** al suo valore nominale e dai **fondi di riserva**.

Viene definito **capitale sociale** l'insieme costituito dai conferimenti in denaro o in natura del proprietario e/o dai soci al momento della costituzione dell'azienda e dagli aumenti di capitale sociale nelle epoche successive.

I fondi di riserva sono costituiti invece dalle poste che contribuiscono all'autofinanziamento in senso stretto: l'accantonamento a riserva degli utili conseguiti e non distribuiti ai soci sotto forma di dividendi.

I fondi di riserva comprendono differenti generi di accantonamento: in primo luogo la legge prescrive all'art. 2430 c.c.<sup>44</sup> la costituzione di una **riserva legale**

---

43. Art. 2426, n. 9 c.c.: "Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, (...), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione".

44. Art. 2430 c.c.: "Riserva legale. – Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".

accantonando una quota, pari almeno alla ventesima parte degli utili, fino a raggiungere il quinto del capitale sociale.

Tale fondo è assistito da un vincolo di indisponibilità che colpisce una parte degli utili conseguiti allo scopo di rafforzare la garanzia dei creditori e di consentire alla società di superare eventuali crisi senza intaccare il capitale sociale. A questo la società, per una prudente amministrazione, può affiancare una riserva straordinaria o facoltativa, liberamente deliberata dall'assemblea ordinaria e sempre disponibile.

I limiti massimi alla valutazione degli elementi attivi del bilancio permettono di attuare veri e propri accantonamenti di utili, in misura pari alla differenza fra il valore effettivo degli elementi attivi e il valore che deve essere dichiarato in bilancio. Il vantaggio che ne deriva è immediato: la differenza tra le poste attive inserite secondo il criterio prudenziale e il valore effettivo crea un accantonamento di utili, in questo modo viene generata una forma di **autofinanziamento tacito** alla società, senza bisogno di contraddittorio fra maggioranza e minoranza.

Un'altra forma di autofinanziamento tacito, ma illecito, è la formazione di cosiddette riserve occulte. Trattasi a volte del risultato della iscrizione in bilancio di fittizie poste passive o della omissione di poste attive e in tal caso gli amministratori commettono il reato di false comunicazioni sociali; altre volte si è in presenza di sottovalutazioni degli elementi attivi del bilancio o di sopravvalutazioni di elementi passivi; altrettanto accade quando l'ammortamento iscritto a fronte del deperimento dei beni sociali è di molto superiore al suo apprezzamento reale.

Il frequente ricorso alle riserve occulte deriva dalla facilità con la quale può attingersi alle fonti in totale assenza di controllo da parte dell'assemblea, impedendone così la conoscenza al pubblico, ai singoli azionisti per la distribuzione dei dividendi e perfino ai sindacati, per non far conoscere la reale redditività dell'impresa<sup>45</sup>.

L'atto costitutivo può inoltre imporre una **riserva statutaria**, in aggiunta a quella legale, al solo fine di rafforzare la posizione economica della società e non di garantire i creditori, di talché l'assemblea può legittimamente deliberarne la distribuzione totale o parziale previa modifica dello statuto<sup>46</sup>.

---

45. GALGANO, GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, t. I, Padova, 2006, 328.

46. DEL GIUDICE (a cura di), *Dizionario giuridico*, voce *Riserva sociale*, Napoli, 1998. In merito alla riserva occulta: "(...) risulta dall'esperienza contabile di stimare talune attività sociali ad un valore inferiore a quello effettivo al fine di dissimulare utili effettivamente conseguiti per evitare la loro distribuzione agli azionisti o per sottrarli alla imposizione fiscale. Può realizzarsi sia attraverso l'iscrizione in bilancio di poste passive fittizie o l'omissione di parte attiva, che per effetto di sottovalutazioni di attività o di sopravvalutazioni di passività. Esse sono illecite nel primo caso per viola-

Capitale e fondi di riserva sono investiti nei beni compresi nelle poste dell'attivo e quindi corrispondono al loro valore complessivo, al netto delle perdite e dei debiti della società. Ulteriore possibile elemento del patrimonio netto è l'insieme degli **utili portati a nuovo**, intendendosi per tali gli utili conseguiti negli esercizi precedenti che non sono stati né distribuiti ai soci né iscritti in un fondo di riserva.

Il **totale delle passività**, corrisponde ai debiti contratti dalla società con i terzi e dunque ai diritti che questi ultimi vantano nei suoi confronti. Si distinguono, in base al grado di esigibilità, in **passività a breve termine** e **passività a medio-lungo termine**.

Le **passività a breve scadenza** sorgono in relazione a prestiti che l'azienda ottiene per finanziare gli investimenti dell'attivo circolante e rappresentano impegni da soddisfare in un periodo inferiore ad un anno, come accade per i debiti verso banche e fornitori, debiti tributari certi, debiti previdenziali e obbligazioni emesse e non ancora estinte.

Le **passività a media-lunga scadenza**, invece, soddisfano il fabbisogno collegato agli investimenti in immobilizzazioni ed implicano un impegno al rimborso ed alla remunerazione del capitale mutuato per un periodo di tempo almeno superiore all'anno, si tratta generalmente di fondi: il **fondo per rischi ed oneri** ed il **fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**.

Simmetricamente alle attività, le poste del passivo contengono ratei e risconti, ovviamente passivi.

### **1.2.3 Il Conto Economico**

Il Conto Economico deve essere redatto in forma **scalare**, nella forma che segue:

---

zione dell'art. 2621, n. 1, c.c., nell'altro per violazione delle esigenze di chiarezza, veridicità e correttezza previste dall'art. 2423 c.c.”

<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi

**TOTALE (A) *Valore della produzione***

<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>
1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
2) Per servizi
3) Per godimento di beni di terzi
4) Per il personale <ol style="list-style-type: none"> <li>1. salari e stipendi</li> <li>2. oneri sociali</li> <li>3. trattamento di fine rapporto</li> <li>4. trattamento di quiescenza e simili</li> <li>5. altri costi</li> </ol>
5) Ammortamenti e svalutazioni <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</li> <li>2. ammortamento delle immobilizzazioni materiali</li> <li>3. altre svalutazioni delle immobilizzazioni</li> <li>4. svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante</li> </ol>
6) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Accantonamenti per rischi
8) Altri accantonamenti
9) Oneri diversi di gestione

**TOTALE (B) *Costi della produzione***

DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
---

<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>
---------------------------------------

1) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
--

2) Altri proventi finanziari
------------------------------

1. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
---

2. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
---

3. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
---

4. proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.
--

3) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
---

4) Utili e perdite su cambi
-----------------------------

<b>TOTALE (C) <i>Proventi e oneri fiscali</i></b>
---

<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>
--

1) Rivalutazioni
------------------

1. di partecipazioni
----------------------

2. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
---

3. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
---

2) Svalutazioni
-----------------

1. di partecipazioni
----------------------

2. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
---

3. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
---

<b>TOTALE (D) <i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i></b>
---



**E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

- |   |
|---|
| 1) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni  |
| 2) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti |

**TOTALE (E) Partite straordinarie****RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)**

- |  |
|--|
| 3) Imposte sul reddito di esercizio  |
| 4) Risultato dell'esercizio  |
| 5) Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie |
| 6) Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie       |

**UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**

La disciplina del Conto Economico è quella che, dal 1942 ad oggi, ha subito le più rilevanti innovazioni.

Lo schema introdotto con l'art. 2425 c.c. individua tutti i fattori che hanno partecipato al ciclo gestionale.

Il documento è basato sul principio della distinzione tra i segmenti della produzione e del reddito<sup>47</sup>, nel primo dei quali si procede alla indicazione e addizione

47. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, loc. cit.: "Ad una prima serie di voci, che esprimono il valore della produzione ottenuta nell'esercizio nello svolgimento delle attività ordinarie della società (A-Valore della produzione) segue una seconda serie di voci, che esprimono i costi di quella produzione (B-Costi della produzione); dopo la voce 5 deve essere iscritto il totale del valore della produzione; dopo la voce 14 deve essere iscritto il totale dei costi della produzione, e subito successivamente va iscritta la Differenza tra valore e costi della produzione (A-B). Si tratta di un primo risultato parziale, che corrisponde grossomodo a quello che i tecnici denominano utile lordo industriale od operativo. Alla gestione ordinaria dell'impresa (attività industriale, attività mercantile, eventuali attività accessorie) si affianca peraltro quasi sempre, nelle società, una gestione delle risorse finanziarie, che produce a sua volta ricavi (proventi finanziari) e comporta costi (oneri finanziari): tale gestione viene, nel nuovo conto economico, tenuta separata da quella ordinaria, onde consentire al lettore del bilancio di comprendere se il risultato dell'esercizio è frutto del favorevole andamento dell'attività ordinaria o, invece, è frutto di operazioni finanziarie. Devono perciò essere iscritti nelle voci 15, 16 e 17 i proventi da partecipazioni, gli altri proventi finanziari e gli interessi passivi ed altri oneri finanziari: il tutto seguito da un totale (15+16-17) (...)Esaurito il segmento della produzione

dei ricavi dell'attività produttiva dell'esercizio sociale, mentre nel secondo alla detrazione dal totale dei ricavi dei costi ad essi relativi, comprendendo tra questi anche le quote degli **ammortamenti** e degli **accantonamenti** <sup>48</sup>.

La forma scalare, introdotta con il d.lgs. n. 127/1991 permette d'individuare i risultati parziali di tutte le fasi gestionali in cui può essere scomposta l'attività dell'impresa, evidenziando come si è formato il reddito d'esercizio e quale contributo hanno avuto i vari settori alla sua formazione.

Simile schema può emarginare, in prima approssimazione, anche le responsabilità di ciascun dirigente (responsabili di funzione).

I risultati progressivi dell'attività possono distinguersi come segue:

1. risultato della gestione caratteristica o tipica
2. risultato dopo la gestione extra-caratteristica (gestione accessoria).
3. risultato (i costi) dopo la gestione finanziaria
4. risultato dopo la gestione straordinaria
5. risultato prima delle imposte
6. risultato dell'esercizio (risultato della gestione complessiva, al netto delle imposte, ottenuto tenendo conto delle opportunità offerte dalla normativa fiscale).

Si parla di **gestione caratteristica** per intendere l'insieme di costi e ricavi tipici della gestione aziendale, come i ricavi per vendite o prestazioni di servizi ai quali vanno sottratti i costi di produzione e le spese commerciali, amministrative e generali; la **gestione extra-caratteristica** o **accessoria** è l'insieme di quei fenomeni e di quelle operazioni (con i rispettivi oneri e proventi) estranee alla gestione tipica ma che si verificano e si svolgono con continuità nel corso dell'esercizio; la **gestione finanziaria** è l'attività di gestione volta al reperimento dei mezzi finanziari necessari all'attività d'impresa e all'impiego delle risorse eccedenti.

In particolare, la direzione finanziaria deve essere in grado di assicurare, attraverso la gestione dei flussi di entrata e di uscita, una liquidità aziendale costante, scongiurando la **sottocapitalizzazione dell'azienda**, ossia evitando un eccessivo indebitamento.

---

del reddito da attività finanziaria, le voci 21 e 22 devono esporre distintamente i proventi e gli oneri straordinari: anche a queste voci deve seguire un totale delle partite straordinarie. Giunto a questo punto, il conto economico esprime il risultato dell'esercizio prima del calcolo dell'onere tributario che grava sul reddito: il legislatore impone che questo risultato venga esposto in una cifra, che costituisce la somma algebrica dei totali precedentemente indicati: risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)".

48. Gli accantonamenti sono costituiti da fondi costituiti per il rinnovamento dei beni o per fronteggiare eventuali rischi o futuri impegni.

Lo schema prevede infine la **gestione straordinaria**: la forma scalare del Conto Economico consente di distinguere i componenti ordinari del reddito da quelli straordinari che, in quanto tali, sono irripetibili.

Il termine straordinario è legato al concetto di non ripetitività del fenomeno considerato e dei connessi oneri e/o proventi.

Con specifica attinenza all'iscrizione di costi, oneri, proventi e ricavi, l'art. 2425-*bis* c.c. esige che vengano inseriti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi <sup>49</sup>.

La prassi economica ha utilizzato per anni il Conto Economico anche come base di calcolo per le imposte di competenza dell'esercizio, nonostante la dottrina avesse ribadito più volte la completa estraneità dei due documenti. Il d.lgs. n. 6/2003, in ottemperanza ai principi espressi nella legge delega <sup>50</sup>, ha eliminato questa prassi

---

49. Art. 2425-*bis*: "Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri. – I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione".

50. Art. 6, legge 3 ottobre 2001, n. 366, per i principi generali cui è uniformato il bilancio d'esercizio: "Disciplina del bilancio. – La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
- prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;
- dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
- prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente;
- ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;
- armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni (...)"

vietando espressamente ogni influenza di natura fiscale nel bilancio civilistico e sancendo così una definitiva separazione degli schemi di cui all'art. 2425 c.c. con il prospetto che il Tuir impone in sede di dichiarazione dei redditi per il calcolo delle imposte di competenza.

La questione può trasformarsi in un problema tangibile soprattutto nelle piccole e medie aziende, ove, non di rado, gli amministratori si lasciano influenzare nella redazione in maniera più o meno intensa dalla normativa fiscale, allo scopo di non rinunciare a determinati benefici. In questo modo il bilancio d'esercizio viene «inquinato» dalla normativa tributaria, vanificando il principio di chiarezza veridicità e correttezza che sovrintende il bilancio.

Preso atto del problema, il legislatore del 2003 con il decreto legislativo n. 6 ha disposto il categorico divieto di iscrivere in bilancio tutti quei componenti la cui esclusiva finalità sia riconducibile all'ottenimento di benefici fiscali altrimenti non conseguibili, attraverso l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2426 del c.c. nonché modificando il n. 14 del seguente articolo 2427 c.c.<sup>51</sup>.

#### **1.2.4 La Nota Integrativa**

La Nota Integrativa contiene informazioni di tipo quantitativo e qualitativo; ha la funzione di chiarire e soprattutto integrare il contenuto dei dati contabili, illustrando i dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al fine di consentire, anche ai soci ed ai terzi, un'adequata interpretazione delle deroghe e/o delle modifiche ai criteri di valutazione.

---

51. LAMANNA DI SALVO, *Il bilancio civilistico dopo il d.lgs. n. 6/2003*, in [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it) “(...) nella legge delega n. 366/2001 fini per stabilire quale uno dei cardini della nuova disciplina societaria l'eliminazione delle interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa (...). Il secondo comma dell'articolo 2426 c.c. vuole eliminare del tutto le interferenze fiscali dal bilancio e non solo ad una determinata categoria (...)”. Infine, la relazione stabilisce che: “... le misure di forfettizzazione, pur non essendo agevolative in senso stretto, costituiscono pur sempre opportunità o vantaggi offerti dal Legislatore ed hanno comunque la funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione quale, appunto, quella delle valutazioni. Esse rispondono ad un interesse fiscale di portata più generale e operano a vantaggio sia dei contribuenti (laddove risultino di importo superiore a quello effettivamente imputabile a conto economico), sia a favore del Fisco, laddove limitino svalutazioni e rettifiche di entità economica più consistente rilevate in bilancio. (...) pertanto, al fine di evitare la distribuzione di dividendi che non hanno subito nessun prelievo a carico della società erogante, il Legislatore stabilisce vincoli particolari per le distribuzioni di utili o riserve, nella misura in cui eccedono il reddito imponibile. Affinché non si verificino conseguenze fiscali, è necessario che nel patrimonio netto si abbia un ammontare di riserve – con l'esclusione di quella legale – e dei restanti utili portati a nuovo, almeno pari alla differenza tra gli importi spesi fiscalmente e quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite [5].”

La riforma del 1991 da un lato ha scisso la relazione degli amministratori al bilancio in due distinti elementi: la Nota Integrativa e la relazione sulla gestione; dall'altro ha trasformato il primo di tali documenti in un elemento o componente del complesso informativo, lasciando alla sola relazione sulla gestione la natura di allegato al bilancio<sup>52</sup>.

L'articolo 2427 c.c. elenca il contenuto delle informazioni da fornire in nota, suddividendolo tra contenuto obbligatorio e contenuto omettibile. Nel contenuto obbligatorio rientrano le seguenti voci:

- 1) criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio;
- 4) variazioni intervenute delle voci dell'attivo e del passivo;
- 5) elenco delle partecipazioni;
- 6) ammontare globale dei debiti di durata residua superiore a cinque anni;
- 8) ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio a voci dell'attivo;
- 11) ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi;
- 18) azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

Fanno parte dell'elenco ma possono essere omesse invece le seguenti voci:

- 2) movimenti delle immobilizzazioni;
- 3) composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 7) composizione delle voci "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello Stato Patrimoniale, nonché la composizione della voce "altre riserve n";
- 9) impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale;
- 10) ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività o secondo aree geografiche;
- 12) suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti v/banche e altri;
- 13) composizione delle voci "proventi" e "oneri straordinari";
- 14) motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e relativi importi;
- 15) numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
- 16) ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci;
- 17) numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni, numero e valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio.

La riforma societaria operata con il d.lgs. n. 6/2003 ha influito anche nella sistematica della Nota Integrativa. L'articolo 6 della legge delega introduce infatti

---

52. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 138.

diverse novità al fine di colmare alcune lacune della disciplina e recepire nell'ordinamento contabile "fattispecie contrattuali innovative".

Alla nuova specifica disciplina si è giunti con la l. 1 marzo 2002, n. 39, che ha delegato il Governo ad emanare entro il termine del 10 aprile 2003 i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva n. 2001/65/Ce, nonché a seguito del d.lgs. n. 37 del 2004<sup>53</sup> e del d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 che, aggiungendo l'articolo 2427-*bis*, ha introdotto informazioni ulteriori relative al valore equo (*fair value*) degli strumenti finanziari (con riferimento ai già menzionati principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea).

In ragione di questo vincolo, sono state indicate nella Nota Integrativa le soluzioni innovative e i loro effetti, come se si fosse introdotto un nuovo criterio di bilancio; è il caso, in effetti, della prevalenza della sostanza sulla forma per l'iscrizione dei contratti di leasing<sup>54</sup> e del valore di mercato per le immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo le indicazioni contenute nel punto 3-*bis* dell'art. 2427.

---

53. SASSO, *La nota integrativa nella riforma della società*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, n. 2/2005 Di AMATO, Di SABATO (a cura di), 361: "Il legislatore italiano ha introdotto l'obbligo di monitorare l'esposizione della nota integrativa degli strumenti finanziari in relazione al nuovo criterio di valutazione al fair value adottato in sede comunitaria dalla direttiva n. 2001/65/Ce dal successivo regolamento Cee n. 1606/2002, diretto a migliorare la comparabilità dei bilanci nell'area europea. Questa particolare categoria di contratti – tra questi gli strumenti finanziari derivati – dà luogo ad operazioni tipiche delle imprese bancarie e finanziarie, possibili nelle altre imprese, alle quali possono creare difficoltà per le eventuali perdite, specialmente in caso di finalità speculative. (...) Per le immobilizzazioni finanziarie si devono precisare il valore contabile e il valore equo nonché i motivi per cui la società ha deciso di non ridurre il valore contabile: si devono analizzare gli elementi sostanziali che hanno indotto a ritenere che il maggior valore iscritto in bilancio possa essere recuperato anche sul mercato".

54. Il d.lgs. n. 6/2003 ha dettato alcune specifiche previsioni circa la rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing. È previsto, infatti, che le informazioni relative all'impatto, sulla situazione patrimoniale e sui risultati del periodo, dell'utilizzo del metodo finanziario risultino solo dalla nota integrativa, alla stregua di informazioni extracontabili. Si continua a privilegiare il metodo patrimonialistico a prescindere dal fatto che la dottrina ha da tempo sostenuto che il regime finanziario sarebbe più adeguato a rappresentare la situazione. Osserva STRAMPELLI, *Struttura e contenuto del bilancio di esercizio*, in *Obbligazioni bilancio*, cit., 423 che "la legge delega n. 366/2001 consentiva un intervento più incisivo, in quanto, all'art. 6, richiedeva la previsione di una disciplina delle operazioni di locazione finanziaria, senza, tuttavia, porre alcun limite alle scelte del legislatore delegato. Nel corso dei lavori preparatori, la c.d. «Sottocommissione Guatri», incaricata di elaborare le nuove norme in materia di bilancio di esercizio, aveva proposto l'accoglimento del metodo finanziario, e a tal fine aveva suggerito di inserire nell'art. 2424-*bis* il seguente inciso: «gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente, inclusi quelli utilizzati in dipendenza di un contratto di locazione finanziaria, devono essere iscritti tra le immobilizzazioni». La scelta di non accogliere tale proposta e di mantenere il metodo patrimoniale quale criterio esclusivo di contabiliz-

Nel frattempo, nell'ambito della nascita di un nuovo indirizzo che ritiene anacronistico il principio di iscrizione delle immobilizzazioni tecniche al costo **storico** e i loro criteri di ammortamento, e in attesa di un intervento legislativo che modifichi in parte il sistema dell'iscrizione dei cespiti in bilancio, si è deciso di integrare la nota con le informazioni tipiche dei nuovi criteri utilizzati in sede internazionale.

La nota integrativa è stata così destinata ad una funzione che trascende quella sua tipica di contenitore delle informazioni accessorie allo stato patrimoniale e al conto economico per offrire simulazioni di bilancio alternative a quelle fondate sul principio classico del costo storico.

Pare a questo punto opportuno analizzare alcune delle modifiche introdotte dall'articolo 18 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, a mente del quale la nota integrativa dovrà contenere:

- **riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali** (n. 3-*bis*): le riduzioni di valore applicate nell'esercizio devono essere illustrate per tutte le "immobilizzazioni materiali e immateriali" invece che per le immobilizzazioni immateriali di durata **indeterminata**, come avveniva nella disciplina precedente. Recependo la regola del fair value è stato scelto di non modificare i loro criteri di valutazione nel bilancio, ma solo di esporre nella Nota Integrativa quale sarebbe stata l'influenza sul bilancio in caso di adozione del nuovo criterio.

Una delle voci tipiche cui fare riferimento è l'avviamento che, secondo i principi contabili statunitensi non è più oggetto di ammortamento ma di valutazione al fair value, cioè può subire variazioni in diminuzione per svalutazione da eseguire in caso di una riduzione durevole di valore che va accertata attraverso un *impairment test*<sup>55</sup>.

---

zazione dei contratti di locazione finanziaria, è dovuta, secondo molti osservatori, alla preoccupazione delle società di leasing che l'utilizzo del metodo finanziario limitasse la convenienza dell'operazione, facendo venire meno gli effetti «moltiplicativi» sul bilancio del metodo patrimoniale, e comportando la perdita dei vantaggi associati all'adozione di tale metodo. (...) Il metodo patrimoniale non consente di rappresentare la sostanza economica del contratto, poiché non tiene conto della circostanza che il contratto ha finalità di strumento di finanziamento, mentre l'intestazione del bene al locatore assume funzione esclusivamente di garanzia. In particolare, l'adozione del metodo patrimoniale comporta la mancata iscrizione nel bilancio del locatario del bene e del relativo ammortamento (commisurato alla durata di utilizzo del bene) nonché del debito verso la società di leasing, con la conseguenza che l'indice di solidità patrimoniale, dato dal rapporto fra mezzi propri e mezzi di terzi, ha un valore più alto di quello che si avrebbe nell'ipotesi di adozione del metodo finanziario".

55. Tale accertamento viene svolto mettendo a confronto il valore equo dell'azienda o del ramo d'azienda preso in considerazione con il suo valore contabile, incluso l'avviamento, per dedurne –

- **Le variazioni di voci del patrimonio netto, composizione ed analisi.** I prospetti della Nota Integrativa dopo la riforma cessano di essere prospetti rigidi, lasciando al redattore la scelta della struttura più idonea. Le novità introdotte dalla riforma riguardano la fondamentale importanza dell’indicazione analitica delle voci del patrimonio netto (inclusa la voce “altre riserve”), il controllo delle variazioni, l’utilizzazione e l’eventuale distribuzione di alcune poste incluse nel raggruppamento. A questo scopo devono essere indicate: l’analisi delle variazioni intervenute; l’origine, la possibilità di utilizzazione o distribuzione; l’utilizzo nei precedenti esercizi.
- **La ripartizione di crediti e debiti secondo aree geografiche.** Il collegamento ai vari paesi nella Nota Integrativa consente di stimare il grado di rischio in relazione alla capacità di rimborso da parte del debitore.
- **Le variazioni dei cambi valutari dopo la chiusura dell’esercizio.** Non occorre far riferimento a tutte le variazioni ma solo alle più rilevanti, che abbiano prodotto effetti significativi, in modo da poter stimare l’incidenza dei cambi sui crediti e debiti in valuta estera.
- **Le operazioni pronti contro termine.** Si definiscono comunemente operazioni “pronti contro termine” quelle operazioni nelle quali una parte vende ad un’altra una certa quantità di titoli o valori (c.d. operazione a pronti) con contemporaneo riacquisto della stessa quantità ad un termine prestabilito (c.d. operazione a termine)<sup>56</sup>.
- **L’analisi delle imposte anticipate e differite.** Il contenuto della Nota Integrativa non si limita ad una semplice indicazione di queste imposte ma consiste in un’analisi sistematica delle operazioni che hanno condotto alle “differenze temporanee” idonee a determinare l’obbligo di rilevazione delle imposte differite.
- **La composizione degli strumenti finanziari emessi; i finanziamenti dei soci alla società.** Quest’ultimo punto è stato introdotto attraverso una nuova voce inserita nel passivo: “debiti verso soci per finanziamenti”, dei quali va data notizia nella Nota Integrativa. Vanno distinti infatti i versamenti effettuati a diverso titolo; **i patrimoni destinati e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare.**

---

in caso di minor valore del valore equo – una possibile svalutazione dell’avviamento. Nel caso di riduzione sono previste una serie di disposizioni dirette a determinare: il motivo della svalutazione; il confronto con le svalutazioni operate negli esercizi precedenti; l’influenza delle svalutazioni nel risultato d’esercizio.

56. L’art. 1, c. 5, d.lgs. n. 435/1997, recante disposizioni in materia di tasse sui contratti di borsa, definisce “pronti contro termine” quei contratti “che configurano un’operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli o valori e per pari imposto nominale”.



- Il d.lgs. n. 6/2003 ha introdotto modifiche allo Stato Patrimoniale per quanto riguarda il bilancio del concedente il *leasing* e alla nota integrativa per il bilancio di chi utilizza il *leasing*. È richiesta **la contabilizzazione del bene secondo il criterio finanziario piuttosto che in base al criterio patrimoniale** in modo da riflettere la sostanza economica dell'operazione e informare i lettori degli effetti derivanti dalla contabilizzazione secondo il metodo finanziario delle operazioni in *leasing*.
- **Altre informazioni: società soggette alla direzione e coordinamento di altre società o enti; partecipazioni nelle società di persone; informazioni derivanti da norme di carattere fiscale** <sup>57</sup>.

A fine stesura, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea di approvazione <sup>58</sup>, il bilancio viene comunicato assieme alla relazione di gestione degli amministratori, al collegio sindacale in modo da poter stendere una relazione sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità.

L'insieme dei documenti verrà poi depositato presso la sede della società ove rimarrà a disposizione di ciascun socio durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa lo abbia approvato <sup>59</sup>.

All'assemblea spetta anche deliberare sulla destinazione degli utili <sup>60</sup>: l'utile è

---

57. SASSO, *La nota integrativa nella riforma della società*, Torino, 2005, p. 335.

58. La giurisprudenza delimita il valore dell'approvazione: Cassazione 9 giugno 2004, n. 10895, in *Foro it.*, 2005, I, 483:“(…) L'accennata funzione del bilancio, consistente nel rappresentare i dati contabili e gestionali dell'impresa non implica però in alcun modo che l'approvazione di esso ad opera dell'assemblea comporti anche approvazione degli atti di gestione ivi rappresentati (...)”.

59. Nelle aziende che utilizzano il sistema dualistico il bilancio è predisposto dal consiglio di gestione ed è approvato dal consiglio di sorveglianza senza che l'assemblea possa pronunciarsi su di esso, salvo che lo statuto preveda l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea in caso di mancata approvazione da parte del consiglio di sorveglianza o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies, comma 2: “Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea”). GALGANO, GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, t. I, Padova, 2006, 345.

60. Oppure gli spetta deliberare al riguardo una assemblea appositamente convocata, se si tratta di società che adotta il sistema dualistico. L'utile distribuibile diventa dividendo solo se, e nella misura in cui, la maggioranza assembleare decida di ripartirlo fra soci. Al singolo azionista non è riconosciuto il diritto individuale alla percezione dell'utile in bilancio, ogni decisione a riguardo è rimessa dall'art. 2433, comma 1, all'assemblea (“La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.”). GALGANO, GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, cit., 350.

l'eventuale eccedenza attiva in bilancio, può essere distribuita come dividendi o servire per reintegrare le perdite di anni precedenti. Non sempre si tratta di un'eccedenza realmente incassata dalla società e, quindi, di disponibilità liquide; in questo caso la società, per eseguire la deliberazione, farà ricorso al credito.

La distribuzione deve comunque avvenire nel rispetto della riserva legale prevista dall'art. 2430 c.c. Tale riserva è prescritta principalmente nell'interesse dei creditori sociali e in quanto tale è indisponibile per i soci al pari del capitale sociale.

Successivamente alla pubblicazione, il bilancio è di norma rivisto da **società di revisione contabile**. Sono società di carattere privatistico che spesso svolgono la funzione di consulenti aziendali durante la stesura stessa del bilancio, attività dalla quale traggono i maggiori profitti.

Il tema del conflitto d'interesse tra l'attività di consulenza e l'attività di revisione è un argomento molto interessante che, soprattutto in America, ha creato un intenso dibattito in merito alla garanzia di imparzialità e correttezza del controllo finale di bilancio.

Il conflitto, che sorse in merito al caso Enron-Worldcom, portò la società Andersen al fallimento e ad una legge che vietò l'attività di consulenza alle stesse società che operavano come società di revisione.

Una separazione di questo genere non è prevista nelle normative dei Paesi Ue e da alcuni esperti è ritenuta insufficiente a risolvere il rischio di collusione fra azienda e funzionario di revisione.

Da più parti è stata così avanzata la proposta di una riforma del sistema dei controlli.

In questa prospettiva, un certo interesse presentano il suggerimento di introdurre una revisione dei bilanci non più di carattere privatistico bensì affidata ad enti pubblici; nonché quello di stabilire, più semplicemente, la rotazione delle società di revisione, dei singoli funzionari o in termini più restrittivi la rotazione territoriale.

## SINTESI E SCHEMI RIEPILOGATIVI

### SINTESI

Il bilancio è uno strumento o modello, sia pure imperfetto e limitato, di rappresentazione della realtà aziendale e dei suoi equilibri, atto a far emergere con la maggiore precisione possibile:

- la destinazione dei mezzi finanziari provenienti dalle fonti interne, esterne, proprie o di terzi;
- la provenienza dei mezzi finanziari investiti in impieghi generici o specifici, durevoli e non durevoli.

Occorrerà altresì specificare quali dei valori suddetti:

- sono ancora esistenti al momento della redazione del bilancio;
- sono stati consumati nel corso dell'esercizio. A tal fine dovranno essere necessariamente indicati anche i valori esistenti al momento iniziale del periodo.
- Per garantire il raggiungimento delle finalità suddette occorrerà attenersi a regole e principi di redazione uniformi di varia origine fra i quali particolare rilievo assumono i criteri dettati dal codice civile.

### BILANCIO DI ESERCIZIO

- Modello di rappresentazione della realtà aziendale
- Deriva da un preciso sistema di scritture contabili
- Contiene ed illustra dati:
  - patrimoniali
  - economici
  - finanziari
- Si compone di due documenti contabili: Stato Patrimoniale e Conto Economico e da un documento illustrativo e descrittivo: Nota Integrativa

**SCHEMA LEGALE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO**

## 2 Il procedimento formativo del bilancio d'esercizio

SOMMARIO: 2.1 Il procedimento formativo del bilancio d'esercizio. I soggetti coinvolti - 2.2 Il ruolo degli amministratori - 2.3 La funzione del collegio sindacale - 2.4 Il deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale - 2.5 Approvazione del bilancio - 2.5.1 Lo svolgimento dell'assemblea. Il diritto di informazione dei soci - 2.5.2 La responsabilità degli amministratori e l'approvazione del bilancio - 2.6 I vizi del procedimento di approvazione - 2.7 I vizi procedurali. L'annullabilità - *Sintesi e schemi riepilogativi.*

### 2.1 Il procedimento formativo del bilancio d'esercizio. I soggetti coinvolti

Il compito di approvare il bilancio d'esercizio redatto dagli amministratori viene mantenuto dal nuovo art. 2364 c.c. in capo all'*assemblea*<sup>1</sup>.

La disciplina del relativo procedimento, nell'ambito della più generale riforma delle società introdotta, ha subito profonde modifiche legate all'introduzione di nove articolazioni dell'organo gestorio<sup>2</sup>.

---

1. In questi termini: BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio d'esercizio*, Padova, 2007, 43: "La dottrina prevalente qualifica infatti come progetto di bilancio quello redatto dagli amministratori, definendo invece, bilancio il documento (il complesso di documenti elencati nell'art. 2324 c.c.) che risulta al termine del procedimento formativo cui concorrono anche gli altri organi sociali; l'approvazione assembleare rende definitivo un documento che ha, di per sé, carattere provvisorio." Nello stesso senso: CARATTOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, Milano, 1998, 809.

2. Il capo V del titolo V del libro sulle Società è stato così sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2004, ex art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma delle società), successivamente modificato ex d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo riforma delle società); e d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo correttivo riforma delle società).

Per l'applicazione delle modifiche introdotte ex d.lgs. n. 6/2003, cfr. art. 6, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 37/2004 cit. che così dispone: "6. Disciplina transitoria. – 1. Le disposizioni attuative e regolamentari dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Per le materie di cui al comma 1, le norme dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1".

In via di estrema sintesi, mentre nel previgente articolo 2364 c.c. si imponeva un unico tipo di amministrazione societaria, consistente nella presenza di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale<sup>3</sup>, la riforma del 2003 ha dato alle società la possibilità di scegliere tra diversi modelli di amministrazione<sup>4</sup>:

---

3. Art. 2364 c.c. *ante* riforma “Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono”.

4. PRESTI, *La riforma del diritto societario*, articolo apparso in [www.lavoce.info](http://www.lavoce.info) nell'ottobre 2002: “Benché l'opinione pubblica si sia comprensibilmente concentrata soprattutto sulla parte penalistica della riforma (...) chiara è l'importanza fondamentale delle nuove disposizioni civilistiche che costituiranno le regole del gioco dell'attività economica per i prossimi decenni. Che, al di là della diagnosi sul ruolo del diritto societario come fattore dello sviluppo economico, di riforma vi fosse bisogno è poco discutibile. Da un lato le attuali norme risalgono per la gran parte al 1942 e le successive modificazioni, frequenti soprattutto negli anni '90 per adeguarsi a direttive comunitarie, hanno avuto carattere frammentario. Dall'altro, è notazione comune che molte delle rigidità dell'attuale sistema non trovino adeguato corrispettivo in una tutela sostanziale di chi da esse dovrebbe essere protetto e si risolvano, quindi, in vincoli fini a se stessi, di freno allo sviluppo economico. Dall'altro ancora, la nuova legislazione in tema di società con azioni quotate contenuta nel TUF del 1998 richiedeva sia di ammodernare anche la disciplina di base nella quale quella speciale – e non autosufficiente – delle quotate si innesta, sia di rimuovere il disincentivo alla quotazione rappresentato da un'eccessiva altezza del c.d. scalino normativo tra quotate e non quotate. La riforma è giustamente ambiziosa: rinnova sensibilmente, per certi versi rivoluziona, il disegno dei tipi normativi della s.r.l. e s.p.a., introduce per la prima volta norme generali in tema di gruppi, snellisce e ammoderna gli istituti di finanza straordinaria, completa la disciplina del bilancio, riforma in modo organico la regolamentazione delle cooperative. (...)”

Per un verso cade l'immagine della piccola s.p.a. senza azioni; per altro verso, se ne consente un'ampissima personalizzazione tale da poterla adattare alle più diverse conformazioni come un abito di sartoria. La nuova s.p.a., d'altro canto, è sì più strutturata della s.r.l. e presenta un diverso bilanciamento tra soci di governo e soci investitori, ma – soprattutto se si tratta di s.p.a. c.d. di base (cioè che non fa ricorso al mercato dei capitali di rischio) – consente anch'essa maggiore libertà di scegliere rispetto al passato: talvolta in modo libero, talaltra – come in materia di scelta fra tre diversi sistemi di amministrazione e controllo (quello classico italiano, quello renano, quello anglosassone) – solo all'interno di percorsi già tracciati dalla legge; inoltre, la distinzione *ex lege* tra la s.p.a. aperta e quella di base dovrebbe consentire un'opportuna graduazione di disciplina in relazione alla pluralità di interessi coinvolti e permettere l'addolcimento del c.d. scalino normativo.”

- **sistema di amministrazione ordinario**, caratterizzato dalla presenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (art. 2364 c.c.), si rifà sostanzialmente all'impostazione del codice del 1942 ed è quindi basato sulla divisione netta tra le funzioni gestorie degli amministratori e le funzioni di controllo spettanti al collegio sindacale;
- **sistema di amministrazione monistico**, caratterizzato dalla presenza di un consiglio di amministrazione e di un comitato interno per il controllo della gestione. Tale sistema riconduce i poteri di amministrazione e quelli di controllo al medesimo organo, il consiglio di amministrazione, ma impone al suo interno l'istituzione di un comitato di controllo composto da amministratori dotati di particolari requisiti con compiti di vigilanza (artt. dal 2409-*sexiesdecies* al 2409-*noviesdecies* c.c.).
- **sistema di amministrazione dualistico**, caratterizzato dalla presenza di un **consiglio di sorveglianza** e di un consiglio di gestione (2364-*bis* c.c.), nel quale le funzioni propriamente amministrative competano al consiglio di gestione, il quale potrà essere nominato da un consiglio di sorveglianza a sua volta nominato dall'assemblea. Al consiglio di sorveglianza vengano affidati gli stessi compiti del consiglio dei sindaci con l'aggiunta di poteri più consistenti: quali quello di revocare i gestori, quello di approvare operazioni strategiche e piani industriali della società e, infine, quello di esercitare compiti propri del consiglio assembleare, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio<sup>5</sup>.

Orbene, in mancanza di un'espressa previsione statutaria di segno contrario, si applica automaticamente il sistema **ordinario**.

Le **società prive del consiglio di sorveglianza**, di cui parla la rubrica dell'articolo 2364 c.c.<sup>6</sup> sono, quindi, quelle che adottano il **sistema monistico ovvero il**

---

5. RUPERTO, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, cit., 2441.

6. Art. 2364 c.c. testo vigente: "Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza.

– Nelle società prive di consiglio di sorveglianza l'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di

**sistema tradizionale**, delle quali ci occuperemo in questa sede trattando del procedimento di formazione del bilancio.

Opinione condivisa fra gli Autori intervenuti sul tema è che il bilancio d'esercizio acquisti efficacia giuridica solo dopo una serie complessa e concatenata di atti.

Si parla di **procedimento**, proprio per sottolineare che ogni atto è conseguenza di quello che lo precede e presupposto di quello che segue<sup>7</sup>.

Siffatta configurazione e le conseguenze che ne derivano, sono sostanzialmente accolte da tutte le decisioni inerenti ad impugnazioni della delibera di approvazione del bilancio per vizi attinenti alle formalità di approvazione.

La procedura ha inizio con la redazione del **progetto di bilancio** da parte degli amministratori e termina con la **pubblicazione** dello stesso presso il registro delle imprese; l'intervento dei diversi operatori viene coordinato sulla base di modalità e termini rigorosi imposti dalla legge.

Mette conto evidenziare come il carattere **collegiale** degli organi societari implichi l'aggiunta, ai passaggi già indicati, di una serie di sotto procedure interne finalizzate alla formazione ed all'espressione della volontà di ciascun organo.

Le fasi specifiche dell'approvazione sono:

- redazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;
- controllo di detto progetto e stesura della relativa relazione da parte del collegio sindacale;
- deposito del progetto e dei relativi allegati nella sede sociale per quindici giorni prima dell'assemblea;
- esame da parte di quest'ultima;
- approvazione (o non approvazione) del bilancio.

## 2.2 Il ruolo degli amministratori

La redazione del bilancio è posta congiuntamente a carico di **tutti** gli amministratori dall'articolo 2423 c.c.

---

società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”.

7. Cfr. in giurisprudenza (a titolo esemplificativo) Tribunale Milano 6 dicembre 2000, in *Giur. it.*, 2001, 1199; Tribunale Napoli 24 febbraio 2000, in *Le società* 2000, 1474; Cassazione civile 17 giugno 1971, n. 1840, in *Banche dati Giuffrè*.



Per **amministratore** si intende quell'organo della società composto da persone fisiche che, in base al dettato dell'art. 2380-*bis* c.c.<sup>8</sup> svolge attività di gestione e di rappresentanza<sup>9</sup>, dando così esecuzione al contratto sociale.

Si parla di **Consiglio di Amministrazione** quando l'organo è composto da più amministratori e provvede ad adottare le sue decisioni in forma collegiale, cioè previa riunione di tutti i suoi componenti e deliberazione a maggioranza, salvo diversa disposizione.

Il rapporto che lega l'amministratore alla società è un rapporto di **immedesimazione organica**, in quanto tale non riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato<sup>10</sup>: l'attività degli amministratori in una società di capitali, infatti, non può

---

8. Art. 2380-*bis*, c.c.: "Amministrazione della società. – La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea".

9. Art. 2384 c.c. "Poteri di rappresentanza. – Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società".

10. Cassazione civile 23 agosto 1991, n. 9076, in *Mass. Giust. civ.* 1991, fasc. 8: "(...) L'attività di parasubordinazione dell'amministratore di una società di capitali non deve identificarsi con l'esercizio delle funzioni connesse alla carica sociale, né coincidere con gli atti di gestione o di rappresentanza dovuti in esecuzione del mandato conferito, attenendo tali ipotesi al rapporto societario in senso proprio con conseguente competenza del giudice ordinario sulle controversie relative (Cassazione civile nn. 6953 del 1987; 3894 e 4463 del 1986; 3265 del 1984; 4028 del 1980; 2791 del 1975). Diversamente da quanto affermato dal Pubblico Ministero, secondo cui la qualità di amministratore e quindi di immedesimazione organica con la società esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato ma il rapporto interno di mandato intercorrente tra le parti ben può risolversi in una prestazione rientrante nella previsione di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c., si osserva che, se la qualificazione giuridica del rapporto cui la collaborazione attiene è di solito non decisiva, è tuttavia assorbente rilevare che è pur sempre necessario un rapporto tra due distinti centri di interessi tra i quali avviene lo scambio di prestazioni (cfr. Cassazione civile Sez. Un. n. 5813 del 1989 in motivazione). Proprio perché l'ordinamento delle società di capitale è regolato in modo da attribuire all'amministratore rappresentante le caratteristiche strutturali dell'organo, con esclusione dei connotati del rapporto intersoggettivo della rappresentanza ordinaria (Cassazione civile n. 2449 del 1982), viene meno, infatti, quella diversificazione di piani tra l'attività del prestatore di lavoro e attività di destinatario della prestazione stessa che è presupposta per la configurabilità dei c.d. rapporti di parasubordinazione (...)"

ritenersi circoscritta al compimento degli atti giuridici in nome e per conto della società ma si estende a tutti quegli atti nei quali si esplicano le attività rientranti nell'oggetto sociale <sup>11</sup>.

In considerazione dell'importanza che riveste il ruolo dell'amministratore, l'art. 2387 c.c. <sup>12</sup> prevede la possibilità che lo statuto subordini l'assunzione della relativa carica al possesso di speciali requisiti, quali l'onorabilità, la professionalità e l'indipendenza.

Nell'ambito delle società per azioni la soluzione più frequentemente adottata è quella del Collegio amministrativo.

Con precipua attinenza al tema della nostra trattazione, giova precisare come in simile ipotesi l'art. 2324 c.c. riservi l'approvazione del bilancio, a **tutti** gli amministratori collegialmente sulla base al principio maggioritario.

Trattasi peraltro di un compito non delegabile posto che, ai sensi dell'art. 2381 c.c., il potere-dovere di redigere il bilancio non è delegabile dal Consiglio di amministrazione ad un comitato esecutivo, ad uno o più consiglieri o a terzi <sup>13</sup>, rappresentando simile determinazione una condotta sanzionata con la revoca ovvero con l'adozione di un provvedimento giudiziale *ex art.* 2409 c.c. <sup>14</sup>.

---

Analogamente Cassazione civile, sez. I, 27 luglio 2005, n. 15721, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 6: "(...) Il rapporto d'immedesimazione organica fra l'amministratore delegato ed una società di capitali, escludendo che le funzioni connesse alla carica svolte dall'amministratore medesimo siano riferibili a due distinti centri d'interesse, comporta che le prestazioni relative a tali funzioni non siano riconducibili né ad un rapporto di lavoro subordinato né ad un rapporto di parasubordinazione (art. 409, n. 3, c.p.c.), con l'ulteriore conseguenza che la competenza in ordine alle controversie concernenti il compenso per le prestazioni predette va determinata secondo i criteri ordinari".

11. RUPERTO, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, cit., 2456.

12. Art. 2387 c.c.: "Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. – Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività."

13. Art. 2381 c.c.: "(...) Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. (...) Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis. (...)".

14. Art. 2409, comma 1, c.c.: "Denuncia al tribunale. – Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione [disp. att. 223-novies]".

Occorre chiarire come la non delegabilità del compito non implichi che tutti gli amministratori debbano procedere alla materiale stesura dei documenti contabili – tant'è che nella prassi i documenti sono redatti da collaboratori o professionisti esterni – quanto piuttosto che al Consiglio di Amministrazione compete una **deliberazione collegiale sul bilancio**, in modo da far proprio un progetto solitamente già impostato da soggetti ed amministratori particolarmente qualificati <sup>15</sup>.

Al momento della stesura e della formazione del consenso all'interno del Collegio può accadere che un singolo amministratore esprima dissenso.

La *ratio* del dissidio può rinvenirsi in un contrasto tra diversi interessi economici, ovvero in divergenze di natura tecnica o contabile fra gli amministratori od anche nella mancanza di una **adeguata informazione**.

L'importanza di un voto supportato da adeguata conoscenza dei dati espressi in bilancio trova significativa conferma nell'articolo 2381 c.c. il quale obbliga gli amministratori ad agire in modo **informato** <sup>16</sup> ed impone al Presidente del Consiglio di Amministrazione di fornire agli amministratori, a richiesta dei medesimi, **adeguate informazioni** in sede di valutazione <sup>17</sup>.

Stante il carattere collegiale dell'organo, operante in base al principio maggioritario, nel caso in cui il singolo amministratore esprima dissenso questi potrà o, laddove ciò sia statutariamente previsto, dovrà presentare un'autonoma **relazione di minoranza** durante la discussione in assemblea <sup>18</sup>.

---

15. COSÌ: NAZZICONE, *Sub art. 2388*, in *Società per azioni. Amministrazione e controlli*, a cura di LO CASCIO, Milano, 2003, 99; SOMENZARI, *Il procedimento di formazione del bilancio d'esercizio delle società per azioni*, in *Fisco*, 1996, 4412.

16. Art. 2381, comma 6, c.c.: "Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società".

17. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di COLOMBO, PORTALE, Torino, 1994, VII, 384 osserva che l'articolo in questione può rappresentare semmai un obbligo da parte degli amministratori di chiedere previamente la bozza del progetto di bilancio, "Se il legislatore vuole effettivamente assegnare ad ogni amministratore un diritto individuale all'informazione (così come si esprime la Relazione al decreto di riforma) si può dubitare della opportunità di escludere la tutela di tale interesse, specie in sede di approvazione di un documento di fondamentale importanza qual è il bilancio.

In questa direzione sembra andare anche il c.d. Codice Preda (Codice Borsa Italiana), chiedendo al presidente di adoperarsi affinché ai membri del consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione. Previsione che difficilmente si potrebbe considerare rispettata costringendo ad un esame diretto della bozza di bilancio".

18. In realtà questo è un punto che ha creato non poche divergenze in dottrina poiché rischia di pregiudicare un aspetto del diritto di informazione per quei soci che facendo affidamento sulla documentazione depositata, non partecipano all'assemblea in cui si approva il bilancio.

### 2.3 La funzione del collegio sindacale

L'art. 2429 c.c.<sup>19</sup> prevede che, ultimata la redazione del progetto di bilancio e la *relazione sulla gestione*<sup>20</sup>, gli amministratori debbano trasmettere la relativa documentazione al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione, in modo che l'organo di controllo possa esaminarla e redigere la propria relazione.

La presentazione della relazione dei sindaci, in virtù delle funzioni che assolve, rappresenta un momento fondamentale della formazione del bilancio, siccome tesa a garantire il diritto dei soci ad una informazione preventiva ed **oggettiva** sul bilancio che sono chiamati ad approvare<sup>21</sup>.

19. Art. 2429 c.c.: "Relazione dei sindaci e deposito del bilancio. – Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile (...)"

20. Vedi capitolo 1. Art. 2428 c.c.: "Relazione sulla gestione. – Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
  - 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  - 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
  - 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
  - 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
  - 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
  - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari (...)"

21. La legge impone, infatti, la previa disponibilità per i soci, non solo del progetto degli amministratori, ma anche del giudizio (imparziale) su tale progetto, contenuto nella relazione del collegio sindacale (e/o del revisore, a seconda dei casi). La presenza congiunta di tali documenti assicura

Come accennato *antea*, la presenza del controllo sindacale integra il sistema amministrativo di tipo **ordinario** o **tradizionale**.

In realtà si tratta di una soluzione residuale applicabile in via generale, ove non sia espressamente previsto un differente regime.

Segnaliamo in proposito come il legislatore abbia provveduto a limitare i casi in cui il controllo dell'amministrazione e il controllo della contabilità sono svolti da uno stesso organo, alle sole società che non siano obbligate a redigere il bilancio consolidato.

Mentre in origine l'attività principale dei revisori era rivolta ai profili di regolarità contabile e di bilancio, quella attuale si concentra sul controllo di gestione<sup>22</sup>, inteso come vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, oltre che come controllo in merito al concreto svolgimento dell'attività sociale<sup>23</sup>.

In particolare, la correttezza del bilancio viene appurata mediante una verifica del rispetto delle norme di legge, della sua conformità alle scritture contabili (che a loro volta devono essere conformi alla documentazione dei fatti di gestione) e della sua rispondenza alle risultanze degli accertamenti effettuati, tanto in sede di verifica, quanto nel corso dell'esercizio sociale.

---

un'informazione non solo antecedente rispetto alla discussione assembleare, ma anche qualificata dall'intervento di un organo competente, in grado rivalutare l'attendibilità del rendiconto dell'organo amministrativo, e responsabile nei confronti di soci e terzi della verità delle proprie attestazioni, a norma dell'art. 2407 c.c.

22. Ricorda RORDORF, *La giurisprudenza del codice civile coordinata con la dottrina*, 2553 che il collegio sindacale nasce nel 1866 come organismo pubblico di vigilanza, viene convertito in organo di controllo interno all'azienda nel codice del commercio del 1882 e poi trasfuso con lo stesso ruolo nel codice civile del 1942. "Il controllo sindacale per la maggior parte del periodo storico (...) si è di fatto esplicato soprattutto su profili di regolarità contabili e di bilancio. A partire dal 1975 con l'istituzione della revisione contabile obbligatoria per le società quotate (...) compiti di controllo contabile sono stati svolti anche dalle società di revisione iscritte nell'albo tenuto dalla Consob. Con l'emanazione del T.U. della finanza il legislatore ha più nettamente distinto il controllo contabile, affidato alle anzidette società di revisione, ed il controllo sulla regolarità della gestione dell'impresa, di specifica competenza del collegio sindacale; (...) distinzione di compiti che si riflette ora anche nel codice civile, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6 (...)".

23. Art. 2403 c.c. "Doveri del collegio sindacale. – Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma".

Il risultato delle verifiche viene riassunto nella **relazione del Collegio sindacale**, sottoposta all'attenzione dell'assemblea al fine di permettere ai soci di valutare la veridicità del progetto di bilancio redatto dagli amministratori e giudicare l'operato di questi ultimi.

A seguito e per effetto della riforma del 2003, è espressamente richiesto ai sindaci di riferire sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e quindi anche sull'attività di controllo dell'amministrazione.

Qualora il controllo contabile spettasse al revisore esterno (sul quale si veda *infra*), il collegio sindacale è comunque obbligato a redigere una propria relazione sul bilancio: in tal caso esisterà un duplice controllo del bilancio con due relazioni complementari.

La disciplina codicistica descrive in modo dettagliato i poteri che sono attribuiti sia al collegio sindacale che al singolo sindaco durante il controllo (art 2403-*bis*, c.c., art. aggiunto con d.lgs. n. 58/1998): questi possono, collegialmente o singolarmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedere notizie agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali (anche con riferimento a società controllate) o su determinati affari ed accedere ad informazioni riservate.

Ciascuna di queste operazioni dovrà risultare nel **libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale** che fa parte del copioso insieme di libri sociali indicati all'articolo 2421 c.c.

Corre a questo punto l'obbligo di precisare che la rilevanza del controllo di gestione va oltre l'interesse del socio o del creditore sociale.

D'altronde, proprio in ragione dell'influenza che esso esercita sull'equilibrio del mercato, per le grandi società di capitali o per le grandi cooperative, la scelta dei sindaci da parte dei soci non è del tutto libera, dovendo necessariamente cadere su soggetti dotati di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza tali da garantire anche il più ampio interesse della collettività.

A differenza di quanto previsto per gli amministratori, la disciplina sui requisiti dei sindaci revisori non è contenuta nel codice civile ma deriva dal d.lgs. n. 88/1992 che recepisce in Italia la direttiva Cee n. 84/253, la quale impone la verifica di determinati requisiti minimi di professionalità, onorabilità ed indipendenza, per tutti coloro ai quali fosse stato affidato il controllo legale dei conti di società<sup>24</sup>.

---

24. RORDORF, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, cit., 2555 il quale precisa inoltre che "data la recente riforma che ha attribuito la funzione di controllo contabile ad un organo diverso dal collegio sindacale, ferma restando la necessaria correlazione tra detti organi: il novellato secondo comma dell'articolo in rassegna prevede ora che solo uno dei sindaci effettivi ed

Nella totalità dei casi il controllo in una Spa avviene su base collegiale; si pone dunque il problema del dissenso del singolo sindaco, così come si era proposto nel paragrafo precedente quello del singolo amministratore.

In tal caso, al contrario di quanto accade in seno al Consiglio di Amministrazione, il sindaco non ha la facoltà di depositare autonoma relazione difforme, essendo sufficiente che nella relazione venga dato atto della non unanimità del risultato del controllo effettuato. Eventuali dettagli verranno successivamente chiariti in sede assembleare.

## 2.4 Il deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale

Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori e dei sindaci, deve essere messo a disposizione dei soci mediante deposito presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Ai documenti suddetti dovranno aggiungersi quelli inerenti alle società con le quali vi siano rapporti di collegamento o controllo <sup>25</sup>.

Anche in seguito al deposito risulta possibile modificare il progetto di bilancio, purché il giorno fissato per l'assemblea venga posticipato in modo tale da garantire l'intervallo legale di quindici giorni antecedenti la riunione, onde consentire ai soci di valutare adeguatamente la documentazione finale <sup>26</sup>.

---

un supplente debbano necessariamente essere iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero della giustizia, mentre gli altri possono essere scelti tra iscritti in albi professionali che quel ministero indicherà o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. S'intende che, però, nei casi in cui è consentito continuare ad affidare anche il controllo contabile al collegio sindacale, tutti i sindaci dovranno esser iscritti nel registro dei revisori".

25. Va aggiunto al bilancio un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate. BALZARINI, *Obbligazione bilancio*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da MARCHETTI, BIANCHI, GREZZI, NOTARI, Milano, 2006, 615: "L'ultimo comma 2429 consente però una semplificazione, quando la società controllante ha redatto il bilancio consolidato, ugualmente depositato presso la sede sociale, ma non necessariamente sottoposto all'approvazione dell'assemblea. In questo caso, il deposito dell'ultimo bilancio delle società controllate può essere sostituito, per le società incluse dell'area di consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali. Questo prospetto deve essere depositato nei 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione del bilancio". In giurisprudenza: Tribunale Sondrio 18 giugno 1994, in *Le società*, 1994, 1084.

26. Art. 2429, comma 3, c.c.: "Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione". L'articolo 2447-

Il computo a ritroso del termine per verificare la tempestività del deposito, peraltro, deve partire, non dalla data originariamente fissata per la convocazione dell'assemblea, bensì da quella in cui si è effettivamente tenuta la riunione<sup>27</sup>.

La finalità **informativa** di siffatto adempimento, volto a rendere nota ai soci la situazione patrimoniale della società prima dell'assemblea, viene tenuta in grande considerazione dalla giurisprudenza, la quale considera rilevante ai fini dell'impugnazione della delibera ogni seppur minima deviazione dell'*iter* legislativo, atta a compromettere l'effettiva informazione ai soci<sup>28</sup>.

L'adempimento dell'obbligo di deposito esaurisce il dovere di pubblicità e di informazione degli amministratori e dal mancato esercizio, da parte dei soci, del diritto di prendere visione dei documenti depositati non possono farsi discendere ulteriori doveri a carico del C.d.A. o del presidente dell'assemblea, come la pretesa di una lettura in assemblea di atti e relazioni che esigono di certezza e celerità impongono di considerare come conosciuti<sup>29</sup>.

---

*septies* c.c. stabilisce l'obbligo di allegare al bilancio un rendiconto relativo al patrimonio destinato, dalla cui violazione dovrebbe derivare una carenza procedimentale simile a quella derivante dal mancato deposito di uno degli altri documenti.

27. CORRADO, *Il procedimento di formazione ed approvazione del bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, a cura di BIANCHI, Milano, 2001, 1063; SPIOTTA, *Sub art. 2409-ter*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, Bologna, 2004, 1006; DI GRAVIO, *Società: le mutazioni del bilancio dopo il deposito per l'approvazione*, in *Dir. fall.*, 1995, I, 1306 e ss.

In giurisprudenza: Tribunale Trento, 28 settembre 1999, in *Le società*, 2000, 326, Tribunale Monza 16 febbraio 1993, in *Dir. fall.*, 1993, II, 873.

28. Cassazione civile 11 maggio 1998, n. 4734, in *Le società*, 1998, 1291.

29. Cassazione civile 4 febbraio 1992, n. 1211, in *Foro it.*, 2005, I, 483: "(...) Il deposito del bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società nei termini di legge esaurisce il dovere di pubblicità e di informazione dei soci, i quali dal mancato esercizio della facoltà di prendere visione degli atti ritualmente depositati non possono far discendere ulteriori incombenze a carico degli amministratori, imponendo – con pregiudizio per il buon andamento dei lavori assembleari e, quindi, dei soci diligenti – la lettura di atti che per legge si presumono conosciuti. In relazione ai titoli azionari costituenti immobilizzazioni finanziarie non può essere censurato il giudizio espresso dal giudice di merito di veridica esposizione in bilancio della reale situazione patrimoniale della società mediante l'indicazione del costo storico dei titoli medesimi piuttosto che nella più elevata quotazione assunta in un momento successivo. Rappresentano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni destinate a permanere nel patrimonio sociale, di esercizio in esercizio, per effetto di un vincolo derivante dall'oggetto sociale. (...) A parte l'intralcio provocato da una siffatta lettura e, data la molteplicità e il carattere complesso dei dati, la sua scarsa utilità – nessuna norma prevede una pubblicità ed un'informazione aggiuntive, le quali dovrebbero essere poste in essere in forza di una richiesta di uno o più soci (eventualmente in netta minoranza) del pari non contemplata in alcuna disposizione.

Lo stesso ricorrente, del resto, non fa riferimento a previsioni normative o pattizie, ma pretende di



Secondo parte della dottrina il diritto dei soci di visionare i documenti deve includere anche la facoltà degli stessi di **ottenere**, a spese proprie, **copia** del bilancio, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale.

In realtà, non esiste una disposizione specifica in proposito ma secondo una diffusa interpretazione di carattere evolutivo dell'articolo 2429 c.c., dovrebbe estendersi a tutte le società la disciplina prevista per le società quotate prescritta all'articolo 130 del Testo Unico della Finanza<sup>30</sup>.

A sostegno di questo orientamento è stata posta innanzitutto la vetustà del dettato codicistico, risalente ad un'epoca in cui non esistevano neppure le macchine fotocopiatrici e nella quale erano ritenuti adeguati documenti e relazioni assai più sintetici di quelli odierni.

Dobbiamo ricordare ad ogni modo che, pur avendone la possibilità, in occasione delle recenti riforme del diritto societario ad opera del d.lgs. n. 6/2003, il legislatore non ha ritenuto opportuno modificare sul punto il testo dell'articolo in esame, il quale continua ancora oggi a prevedere il solo diritto di **prendere visione** del progetto di bilancio, delle relazioni degli amministratori dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile<sup>31</sup>.

Maggiormente rispettoso dell'immutato testo legislativo appare quindi l'approccio interpretativo di parte della giurisprudenza di merito, volto a verificare se, in concreto, siano state garantite o meno le condizioni per la piena esplicazione del diritto di informazione del socio, consentendo l'estrazione di copia dei documenti di bilancio, soltanto laddove l'interesse suddetto non possa essere assicurato *aliunde*<sup>32</sup>.

---

trarre argomento dell'attribuzione di una facoltà (e non dall'imposizione di un dovere) al socio di prendere visione degli atti, senza spiegare quale collegamento possa esservi tra la posizione dei soci voluta dalla norma e la lettura degli atti in assemblea, né come sia possibile configurare, a tutela dei personali interessi patrimoniali del socio, un suo dovere od obbligo. (...)”.

30. Prevale un'interpretazione evolutiva dell'articolo 2429 c.c. considerando che la norma è stata emanata quando prendere copia dei documenti poteva essere alquanto problematico, sia pure osservando che l'esercizio incondizionato del diritto dei soci di aver copia della documentazione potrebbe scontrarsi con le esigenze organizzative della società. In argomento si veda: BUSSOLETTI, DE BIASI, *Sub art. 2429 c.c. in Società di capitali*, Commentario a cura di NICCOLINI, STAGNO, D'ALCON-TRES, Napoli, 2004, 1064 e 1067.

31. Per un confronto tra “vecchia e nuova normativa”: COSTANZO, GAZZANI, NOVATI, *Commento al d.lgs. 6/2003*, Milano, 2003, 169, ove si rileva che “alcuna modifica né formale né sostanziale è stata introdotta” dall'articolo in parola.

32. GIANNINI, VITALI, *Deposito del progetto di bilancio e diritto di informazione dell'azionista*, in *Diritto e pratica delle società*, 2005, 10, 71 e ss., commento all'ordinanza del Tribunale di Rimini del 25 febbraio 2005: “Nel pronunciare il provvedimento in epigrafe il Giudice del Tribunale di Rimini ha avuto modo di affrontare la questione relativa alla *ratio*, alle concrete modalità di eserci-

A prescindere da questo particolare aspetto, non va tuttavia sottaciuto che nel mancato rispetto del diritto del socio di prendere visione del bilancio *ex art.* 2429, comma 3, c.c. la Suprema Corte ha ravvisato una causa di annullabilità della delibera di approvazione<sup>33</sup>.

Stessa conseguenza si produce per ogni impedimento frapposto dalla società al socio oppure ad un suo delegato per la visione del progetto di bilancio e degli allegati al medesimo, depositati presso la sede sociale: anche in questo caso risulterebbe violato il diritto di informazione tutelato dal terzo comma dell'art. 2429 c.c., rendendo del tutto giustificato, *rectius* doveroso, l'annullamento della deli-

---

zio ed ai limiti del diritto di informazione dell'azionista nei quindici giorni antecedenti l'assemblea di approvazione del bilancio, offrendo altresì lo spunto per alcune brevi considerazioni in tema di abuso del diritto. Il problema, per la verità poco esplorato, si caratterizza ulteriormente in ragione della natura cautelare del procedimento definito dall'ordinanza in rassegna e, più in dettaglio, di quelle esigenze di celerità che nel caso *de quo* paiono vieppiù accentuate dall'imminenza della già convocata assemblea di approvazione.

Convocate le parti e constatato che, per stessa ammissione del ricorrente, alcun limite era stato tuttavia opposto all'accesso ed all'esame della documentazione contabile da parte dei professionisti all'uopo incaricati, il giudice ha rigettato il ricorso, sulla base del seguente ordine di considerazioni:

- a) la norma invocata è posta a presidio del diritto di informazione del socio, cui attribuisce la possibilità di attendere ad un meditato esame della documentazione sottesa al bilancio di esercizio,
- b) in tal senso la facoltà di estrarne copia (che costituisce evidentemente un *quid pluris* rispetto al diritto di presa visione) va dunque limitata ai casi imposti dalle condizioni della documentazione stessa, la cui semplice "presa in visione" non consente un'adeguata informazione;
- c) che d'altro canto, va tutelato anche il diritto alla riservatezza della società, cui dev'essere riconosciuto l'interesse a che i propri dati di bilancio, nella fase anteriore alla pubblicazione, non siano conosciuti all'esterno della compagine.

Muovendo da simili premesse, il Giudice adito ha quindi verosimilmente ritenuto che, in mancanza di idonei elementi probatori od indiziari di segno contrario, il diritto all'informazione del socio avesse trovato adeguata tutela attraverso l'esame dei dati contabili da parte degli incaricati del ricorrente".

33. Così: Cassazione civile 11 maggio 1998, n. 4734, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, 994, ove si legge: "L'obbligo fissato dall'art. 2432, comma 3, c.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dal d.lg. 9 aprile 1991 n. 127 di attuazione delle direttive Cee n. 78/660 e n. 83/349, ed applicabile anche in tema di società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2491 c.c.) avente ad oggetto il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti all'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio stesso, si rende strumentale rispetto alla finalità di assicurare il soddisfacimento del diritto dei soci ad essere informati. Un tal diritto – che rappresenta il bene giuridico tutelato dalla norma – postula non solo che il progetto di bilancio resti depositato per l'indicato periodo, ma anche e soprattutto che sia effettivamente consentito ai soci di esaminarlo, dal che consegue che ogni impedimento frapposto al socio (o ad un suo delegato) il quale precluda allo stesso di prendere visione del (progetto di) bilancio comporti di per sé stesso la violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma suddetta, e possa giustificare (rendendosi irrilevante, ad un tal punto, ogni accertamento in ordine alla regolarità – in sé – del deposito) l'annullamento della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo".

bera successivamente adottata in ordine all'approvazione del bilancio, pur se il deposito fosse stato regolarmente effettuato<sup>34</sup>.

## 2.5 Approvazione del bilancio

L'approvazione è una dichiarazione di volontà che si inserisce nel procedimento di formazione del bilancio ed ha lo scopo di trasformare il progetto già redatto e depositato, in bilancio della società, non essendo in ogni caso possibile redigere il bilancio direttamente in assemblea<sup>35</sup>.

Trattasi quindi dell'atto conclusivo dell'*iter* in esame<sup>36</sup>, requisito necessario affinché il documento acquisisca efficacia verso l'esterno, diventando atto imputabile alla società.

Un'opinione consolidata afferma che può parlarsi di **bilancio** in senso proprio soltanto a seguito dell'approvazione, allorché il bilancio inizia ad esistere giuridicamente come **bilancio approvato**; prima di tale momento si è in presenza di un semplice progetto o bozza che dir si voglia.

È d'uopo segnalare che la delibera di approvazione del bilancio, dal punto di vista procedurale, non è assimilabile ad una qualunque altra deliberazione.

Il procedimento, delineato nell'art. 2429 c.c. in coordinato con l'art. 2364 c.c., prevede:

---

34. Così: Fico, *Violazione del diritto del socio a prendere visione del bilancio*, in *Le società*, 1998, 1291. In giurisprudenza: Cassazione civile 17 gennaio 2001, n. 560, in *Giur. it.*, 2001, 1179, ha precisato che "l'obbligo di deposito deve ritenersi correttamente adempiuto anche se i relativi documenti risultino a disposizione dei soci nei soli orari di ufficio e nei giorni non festivi. Se è vero infatti che la norma richiede la continuità dell'atto del deposito, non perciò può dirsi imposta agli amministratori l'adozione di misure straordinarie nell'organizzazione degli uffici della sede sociale. L'esigenza di consultazione ed adeguata informazione dei soci è legittimamente soddisfatta con il consentire loro l'accesso e la relativa consultazione durante i normali orari di apertura degli uffici privati, potendo ipotizzarsi un dovere di assicurare l'accessibilità ai documenti oltre tali ordinari limiti di tempo soltanto per corrispondere ad una specifica e motivata richiesta del socio interessato". RORDORF, *La giurisprudenza del codice civile coordinata con la dottrina*, cit., 2714.

35. È stata ritenuta illecita la clausola che attribuisca direttamente all'assemblea la redazione del bilancio. In tal senso Corte Appello Torino 19 novembre 1964, ha dichiarato la nullità della delibera assembleare di approvazione di un bilancio non predisposto dagli amministratori, richiamando Cassazione civile, n. 195/1963, che ha sanzionato allo stesso modo il vizio derivante dal mancato deposito. Le due fattispecie appaiono, in realtà, piuttosto diverse, essendo senz'altro meno grave il mancato deposito rispetto alla diretta formazione in assemblea del bilancio.

36. Giurisprudenza consolidata in merito: Tribunale Napoli 24 febbraio 2000, cit.; Tribunale Milano 21 luglio 1997; Cassazione civile 21 giugno 1961, n. 1483.

- a) la predisposizione del bilancio da parte degli amministratori entro 90 giorni dalla conclusione dell'esercizio sociale;
- b) la comunicazione degli amministratori al collegio sindacale ed al soggetto incaricato del controllo contabile, assieme alla relazione sulla gestione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo;
- c) il deposito presso la sede sociale, affinché i soci possano prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.

Come anticipato, il progetto di bilancio può essere modificato anche dopo il deposito, purché sia posto a disposizione, nel suo testo definitivo, presso la sede per un ulteriore periodo di tempo di quindici giorni, garantendo ai soci la possibilità di visionarlo ed esaminarlo.

La ricostruzione su esposta non è condivisa da una parte minoritaria della dottrina che, in considerazione dell'attribuita paternità del bilancio agli amministratori, nega che l'**assemblea** possa agire sul documento<sup>37</sup>.

L'obiezione si fonda in particolare sul primo comma dell'art. 2364 c.c. per il quale "l'assemblea ordinaria approva il bilancio" a differenza di quanto stabiliva l'art. 154, comma 2, n. 1 dell'abrogato codice del commercio del 1882 in base al quale "l'assemblea era tenuta a discutere, approvare o modificare il bilancio"<sup>38</sup>.

La soluzione accolta dalla dottrina dominante pare di più agevole comprensione ed applicazione, anche dal lato pratico, nel caso di divergenze tra soci ed amministratori.

Immaginiamo che l'unico modo per dissentire fosse quello di bocciare il documento, in tal caso, presumibilmente, tale facoltà verrebbe esercitata dall'assemblea solo in presenza di vizi di particolare gravità, essendo ragionevole supporre che in presenza di vizi minori difficilmente si assumerebbe una delibera di tale portata.

---

37. Cfr. in argomento: LIBONATI, *Formazione del bilancio destinazione degli utili*, Napoli, 1978, 40 e ss.; CAVALLO, BORGIA, *L'impugnativa del bilancio certificato dalla società di revisione*, Milano, 1981, 56; COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 422; ANGELICI, voce *Società per azioni e in accomandita per azioni*, in *Enc. Diritto*, XLVII, Milano, 1990, 1012; FIGÀ, TALAMANCA, *Bilanci e organizzazione dei poteri dispositivi sul patrimonio sociale*, Milano, 1997, 123 e ss.; COTTINO, nota a Tribunale Milano 21 luglio 1997, in *Giur. it.*, 1998, 114; SACCHI, *La partecipazione di soci ai processi decisionali*, in *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi*, Milano, 2002, 192.

38. QUATRARO, FUMAGALLI, D'AMORA, *Le deliberazioni assembleari e consiliari. Aspetti civili, tributari, casi e materiali*, t. I, Milano, 1996, 369.

È chiaro però che anche la presenza di tali vizi potrebbe giustificare un voto contrario e in seguito un'impugnazione del bilancio, viceversa evitabile laddove l'assemblea abbia avuto modo di operare una semplice modifica al progetto degli amministratori.

In sede di approvazione si ritiene possibile una modifica anche radicale del progetto di bilancio ma in tal caso il documento dovrà rinviarsi al Consiglio di Amministrazione perché lo corregga; lo stesso accade ogni volta che, in considerazione della complessità tecnica della materia, l'assemblea non possa procedere direttamente ma debba limitarsi a dare delle indicazioni agli amministratori.

### **2.5.1 Lo svolgimento dell'assemblea. Il diritto di informazione dei soci**

Accade frequentemente che, durante il dibattito in assemblea, venga data lettura del bilancio e delle relazioni prima della discussione definitiva.

La prassi, seppur diffusa, non è prescritta da nessuna norma vincolante, tant'è che la delibera di approvazione raggiunta senza la lettura del documento è da considerarsi assolutamente valida.

Gli adempimenti imposti dall'art. 2429 c.c., inerenti il deposito di tutti i documenti, infatti, sono ritenuti necessari e sufficienti a garantire la corretta informazione dei soci<sup>39</sup>, tant'è che l'assemblea a maggioranza dei presenti può deliberare di ometterne la lettura in sede di riunione.

Un aspetto interessante è l'esame dei **limiti** entro i quali il socio può esigere chiarimenti ed esercitare il suo diritto all'informazione.

Anzitutto vanno distinte le prerogative dell'assemblea da quelle del singolo azionista: se l'assemblea ha il diritto di avere informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel bilancio, anche mediante l'esame dei documenti contabili, il singolo azionista non ha le stesse facoltà, bensì unicamente il diritto di esercitare il diritto di voto **in modo informato**, ottenendo cioè tutte le precisazioni richieste anche se queste comportino la necessità di fornire dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

Alla stregua di un recente indirizzo giurisprudenziale, il diritto all'informazione, in questi termini, discende direttamente dall'articolo 2423, comma 3, c.c.<sup>40</sup> che

---

39. Cassazione civile 4 febbraio 1992, n. 1211, in *Riv. dir. comm.*, 1992, II, 475.

40. Art. 2423, comma 3, c.c.: "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo".

impone agli amministratori di fornire le informazioni complementari, necessarie per raggiungere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria della società <sup>41</sup>.

Ne consegue, quale logico corollario che, come già accennato, prima dell'**assemblea** i soci avranno il diritto di prendere visione:

- del bilancio;
- della relazione sulla gestione;
- della relazione del collegio sindacale;
- delle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e del prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

In ossequio allo stesso principio, i soci avranno il diritto di ottenere tutte le informazioni volte a migliorare l'intelligibilità dei dati del bilancio e a far comprendere appieno i criteri di valutazione utilizzati dagli amministratori, le motivazioni e le giustificazioni di essi, onde consentire un cosciente esercizio del diritto di voto in ordine all'approvazione o meno della **bozza**.

Più controverso, come già detto, il diritto di estrarre copia dei documenti suddetti, essendo opinione condivisa che l'esercizio incondizionato da parte dei soci del diritto di ottenere copia dei documenti depositati possa scontrarsi con imprescindibili interessi sociali, *in primis*, quello di mantenere il necessario riserbo intorno a dati assai delicati, non necessariamente destinati ad essere inseriti nel testo da approvare.

Gli stessi obblighi di verità e completezza delle informazioni di bilancio, del resto, trovano un limite interno nell'esigenza di garantire la riservatezza intorno ad informazioni che, per opportunità e necessaria segretezza nei confronti del mercato e dei concorrenti, non possono essere espressamente riportate nei documenti di bilancio né nel verbale di assemblea, documenti entrambi destinati ad essere resi pubblici e quindi accessibili anche ad operatori economici e/o concorrenti, come pure alla massa indistinta dei clienti della società <sup>42</sup>.

---

41. Tribunale Catania 13 luglio 2004, in *Giur. comm.*, 2006, 1, 185, con nota adesiva di MACRÌ, per la quale “gli amministratori possono rifiutare legittimamente di rispondere alla domanda di informazione proposta dal socio in assemblea, quando la risposta comporti la diffusione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società, ma, quando la domanda sia pertinente e non trovi ostacoli in oggettive esigenze di riservatezza, essa deve ricevere una risposta che, seppure modulata sul tipo, sulla quantità e sullo scopo delle informazioni richieste, deve essere concreta ed adeguata, vale a dire idonea a dissipare le insufficienze, le incertezze, i punti di carenza di chiarezza desumibili dai dati di bilancio e dalle relazioni.”

42. GIANNINI, VITALI, *Deposito del progetto di bilancio e diritto di informazione dell'azionista*, cit.: “L'ordinanza in rassegna affronta nuovamente il problema del bilanciamento degli interessi sociali

La dottrina del 1996, dopo un attento esame, **escluse** tale diritto nei seguenti casi:

- richieste, in assemblea, di chiarimenti su dati già comunicati e di per sé esaurienti;
- richieste di ulteriori dati che, in concreto, non aggiungono alcun elemento conoscitivo a quanto già comunicato per iscritto o oralmente dagli amministratori;
- ripetuto susseguirsi di richieste di chiarimenti, ripetitive di una informazione più volte data in via generale o specifica;
- richiesta dei motivi per i quali gli amministratori hanno seguito un dato procedimento di valutazione, nell'ambito della discrezionalità tecnica loro rimessa<sup>43</sup>.

Resta in ogni caso fermo che l'inadeguatezza delle risposte ricevute dai soci può pregiudicare la validità della delibera, sebbene valutare l'**inadeguatezza** non sia compito semplice: significa infatti definire in concreto quali sono i limiti del diritto di informazione del socio e fino a che punto il segreto sociale o la agilità dei lavori dell'assemblea debbano prevalere sull'interesse del primo ad un voto meditato.

Il problema è di indubbia portata ma di tutt'altro che agevole soluzione giacché, se da un lato la società ha un sicuro interesse a limitare al minimo il rischio di impugnativa della delibera di approvazione, dall'altro lato è certo che uno dei mezzi per raggiungere quest'obiettivo è proprio quello di gestire al meglio il dibattito assembleare.

---

e di quelli individuali dell'azionista, risolvendolo in senso sostanzialmente conforme a quell'orientamento giurisprudenziale che ne aveva individuato la chiave di lettura, da un lato nella regola generale di diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. e, dall'altro, nei principi generali di correttezza professionale ai quali dovranno commisurarsi sia l'operato dell'amministratore sia la condotta dell'azionista (...).

A prescindere dalle peculiarità del fattispecie concreta, (...), è senz'altro interessante osservare come nel giungere alle conclusioni sopra sinteticamente riportate la sentenza d'appello abbia comunque tenuto fermo il principio secondo il quale "nel valutare la legittimità della pretesa del socio all'informazione e simmetricamente quella del rifiuto della società è determinante riferirsi all'obbligo di esecuzione del contratto secondo canoni di buona fede.

Lo stesso ricorso alle vie legali è stato ritenuto idoneo a configurare un abuso del diritto, specie ove il processo serva, formalmente, ad un certo scopo e, sostanzialmente, miri a realizzare interessi immeritevoli di tutela".

43. QUATRARO, FUMAGALLI, D'AMORA, *Le deliberazioni assembleari e consiliari. Aspetti civili, tributari, casi e materiali*, cit., 367.

### 2.5.2 La responsabilità degli amministratori e l'approvazione del bilancio

Approvare il bilancio significa esprimere un giudizio di corrispondenza tra il contenuto dello stesso e la situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria della società, ma non implica necessariamente la condivisione delle scelte degli amministratori che sono all'origine di quella rappresentazione contabile<sup>44</sup>.

Il codice civile, all'art. 2434, prevede l'istituto dell'**azione di responsabilità** verso amministratori sindaci e direttori generali per il caso di supposta *mala gestio*, statuizione quest'ultima da leggersi in stretto collegamento con l'art. 2393, comma 4, c.c., riguardando la correlazione tra la deliberazione di approvazione del bilancio, l'esonero degli amministratori da responsabilità per gli atti di gestione compiuti e la rinuncia all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

La disciplina della materia, pacifica già in precedenza, affonda le proprie radici in un ampio dibattito sviluppatosi sotto il vigore del codice di commercio del 1882, relativo alla natura della deliberazione di approvazione del bilancio<sup>45</sup>, che aveva

---

44. Una precisazione da parte di una recente sentenza della Suprema Corte, Cassazione civile 9 giugno 2004, n. 10895, in *Foro it.*, 2005, I, 483 afferma che il bilancio che esponga i risultati di un'operazione posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto, non è per ciò stesso censurabile, ove non siano autonomamente violati i principi di chiarezza, veridicità e correttezza: la Corte cassa la sentenza della Corte di Appello di Roma del 22 maggio 2001 che in accoglimento dell'impugnativa di un socio, aveva annullato la delibera di approvazione di un bilancio della parte relativa alla approvazione *per relationem* di un contratto di locazione concluso dagli amministratori in conflitto di interessi. Nell'esautiva motivazione la Corte ha sostenuto di non potersi condividere la affermazione che la delibera dell'assemblea, nell'approvare la relazione dell'amministratore con quanto in essa proposto "*recepiva per relationem*" il contratto in essa menzionato.

"(...) Ciò posto, deve ritenersi che l'atto che si intendeva impugnare e che fu poi impugnato non sia stata la delibera approvativa del bilancio, ma uno degli atti gestori compiuti dall'amministratore in modo asseritamente illegittimo e scorretto, mentre il bilancio, che è un prospetto contabile rappresentativo dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione, redatto con la funzione di informare soci e terzi della attività svolta dagli amministratori – al fine di rendere noto ai primi la esistenza di utili e perdite; e agli altri quale sia la posizione economica della società, per l'eventuale credito concedibile – era rimasto esente da impugnative, con cui si sarebbe dovuta eventualmente contestare l'assenza dei requisiti di chiarezza, veridicità e correttezza previsti dall'art. 2423 c.c."

45. Il dibattito dottrinario vedeva confrontarsi l'opinione di chi – attribuendo al bilancio ed al conto dei profitti e delle perdite natura di rendiconto – attribuiva alla sua approvazione un'implicita volontà di ratifica dell'operato degli amministratori (per tutti FRÈ, *L'organo amministrativo delle società anonime*, Roma, 1938, 321); e quella di chi, partendo da opposte premesse in merito alla natura del bilancio e degli altri documenti contabili, negava alla loro approvazione efficacia liberatoria a favore degli amministratori (cfr. DE GREGORIO, *I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*, Milano, 1938, 132).



trovato un punto di equilibrio nella posizione di chi riconosceva al bilancio una funzione di resoconto meramente contabile della gestione condotta, ma distingueva al contempo il documento dai fatti di gestione che vi trovavano esposizione (e dalle relative responsabilità ad essi connesse): eventuale oggetto di separata discussione e deliberazione da parte dell'assemblea.

Successivamente all'entrata in vigore del codice civile, siffatta distinzione è stata ripresa dalla dottrina, la quale ha inoltre avuto modo di precisare come la stessa dovesse estendersi alla relazione al bilancio (disciplinata, prima della riforma del 1991, dall'art. 2423), in quanto esclusivamente volta ad illustrare i dati espressi nel bilancio stesso.

Deve peraltro rilevarsi come, quantunque l'art. 2434 c.c., così come sostanzialmente riproposto dal legislatore della riforma, sia stato pensato nel sistema del 1942 che distingueva tra bilancio e conto dei profitti e delle perdite, attualmente, esso si attagli perfettamente all'insieme di tutti i documenti che compongono quello che con efficace espressione di sintesi è stato definito «sistema informativo di bilancio».

In tal guisa, non sembra potersi fondatamente argomentare che la deliberazione di approvazione del bilancio, che di per sé non può assumere efficacia liberatoria a mente del tenore letterale della norma in commento, acquisti detta efficacia solo perché l'operazione «incriminata» è stata descritta con dovizia di particolari nella relazione sulla gestione<sup>46</sup>.

In altri termini, la delibera di approvazione, per mezzo della quale il bilancio diventa atto imputabile alla società, non implica la liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci dalla responsabilità per la gestione sociale (l'art. 2434 c.c.<sup>47</sup>), dovendosi escludere che l'atto di assenso *de quo* costituisca una ratifica del loro operato e una rinuncia all'azione di responsabilità<sup>48</sup>.

---

46. CORRADO, *Commento all'art. 2434 c.c.*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., 652, 656.

47. Art. 2434 c.c.: «Azione di responsabilità. – L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale».

48. Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2002, n. 17848, in *Foro it.*, 2003, I, 2120: «(...) In tema di bilancio di società – che ha la funzione di informare i soci e i terzi dell'attività svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione – la delibera di approvazione del medesimo (la quale, ovviamente, non può prescindere dalla relazione di accompagnamento redatta dall'amministratore), non comporta automaticamente – in difetto di espressa previsione nell'ordine del giorno sul quale l'assemblea è stata convocata – l'approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione. (Nel rilevare che l'attore aveva inteso impugnare non la delibera di approvazione del bilancio ma uno degli atti

L'assunto deriva innanzitutto dall'articolo 2393 c.c.<sup>49</sup> che, ai fini di una rinuncia efficace dell'azione, richiede una espressa delibera assembleare.

L'effetto liberatorio si può dunque ottenere solo con tale apposita determinazione dei soci la quale, peraltro, potrà essere contestuale alla stessa approvazione del bilancio.

Corre l'obbligo di segnalare come i giudici di merito siano stati particolarmente rigorosi nell'applicare l'art. 2434 c.c., stabilendo che non è configurabile rinuncia all'azione di responsabilità neppure nella deliberazione con cui l'assemblea, oltre ad approvare il bilancio, dichiara di approvare o ratificare l'operato dall'amministratore esonerandolo in via generale da ogni responsabilità<sup>50</sup>.

---

gestori compiuti dall'amministratore, al quale si faceva riferimento nella relazione di accompagnamento al bilancio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato la delibera di approvazione del bilancio ritenendo erroneamente che in tal modo l'assemblea avesse inteso approvare anche l'atto di gestione invalidamente compiuto dall'amministratore, che agendo in conflitto di interessi, aveva concesso in locazione un immobile appartenente alla società a favore di altra società di cui il medesimo era socio)". Cassazione civile 9 giugno 2004, n. 10895 in *Riv. dottori comm.*, 2004, 6, 1365: "La delibera di approvazione del bilancio non può estendersi, automaticamente e in difetto di espressa previsione nell'ordine del giorno, sino ad implicare l'approvazione di un atto di gestione (nella specie, sottoscrizione di un contratto di locazione) solo per il fatto che tale atto sia stato richiamato nella relazione degli amministratori".

49. Art. 2393 c.c.: "Azione sociale di responsabilità. – L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis".

50. In tal senso, *plurime*: Tribunale Milano 16 gennaio 1995, in *Gius.*, 1995, 3752 (s.m.) per la quale "è ammissibile la preventiva rinuncia all'azione di responsabilità contro gli amministratori purché la relativa delibera assembleare si riferisca a specifiche vicende gestionali dettagliatamente descritte nel contesto dell'atto"; Tribunale Termini Imerese, 28 gennaio 1993, in *Banca borsa tit. cred.*, 1993, II, 571, ove si legge: "La rinuncia all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità non può

Dal canto suo la dottrina ha sottolineato in proposito che la rinuncia in parola deve essere contenuta in una delibera assembleare a carattere espresso e riferita a singoli fatti o atti di gestione fonti di responsabilità, oltre che supportata da un'adeguata informazione ed illustrazione sui fatti medesimi e sulle conseguenze che ne sono derivate.

Condizione indispensabile perché la decisione dell'assemblea possa produrre effetti esonerativi, sembra pertanto essere quella secondo la quale la stessa sia assunta tenendo conto delle ragioni di credito delle quali s'intende disporre, nonché previa adeguata evidenziazione ed illustrazione dei fatti di gestione in contestazione.

Questo orientamento, particolarmente rigoroso, è stato recepito dalla giurisprudenza ed appare peraltro pienamente condivisibile, considerato che una rinuncia all'azione, motivata con generiche clausole di stile, svuoterebbe di concreto significato precettivo la norma in commento<sup>51</sup>.

Non può dunque che ribadirsi l'impossibilità di configurare come **rinuncia**, una dichiarazione generica di esonero di responsabilità in sede di approvazione del bilancio, anche se espressa con la stessa delibera che approva il documento<sup>52</sup>.

---

essere desunta da una generica ratifica dell'operato dell'amministratore deliberata in sede di approvazione del bilancio, ma deve formare oggetto di espressa deliberazione assembleare."

51. Caso a sé è quello del direttore generale che ha con la società un rapporto di lavoro subordinato: in questo caso la presentazione del bilancio da parte degli organi sociali responsabili dell'associazione (tesoriere, collegio sindacale, presidente e giunta esecutiva) comporta approvazione e ratifica della relativa predisposizione, le quali escludono il licenziamento in tronco del direttore generale per irregolarità nella formulazione del bilancio stesso. RORDORF, *La giurisprudenza del codice civile coordinata con la dottrina*, cit., 2724.

In giurisprudenza: Cassazione civile 18 gennaio 1978, n. 236, in *Orient. giur. lav.*, 1978, 1.

52. L'orientamento costante delle Corti di merito è quello secondo il quale una «delibera espressa» non può far intuire la volontà sociale di sollevare gli amministratori dalle proprie responsabilità in via implicita o *per facta concludentia*. Cfr. Tribunale Torino 28 aprile 1983, in *Le società*, 1984, 326, "(...) la deliberazione di rinuncia all'azione sociale di responsabilità deve essere espressa (art. 2393, ultimo comma, c.c.), e non può pertanto desumersi da fatti concludenti"; Tribunale Milano 2 ottobre 1986, in *Le società*, 1987, 300; Tribunale Milano 2 settembre 1988, in *Dir. fall.*, 1989, II, 85; Tribunale Milano 26 giugno 1989, in *Le società*, 1989, 275; Tribunale Milano 13 giugno 1991, in *Le società*, 1992, 76; Tribunale Termini Imerese 12 gennaio 1993, in *Le società* 1993, 1069: "Il problema (...) è dunque se l'approvazione da parte dell'assemblea dell'operato degli amministratori liberi questi ultimi da responsabilità verso la società, ossia se precluda il promuovimento contro di loro dell'azione di responsabilità per i danni subiti dalla società potendosi nella ratifica del loro operato ravvisare espressa rinuncia all'azione di cui all'art. 2393 c.c., comma 4, c.c. (...)".

Ritiene il collegio che un'interpretazione restrittiva della norma in esame sia più conforme alla *ratio* della legge, volta a tutelare il potere deliberativo dell'assemblea ed in particolare la partecipazione della volontà dei singoli soci nella formazione della volontà sociale (...).

La *ratio* di tale esclusione è rinvenibile nella inidoneità del bilancio a dare una visione completa e dettagliata della gestione e delle singole operazioni; obiettivo del bilancio è infatti quello di descrivere la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato dell'esercizio, di talché non si vede come si possa presumere, ancorché *iuris tantum*, che l'approvazione di tale documento implichi l'esonero della responsabilità in cui gli amministratori siano eventualmente incorsi, data la sua inadeguatezza ad offrire un livello adeguato di conoscibilità della gestione<sup>53</sup>.

## 2.6 I vizi del procedimento di approvazione

A mente dell'articolo 2377 c.c., le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, sebbene non intervenuti o dissenzienti<sup>54</sup>.

L'efficacia della deliberazione normalmente si determina nel momento in cui l'*iter* procedimentale si è completato, mentre i relativi effetti giuridici decorrono dal giorno in cui l'assemblea si è tenuta e, più esattamente, dal momento in cui la deliberazione è stata sottoposta a votazione con esito positivo<sup>55</sup>.

---

Ne consegue che da una deliberazione avente una propria specifica finalità non può per implicito desumersi un'altra deliberazione dell'assemblea avente un proprio specifico oggetto distinto e diverso, senza che tale oggetto sia stato menzionato nell'ordine del giorno, discusso e votato nell'assemblea.

Tanto più ove sia la stessa legge a richiedere una "espressa deliberazione" sul punto in tal modo specificando che come la proposizione dell'azione sociale di responsabilità (2393, comma 1, c.c.), così la rinuncia all'esercizio dell'azione relativa a tale responsabilità deve essere deliberata dall'assemblea (...). Ora dal verbale dell'assemblea dell'11 luglio 1984 in atti si evince che i soci deliberarono, a seguito della relazione del presidente sulla gestione della società e sul bilancio al 31 dicembre 1983, non già per rinunciare all'azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore, ma di approvare il bilancio per l'anno citato e genericamente di approvare l'operato dell'ex amministratore. Tale approvazione, a giudizio del tribunale, in applicazione delle considerazioni che precedono, non solo non libera l'amministratore da responsabilità verso la società ma non preclude neppure il promuovimento nei suoi confronti dell'azione di cui all'art. 2392 c.c."

53. CORRADO, *Commento all'art. 2434 c.c.*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., 656.

54. Comma inserito dall'art. 5 lett. o), del d.lgs. n. 37/2004, nel testo originario della disposizione come novellata per effetto della riforma del diritto delle società. Così: BUONOCORE, *L'organizzazione interna alla società a responsabilità riformata*, in *Riv. Not.*, 2004, 589 e ss. "In tal modo la modifica ha ripristinato la regola fondamentale del funzionamento assembleare retto dal principio maggioritario, inopinatamente e senza alcuna spiegazione espunta dall'art. 2377 c.c. dal decreto n. 6/2003".

55. TERRUSI, *L'invalidità delle delibere assembleari della spa*, Varese, 2006, 33, aggiunge: "vi sono tuttavia deliberazioni che, assumendo rilevanza anche nei rapporti esterni debbono essere assoggettate a un regime di pubblicità legale. (...) Esempi in tal senso possono essere rinvenuti nelle deliberazioni assembleari di nomina, di revoca o di sostituzione degli amministratori e dei sindaci, nelle società prive di consiglio di sorveglianza; nelle deliberazioni di nomina, revoca o di sostituzione dei

La delibera di approvazione del bilancio è anche l'atto sul quale influiscono le irregolarità del procedimento che essa conclude, giustificando conseguentemente l'esperimento delle **azioni di nullità** (previste all'articolo 2379 c.c.) e **di annullamento** (previste all'articolo 2377 c.c.).

Peraltro, mentre il regime generale di impugnazione veniva trattato, per tutte le delibere assembleari, dagli artt. 2377 e 2379 c.c. relativi alle cause di invalidità, e dall'art. 2378 c.c. concernente le regole procedurali del giudizio, per l'impugnativa dei deliberati di approvazione del bilancio d'esercizio, tale disciplina generale deve ora essere coordinata con l'art. 2434-bis c.c., introdotto dal decreto legislativo n. 6/2003.

In linea di prima approssimazione, il regime generale di impugnazione per la violazione di legge in quanto tale è quello dell'annullamento, previsto, ai sensi dell'art. 2377 c.c. che indica come causa generale del vizio, la **non conformità alla legge o allo statuto**<sup>56</sup>; mentre, ai sensi dell'art. 2379 c.c.<sup>57</sup>, vengono colpite da nullità solo le delibere che presentino un grave vizio di formazione e che abbiano un oggetto illecito o impossibile<sup>58</sup>.

---

componenti del consiglio di amministrazione nelle società soggette al sistema monistico; nelle deliberazioni assembleari di nomina, di revoca, o di sostituzione dei consiglieri di sorveglianza nelle società organizzate secondo il modello dualistico (...)"

56. Art. 2377, comma 2, c.c. "Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale [disp. att. 223-sexies]"

57. Art. 2379 c.c.: "Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili [disp. att. 223-sexies]. Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice (...)"

58. Cassazione civile 27 luglio 2005, n. 15721, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 6: "(...) Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni – nella quale, con inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 c.c.), la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.) – la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società. Deve pertanto escludersi che – operando una scissione tra "oggetto" e "contenuto" della delibera (il primo sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2379 c.c., il secondo alle regole generali in tema di invalidità dei negozi giuridici) – possa dichiararsi la nullità di una deliberazione assembleare ai sensi degli artt. 1324 e 1345 c.c., in quanto determinata da motivo illecito: rientrando tale ipotesi nella categoria dell'annullabilità di cui all'art. 2377 c.c. (con conseguente applicabilità

Il tema ha ricevuto molta attenzione da parte degli operatori del diritto, alla luce della riforma realizzata dal d.lgs. n. 6/2003.

Benché l'ambito applicativo della nullità e dell'annullabilità non presentasse radicali trasformazioni rispetto alla situazione *ante* riforma, una differente interpretazione delle disposizioni codicistiche vedeva, negli artt. 2377-2379 c.c. la riproduzione delle cause di invalidità dei contratti, anche se caratterizzate da un regime speciale autonomo e contraddistinto, in particolare, dall'inversione delle azioni di annullabilità e nullità rispetto alle fattispecie di invalidità della delibera<sup>59</sup>.

Procedendo con ordine all'analisi dei c.d. **vizi procedurali**, viene innanzitutto in rilievo l'attuale disposto dell'art. 2377 c.c. il quale considera annullabili le "deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto". I vizi procedurali sono dunque sanzionati con la meno grave delle invalidità legislativamente tipizzate, non potendo considerarsi di rilievo generale l'interesse tutelato dalle norme sull'iter di formazione del bilancio, essendo queste ultime precipuamente volte a garantire al socio un'adeguata informazione preventiva.

Diverso è però il caso in cui tali vizi abbiano concorso a causare l'illegalità del contenuto del bilancio stesso, allorché si cadrà nella fattispecie della nullità per illiceità dell'oggetto.

## 2.7 I vizi procedurali. L'annullabilità

L'annullabilità è dunque la **categoria generale** nella quale si compendia la gran parte dei vizi attinenti alla formazione dell'atto<sup>60</sup>.

---

del relativo regime in tema di legittimazione attiva e del termine di decadenza per l'esperimento dell'azione), la quale comprende qualunque altra inosservanza di norme inderogabili attinenti al procedimento di formazione della volontà dell'assemblea. (...)".

59. GALGANO, GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da GALGANO, XXXIX, Padova 2004, 225 e ss. "in materia di deliberazioni assembleari si assiste (...) a questa inversione: l'azione di nullità è secondo i principi comuni un'azione generale, basata sul fatto che il contratto o l'atto unilaterale (art. 1324) è contrario a norme imperative (art. 1418) mentre è speciale l'azione di annullamento, esperibile solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge (1441) qui invece è generale l'azione di annullabilità e speciale quella di nullità. La deliberazione è nulla solo se ha un oggetto impossibile o illecito (art. 2379) è invece annullabile in ogni altro caso in cui risulti presa "non in conformità della legge o dell'atto costitutivo (art. 2479)".

60. A favore dell'annullabilità per vizi procedurali si vedano, *plurime*: BUSSOLETTI, DE BIASI, *Sub art. 2429 c.c.*, in *Società di capitali*, cit., 1067; BLAZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto privato* diretto da BESSONE, XVII, Torino, 2002, 262, MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, Milano, 1998, 283 e ss.; RORDORF, *Impugnazione e controlli giudiziari*

La disciplina dell'annullamento non prevede un'elencazione sistematica di possibili violazioni legislative, per questo la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato grandi classi di violazioni alle quali ricondurre le diverse fattispecie.

Sono ritenute cause di annullamento le violazioni delle disposizioni statutarie o legali che regolano:

- i. gli atti intermedi prodromici alla formazione del bilancio;
- ii. il deposito del bilancio nella sede sociale nei quindici giorni anteriori all'assemblea, che può essere tardivo o addirittura omesso<sup>61</sup>;
- iii. la composizione di un collegio sindacale (si è ipotizzata anche l'influenza nella deliberazione assembleare della irregolare composizione del collegio, formato da soggetti sprovvisti dei necessari requisiti)<sup>62</sup>;
- iv. il procedimento di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci deputata ad approvarlo;
- v. l'espressione del voto;
- vi. la verbalizzazione.

Nello specifico, quando si parla di vizi degli **atti intermedi prodromici alla formazione di bilancio** si intendono:

- i. vizi relativi alla **redazione del progetto di bilancio**, ravvisabili quando la redazione avvenga da parte di uno o più consiglieri invece che dell'intero consiglio come prevede l'art. 2324 c.c.; quando la redazione venga realizzata da terzi, dipendenti o estranei alla società; ovvero quando sia effettuata su delega illegittima del consiglio o di uno o più consiglieri;
- ii. vizi relativi all'**approvazione del progetto di bilancio**, ravvisabili laddove l'approvazione avvenga da parte della maggioranza dei consiglieri ma senza tener conto delle richieste di informazione e dei rilievi della minoranza, ovvero senza che il consiglio di amministrazione abbia preventivamente concorda-

---

*sul bilancio d'esercizio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 854; SALAFIA, *Il termine per l'impugnazione del bilancio d'esercizio*, in *Le società*, 1992, 14; LIBONATI, *Formazione del bilancio destinazione degli utili*, cit., 242; FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano 1959, 245; FORTUNATO, *La certificazione del bilancio. Profili giuridici*, Napoli, 1985, 403.

61. Tribunale Milano 3 settembre 2003, in *Le società*, 2004, 1016; Cassazione civile 11 maggio 1998, n. 4734 in *Le società*, 1998, 1291; Tribunale Torino 30 giugno 1998, in *Giur. it.*, 1999, 786; Corte di Appello di Milano 2 dicembre 1994, in *Le società*, 1995, 919; Tribunale Milano 9 novembre 1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, 576.

62. Tribunale Monza 16 febbraio 1993, in *Dir. fall.*, 1993, II, 873, ha annullato la delibera di approvazione del bilancio perché la relazione del collegio sindacale era stata redatta da soggetti non iscritti all'albo dei revisori dei conti (uno dei quali era, inoltre, dipendente della società), dato che la violazione di legge, relativamente ai requisiti di cui devono essere in possesso i sindaci, "inficia la validità dell'atto promanante dal collegio sindacale e si risolve in un vizio dell'intero procedimento di formazione della delibera di ... approvazione del bilancio".

to con il collegio sindacale i criteri di iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennali; ovvero senza che il consiglio di amministrazione abbia ricevuto dal collegio sindacale il consenso all'iscrizione all'attivo dell'avviamento acquisito a titolo oneroso<sup>63</sup>.

Per quel che attiene invece ai **vizi relativi all'esame ed alla discussione del progetto di bilancio**, è considerata annullabile dalla giurisprudenza la deliberazione assunta al termine di un'assemblea nel corso della quale sia stato impedito, ad un socio legittimato all'intervento, il libero esercizio della facoltà di discutere sugli argomenti all'ordine del giorno<sup>64</sup> e di esprimere il suo voto<sup>65</sup>.

63. QUATRARO, FUMAGALLI, D'AMORA, *Le deliberazioni assembleari e consiliari. Aspetti civili, tributari, casi e materiali*, cit., 371.

64. La giurisprudenza ritiene annullabile la deliberazione assembleare assunta su un argomento non incluso nell'ordine del giorno; la delibera adottata quando un socio sia stato illegittimamente escluso dall'assemblea; le deliberazioni assembleari viziate da eccesso di potere (con riferimento alle quali cfr. par. 4) e, in genere, le delibere nelle quali ricorre un vizio afferente alla costituzione dell'assemblea, come nell'ipotesi di mancata convocazione di un socio, cfr. Tribunale Napoli 18 novembre 1996, in *Giur. comm.*, 1997, II, 145, nota SANTAGATA; Cassazione civile 5 maggio 1995, n. 4923, in *Giur. comm.*, 1996, II, 354, nota PAPETTI; Cassazione civile 21 dicembre 1994, n. 11017, in *Mass. Giust. civ.*, 1994, fasc. 12; Tribunale Trieste 3 luglio 1987, in *Giur. comm.*, 1988, II, 124; Tribunale Roma 15 settembre 1979, in *Foro it.*, 1979, I, 2748; Cassazione civile 7 febbraio 1979, n. 818, in *Mass. Giust. civ.*, 1979, fasc. 2; Cassazione civile 2 agosto 1977, n. 3422, in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 282.

65. Cassazione civile 13 dicembre 2002, n. 17848 in *Dir. e prat. soc.*, 2003, 13, 52: "(...) È quindi evidente che il procedimento assembleare del quale la discussione rappresenta un momento saliente, pur essendo imposto a protezione dei singoli soci, è finalizzato anche alla tutela di un'esigenza di carattere generale, concernente la salvaguardia della legalità dell'azione sociale. Per questo, a nulla rileva osservare che nessuno dei soci si era opposto alle modalità di votazione proposte dal presidente dell'assemblea e che la partecipazione alla discussione non può essere imposta a quanti hanno già maturato il proprio convincimento, posto:

- che l'articolazione e la disciplina del procedimento assembleare sono sottratte alla disponibilità dei soci;
- che le regole del procedimento assembleare implicano, per ciascuno degli intervenuti il diritto di poter esprimere in contraddittorio con gli altri la propria opinione, al fine di orientare, nel senso da lui auspicato, la decisione finale;
- che infine l'illegittimità della delibera impugnata è stata affermata dalla Corte territoriale non già perché alcuni soci non erano intervenuti, per una loro libera decisione, nella discussione, ma perché le modalità di svolgimento dei lavori assembleari scelte dal presidente avevano impedito ad altri soci di promuovere il dibattito assembleare su alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno (...)"

Id. in *Le società*, 2003, 831 nota di LOLLI, in *Dir. e prat. soc.*, 2003, 1352 nota di GAETA (...) L'eventuale adesione tacitamente prestata dai soci allo svolgimento dell'assemblea con modalità di voto in grado di escludere la discussione assembleare non rende legittimo il procedimento adottato né la deliberazione assunta poiché il rispetto del metodo collegiale, anche nella società cooperativa, deve



Segnaliamo in proposito come, già con sentenza del 1961, la Cassazione ebbe a dichiarare annullabile la delibera assembleare proprio perché il presidente aveva disposto la rapida chiusura della discussione ed il passaggio alla votazione, **disattendendo ingiustificatamente la richiesta di differimento della discussione al pomeriggio dello stesso giorno** <sup>66</sup>.

Quanto ai vizi attinenti alla **convocazione** dell'assemblea, la giurisprudenza antecedente alla riforma del 2003 ha più volte affermato che l'iter legale, necessario alla formazione di una delibera assembleare, ha inizio non con la costituzione dell'organo gestorio che delibera la convocazione dell'assemblea, bensì con la pubblicazione dell'**avviso di convocazione**.

Il provvedimento dell'organo consiliare non regolarmente costituito determina infatti una situazione analoga a quella che si avrebbe nell'ipotesi di atto compiuto dal rappresentante senza potere, importando la non riferibilità dell'atto alla società <sup>67</sup>.

L'impostazione suddetta appare coerente con un precedente indirizzo interpretativo secondo il quale, con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, si dà inizio al procedimento di formazione dell'assemblea ed al concretarsi dei poteri di questa, con il correlativo esaurimento del potere da parte degli amministratori. A partire dallo stesso momento, dunque, a questi ultimi non spetterà neppure il potere di revoca della convocazione e ciò anche nel caso di esercizio illegale o scorretto del potere di convocazione, "*rimanendo in tal caso attribuita alla convocata assemblea ogni decisione circa l'accertamento e la sanatoria degli eventuali vizi, salva l'ipotesi dell'assoluta originaria inidoneità della convocazione ovvero del sopravvenire di un insormontabile ostacolo di natura fisica o giuridica*" <sup>68</sup>.

---

ritenersi sottratto alla disponibilità delle parti (...); Id. in *Mass. Giust. civ.*, 2002, 2193: "(...) Le regole sull'articolazione del procedimento assembleare della società, pur essendo imposte a protezione dei singoli soci, sono finalizzate anche alla tutela di un'esigenza di carattere generale concernente la salvaguardia della legalità dell'azione sociale e non hanno carattere dispositivo: ne deriva l'illegittimità della deliberazione adottata senza che ad alcuni soci sia stato consentito di promuovere la discussione in assemblea (...)"

66. Cassazione civile 18 aprile 1961, n. 851, in *Foro it.*, 1961, I, 1904.

67. Corte Appello Roma 9 novembre 1992, in *Le società*, 1993, 492.

68. Cassazione civile 2 agosto 1977, n. 3422, in *Banca borsa tit. cred.*, 1979, 69, II per la quale "Con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società per azioni si dà inizio al procedimento di formazione dell'assemblea ed al concretarsi dei poteri di questa con il correlativo esaurimento del potere degli amministratori; di conseguenza costoro non hanno il potere di revocare la convocazione dell'assemblea neppure nel caso di esercizio illegale o scorretto del potere di convocazione, rimanendo in tal caso attribuito alla convocata assemblea ogni decisione circa l'accertamento e la sanatoria degli eventuali vizi, salva l'ipotesi dell'assoluta originaria inidoneità della convocazione ovvero del sopravvenire di un insormontabile ostacolo di natura fisica o giuridica".

È certamente causa di annullabilità l'inosservanza del termine di quindici giorni previsto dall'articolo 2366 c.c.<sup>69</sup> tra la pubblicazione dell'avviso e la convocazione dell'adunanza<sup>70</sup>.

Con precipua attinenza al caso della convocazione dell'assemblea da parte di **soggetto non legittimato**, la giurisprudenza nel corso degli anni ha raggiunto soluzioni contrastanti, anche se alla luce del più recente orientamento esegetico, non sembra che tale genere di convocazione, benché indubbiamente viziata, sia sufficiente ad integrare lo schema minimo legale richiesto dall'ordinamento<sup>71</sup>.

Tra le formalità della convocazione vi è, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo anche quella dell'**ordine del giorno**<sup>72</sup>.

---

69. Art. 2366 c.c.: "Formalità per la convocazione. – L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti".

70. TERRUSI, *L'invalidità delle delibere assembleari della spa*, cit., 101.

71. In merito al caso dell'"inesistenza" della convocazione la Corte di Cassazione, con sentenza dell'11 giugno 2003, n. 9364, in *Le società*, 2003, 1354, ha precisato che: "non comporta inesistenza della convocazione (e della conseguente deliberazione, che sarà quindi solo annullabile) l'assoluta carenza di legittimazione dell'autore di essa (...), essendo in tal caso configurabile una convocazione nel suo essenziale schema giuridico (...) e dovendosi, d'altro canto, considerare che, mentre è giustificabile una reazione radicale (quale l'inesistenza giuridica) dell'ordinamento avverso una delibera assembleare in cui ai soci non sia stata data neppure l'opportunità di partecipare alla deliberazione, sì che quest'ultima non può esser in alcun modo ricondotta alla loro volontà diversamente deve, invece, argomentarsi allorché tale opportunità sia stata in concreto offerta, giacché in tale ultimo caso appare certamente più adeguata una reazione più misurata, in equilibrio con le contrapposte esigenze di certezza e stabilità dei deliberati societari, sottostanti alla particolare disciplina delle loro patologie prevista dagli artt. 2377 e 2378 c.c."

72. Art. 2366 c.c.: "Formalità per la convocazione. – L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare".

Principi largamente condivisi conducono ad affermare che l'indicazione dell'ordine del giorno possa essere anche sintetica purché sia chiara e non ambigua, in modo da non **sorprendere** la buona fede degli intervenuti, con la discussione e l'adozione anche di deliberazioni ultronee e non meramente consequenziali ed accessorie <sup>73</sup>.

Per ciò che riguarda **l'espressione del voto**, la disciplina positiva è contenuta negli artt. 2351 e seguenti del codice civile.

Con la novella del 2003, le disposizioni relative ai *quorum* costitutivi e deliberativi sono state riformulate alla luce di una duplice direttiva: quella di favorire la formazione delle deliberazioni e quella volta ad apprestare una adeguata tutela alle minoranze.

Tra i due orientamenti contrastanti che vedono da un lato la inesistenza della delibera priva di *quorum* minimo e, dall'altro una delibera annullabile, è da preferirsi la seconda, soprattutto alla luce della più generale intenzione legislativa di espugnare dal sistema delle invalidità assembleari la categoria dell'inesistenza giuridica della deliberazione <sup>74</sup>.

Il principio della maggioranza che regge le delibere assembleari ha come giusto contrappeso la tutela delle minoranze, in nome della quale ciascun socio avrà diritto, oltre che di essere previamente informato dell'oggetto della deliberazione, di partecipare, prima della votazione, ad una **discussione** aperta, in cui tutti possano esprimere e difendere in contraddittorio il proprio punto di vista.

Coerentemente a siffatti principi è stata ritenuta illegittima la votazione nella quale un presidente aveva dato luogo alle votazioni per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione prima ancora che fosse iniziata la discussione sull'approvazione del bilancio <sup>75</sup>.

Il **vizio del voto** può venir in rilievo, quale causa di annullamento della deliberazione assembleare solo a particolari condizioni. Ciò accade in linea generale quando sia superata la **prova di resistenza** stabilita dall'art. 2377, comma 5, n. 2, c.c., ossia quando il singolo voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti **ai fini del** raggiungimento della maggioranza richiesta; in caso contrario la delibera assembleare rientra nelle ipotesi di non-annullabilità che ricorrono in caso di:

– **partecipazione all'assemblea di persone non legittimate**, salvo che tale par-

---

73. Tribunale Mantova 16 gennaio 2003, in *Le società*, 2003, 1133.

74. Così: Corte Appello Milano 2 dicembre 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 463.

75. Vedi nota 59.

- tecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
- **invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio**, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
  - **incompletezza o inesattezza del verbale**, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione (la **manca**za di verbale è considerata invece causa di nullità).

In questi casi, in mancanza del requisito sopra illustrato, il rimedio dell'annullamento risulterebbe eccedente rispetto allo scopo della norma violata, dato che gli interessi perseguiti da quest'ultima, in qualche modo, si sono già ugualmente realizzati.

Sembra possibile il ricorso alla prova di resistenza anche per il caso di esclusione illegittima di un azionista dal voto, purché il voto non ammesso, aggiunto a quelli contrari alla delibera adottata, sia tale da incidere sulla attuale maggioranza raggiunta <sup>76</sup>.

In merito al verbale, la formulazione dell'art 2755, comma 5, c.c., è da correlare con la disciplina del verbale delle deliberazioni assembleari dell'articolo 2375 c.c. e a quella dei poteri del presidente di accertare l'identità dei presenti in assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e la quota di capitale sociale rappresentata da ciascuno. Deve inoltre illustrare le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, di quelli astenuti o dissenzienti, con inserimento riassuntivo delle dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno <sup>77</sup>.

---

76. SANDULLI, SANTORO, *La riforma delle società*, II, Torino, 2003, 348 aggiunge: "Tale conclusione non sembra estensibile all'ipotesi di illegittima esclusione del socio dall'assemblea o dalla discussione atteso che il diritto di intervento è assicurato proprio al fine di orientare la manifestazione del voto degli altri soci per cui ben può ipotizzarsi una diversa determinazione di taluno dei soci all'esito della discussione, ove a questa avesse partecipato l'azionista illegittimamente privato del proprio diritto".

77. In giurisprudenza: Cassazione civile 20 giugno 2000, n. 8370, in *Foro it.*, 2000, I, 3506: "Il verbale dell'assemblea di società di capitali ha carattere analitico e deve necessariamente contenere l'elenco nominativo dei soci che hanno partecipato, in proprio o per delega, alla riunione assembleare. (...) L'elenco nominativo dei partecipanti rappresenta un elemento essenziale del verbale, trattandosi del documento che contiene gli estremi necessari per l'individuazione di coloro che hanno preso parte ai lavori dell'assemblea. (...) la documentazione delle attività assembleari deve essere compiuta in piena autonomia dal verbalizzante, che non può limitarsi a prendere atto degli accerta-

Il corretto svolgimento dell'iter formativo del bilancio è un requisito infungibile, ma al tempo stesso, sufficiente per garantire l'efficacia della funzione informativa del bilancio, incombendo sulla società obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 2429 c.c.

Nell'applicare i principi ed i precetti summenzionati, la giurisprudenza ha dimostrato una particolare sensibilità per le esigenze informative dei soci, puntualmente tradottasi in una rigorosa indagine sulla effettiva conoscenza da parte degli stessi delle materie all'ordine del giorno e, con precipua attiene al caso che ci occupa, dei dati e dei documenti illustrativi del bilancio da approvare<sup>78</sup>.

---

menti compiuti dal presidente. (...) la verbalizzazione dell'assemblea in sede straordinaria delle società per azioni compiuta dal notaio non ha funzione di mero strumento di documentazione storica dell'attività dell'organo assembleare ma è richiesta dalla legge al fine di consentire un controllo successivo sulla validità delle deliberazioni nell'interesse di quanti non abbiano concorso, con il proprio voto alla loro approvazione".

78. BUTTURINI, *L'impugnazione del bilancio d'esercizio*, cit., 89, per il quale per stabilire quando vi sia stato corretto svolgimento da parte degli amministratori dell'iter formativo occorre verificare "il raggiungimento degli scopi fissati dal legislatore".

## SINTESI E SCHEMI RIEPILOGATIVI

### SINTESI

L'approvazione del bilancio di esercizio deva avvenire seguendo una procedura legislativamente disciplinata e finalizzata a garantire il massimo rispetto per il diritto dei soci, chiamati ad approvarlo, all'espressione di un voto consapevole ed informato.

A tale finalità risponde innanzitutto il deposito del progetto di bilancio e dei documenti allegati presso la sede sociale a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione ed esaminarlo.

### PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

#### 1) REDAZIONE

Gli AMMINISTRATORI (nel sistema dualistico del CONSIGLIO DI GESTIONE) procedono alla redazione di

- Progetto di bilancio
  - Stato Patrimoniale
  - Conto Economico
  - Nota Integrativa
- Relazione sulla gestione (artt. 2423-2428 c.c.)

#### 2) CONTROLLO

Il Progetto di bilancio ed i documenti giustificativi devono essere inviati 30 giorni prima di quello fissato per l'approvazione al COLLEGIO SINDACALE o, se esistente, al REVISORE CONTABILE i quali provvedono alla redazione di una Relazione di commento sul controllo effettuato (art. 2429 c.c.)

#### 3) DEPOSITO

Il Progetto di bilancio e gli allegati, le relazioni degli amministratori o del consiglio di gestione, dei sindaci e del revisore contabile, devono rimanere depositati presso la sede della società per i 15 giorni che precedono l'approvazione del bilancio.

#### 4) SOTTOPOSIZIONE AD APPROVAZIONE

I documenti di bilancio vengono sottoposti all'approvazione dell'ASSEMBLEA (o, nel sistema dualistico, del CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA)

## A) APPROVAZIONE

L'approvazione del bilancio non libera gli amministratori, i direttori generali e dei sindaci dalle responsabilità insorte nella gestione sociale (art. 2434 c.c.)

## B) MANCATA APPROVAZIONE

Gli AMMINISTRATORI (o nel sistema dualistico il CONSIGLIO DI GESTIONE) dovranno riformarlo e ripresentarlo per l'approvazione.





## 3 I vizi del contenuto del bilancio. Annullabilità e nullità

SOMMARIO: 3.1 Annullabilità, nullità ed inesistenza delle deliberazioni assembleari - 3.1.1 L'ipotesi di annullabilità per vizio di contenuto - 3.1.2 I vizi di contenuto del bilancio. La clausola generale *ex art. 2423 c.c.* - 3.2 La nullità della delibera per vizi sostanziali del bilancio - 3.2.1 Nullità per mancata convocazione dell'assemblea - 3.2.2 Nullità per mancanza di verbale - 3.2.3 Nullità per impossibilità o illiceità dell'oggetto - 3.3 Il meccanismo di "conservazione" delle delibere assembleari. La sanatoria della nullità - 3.4 Nullità ed annullabilità della deliberazione assembleare alla luce della riforma - *Sintesi e schemi riepilogativi.*

### 3.1 Annullabilità, nullità ed inesistenza delle deliberazioni assembleari

Il tema dell'invalidità delle deliberazioni assembleari è tra quelli che sono stati toccati in modo più significativo dalla recente riforma organica del diritto societario.

Nell'impostazione originaria del 1942, come già accennato, le deliberazioni assembleari invalide erano soggette ad un regime riconducibile alla categoria giuridica dell'annullabilità del negozio.

In simile contesto, la legittimazione ad insorgere contro l'atto invalido spettava unicamente alle persone indicate al secondo comma dell'art. 2377 c.c. ed a condizione che queste si attivassero entro determinati limiti di tempo.

Solo nei casi più gravi, quando cioè l'oggetto della deliberazione fosse risultato addirittura illecito o impossibile, l'ordinamento prevedeva la più severa sanzione della nullità, tendendo ad escludere che quell'atto potesse produrre effetti giuridici, con la conseguenza che lo si sarebbe potuto impugnare in ogni tempo e da qualunque interessato e che la nullità era rilevabile dal giudice anche d'ufficio.

Alle categorie dell'annullabilità e della nullità, la giurisprudenza aveva da tempo aggiunto la terza figura dell'**inesistenza giuridica** della deliberazione: ipotesi quest'ultima che si realizzava in tutti i casi nei quali si riteneva mancasse un elemento costitutivo del procedimento di formazione della deliberazione, così da non consentire l'inizio o da provocare l'interruzione dell'iter legale necessario alla formazione di una deliberazione legittimamente imputabile alla società.

Si veniva così a determinare una fattispecie **apparente** che non poteva rientrare nella categoria giuridica delle determinazioni assembleari, per inadeguatezza strut-

turale e funzionale rispetto alla fattispecie normativa <sup>1</sup>.

Nella configurazione ora assunta dagli articoli 2377 e 2379 del codice civile, la distinzione tra annullabilità e nullità è rimasta pressoché la stessa; ciò nondimeno la nullità non può più configurarsi come istituto parificato alla nullità civilistica, avendo assunto significativi elementi di novità <sup>2</sup>.

### 3.1.1 *L'ipotesi di annullabilità per vizio di contenuto*

Esaminato nel capitolo che precede il procedimento di formazione del bilancio e le conseguenze dei suoi eventuali vizi sulla delibera di approvazione, procediamo nella trattazione analizzando i **vizi di contenuto** del bilancio.

L'impugnazione della delibera *ex art. 2377 c.c.* è invero prevista non solo per violazioni formali ma anche per vizi di legittimità sostanziale e, sebbene i vizi relativi al contenuto dell'atto siano contemplati espressamente nel contesto dell'art. 2379 c.c., un orientamento giurisprudenziale ravvisa una causa di annullabilità della delibera e non di nullità, in quelle violazioni al **contenuto** del bilancio che non implicino un contrasto con gli interessi generali e non trascendano il rapporto con il singolo socio.

---

1. Sul concetto di insistenza della deliberazione assembleare e di sua distinzione rispetto a quello della delibera invalida nella disciplina legale ante riforma si vedano, *ex plurimis*, Cassazione civile 28 novembre 1981, n. 6340 in *Mass Giust. civ.*, 1981, fasc. 11, per la quale "L'inesistenza della deliberazione assembleare è il necessario effetto della mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie a formazione progressiva della deliberazione, tale da non consentire l'inizio ovvero da provocare l'interruzione dell'iter" legale necessario alla formazione di una deliberazione assembleare imputabile alla società: configurano ipotesi di inesistenza di delibera assembleare i casi di mancata convocazione dei soci non seguita da assemblea totalitaria, come nella fattispecie, di mancata votazione dei soci e di mancata verbalizzazione delle operazioni assembleari tale da rendere impossibile l'individuazione di una deliberazione dei soci partecipanti all'assemblea".

In ossequio a questo principio, sotto il profilo del procedimento assembleare, si è ravvisata inesistenza di una delibera nel caso in cui gli amministratori hanno redatto un falso verbale di una assemblea mai convocata e mai tenutasi, mancando, in tal caso, un atto riferibile all'organo assembleare, essendosi in presenza solo di una apparenza di delibera (cfr., Tribunale Roma 28 febbraio 1987, in *Le società*, 1987, 720). Ed ancora, è inesistente la delibera assembleare approvata con una maggioranza inferiore a quella prescritta dall'atto costitutivo (cfr, Cassazione civile 13 gennaio 1987, n. 133, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, I, 746).

Sotto il profilo del voto, "è inesistente la deliberazione presa col voto determinante di un non-socio o di un socio apparente, poiché, in questa ipotesi, manca il potere di concorrere alla formazione della deliberazione e, dunque, della volontà sociale". Cfr. Cassazione civile 8 ottobre 1979, n. 5197, in *Riv. Dir. comm.*, 1980, II, 213.

2. RORDORF, *La giurisprudenza del codice civile coordinata con la dottrina*, cit., 2409.

La Suprema Corte, in una recente sentenza ha posto proprio il concetto di **tutela dell'interesse generale** come linea di demarcazione per l'individuazione delle norme la cui violazione può concorrere ad integrare la fattispecie di nullità o di annullabilità<sup>3</sup>.

Poiché peraltro l'annullabilità costituisce la categoria generale di invalidità, le fattispecie sono innumerevoli e la non agevole individuazione del discrimine suaccennato rende tuttora piuttosto incerta l'applicazione di una o dell'altra disciplina da parte degli interpreti, considerando anche l'esistenza di una copiosa letteratura dottrinale che ritiene del tutto inaccoglibile l'ipotesi di una delibera annullabile per vizi sostanziali di contenuto del bilancio.

L'opinione secondo la quale, eventuali vizi contenutistici del bilancio darebbero luogo esclusivamente ad annullabilità della relativa delibera di approvazione si fonda sull'equiparazione tra vizi di contenuto e vizi del procedimento di formazione del bilancio, che inficerebbero non già l'oggetto della delibera ma un mero presupposto della stessa<sup>4</sup>.

Circoscrivendo l'oggetto della deliberazione al bilancio, si è ritenuto che la nullità potrebbe aversi unicamente laddove quest'ultimo sia stato approvato nella consapevolezza della falsità del medesimo, mentre in ogni altro caso la delibera sarebbe, invece, annullabile<sup>5</sup>.

Più recentemente, si è operata una distinzione fra i principi di redazione fissati dall'art. 2433 c.c. stabilendone una sorta di graduatoria in ragione della quale, soltanto la lesione del principio di verità importerebbe la nullità della delibera di approvazione, mentre la mancata osservanza dei canoni della chiarezza e della

---

3. Cassazione civile 27 luglio 2005, n. 15721, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 6; Cassazione civile 9 aprile 1999, n. 3457, in *Foro it.*, 1999, I, 2248: "(...) nella disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea della società per azioni, l'illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'articolo 2379 c.c. ricorre solo quando il contenuto della delineazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali che trascendono l'interesse del singolo socio o di gruppi di soci e dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società".

4. A favore di questa tesi minoritaria si sono espressi, *ex multis*: FERRI, *La corsa all'impugnativa dei bilanci sta per concludersi?*, in *Riv. Dir. comm.*, 1976, II, 179; ID., *Nuove posizioni in tema di irregolarità del bilancio*, in *Riv. Dir. comm.*, 1975, 296; ID., *Vizi del bilancio ed illiceità dell'oggetto delle deliberazioni di approvazione*, in *Giur. comm.*, 1982, I; CAVALLO, BORGIA, *L'impugnativa del bilancio certificato dalla società di revisione*, Milano, 1981, 75; LOCATELLI, *La qualificazione giuridica dei "dati" di bilancio*, in *Riv. comm.*, 1972, 1184 e 1210; CORSI, *Impugnazione del bilancio da parte del nuovo socio*, in *Le società*, 1988, 810.

5. Così FERRI, *Omissioni di poste nell'attivo e invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio*, in *Riv. Dir. comm.*, 1978, II, 188.

precisione, importerebbe la sola annullabilità della deliberazione siccome inidonea a ledere interessi generali <sup>6</sup>.

L'orientamento non pare a sommosso avviso degli scriventi meritevole di accoglimento, fondandosi sull'ormai superata contrapposizione tra verità e precisione, criteri, viceversa dotati di pari dignità, poiché entrambi finalizzati a garantire la funzione informativa del bilancio.

Tra le violazioni di carattere contenutistico individuate dalla Cassazione, particolare attenzione meritano quelle della convocazione dell'assemblea da parte di soggetto non legittimato, del mancato rispetto del termine di convocazione dell'assemblea, di esorbitanza della deliberazione rispetto all'ordine del giorno, dell'introduzione di prestazioni a carico dei soci non contemplate nel contratto sociale <sup>7</sup>, di esclusione del diritto d'opzione in difetto delle condizioni che la consentono oppure, questione piuttosto insidiosa dal lato pratico, quella dell'abuso della regola di maggioranza.

Categoria dogmatica di elaborazione giurisprudenziale, l'eccesso od abuso di potere è stato sin dalle prime applicazioni ravvisato allorché la deliberazione risulti frutto di una fraudolenta attività della maggioranza, diretta a pregiudicare la società o a ledere i diritti sociali degli altri partecipanti, e non anche in relazione a mere considerazioni di opportunità, riguardo alle quali non è consentito un controllo giudiziario sulle libere scelte degli organi sociali <sup>8</sup>.

L'accertamento del vizio, in altri termini, implica la necessità di indagare, per un verso, sull'eventuale deviazione della deliberazione dal perseguimento dell'interesse sociale al quale dovrebbe invece essere diretta e, per altro verso, sull'esistenza di indizi rivelatori dell'intenzione di utilizzare quell'atto esclusivamente per ledere gli interessi dei soci di minoranza.

Conseguentemente, affinché una delibera possa ritenersi inficiata dal vizio in parola, la stessa deve presentarsi attraverso indizi univoci risultanti dal suo contenu-

---

6. In questo senso: GALGANO, *Sulla validità delle deliberazioni di approvazione del bilancio in Contratto ed impresa*, 1988, 2 e ss.; VIDIRI, *Il bilancio d'esercizio e il diritto del socio all'informazione sulla situazione patrimoniale della società*, in *Corr. Giur.*, 2000, 1217.

7. Cassazione civile 28 agosto 1980, n. 5790, in *Giust. civ.*, 1981, I, 1736: "(...) una delibera di modifica degli obblighi di eseguire prestazioni accessorie che sia stata presa a maggioranza assoluta e non all'unanimità è invalida e non esistente, perciò può essere impugnata solo nelle forma e nei termini di cui all'art. 2377 c.c."

8. In questi termini: Cassazione civile 7 febbraio 1979, n. 818, in *Mass. Giust. civ.* 1979, fasc. 2. Nello stesso senso, *plurime*: Cassazione civile 5 maggio 1995, n. 4923, in *Giur. comm.*, 1996, II, 354; Cassazione civile 29 maggio 1986, n. 3628, in *Vita not.*, 1986, 758; Cassazione civile 11 marzo 1993, n. 2958, in *Le società*, 1993, 1049; Cassazione civile 27 aprile 1990, n. 3535, in *Riv. Dir. comm.*, 1991, II, 15.

to estrinseco, come il risultato di una intenzionale attività preordinata unicamente e fraudolentemente al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari e lesivi dei diritti sociali della minoranza <sup>9</sup>.

Intervenute ripetutamente al riguardo, le Corti territoriali non hanno peraltro mancato di chiarire che la **tutela contro l'abuso di potere della maggioranza in danno della minoranza** è invocabile quando la delibera non abbia una autonoma giustificazione sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza e la finalità fraudolenta in danno della minoranza costituisca l'unica ragione della delibera in frode <sup>10</sup>.

L'attenzione del giudicante dovrà dunque concentrarsi sulle ragioni poste a base della deliberazione impugnata, al fine di accertarne l'esclusiva e fraudolenta preordinazione al perseguimento di interessi personali dei soci di maggioranza "*antitetici a quelli della società, ovvero a ledere i diritti del singolo socio*" <sup>11</sup>, essendo comunque necessaria "*in entrambe le prospettive, la prova dell'esercizio fraudolento o ingiustificato del potere di voto*" <sup>12</sup>.

È poi certo che, in ossequio al principio *onus probandi incumbit ei qui dicit* sancito dall'art. 2697 c.c., graverà su colui che impugni la deliberazione assembleare, assumendo che la stessa sia manifestazione di un abuso, l'onere di dimostrare simile intento dei soci di maggioranza <sup>13</sup>.

---

9. In questi termini: Tribunale Udine 21 ottobre 1998, in *Le società*, 1998, 1452.

10. Così, testualmente: Tribunale di Milano 11 gennaio 2002, in *Giur. it.*, 2002, 1897; Tribunale Roma 22 ottobre 2002, in *Le società*, 2003, 857 per la quale, "l'impugnazione di una delibera assembleare per abuso od eccesso di potere è ammissibile solo quando si accerti che i soci di maggioranza, nell'adozione della delibera, si sono ispirati a motivi personali od extrasociali, con finalità fraudolenta volta a ledere i diritti di partecipazione ed i diritti patrimoniali dei soci dissenzienti"; Tribunale Milano 22 giugno 2001, in *Giur. it.*, 2002, 1898; Corte Appello Trento 13 dicembre 2001, in *Vita not.*, 2002, 887; Tribunale Perugia 22 dicembre 2000, in *Le società*, 2001, 1387; Tribunale Milano 13 maggio 1999, in *Vita not.*, 2000, 991; Tribunale Perugia 19 agosto 1998, in *Rass. giur. Umbra*, 1999, 733; Tribunale Napoli 25 febbraio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 1026; Tribunale Milano 9 giugno 1994, in *Gius.*, 1994, fasc. 18, 71; Tribunale Milano 18 maggio 1992, in *Vita not.*, 1993, 876; Tribunale Milano 15 aprile 1991, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 649; Corte Appello Milano 27 settembre 1983, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 812.

11. Così: Corte Appello Milano 10 maggio 2002, in *Gius.*, 2002, 22, 2245; Tribunale di Perugia 22 dicembre 2000, cit., negli stessi termini: Corte Appello di Trento 13 dicembre 2001, cit. ove si legge: "Nell'adozione di delibera assembleare, si ravvisa eccesso di potere solo in presenza di un'effettiva e significativa divergenza di interessi personali del socio rispetto a quelli societari".

12. Tribunale di Milano 29 gennaio 1998, cit.

13. In tal senso, *ex plurimis*: Cassazione civile 19 aprile 2003, n. 6361, in *Dir. e Giust.* 2003, f. 21, 101; Tribunale di Perugia 22 dicembre 2000 cit., Tribunale di Roma 22 ottobre 2002, in *Le società*, 2003, 6, 857; Tribunale di Milano 18 maggio 2000, in *Giur. it.*, 2001, 98; Tribunale di Milano 28 aprile 1990, in *Giur. merito*, 1991, 1041.

Conclusivamente, la configurabilità dell'eccesso di potere quale limite al principio maggioritario che regola i meccanismi di determinazione della volontà sociale, è da ritenersi correlata ad ipotesi in cui l'esercizio del diritto di voto da parte della maggioranza sia dolosamente preordinato ad esclusivo danno della minoranza.

Ne deriva che, al fine di provocare l'annullamento della delibera assembleare, devono contestualmente ricorrere due fondamentali presupposti: da un lato, la decisione deve essere esclusivamente ispirata da un interesse personale dei soci di maggioranza palesemente collidente con lo scopo del contratto di società ed antitetico all'interesse sociale; dall'altro, tale decisione deve essere conseguente ad una attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a determinare un danno ai soci di minoranza.

Corollario a tali principi è che, qualora la delibera abbia comunque una propria ed autonoma giustificazione sulla base di una valutazione discrezionale dei soci di maggioranza e la finalità in danno della minoranza non costituisca la ragione fondante della delibera, non sarà riscontrabile la predetta causa di annullabilità<sup>14</sup>.

Non dissimili le conclusioni alle quali è di recente giunta la Suprema Corte, analizzando la fattispecie alla stregua del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, in forza del quale la cosiddetta regola di maggioranza consentirebbe al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse solo fino al limite dell'altrui potenziale danno<sup>15</sup>.

Il contesto probatorio fornito dall'impugnante, dovrà quindi essere tale da far ritenere che la delibera non abbia una propria ed autonoma giustificazione sulla base dei legittimi interessi della maggioranza e la finalità fraudolenta in danno della minoranza costituisca l'unica ragione della stessa<sup>16</sup>.

---

14. Così, testualmente: Corte Appello Milano 21 novembre 2003, n. 3186, in *Il merito*, 2004, 5, 42.

15. In questi termini: Cassazione civile 12 dicembre 2005, n. 27387, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) secondo la quale "l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari solo allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza *uti singuli*. L'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione".

16. In questi termini: Cassazione civile 11 marzo 1993, n. 2958, in *Le società*, 1993, 1049; Cassazione civile 5 maggio 1995, n. 4923, in *Giur. comm.* 1996, II, 354, Tribunale di Roma 11 dicembre 2000, in *Dir. e Prat. Società*, 2001, f. 3, 70.

Quanto all'estensione del sindacato affidato agli organi di giustizia investiti della questione, è in ogni caso da escludere che l'eccesso di potere nelle deliberazioni sociali possa identificarsi con il vizio di merito circa l'opportunità della scelta amministrativa dovendo, viceversa, essere qualificato da ben precise ed inequivocabili connotazioni negative circa il raggiungimento degli scopi sociali.

Rimane in tal guisa preclusa al giudice ogni possibilità di valutare nel merito le motivazioni che hanno indotto l'organo assembleare ad assumere la delibera e dunque le ragioni di opportunità o convenienza, come pure i motivi personali dei singoli soci di maggioranza, che rimangono nella sfera soggettiva di ciascuno di essi<sup>17</sup>.

In senso ancor più restrittivo si è inoltre osservato come il controllo giudiziario non possa estendersi sino a sindacare le scelte gestionali degli organi societari e quindi la convenienza e l'opportunità degli atti che, nella prospettazione dell'impugnante, sarebbero espressione dell'eccesso di potere dovendo, invece, arrestarsi sul piano della legittimità formale della deliberazione<sup>18</sup>.

Coerentemente a quest'ultimo indirizzo, dovrà pertanto escludersi la rintracciabilità di qualsivoglia abuso da parte del socio di maggioranza, allorché lo stesso non sia portatore di un interesse extrasociale ma, al contrario, il suo interesse coincida con quello della società.

### **3.1.2 I vizi di contenuto del bilancio. La clausola generale ex art. 2423 c.c.**

La trattazione dei vizi contenutistici impone preliminarmente un chiarimento su cosa si debba intendere per oggetto della deliberazione impugnata, stabilendo se esso coincida con l'ordine del giorno sul quale i soci sono chiamati ad esprimere il loro parere, ovvero con il contenuto sostanziale della deliberazione.

Il tema non è di poco conto giacché, mentre nel primo caso occorrerebbe escludere dall'ambito di applicazione della norma che sanziona di nullità per illiceità od impossibilità dell'oggetto tutte le delibere aventi un oggetto normativamente previsto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio, nel secondo caso, vale a dire facendo coincidere l'oggetto con il contenuto della delibera, si garantirebbe alla norma un'operatività ben più estesa.

---

17. Così: Tribunale Milano 22 giugno 2001, cit. nello stesso senso: Tribunale Milano 29 gennaio 1998, in *Giur. it.*, 1998, 2114; Tribunale Torino 29 dicembre 1998, in *Giur. it.*, 1999, 1668.

18. In questi termini: Tribunale Udine 21 ottobre 1998, in *Le società*, 1998, 1452; Tribunale Milano 15 aprile 1991, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 649 per la quale il vizio in parola non possa "prospettarsi alla luce di mere considerazioni di opportunità relativamente alle quali è precluso un controllo giudiziario sulle scelte discrezionali degli organi sociali".

A favore della prima tesi si sono pronunciati quegli autori che facevano leva su argomenti di carattere teleologico, oltre che sistematico, incentrati sulla necessità di garantire la stabilità dei deliberati nell'interesse dei terzi <sup>19</sup>.

L'indirizzo presta il fianco a diverse censure conducendo ad una sostanziale disapplicazione dell'art. 2379 c.c. <sup>20</sup>, tutt'altro che giustificata dal fine di salvaguardare la posizione dei terzi di buona fede, attesa l'espressa clausola di salvezza introdotta dalla riforma nel comma 4 del richiamato precetto codicistico <sup>21</sup>.

Maggiormente condivisibile appare viceversa l'indirizzo ermeneutico che ritiene sostanzialmente equivalenti i due concetti <sup>22</sup>, anche se, è d'uopo rilevarlo, considerare il bilancio approvato come oggetto ovvero come contenuto della delibera non sembra implicare alcuna differenza sul piano del trattamento sanzionatorio <sup>23</sup>.

Oggetto della delibera in discorso non è quindi l'approvazione del bilancio come fatto *ex se* considerato, bensì il bilancio stesso sul quale occorrerà concentrare l'indagine volta ad evidenziare o ad escludere eventuali deviazioni dallo schema legalmente tipizzato <sup>24</sup>.

---

19. In dottrina sottolineano entrambi i profili: GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna 1986, 314; VILLATA, *Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milano, 2006, 74.

Si concentrano invece solo sull'aspetto sistematico: GRANDE STEVENS, *Irregolarità del bilancio e sanzioni civili*, cit., 1181; GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.: la fattispecie*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 58.

20. Così JAEGER, DI NOZZA, *Appunti di diritto commerciale*, Milano, 341; FERRO, LUZZI, *La conformità delle delibere assembleari alla legge ed all'atto costitutivo*, Milano 1993, 173. ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO, PORTALE, Torino 1993, 418.

21. GUERRIERI, *Sub artt. 2379-2379-ter*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario diretto da MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005, 592 che considera non probante l'argomento incentrato sulla necessità di garantire la stabilità dei rapporti sociali.

22. In questi termini: CALICE, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società di capitali nel quadro delle nullità speciali*, in *Riv. not.*, 2005, 28; DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1999, 264; PISANI, MASSAMORMILE, *Minoranze. Abusi e rimedi*, Torino 2004, 264; SALAFIA, *Osservazioni conclusive su validità e invalidità delle deliberazioni assembleari e consiliari*, in *Le società*, 1992, 1228; FERRO, LUZZI, *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo*, Milano 1993, 173; COLOMBO, *In tema di falso in bilancio e di nullità delle relativa delibera assembleare*, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 492; FORTUNATO, *La certificazione del bilancio. Profili giuridici*, Napoli, 1985, 488.

23. Come efficacemente osservato da LENER, *Sub art. 2379*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di NICCOLINI, STAGNO, D'ALCONTRES, Napoli, 2004, 567.

24. FORTUNATO, *Sanzioni civilistiche e sanzioni penali nella riforma del bilancio*, in *Riv. soc.*, 2004, 169, QUATRARO, QUATRARO, *In tema di legittimità della delibera assembleare che convalida un bilancio precedentemente impugnato e sui motivi di impugnazione del bilancio, esame di un caso*, in *Contr. Leg. Conti*, 2003, 55; TANTINI, *Il bilancio di esercizio e i bilanci straordinari*, Padova 2000,



L'articolo 2423 c.c., introdotto in attuazione della direttiva comunitaria in materia di bilanci societari ed avente come referente la *true and fair view* anglosassone, fissa i principi generali di redazione del bilancio, ponendosi come clausola generale sovrordinata rispetto alla restante disciplina codicistica del bilancio d'esercizio.

La connessione tra normativa di dettaglio e clausola generale si riflette anche sull'impugnazione del bilancio, frequentemente fondata sulla violazione della prima.

Pare quindi opportuna una puntuale definizione del significato da attribuire a tale norma, specie considerando che ad essa può essere riconosciuta anche una funzione di selezione dei **vizi rilevanti**, ossia di quei vizi che concretamente pregiudicano gli obiettivi posti dal legislatore.

L'invalidità della delibera di approvazione del bilancio presuppone la rilevanza del vizio denunciato in seno al documento contabile nel suo complesso.

A sua volta il vizio è rilevante quando incide in modo non trascurabile sul bilancio, traducendosi in **oscurità** del medesimo e rendendo la realtà patrimoniale e finanziaria da rappresentare **incomprensibile**<sup>25</sup>.

---

129; CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 1998, 993; SALAFIA, *Aspetti civilistici del bilancio d'esercizio*, in *Riv. not.*, 1988, 296; SERRA, *Certificazione del bilancio e invalidità della delibera di approvazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, I, 253.

25. Cassazione civile, Sez. Un. 21 febbraio 2000, n. 27 in *Foro it.*, 2000, I, 1521 "(...) La nullità di dette delibere, infatti, presupporrebbe che l'omissione d'indicazioni analitiche costituisca un ostacolo effettivo alla conoscenza completa ed esatta della realtà, non bastando la sola scarsa chiarezza e precisione dell'appostazione ed affermandosi che, se il bilancio non è redatto in maniera analitica, ne soffre l'evidenza e l'immediata comprensibilità, ma non necessariamente può ritenersi vulnerato il principio di verità. Tra l'altro, sarebbe stato chiarito che, se pur si volesse ritenere non assolto (o non compiutamente assolto) il diritto all'informazione sulla posta di bilancio, l'invalidità (per tale ragione) della delibera di approvazione potrebbe affermarsi soltanto qualora il difetto di distinzione o di analisi si fosse tradotto in oscurità e la realtà da rappresentare fosse diventata incomprensibile e cioè ignota, il che sarebbe equivalente ad impossibilità di conoscere la verità. (...) alla luce della correlazione tra il principio di chiarezza e precisione dettato dall'art. 2423, secondo comma, c.c., e quello fondamentale di verità, preordinato alla tutela della pubblica fede, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio (art. 2424 c.c.) rende nulla la delibera di approvazione soltanto quando risultino in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma, e non anche quando l'incidenza su di essi sia insignificante o trascurabile.

(...) Si è inoltre osservato che il principio di chiarezza e precisione è strumentale al rispetto del principio di verità e va inteso in funzione della finalità da questo perseguita, sicché deve escludersi che l'inosservanza della regola enunciata nel secondo comma dell'art. 2423 valga a produrre la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio anche nei casi in cui risulti soddisfatta l'esigenza di verità, o quando si tratti di violazione meramente formale ed apparente delle disposizioni che disciplinano il contenuto del bilancio, pur riconoscendosi la natura imperativa delle norme a tal fine dettate dal codice civile (...)"

A prescindere dal singolo difetto denunciato, dunque, non ci si potrà esimere da un'analisi del relativo impatto sul bilancio unitariamente e teleologicamente considerato, che tenga altresì conto delle specifiche peculiarità di ogni caso concreto.

### 3.2 La nullità della delibera per vizi sostanziali del bilancio

Già prima della riforma del diritto delle società, la nullità della deliberazione assembleare era costruita attorno ad una tipologia di casi ritenuti tassativi (impossibilità e illiceità dell'oggetto), che riprendeva quella prevista in materia contrattuale dagli artt. 1418 ss. c.c.<sup>26</sup>.

Il regime delle cause di nullità veniva così ricostruito sulla scorta delle implicazioni contrattuali, benché costituisse già allora una disciplina autonoma e completa.

Ad oggi, viceversa, il vizio che le norme in tema di assemblee societarie chiamano "nullità" non ha più molto a che vedere con la nullità intesa come forma più grave di patologia del contratto.

*In primis*, la normativa dettata in tema di nullità delle delibere non ha mai ricalcato, quanto all'individuazione delle relative fattispecie, il tenore dell'art. 1418 c.c., individuando cause specifiche e ben distinte.

In secondo luogo, la c.d. nullità civilistica è imprescrittibile, mentre il nuovo testo dell'articolo 2379 c.c. prevede una decadenza triennale del termine di impugnazione.

*Tertium datur*, la nullità delle delibere assembleari è sì rilevabile d'ufficio al pari di quella civilistica, ma solo nei casi e soprattutto entro i termini in cui può essere fatta valere dalle parti, con una conseguente limitazione del potere *ex officio* dei giudici.

Da ultimo, la nullità delle delibere assembleari è ora sanabile sia esplicitamente e formalmente nelle fattispecie di cui all'art. 2379-*bis* c.c., sia implicitamente e sostanzialmente in ogni altra ipotesi con il meccanismo della sostituzione della delibera impugnata con altra valida<sup>27</sup>.

---

26. Art. 1418 c.c.: "Cause di nullità del contratto. – Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente [2126, 2332].

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [1343], l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 [2379] (2).

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge [458, 778, 785, 788, 794, 1350, 1354, 1355, 1472, 1895, 1904, 1963, 1972, 2103, 2115, 2265, 2744]".

27. PISANI, MASSAMORMILE, *L'invalidità delle delibere assembleari. Stabilità degli effetti*, in *Riv. Dir. comm.*, 2004, 56.

Ciò premesso, ad un primo e sommario esame della novella la disciplina della nullità, nel contesto di una elencazione tassativa, è senz'altro caratterizzata da un ampliamento delle fattispecie previste *ab origine*.

La *ratio* sottesa a simile scelta è verosimilmente quella di creare una sorta di “riserva di legge”, volta ad escludere ipotesi di invalidità atipiche nonché ad eliminare la figura della **inesistenza** delle deliberazioni assembleari, evitando e circoscrivendo al massimo ogni intervento interpretativo estensivo delle conseguenze della nullità al di fuori delle tassative ipotesi per le quali la sanzione è comminata.

Un'ulteriore conseguenza del mutato approccio è che debbono ora qualificarsi come cause di annullamento tutti i vizi di procedimento considerati dalla giurisprudenza come ipotesi di mancata formazione dell'atto giuridicamente riconoscibile come tale<sup>28</sup>, limitando la conseguenza della nullità alle sole ipotesi di

---

28. Per un esempio di delibera ritenuta inesistente Cassazione civile 24 gennaio 1995, n. 835, in *Mass. Giust. civ.*, 1995, 156: “(...) La qualificazione di inesistenza giuridica della citata delibera – (...) – Essa è, comunque, conforme all'orientamento della giurisprudenza di questo Supremo Collegio secondo cui ricorre l'ipotesi di inesistenza della deliberazione assembleare quando manchi alcuno dei requisiti procedurali indispensabili per la formazione di una delibera imputabile alla società, con il risultato di determinare una fattispecie apparente, non sussumibile nella categoria giuridica delle deliberazioni assembleari per inadeguatezza strutturale o funzionale rispetto al modello normativo (cfr. Cassazione civile nn. 6340/1981, 11601/1990, 403/1993)”.

Conformemente: Cassazione civile 10 marzo 1999, n. 2053: “È noto che, in tema di delibere assembleari di società di capitali, costituisce principio generale la regola dell'annullabilità, in deroga alla norma di diritto comune di cui all'art. 1418 c.c., mentre è speciale la previsione di nullità, riservata ai casi contemplati dall'art. 2379 c.c., cui l'interpretazione giurisprudenziale ha aggiunto l'ipotesi della delibera inesistente. Secondo il fermo indirizzo di questa Corte, pertanto, l'inesistenza della deliberazione assembleare – la cui configurabilità viene posta in dubbio e, talvolta, negata da autorevole dottrina – ricorre solo quando manchi taluno dei requisiti procedurali indispensabili per la formazione di una delibera imputabile alla società, con il risultato di determinare una fattispecie apparente, non sussumibile nella categoria giuridica delle deliberazioni assembleari per inadeguatezza strutturale o funzionale rispetto al modello normativo (tra le altre, cfr. Cassazione civile nn. 835/1995, 1768/1986, 6340/1981). In particolare, la partecipazione all'assemblea di soci privi del diritto di voto per aver dato le azioni in pegno, anche se titolari della maggioranza del capitale sociale, non inficia la costituzione dell'organo e non impedisce che la delibera adottata sia imputabile alla società, ove alla stessa assemblea abbiano comunque partecipato soci legittimati, pur detentori della minoranza del capitale sociale: in tal caso, quindi, la delibera presa con il voto eventualmente determinante dei soci non legittimati deve ritenersi soltanto annullabile e non inesistente, diversamente dall'ipotesi in cui all'assemblea abbiano partecipato, esercitando il diritto di voto, esclusivamente i soci non legittimati (Cassazione civile nn. 5197/1979 e 2698/1961) (...)”.

Per gli aspetti processuali e le conseguenze non dissimili da quelle della nullità in punto di disciplina dall'impugnativa: Cassazione civile 22 luglio 1994, n. 6824, in *Giust. civ.*, 1995, I, 440: “Perché, peraltro, venga integrata la fattispecie dell'art. 2379 c.c., con la conseguente adozione della discipli-

**mancata convocazione** dell'assemblea e di **mancanza di verbale**, oltre alle mantenute situazioni di **impossibilità o illiceità** dell'oggetto <sup>29</sup>.

### 3.2.1 Nullità per mancata convocazione dell'assemblea

La prima delle ipotesi contemplate dall'art. 2379 c.c. è la mancata convocazione dell'assemblea.

Il legislatore codifica la fattispecie mediante una formulazione in negativo, attraverso l'individuazione nel comma 3 dei casi in cui la convocazione non può dirsi omessa, escludendo che ciò possa accadere in caso di irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo d'amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire, a coloro che hanno il diritto di intervento, di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea.

Trattasi di un *modus procedendi* tipico della riforma del 2003, rintracciabile in tutti i distinti ambiti del diritto societario.

Tramutandola in positivo, la norma postula due condizioni congiunte in presenza delle quali il deliberato approvativo può dirsi nullo: una soggettiva, ravvisabile allorché l'assemblea risulti preceduta da un avviso di convocazione non proveniente da un membro dell'organo amministrativo o di controllo della società, l'al-

---

na generale in materia di atti e negozi nulli (rilevabilità d'ufficio, privazione di effetti, imprescrittibilità dell'azione) secondo la richiamata disciplina generale degli artt. 1421, 1422 e 1423 c.c., non è sufficiente individuare una condotta violatrice di un diritto soggettivo correlato ad un obbligo, secondo la generale nozione di "illiceità" sopra richiamata, essendo necessario interpretare la disciplina dell'art. 2379 in riferimento a quella dell'art. 2377 c.c. È, infatti, diffusa opinione che in materia di invalidità delle delibere assembleari si sia in presenza dell'inversione dei principi comuni di diritto negoziale. Ed invero, secondo i principi comuni l'azione di nullità costituisce un'azione generale, basata sul fatto che il contratto o l'atto sia contrario a norme imperative (art. 1418 c.c.), mentre è speciale l'azione di annullamento esperibile solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge (art. 1441 c.c.). Nel diritto societario, invece, vige la regola che l'annullabilità, in deroga alla norma di diritto comune sancita dall'art. 1418 c.c., costituisca principio generale del diritto societario, mentre speciale è la previsione di nullità consentita solo nei casi disciplinati dall'art. 2379 c.c. (oggetto impossibile o illecito), cui l'interpretazione giurisprudenziale ha aggiunto anche l'ipotesi della delibera inesistente (Cassazione civile 4 gennaio 1966, n. 45; Cassazione civile 27 gennaio 1967, n. 233; Cassazione civile n. 133/1987 e n. 1768/1986) (...)"

29. Cfr. in argomento: PISANI, MASSAMORMILE, *Invalidità delle delibere assembleari. Stabilità ed effetti*, cit., 56, per i quali la scelta volta a "chiarire anche sul piano esteriore, di voler emancipare l'invalidità delle delibere assembleari dalla nullità negoziale, di volere recidere il cordone ombelicale che in qualche modo riportava la prima alla seconda, così liberando poi l'interprete dall'impaccio che queste norme gli procuravano".

tra, oggettiva, integrata dalla inidoneità dell'avviso ad avvertire preventivamente i titolari del diritto di intervento della convocazione e della data della riunione.

Per quanto concerne la prima condizione (soggettiva) può considerarsi convocazione regolare solo quella che proviene dall'organo gestorio collegialmente inteso, benché il principio abbia conseguenze diverse a seconda del livello del difetto di legittimazione del soggetto convocante.

Laddove, infatti, la convocazione provenga da un componente dell'organo (amministrativo o di controllo) in carica, è recepita la soluzione secondo la quale la irregolarità della convocazione costituisce **annullabilità**. In presenza invece di una convocazione proveniente da soggetto non investito nemmeno in parte del relativo potere, (ad esempio il componente dell'organo sociale cessato dalla carica) la soluzione si presenta più radicale e, alla luce del nuovo disposto 2379 c.c., corrisponde ad una mancata convocazione passibile di nullità.

Come rilevato *antea*, la seconda condizione affinché la convocazione possa dirsi mancante consiste nell'inidoneità dell'avviso a consentire a coloro che abbiano diritto di intervento in assemblea di essere **preventivamente** avvertiti.

A fronte dell'intervenuta sostituzione, od opera della novella, dell'avverbio **tempestivamente** con preventivamente, la dottrina si è posta il problema se la modifica lessicale abbia voluto garantire il mero profilo della anteriorità della convocazione rispetto la riunione o se si richieda comunque il rispetto di un **termine**, magari inferiore rispetto a quello generale previsto dall'art. 2366 c.c.<sup>30</sup>, cui correlare la tempestività dell'avviso.

Orbene, fermo restando il potere dei giudici di stabilire il numero dei giorni ne-

---

30. Art. 2366 c.c.: "Formalità per la convocazione. – L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti".

cessari rapportandolo alle peculiarità dei singoli casi, può escludersi che lo stesso debba essere superiore ai quindici giorni previsti dal secondo comma dell'art. 2366 c.c.<sup>31</sup>.

### **3.2.2 Nullità per mancanza di verbale**

Abbiamo già illustrato al capitolo 2 la funzione essenziale ricoperta dal verbale di assemblea e la necessità del suo carattere analitico.

Conferma l'importanza dell'atto l'articolo 2379 c.c. sanzionando di nullità la deliberazione non correttamente verbalizzata.

Al pari di quanto avviene nella fattispecie della mancata convocazione, il vizio viene descritto mediante un criterio negativo, ossia attraverso la previsione delle condizioni minime in presenza delle quali il verbale non può ritenersi mancante.

All'uopo si è ritenuto sufficiente che dal documento in parola possano evincersi la data e l'oggetto della deliberazione e che lo stesso rechi la sottoscrizione del presidente dell'assemblea, del segretario o del notaio.

### **3.2.3 Nullità per impossibilità o illiceità dell'oggetto**

L'omessa modifica dell'art. 2379 c.c., nella parte concernente le fattispecie di impossibilità o illiceità dell'oggetto, permette di tenere fermi i canoni giurisprudenziali elaborati sul tema nel vigore dell'antecedente formulazione normativa.

Al riguardo giova premettere che, per oggetto della deliberazione si intende, anche agli effetti dell'art. 2379 c.c., la materia intorno alla quale l'assemblea è chiamata a deliberare<sup>32</sup>.

Così precisato l'oggetto della delibera, l'impossibilità dello stesso può tutt'ora ravvisarsi quando quest'ultimo non possa essere realizzato per impedimenti originari di natura materiale o giuridica<sup>33</sup>, tali da precluderne l'attuazione<sup>34</sup>.

---

31. Cfr. sul punto LENER, *Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, 94 per il quale "È da escludere che "preventivamente" voglia dire nei quindici giorni di legge ex 2366; parimenti da escludere è la necessità della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, essendo certamente sufficiente che la convocazione pervenga in un qualunque modo al legittimato (...) dovrà essere la giurisprudenza a riempire con un numero il concetto. Si può solo dire che il termine è minore di quindici giorni e maggiore di zero."

32. GALGANO, *Diritto commerciale, Le società*, vol. 3, Bologna, 1986, 314.

33. Nell'ambito del contratto è ad esempio materialmente impossibile la vendita di un bene distrutto o giuridicamente possibile la vendita di un bene demaniale.

34. La giurisprudenza ha considerato nulla per impossibilità dell'oggetto una delibera che aveva disposto la ripartizione dei beni sociali tra i soci senza far luogo alla fase di liquidazione; ed ancora,

È bene precisare come, nella maggior parte dei casi, tale condizione caratterizzi i casi di violazione di norme poste a protezione di diritti di terzi ovvero le ipotesi di inutilità della delibera<sup>35</sup>.

Muovendo da simili premesse logico-giuridiche, sono state considerate nulle per impossibilità dell'oggetto la delibera con cui era stata disposta la ripartizione dei beni sociali tra i soci senza far luogo alla fase di liquidazione, nonché quella con cui era stata pronunciata la decadenza di un sindaco in un'ipotesi in cui la decadenza si era prodotta automaticamente per il verificarsi dei presupposti di legge<sup>36</sup>.

Quanto all'illiceità dell'oggetto, la nullità ricorre solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela di un interesse generale, trascendente quello del singolo socio, dirette come tali ad impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del rapporto societario.

Per converso, la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci darà luogo a semplice annullabilità<sup>37</sup>.

---

ha dichiarato nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto una delibera che aveva pronunciato la decadenza di un sindaco in una ipotesi in cui la decadenza si era prodotta automaticamente per il verificarsi dei presupposti di legge. Cfr. Tribunale Torino 15 giugno 1964, in *Mass. Giust. civ.*, 1964, I, 1874; Cassazione civile 7 giugno 1956, n. 1943, in *Riv. Dir. comm.*, 1957, II, 118.

35. Cassazione civile 7 marzo 2005, n. 4822, in *Dir. e giust.* 2005, 18-24: "(...) Se il socio di una società cooperativa di lavoro non ha partecipato alla deliberazione con la quale diritti soggettivi perfetti del singolo socio sono stati conferiti nelle casse della società, non avendo l'assemblea alcun potere di disporre, con atto unilaterale, di quei diritti, la delibera è nulla per impossibilità dell'oggetto, ai sensi dell'art 2379 c.c. essendo inidonea a produrre l'effetto di estinguere il credito del socio, o di obbligarlo alla cessione del suo diritto, e la nullità è rilevabile d'ufficio ex art. 1421 c.c. (Nella specie la Corte ha confermato, modificando la motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla per illiceità dell'oggetto la delibera della società con la quale si ripianava il debito mediante rinuncia da parte dei soci al compenso per lavoro straordinario effettuato)".

36. In tal senso: Tribunale Torino 15 giugno 1964, in *Mass. Giust. civ.*, 1964, I, 1874; Cassazione civile 7 giugno 1956, n. 1943, in *Riv. Dir. comm.* 1957, II, 118.

37. Cassazione civile 15 novembre 2000, n. 14799, in *Le società* 2001, 413: "(...) ove la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale di una società per azioni sia adottata dall'assemblea in sede ordinaria anziché straordinaria, con la partecipazione in composizione non integrale del collegio sindacale, il quale abbia, inoltre espresso il prescritto parere in modo irrituale, i riscontrati vizi del procedimento formativo della volontà assembleare non integrano una nullità della delibera, non essendo riconducibili ad illiceità dell'oggetto della stessa, e costituiscono invece un'ipotesi di annullabilità".

Stesso principio si trova in Corte Appello Milano 2 dicembre 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 463: "La deliberazione di aumento del capitale sociale con emissione di quote gravate da sovrapprezzo assunta dall'assemblea in forma ordinaria (anziché straordinaria) non è affetta da un vizio di nullità, non essendo messa in discussione né la competenza né l'unicità dell'organo assembleare, e dunque

Quantunque possa risultare pleonastico, rammentiamo che sono norme imperative (o cogenti) le norme inderogabili, la cui applicazione è imposta dall'ordinamento; esse si distinguono da quelle relative (o derogabili) la cui osservanza può essere evitata dagli interessati, regolando il rapporto in maniera difforme dal dettato normativo<sup>38</sup>.

Si parla di ordine pubblico per indicare il complesso dei «principi» di natura **cogente** sui quali si basa l'ordinamento statale; esso opera, ad esempio, quale limite alla ricezione dei valori giuridici stranieri (norme, sentenze, private convenzioni) non compatibili con i principi fondamentali di rilievo costituzionale del nostro ordinamento giuridico<sup>39</sup>.

Si definisce infine buon costume il complesso dei principi di etica sociale e morale comune, con riferimento ad un'accezione ampia ed in costante evoluzione della morale, non riconducibile esclusivamente alla morale sessuale.

In tutti i casi summenzionati, l'accertamento della nullità presuppone una qualificazione negativa dell'atto da valutarsi oggettivamente avendo riguardo non già,

---

non essendo ravvisabile alcuna illiceità o impossibilità dell'oggetto della deliberazione medesima: l'eventuale mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto o gli eventuali vizi di forma sono tutt'al più valutabili con riferimento all'art. 2377 c.c.”.

Per converso, in alcune pronunce non recenti, è stata ritenuta affetta da nullità, per impossibilità e illiceità dell'oggetto, la deliberazione, adottata a maggioranza, di soppressione di una clausola statutaria di prelazione. Viene inoltre affermata la nullità sempre per illiceità dell'oggetto, delle deliberazioni assembleari di società cooperative assunte in violazione dei fini mutualistici, come tali elusive dei diritti dei soci. In tal senso: Cassazione civile 25 settembre 1999, n. 10602, in *Le società*, 2000, 307: “Lo scopo mutualistico di una società cooperativa è caratteristica essenziale del suo atto costitutivo, ed anche presupposto indefettibile per il godimento della speciale disciplina “di favore” e dunque si traduce nell'indisponibilità, da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, del diritto di ciascun socio di partecipare ai programmi benefici dell'attività societaria. Detto scopo, nel caso di una cooperativa edilizia, non tollera la cessione a terzi degli alloggi edificati, ove la cessione medesima non sia mero strumento per il conseguimento dei fini istituzionali ed il miglior soddisfacimento delle posizioni costituite in capo al socio, ma esprima una scelta contrapposta al fine mutualistico, con il compimento di attività commerciale di tipo lucrativo e lesione di quelle posizioni. Da ciò consegue che, nel caso di estraneità del cessionario alla compagine sociale e dell'elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica e del contratto di prenotazione, la delibera di alienazione del bene sociale è affetta da radicale nullità, per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c. reso applicabile dal rinvio di cui all'art. 2516 c.c. (...)”.

38. Cfr. Cassazione civile 9 febbraio 1979, n. 906, in *Foro it.*, 1980, I, 1121.

39. Art. 16, l. 31 maggio 1995, n. 218. “Ordine pubblico.

1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.

2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana”.



come nel caso dell'abuso di potere, all'obiettivo che con essa la maggioranza persegue, bensì al contenuto dispositivo della deliberazione<sup>40</sup>.

A mero titolo esemplificativo, dovranno in tal guisa considerarsi illeciti gli oggetti della deliberazione con cui, ad esempio, venga esclusa la distribuzione degli utili ai soci ovvero di quella con cui si neghi il diritto di opzione dei soci nel caso di eventuali aumenti di capitale, come pure di quella atta a rendere più gravoso l'esercizio del recesso<sup>41</sup>.

Altri esempi di nullità della delibera per illiceità dell'oggetto offerti dalla giurisprudenza sono quelli della deliberazione con la quale si decida di sopprimere il collegio sindacale, o di emettere azioni a voto plurimo espressamente vietate, ovvero di non redigere il bilancio di esercizio.

È, inoltre, opinione consolidata che la nullità ricorra quando la delibera abbia un oggetto lecito, ma un contenuto illecito, come accadrebbe laddove venisse approvato un bilancio falso o redatto violando i principi di chiarezza e precisione<sup>42</sup>.

D'altronde con specifico riferimento alla materia societaria, rivestono un indubbio carattere imperativo tutte le prescrizioni dell'art. 2423 c.c., con conseguente nullità della deliberazione di approvazione di un bilancio asseritamente non conforme ai principi di precisione, veridicità e chiarezza.

Più in dettaglio, la violazione dei principi sopra richiamati integrerà una causa di nullità della deliberazione ogni qualvolta le dedotte inosservanze siano idonee ad ingenerare una situazione di incertezza<sup>43</sup> o, peggio ancora, a diffondere un erro-

---

40. Afferma MOSCHELLA, *Il negozio contrario a norme imperative*, in *Legislazione economica. Studi*, a cura di VASSALLI, VISENTINI, Milano, 1981, 278 "è illecito il negozio che non si deve compiere, perché non si compiano gli effetti ai quali è diretto".

41. In tal senso: Cassazione civile 13 gennaio 1987, n. 133, in *Nuova Giur. civ. commentata*, 1987, I, 746.

42. In tal senso: Tribunale Napoli 20 novembre 1996, in *Le società*, 1997, 439, Tribunale Napoli 29 ottobre 1996, in *Dir. e giur.*, 1996, 631; Cassazione civile 22 luglio 1994, n. 6834 in *Mass. Giust. civ.* 1994, 988.

43. Cassazione civile 27 marzo 1975, in *Giur. comm.*, 1975, II, 639: "(...) Indubbiamente la esigenza che anche dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite debbano risultare, con chiarezza e precisione, la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti con il raffronto delle perdite sofferte, è tutelata dalla legge allo scopo di rendere noti ai terzi ad ai soci non solo l'accertamento periodico dello stato patrimoniale ed economico della società ma anche la rilevazione del reddito d'esercizio. E certamente al fine di favorire e rendere chiara tale rappresentazione economica della società, per coerenza logica, il codice vigente dopo aver preteso che il bilancio sia compilato con chiarezza e precisione, ha indicato esso stesso, (...) regole uguali ed immutabili per tutte le società di capitali circa il contenuto del bilancio ed i criteri di stima delle entità da iscriversi. Ed è pure da

neo convincimento circa la reale situazione economico-patrimoniale della società, con inevitabili ripercussioni per tutti coloro che intrattengono rapporti giuridici e commerciali con questa <sup>44</sup>.

Collocandosi in questa prospettiva, le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno incisivamente riconosciuto al giudice di merito il potere di qualificare come

---

ritenersi per certo che la imprecisione del bilancio e del conto economico non sempre e non necessariamente sottintendono inserzioni di poste false ad omissioni di poste vere, e viceversa un bilancio chiaro e preciso può ben contenere inesattezze dolose o colpose, produttive di danno alla società, ai singoli o ai terzi (...). Devesi qui rilevare che quest'ultima esigenza di verità non può ritenersi violata sol perché il bilancio in qualche voce non sia ossequiente alla prescrizione della chiarezza e della precisione, come può accadere nel caso opposto che pur quando le poste siano impeccabili, dal punto di vista della tecnica contabile, ugualmente venga elusa la verità, sicché rendesi indispensabile, ai fini della invalidazione del bilancio e della delibera che l'approva, ricercare in concreto per ogni caso la natura ed entità della irregolarità. Cioè devesi esaminare per ogni ipotesi di contestazione del bilancio, se le sopravvalutazioni e le sottovalutazioni, una volta che vi siano, esorbitino dai limiti oltre i quali vi può essere incertezza nell'attribuzione dei valori e di fatto comportino un'operazione di disposizione degli utili, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2423 c.c. È chiaro che la delibera che siffatto bilancio approvi è nulla per illiceità dell'oggetto, a norma dell'art. 2379 c.c. Da tali considerazioni consegue che il giudizio sulla liceità dell'oggetto non può essere espresso esclusivamente alla stregua del contenuto formale ed apparente della deliberazione né determinato dalla conformità o meno del bilancio alle prescrizioni elaborate dalla tecnica contabile e trasfuse nel codice, come criteri giuridici di redazione del bilancio. È evidente che l'art. 2379 c.c., riferendosi all'oggetto della deliberazione, ha inteso, con questa espressione, significare il regolamento concreto degli interessi, che le norme relative alla formazione del bilancio mirano a proteggere, mediante il raggiungimento della maggiore verità possibile di accertamento delle condizioni economiche della società e dell'utile d'azienda, in relazione alla situazione patrimoniale della società nel periodo considerato”.

44. In questi termini: FERRARI, *Delibera di approvazione del bilancio: dalla annullabilità alla nullità*, in *Dir. e prat. soc.*, n. 8/2003, 59 e ss.; Cassazione civile 22 gennaio 2003, n. 928, in *Dir. e Prat. soc.* n. 8/2003, p. 56. Giurisprudenza conforme: Tribunale Milano 13 maggio 2002 in *Le società* 2003, 756, Corte Appello Napoli, 13 maggio 2003 in *Giur. napoletana* 2004, 15, secondo la quale “la violazione dei principi di chiarezza e precisione rende illecito il bilancio e nulla la relativa deliberazione di approvazione, anche quando tale violazione non abbia determinato una divergenza tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello rappresentato dal bilancio”. Ancora più puntuale: Cassazione civile 22 luglio 1994, n. 6834 in *Giur. comm.* 1996, II, 449, ove si legge “La delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illiceità dell'oggetto, a norma dell'art. 2379 c.c., quando è contraria a norme dettate a tutela anche di interessi generali. Pertanto, qualora vengano addotte violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della delibera sussiste se i fatti accertati sono concretamente idonei a ingenerare per tutti gli interessi, incertezze o comunque erronee convinzioni circa la situazione economico-patrimoniale della società tali da tradursi in un reale pregiudizio per l'interesse generale alla verità del bilancio (cui è funzionale il principio di chiarezza e precisione) che tutela non solo il singolo socio, ma tutti i terzi e specialmente, i creditori della società”.

nullità il vizio denunciato, ogni qual volta lo stesso si traduca in una falsa rappresentazione delle poste attive e passive, proprio in virtù del collegamento tra diritto generale all'informazione e principio di chiarezza<sup>45</sup>.

Quest'ultima posizione è stata il risultato di un processo ermeneutico tutt'altro che immediato, condizionato dall'orientamento dottrinario e giurisprudenziale che circoscriveva la nullità a quelle deviazioni dal paradigma legale che pregiudicavano l'interesse, oltre che dei contraenti, dei terzi, ritenendo che quest'ultimo potesse essere compromesso soltanto dalla violazione del principio di verità, con conseguente irrilevanza del mancato rispetto dei principi di chiarezza ed analicità del bilancio *ex se* considerati<sup>46</sup>.

---

45. Cassazione civile, Sez. Un., 21 febbraio 2000, n. 27, in *Giust. civ.*, 2000, I, 1348, per la quale “pertanto si deve affermare che il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, secondo comma c.c. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (restando in questi sensi composto il contrasto rilevato)”.

46. In tal senso: Cassazione civile 9 febbraio 1979, n. 906, in *Giur. comm.*, 1979, II, 351, con nota adesiva di JAEGER, *Crisi del principio di chiarezza e Corte di Cassazione, ibidem*; Tribunale Napoli 3 giugno 1986, in *Le società*, 1986, 1326.

Più di recente, sul punto: Cassazione civile 23 marzo 1993, n. 3458, in *Le società*, 1993, p. 1463, ove si precisa: “(...) Già con la sentenza n. 3373/1977 e n. 297/1978 si è affermato che, alla luce della correlazione tra il principio di chiarezza e precisione dettato dall'art. 2423, comma 2, c.c. e quello fondamentale di verità, preordinato alla tutela della pubblica fede, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio (art. 2424 c.c.) rende nulla la delibera di approvazione solo quando risultino in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma, e non anche nel caso in cui l'incidenza su di essi sia insignificante o trascurabile. Si è successivamente puntualizzato che il principio di verità del bilancio (...) è posto a tutela non soltanto dell'interesse dei soci ad essere correttamente informati della situazione economico-patrimoniale della società al termine di ciascun esercizio, ma anche dell'interesse dei terzi che hanno instaurato rapporti con la società (in particolare dei creditori, cui la legge assicura la possibilità di conoscere l'entità delle garanzie offerte dal patrimonio dell'ente), nonché dell'interesse generale dello Stato alla realizzazione di un più compiuto controllo sull'attività delle società per azioni ed alla regolarità della loro gestione in vista del conseguimento dello scopo economico-pratico del contratto sociale, (cfr. Cassazione civile n. 906/1989 cit., in cui è esposta l'evoluzione della giurisprudenza *in subiecta materia*). Alla mancanza di verità del bilancio è stata equiparata, ai fini della nullità della deliberazione approvativa, la “inconoscibilità contabile” (Cassazione civile n. 3373/1977 cit.) ossia “l'impossibilità di conoscere la reale situazione della società”, che “determini un concreto pregiudizio della esigenza di verità del bilancio...” (Cassazione civile n. 1699/1989), avvertendosi peraltro che la

Su tali presupposti si è ritenuto che il principio di chiarezza e precisione fosse meramente strumentale a quello di verità e dovesse essere inteso come strumentale rispetto alla finalità da questo perseguita, giungendo per tale via ad escludere la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio ogni qual volta l'esigenza di verità risultasse soddisfatta, malgrado l'inosservanza delle regole enunciate nel secondo comma dell'art. 2423 c.c. e la natura di norme imperative riconosciuta a queste ultime.

Nello specifico, la chiarezza, riguarda le **modalità di redazione** e l'**intelligibilità del bilancio**, ossia l'idoneità del bilancio ad essere compreso dai suoi destinatari di media cultura contabile. Affinché la deliberazione non incorra in illiceità, le informazioni devono essere fornite in modo da assicurare in modo sufficiente la comprensibilità di tutti i dati di bilancio.

Il procedimento di valutazione deve pertanto procedere attraverso l'esame delle singole poste dello stato patrimoniale e del conto economico, alla luce delle informazioni, dei chiarimenti e delle specificazioni contenute nella relazione dell'organo amministrativo, concludendosi con un giudizio di valore che attiene al bilancio nel suo complesso, come documento idoneo o meno a fornire ai soci ed ai terzi un'informazione chiara ed adeguata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Carattere decisivo ai fini della realizzazione della chiarezza di bilancio, rivestono

---

causa di nullità (per illiceità dell'oggetto) non sussiste quando dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci nonché dalle risultanze della discussione in assemblea sia possibile desumere ulteriori dati ed informazioni che consentano di acquisire un'esatta conoscenza della situazione reale della società e di controllare il rispetto sostanziale del principio di verità del bilancio (Cassazione civile nn. 3373/1977, 906/1979, 6942/1982, 1699/1985, ...) Costituisce, invece, *jus receptum* nella giurisprudenza di questa Corte – come si è già detto – che non è sufficiente a produrre la nullità della deliberazione “qualsiasi difformità dal modello legale di bilancio”, ove questa non si traduca in una sostanziale violazione del principio di verità, in funzione del quale è predisposto lo “schema analitico minimo” prescritto dall'art. 2424 c.c. (...) non è nulla, ma semplicemente annullabile, la deliberazione con la quale l'assemblea di una società per azioni abbia approvato il bilancio della società, ove quest'ultimo documento presenti talune difformità dal modello legale di bilancio, a meno che queste non si traducano in sostanziali violazioni del principio di verità.”; Cassazione civile 25 maggio 1994, n. 5097, in *Giur. comm.*, 1994, II, 759, con nota adesiva di JAEGER, *Una polemica da seppellire: il principio di chiarezza del bilancio tra “strumentalità ed autonomia”*, ivi, 763; Tribunale Bologna 17 gennaio 1995, in *Le società*, 1995, 1316, per la quale “la mancanza dei requisiti di chiarezza e precisione del bilancio è causa di nullità della delibera di approvazione”, a favore in dottrina: BALZARINI, *Impugnazione di bilancio per violazione dei principi di chiarezza e precisione*, in *Le società*, 1995, I, 944, *contra*: COLOMBO, *Nullità o annullabilità per la violazione dei principi di chiarezza e precisione?*”.

le disposizioni dell'art. 2423-*ter*<sup>47</sup> c.c. e nonché quella contenuta nel terzo comma dell'art. 2423 c.c.

Le prime riguardando la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, prescrivono concretamente le modalità da seguire nell'iscrizione delle poste in bilancio ed obbligano l'estensore a rispettare l'ordine di raggruppamento delle voci inserite nei due precitati documenti le quali, è bene precisarlo, non dovranno rimanere distinte a meno che l'accorpamento delle voci precedute da numeri arabi sia irrilevante a causa del loro esiguo importo o comunque non pregiudichi la chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta di quanto in esso riportato.

Risponde alla medesima *ratio* la prescrizione contenuta nello stesso precetto di adattare le voci precedute dai numeri arabi, quando lo esiga la natura dell'attività esercitata o quando l'impianto generale degli schemi di bilancio non sia idoneo a soddisfare l'esigenza della chiarezza, fermo in ogni caso il divieto di compensare le partite.

Analogamente, il terzo comma dell'art. 2423 c.c., fa obbligo di fornire tutte le informazioni supplementari a quelle richieste dalle norme di legge, laddove queste ultime si rivelino insufficienti allo scopo.

Per ciò che riguarda il principio della correttezza, diversi sono i criteri di valutazione astrattamente adottabili: da quello che pone l'accento sul rispetto degli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e Nota Integrativa disposti dal legisla-

---

47. Art. 2423-*ter*: “ Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico.— Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite”.

tore e, più in generale, sull'osservanza dei principi di redazione dettati dalla legge; a quello che si sofferma sulla correttezza o meno dell'iscrizione dei singoli beni, secondo precisi principi contabili, a quello, infine, che ritiene essenziale la comunicazione dei valori di bilancio.

Qualunque sia il canone prescelto, esso dovrà comunque rappresentare la concretizzazione del principio posto nell'articolo 2423-*bis* c.c., il quale elenca criteri generali di redazione ed al quale gli amministratori debbono obbligatoriamente attenersi.

Particolare attenzione merita il requisito della rappresentazione veritiera, in ordine al quale va preliminarmente rilevato come il legislatore non richieda che il bilancio sia **vero**, esigendo unicamente che la situazione patrimoniale e finanziaria sia rappresentata in modo **veritiero**.

Strettamente connessi fra loro, verità e veridicità sono concetti diversi, dei quali l'uno esprime un valore assoluto; l'altro un concetto relativo che si risolve nella valutazione dei cespiti patrimoniali in buona fede e dunque secondo criteri di ragionevolezza.

Ciò detto, la prima condizione di veridicità del bilancio è la sua completezza; esso dunque deve registrare tutti i cespiti che compongono il patrimonio sociale, senza alcuna omissione di attività o passività reali e senza l'inserimento di attività o passività fittizie.

Poiché il bilancio d'esercizio è un sistema di valori stimati, il criterio di veridicità esige che il redattore determini questi ultimi applicando gli specifici criteri fissati dal legislatore per ciascun cespite o, nel caso in cui la legge gli attribuisca il potere discrezionale di scegliere tra diversi criteri, che scelga ed utilizzi quello che ragionevolmente appaia più coerente alla posta in esame.

### **3.3 Il meccanismo di “conservazione” delle delibere assembleari. La sanatoria della nullità**

Con la novella del 2003, il legislatore ha privilegiato l'ottica del **principio di stabilità** prevedendo una serie di meccanismi di conservazione del bilancio che vanno distinti a seconda che si tratti di nullità o annullabilità<sup>48</sup>.

---

48. Sul punto: Tribunale Roma 3 settembre 2004, in *Le società*, 2005, 913 “Giusta l'art. 2378 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2003, in sede di procedimento cautelare per la sospensione degli effetti della delibera invalida il tribunale deve “valutare comparativamente il pregiudizio che il ricorrente subirebbe dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecu-

In un simile contesto, viene innanzitutto in rilievo il principio della **sanatoria**, che, in modo sostanziale od esplicito, riguarda entrambe le forme di invalidità.

Dal punto di vista sostanziale, ancor prima della riforma, il legislatore aveva previsto un meccanismo analogo nel comma 7 dell'articolo 2377 c.c., a mente del quale l'annullamento della delibera invalida non può aver luogo, quando la stessa venga sostituita con altra adottata in conformità della legge e dello statuto<sup>49</sup>.

Questa peculiare forma di sanatoria comporta dunque la sostituzione della delibera invalida con altra valida.

Lo stesso articolo presenta inoltre una lista di casi in cui il legislatore sembra voler preconstituire e vincolare la pronunzia del giudice, escludendo che, in presenza delle condizioni ivi specificamente elencate, l'annullamento possa essere pronunciato.

---

zione della deliberazione" ossia compiere un bilanciamento tra l'interesse ad agire in via cautelare del socio e quello a resistere della società. La "ratio" di tale norma – che deroga al generale principio secondo cui nel procedimento cautelare il presupposto di pericolo deve essere parametrato sul ricorrente – risiede nel favore del legislatore societario per la stabilità degli atti della società (e quindi dei rimedi personali rispetto a quelli reali) ritenuto elemento di buon funzionamento dell'impresa sul mercato." È stato così confermato il principio espresso in Cassazione 11 giugno 2003, n. 9364, in *Riv. notariato*, 2003, 1280 per la quale, "in tema di validità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali, la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l'inesistenza giuridica di quest'ultima; invece la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione ai sensi dell'art. 2377 c.c., giacché, per quanto viziato, quell'elemento essenziale comunque sussiste. Né comporta inesistenza della convocazione (e della conseguente deliberazione, che sarà quindi solo annullabile) l'assoluta carenza di legittimazione dell'autore di essa (nella specie il curatore del fallimento del socio amministratore di s.r.l., decaduto dalla carica), essendo in tal caso configurabile una convocazione nel suo essenziale schema giuridico (atto recettizio con cui il socio è avvisato della data e del luogo della riunione) e dovendosi, d'altro canto, considerare che, mentre è giustificabile una reazione radicale (quale l'inesistenza giuridica) dell'ordinamento avverso una delibera assembleare in cui ai soci (che "sono" l'assemblea) non sia stata data neppure l'opportunità di partecipare alla deliberazione, sì che quest'ultima non può essere in alcun modo ricondotta alla loro volontà, diversamente deve, invece, argomentarsi allorché tale opportunità sia stata in concreto offerta, giacché in tale ultimo caso appare certamente più adeguata una reazione più misurata, in equilibrio con le contrapposte esigenze di certezza e stabilità dei deliberati societari, sottostanti alla particolare disciplina delle loro patologie prevista dagli artt. 2377 e 2378 c.c."

49. Art. 2377, comma 7: "L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno".

Si tratta dei casi di partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, di invalidità od errore nel conteggio dei voti, di incompletezza od inesattezza del verbale.

Giova segnalare come, attraverso lo specifico rinvio di cui all'art. 2379 c.c., la peculiare forma di sanatoria sostanziale del comma 7, art. 2377 c.c., sia applicabile anche alla nullità, quanto meno con riferimento alle vicende relative alla convocazione e alla verbalizzazione dell'assemblea.

Mosso dal timore degli effetti devastanti che si potrebbero produrre in alcuni casi sulla stabilità degli atti, il legislatore della riforma ha introdotto anche due fattispecie di sanatoria cosiddetta **esplicita** della deliberazione nulla.

Trattasi per lo più di meccanismi legati alle altrettanto nuove fattispecie della nullità per omessa convocazione o per mancanza di verbale, mentre alcuna possibilità di sanatoria è consentita per la fattispecie dell'impossibilità o illiceità dell'oggetto<sup>50</sup>.

L'articolo 2379-bis, comma 1, c.c. sancisce che l'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi, anche successivamente, abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea<sup>51</sup>.

Pertanto, consentendo anche tacitamente il regolare svolgimento dell'assemblea, ciascuno dei soci con diritto d'intervento perde la legittimazione a far valere la nullità.

Trattasi di sanatoria **sogettiva**, in quanto tale circoscritta all'impugnativa spettante agli intervenuti che hanno dato il loro assenso alla delibera invalida.

Il nodo fondamentale da sciogliere attiene quindi alle condizioni necessarie affinché il socio possa essere ritenuto consenziente, in quanto tale decaduto dal diritto di impugnare la deliberazione che per tale via verrà sanata.

Orbene, avendo riguardo al dettato dell'art. 2379 c.c. sembra doversi privilegiare la tesi secondo la quale, ai fini *de quibus*, l'assenso allo svolgimento dell'assemblea, debba essere espresso.

Non è invero mancato chi ha evidenziato come il consenso prescritto dalla norma in parola, possa essere manifestato in qualsiasi forma e dunque anche *per facta*

---

50. PISANI, MASSAMORMILE, *L'invalidità delle delibere assembleari. Stabilità degli effetti*, cit., 61.

51. Art. 2379-bis, comma 1: "Sanatoria della nullità. – L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea [disp. att. 223-sexies]".



*concludentia*, intendendo come principale indice rivelatore dello stesso il **silen-  
zio** serbato dal socio <sup>52</sup>.

Con specifica attinenza all'ambito temporale, potrebbe sostenersi che l'assenso debba essere necessariamente posteriore all'assemblea, non potendo escludersi che l'interesse ad impugnare possa derivare dall'andamento concretamente assunto dalla discussione.

Non si deve d'altronde dimenticare che il vizio di nullità incide sull'atto conclusivo dell'assemblea, rappresentato dalla deliberazione e che la nullità per mancata convocazione deriva da due situazioni necessariamente concorrenti:

- che l'avviso non provenga da un componente dell'organo;
- che l'avviso sia altresì inidoneo a consentire agli aventi diritto di intervento di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea.

L'orientamento restrittivo su esposto sembra tuttavia trovare un limite nella formulazione letterale dell'articolo 2379-*bis* c.c. il quale, ammettendo che l'assenso allo svolgimento dell'assemblea possa essere dato **anche successivamente**, non consentirebbe a rigore di escludere che tale manifestazione di volontà possa essere validamente espressa durante i lavori assembleari e prima ancora del voto <sup>53</sup>.

Procedendo all'esame dell'ulteriore ipotesi di sanatoria relativa alla mancanza del verbale, l'articolo 2379-*bis*, comma 2, c.c. <sup>54</sup> prevede che la stessa sia consentita ogni qual volta la verbalizzazione sia eseguita prima dell'assemblea successiva.

Il meccanismo opera, sia nelle ipotesi di materiale mancanza del verbale, sia in quella di verbale carente perfino dei dati minimi imposti dalla legge.

Nella pratica, le modalità di sanatoria si sostanziano nella semplice e regolare redazione di un nuovo verbale della stessa assemblea.

In questo caso, gli effetti della deliberazione altrimenti invalida retroagiscono alla

---

52. In argomento: PRESTI, RESCIGNO, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci*, in AA.VV., *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statuari*, Milano, 2003, 159, ove si legge: "poiché la norma non dice in quale forma debba essere dato questo assenso e neppure che esso debba essere espresso, probabilmente bisognerà qualificare come consenziente (e quindi legittimato ad impugnare) il socio che abbia partecipato all'assemblea carente di convocazione senza consentire espressamente, ma senza nemmeno nulla eccepire".

53. Cfr. sul punto: SILVETTI, *L'invalidità della deliberazione derivante da irregolare od omessa convocazione dell'assemblea nella nuova disciplina delle società azionarie*, in *Foro it.*, I, 181.

54. Art. 2379-*bis*, comma 2: "L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione".

data di prima adozione, salvi i diritti dei terzi che in buona fede abbiano ignorato la deliberazione stessa <sup>55</sup>.

In tutti i casi di sanatoria, laddove la delibera sia stata comunque impugnata giudizialmente, il giudice, pur rigettando la domanda di nullità o di annullamento, condannerà la società alle spese e, ove richiesto, al risarcimento dell'eventuale danno sofferto dall'attore.

Un breve cenno merita infine la nozione di deliberazione assembleare inefficace, volta ad attribuire una propria rilevanza e autonomia ai diritti individuali dei soci in particolari casi.

Muovendo dalla configurazione del rapporto sociale in termini contrattuali, e dalla conseguente inidoneità dell'atto assembleare ad incidere unilateralmente sul contratto con il singolo socio, si è riconosciuto a quest'ultimo il diritto di far valere, nei propri riguardi ed a tutela dei propri interessi, l'inefficacia di una data deliberazione, impugnando la stessa secondo la disciplina prevista agli artt. 2377 ss. c.c. <sup>56</sup>.

In questi termini, la categoria è comunemente rapportata all'operatività della regola generale per cui le deliberazioni societarie sono vincolanti nei limiti della competenza propria della deliberazione, nel senso che la deliberazione non ha effetto laddove pretenda di incidere sui diritti di terzi <sup>57</sup>.

### **3.4 Nullità ed annullabilità della deliberazione assembleare alla luce della riforma**

La recente riforma ha indotto dottrina a chiedersi se si possa continuare, in effetti, a parlare dei vizi di cui all'art. 2379 c.c. in termini di nullità o se le fattispecie nulle debbano essere considerate inefficaci *ab origine*.

---

55. Si intende per *buona fede* la situazione psicologica rilevante per il diritto in quanto produttiva di conseguenze giuridiche. Essa può essere intesa in un duplice senso: soggettivo, quale ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui; oggettivo quale generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti.

56. In tal senso: Cassazione civile 29 novembre 1978, n. 5643, in *Riv. notariato*, 1980, 902, per la quale "è annullabile la deliberazione dell'assemblea di una società cooperativa, adottata a maggioranza assoluta, che imponga ai soci l'effettuazione di nuove prestazioni accessorie o la modifica di quelle previste dall'atto costitutivo".

57. Cfr. in argomento: PRESTI, RESCIGNO, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci*, in AA.VV. *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari*, cit., p. 135, (...) "l'inefficacia delle deliberazioni assembleari – categoria non disciplinata espressamente dal codice civile – si riferisce alle ipotesi in cui la deliberazione incida sui diritti individuali, di terzi o di soci, che non tocchino l'assetto societario sotto il profilo organizzativo".

Il dibattito procede proprio dal principio di stabilità degli atti societari, rispetto al quale assolutamente inconciliabile appare la regola per cui le deliberazioni possono essere dichiarate inefficaci entro il termine dei tre anni, decorsi i quali il vizio non può più essere fatto valere salvo il caso delle deliberazioni che modifichino l'oggetto sociale prevedendo attività illecite od impossibili, le quali sono aggredibili senza limiti di tempo.

La questione, per lo più terminologica ma tutt'affatto trascurabile, trae origine dal mutato contesto legislativo che induce a ritenere improprio il riferimento alla struttura del vizio di nullità, come comunemente accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza relativamente al contratto.

La stessa terminologia addotta depone a favore della non rispondenza dell'istituto alla tradizionale classificazione dei vizi dell'atto, aparendo preferibile l'accorpamento nell'unica categoria della deliberazione annullabile.

Come già accennato, quella che il legislatore della riforma si ostina a chiamare "nullità" delle delibere dell'assemblea di società per azioni, pur essendo una forma di deviazione dal modello legale estremamente grave, rappresenta una patologia radicalmente diversa, per fattispecie e per disciplina, da quella che la legge individua con lo stesso *nomen* relativamente al contratto.

Non ci si può peraltro esimere dall'evidenziare come, dal mutato regime di efficacia della deliberazione nulla, discendano conseguenze di ordine definitorio-processuale, anche con specifico riferimento alla natura della relativa declaratoria giudiziale.

Da quest'ultimo punto di vista, attesa la dubbia estensibilità alle ipotesi di nullità delle norme di cui all'art. 2378 c.c., prima fra tutte quella che attribuisce al giudice il potere di sospendere l'efficacia della deliberazione impugnata nelle more del giudizio, potrebbe opinarsi per l'implicito accoglimento di una nozione **costitutiva** della relativa pronuncia.

Il problema rischia di avere un riflesso pratico notevole, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale minoritario secondo il quale il principale ostacolo all'estensione della sospensione *ex art. 2378 c.c.* alle deliberazioni nulle, risiederebbe proprio nella natura **dichiarativa** delle sentenze di nullità<sup>58</sup>.

---

58. In tal senso: Tribunale Ancona 15 giugno 1998, in *Le società*, 1998, 1336, per la quale "Il sequestro giudiziario presuppone l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di una cosa, o comunque un'azione contrattuale dalla quale potrebbe derivare la condanna alla restituzione di un bene, e non è dunque ammissibile nell'ambito di un'azione ove non si affermi né uno "jus in rem", né uno "jus ad rem" come nell'impugnazione per nullità di delibera assembleare dal

Non può peraltro sottacersi come, in netta antitesi con l'impostazione su esposta, la giurisprudenza maggioritaria abbia sempre ravvisato piena compatibilità tra la sospensione *ex art.* 2378 c.c. e l'azione di nullità, sul presupposto della produzione di effetti della deliberazione nulla anche nel vigore del cessato testo dell'*art.* 2379 c.c.<sup>59</sup>.

cui accoglimento dovrebbe derivare la riduzione del capitale per annullamento di nuove azioni emesse in virtù della delibera. È invece ammissibile, in tal caso, la tutela cautelare residuale ed atipica dell'*art.* 700 c.p.c., in assenza dei presupposti che giustificano l'applicazione della misura cautelare atipica prevista dall'*art.* 2378 c.c. nell'azione di annullamento di delibere assembleari, ben potendo il provvedimento d'urgenza essere accordato per anticipare gli effetti di una futura pronuncia anche di accertamento o costitutiva". Ancor più chiaramente: Tribunale Tempio Pausania 7 gennaio 1988, in *Temi romana*, 1988, 131 ove si legge: "La sospensione di cui all'*art.* 2378, comma 4, c.c. non può applicarsi alle delibere inesistenti: tali delibere debbono ritenersi regolate dalle norme sulla nullità dei contratti, in quanto compatibili con la nullità di atti unilaterali propria delle deliberazioni assembleari, ai sensi del combinato disposto degli *art.* 1419 ss. c.c."; Corte Appello Roma, 4 dicembre 1979, in *Foro it.*, 1980, I, 1172: "L'*art.* 2378, comma 3, c.c., per il quale tutte le impugnazioni relative alla medesima delibera assembleare debbono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza, non è applicabile alle azioni di nullità".

59. Così: Tribunale Biella 16 novembre 1999, in *Giur. comm.*, 2001, II, 385, secondo la quale: "La sospensione delle delibere assembleari prevista dall'*art.* 2378 c.c. rientra tra le misure cautelari richiamate dall'*art.* 669-*quaterdecies* c.p.c. e può, di conseguenza, trovare applicazione esclusivamente ove sussistano al contempo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Il rimedio in discorso può essere validamente concesso, non solo nei casi in cui sia stata allegata una causa d'annullabilità della delibera, ma anche nei casi in cui si allegghi una causa di nullità; ciò comporta, sempre sussistendo i suvisti presupposti, l'astratta applicabilità della sospensiva alla delibera d'approvazione del bilancio che si presume affetta da un vizio di contenuto sanzionabile con la nullità"; Tribunale Roma, 2 novembre 1999, in *Foro padano*, 2000, I, 58: "Nella richiesta d'urgenza di inibitoria di tenere l'assemblea societaria o di vietare ad un socio (che ha alienato la propria quota con atto privato) di partecipare a detta assemblea, difetta la dimostrazione del pregiudizio irreparabile, perché in caso di illegittimità o nullità della delibera ben può essere proposta opposizione e contestualmente richiesta la sospensione degli effetti, *ex art.* 2377 e 2378 c.c."; Tribunale Verona 25 settembre 1995, in *Le società*, 1996, 539: "Non è possibile ricorrere alla procedura cautelare disciplinata dagli *artt.* 669-*bis* e ss. c.p.c. neppure nell'ipotesi in cui vengano chiesti provvedimenti ulteriori rispetto alla sola sospensione della delibera. Tale provvedimento è ammissibile nell'ipotesi in cui gli impugnanti assumono che la delibera sia affetta da nullità o inesistenza, poiché l'*art.* 2379 c.c., rende inapplicabili solo quelle disposizioni relative al procedimento di impugnazione che risultino incompatibili con le norme relative alla nullità degli atti (ad es. interesse ad agire, termine di decadenza, sanatoria)"; Tribunale Napoli 23 giugno 1995, in *Dir. e giur.*, 1995, 436: "La sospensione dell'esecuzione di una deliberazione assembleare di società di capitali, espressamente prevista nel contesto delle azioni di annullamento *ex art.* 2378 c.c., è ammessa anche con riguardo alle azioni di nullità *ex art.* 2379 c.c., non potendosi negare la configurabilità di siffatta esigenza cautelare anche nei casi, ben più gravi, nei quali sia dedotta la nullità del deliberato assembleare anziché invocato il solo annullamento"; Tribunale Milano 21 giugno 1988, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, 224: "È esperibile l'istanza di sospensione di una deliberazione non solo nell'ipotesi di sua impugnazione per annullabilità, ma anche in quella d'impugnazione per nullità, nel qual caso legittimato all'istanza è chiunque vi abbia interesse".

L'indirizzo esegetico prevalente sopra illustrato induce così a svalutare la portata della recente innovazione normativa, con la quale si sarebbe semplicemente riconosciuto un dato che già nel precedente equilibrio normativo non si poteva negare, ossia che la deliberazione nulla sino all'accertamento giudiziale è produttiva di effetti, ancorché *contra jus*.

Quantunque buona parte della dottrina convenga nell'affermazione di una sostanziale destrutturazione del significato pratico della classificazione tradizionale nullità-annullamento a seguito del rinnovato regime delle invalidità deliberative, non pare potersi pacificamente ammettere la deliberazione nulla sia genericamente dotata di efficacia, giungendo per tale via a sostenere la natura costitutiva della relativa azione e della consequenziale sentenza.

Ben più adeguata al mutato contesto legislativo, appare la tesi che sottolinea l'inefficacia della deliberazione nulla, facendo eccezione per il caso in cui la stessa venga sanata con effetto retroattivo.

A favore di quest'ultima ricostruzione depongono almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo è certo che, prima della sentenza, anche il negozio nullo produce taluni effetti, tanto più che, pur nel passaggio dalla teoria generale alle categorie del diritto positivo, le argomentazioni addotte dalla dottrina più recente non pare abbiano mai consentito di sostenere la efficacia generalizzata del contratto nullo.

*Secundum datur*, gli effetti prodotti dalla deliberazione assembleare nulla sono contraddistinti da antiggiuridicità formale, sicché nessuna conseguenza possono concretamente determinare sulla portata – dichiarativa, anziché costitutiva – della relativa sentenza di accertamento.

Com'è evidente, in attesa di più precise e puntuali applicazioni giurisprudenziali della disciplina novellata, il dibattito è destinato a rimanere confinato ad argomenti di teoria generale al pari di quanto accade a proposito della sanatoria della nullità deliberativa.

A tale ultimo specifico riguardo, può sin d'ora sottolinearsi che, finanche al cospetto della possibilità di sanatoria, non è l'atto nullo a diventare eccezionalmente efficace, bensì la fattispecie composta denominabile "atto nullo sanato", da cui deriva il processo di qualificazione idoneo a consentire la produzione di effetti.

In altri termini, i veri effetti giuridicamente stabili della deliberazione nulla non sono altro, in materia societaria, che le conseguenze giuridiche di un altro atto rilevante, chiamato **fattispecie sanante**, astrattamente riconducibile all'idea della **sanatoria mediante conferma**.

Ai fini di un'adeguata spiegazione concettuale, è utile ricordare l'elaborazione

della nozione di fattispecie complessa che assegna a ciascuno degli atti e dei fatti che la compongono il ruolo di mero presupposto della produzione di effetti giuridici, purché resti integrato lo schema generale dell'atto previsto dalla norma.

Non meno significativa, ai fini della distinzione tra rilevanza ed efficacia, la definizione di fattispecie ormai diffusa tra i privatisti, come modello o figura o schema che qualifica i fatti come **giuridici**.

La **giuridicità** della fattispecie deliberativa societaria non è frutto di una eventuale sua efficacia, bensì della sua astratta rispondenza allo schema legale.

Pertanto laddove una deliberazione assembleare risulti affetta da nullità per vizi di procedimento, essa si manifesta (nel limitato senso dianzi esposto) come non rilevante e, solo di conseguenza come “giuridicamente inefficace”, ferma restando la possibilità che intervenga un altro fatto (la sanatoria), parimenti compreso nello schema generale di qualificazione della fattispecie deliberativa produttiva di effetti.

Orbene, non v'è dubbio che la costruzione dogmatica da ultimo proposta sia ancora oggi la più convincente e coerente con la precitata scelta del legislatore di espungere dal sistema la categoria dell'inesistenza.

Ad ogni modo, quale che sia l'approccio teorico prescelto, ciò che maggiormente importa, ai fini pratici, è che il legislatore del 2003 ha espressamente disciplinato la nullità della deliberazione come rilevabile *ex officio* dal giudice.

La previsione, se per un verso sembra confermare che la causa di nullità della deliberazione assembleare opera di diritto, sebbene nel termine generale previsto per la relativa azione, per l'altro, come pacificamente acclarato dalla giurisprudenza, porta a negare la portata costitutiva della relativa pronuncia, giacché la rilevabilità d'ufficio non è concettualmente compatibile con pronunce di tipo costitutivo, quali indubbiamente sono, ad esempio, quelle che dichiarano l'annullamento o l'intervenuta risoluzione per inadempimento di un contratto *ex art. 1453 c.c.*, le quali che, è forse superfluo rammentarlo, non possono in nessun caso prescindere dall'iniziativa della parte <sup>60</sup>.

---

60. Cfr. sul punto, *plurime*: Cassazione civile 26 maggio 2006, n. 12627, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 5, per la quale: “Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un contratto dev'essere coordinato con il principio della domanda, sancito dagli artt. 99 e 112 c.p.c., in virtù del quale, quando sono in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un contratto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della pretesa, il giudice è tenuto a rilevare la nullità, in ogni stato e grado del giudizio, soltanto se la ragione dell'invalidità non sia diversa da quella già prospettata dalla parte, dovendo altrimenti escludersi tanto la possibilità di una sua deduzione per la prima volta in sede di gravame, quanto quella della sua rilevazione d'ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C.,

Approfondendo la questione afferente la natura della statuizione di nullità, preme comunque rammentare come la tesi per la quale la sentenza di nullità avrebbe natura dichiarativa e portata propriamente retroattiva sia tutt'altro che pacificamente accettata.

Pur senza voler entrare, in questa sede, nella complessità di una disputa definitiva che vede contrapposte, da decine di anni, distinte scuole di processualisti in ordine alla consistenza e alla giustificazione teorica della distinzione tra sentenze di accertamento e sentenze costitutive, è bene chiarire che, in un certo qual modo, ogni sentenza di merito, di condanna o di accertamento, è sempre necessariamente “costitutiva” nella misura in cui incide nella sfera sostanziale delle parti, creando una situazione giuridica nuova, o più semplicemente rimuovendo le conseguenze di una situazione anti-giuridica preesistente.

Simile impostazione non sembra essere stata ignorata dalla giurisprudenza, la quale, anche a fini pratici, continua a distinguere le pronunce giudiziali in sentenze dichiarative e sentenze costitutive, sulla base della constatazione che, mentre le prime dichiarano la volontà della legge rispetto alla fattispecie concreta in funzione di mero accertamento, e, per loro stessa natura, retroagiscono negli effetti al momento della concreta volontà della legge; le seconde, pur avendo anch'esse funzione essenzialmente dichiarativa, mirano allo scopo ulteriore di “creare” uno *status* giuridico dapprima inesistente.

In quest'ultimo senso può dirsi che esse abbiano effetti costitutivi, operando necessariamente *ex nunc* in quanto servono come titolo o causa per il sorgere di nuove situazioni giuridiche che da loro prendono vita <sup>61</sup>.

---

nell'ambito un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della qualità di socio di una cooperativa, ha confermato la sentenza impugnata, che, in sede di rinvio a seguito della cassazione di una precedente sentenza, aveva escluso l'annullabilità per errore della delibera di ammissione dell'attore nella società, omettendo di rilevare la nullità della medesima delibera per impossibilità o illiceità dell'oggetto, in relazione al divieto di trasferimento delle quote sociali previsto dallo statuto della cooperativa, in quanto tale ragione d'invalidità non era mai stata fatta valere in precedenza”.

61. In ordine alla distinzione tra sentenze costitutive e dichiarative, cfr. *ex multis*: Cassazione civile 14 novembre 2006, n. 24207, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 11 per la quale: “in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili, perché la risoluzione stessa possa essere dichiarata sulla base di una clausola risolutiva espressa, è richiesta la specifica domanda, con la conseguenza che, una volta proposta l'ordinaria domanda ai sensi dell'art. 1453 c.c., con l'intimazione di sfratto per morosità, non è possibile mutarla in domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione *ope legis* di cui all'art. 1456 c.c., in quanto quest'ultima è tautologicamente diversa dalla prima, sia per quanto concerne il *petitum* – perché con la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 si chiede una sentenza costitutiva mentre quella di cui all'art. 1456 postula una sentenza dichiarativa – sia per quanto concerne la *causa petendi* – perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453, il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clau-

Ad ogni buon conto, e con specifica attinenza all'oggetto di questa trattazione, qualsivoglia dubbio interpretativo e lessicale circa la natura e la portata della sentenza di nullità risulterà fugato, sol che si ponga a mente al fatto che la sentenza dichiarativa della nullità della deliberazione assembleare, ben lungi dal creare una situazione giuridica nuova, si limita ad accertare la causa del vizio, rendendo giuridicamente irrilevante ogni affermazione, o pretesa, o ille-

---

sola risolutiva espressa"; Cassazione civile 23 giugno 2006, n. 14658, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 6 ove si legge: "Ai sensi dell'art. 877 c.c. il diritto di costruire in aderenza può essere esercitato esclusivamente nelle ipotesi di cui: a) al comma 1, che attribuisce al proprietario del suolo sul cui confine il vicino abbia in precedenza edificato la possibilità, se non intende avvalersi della facoltà di chiedere la comunione del muro, di realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (in tali casi, ove tale diritto sia controverso la sentenza ha natura dichiarativa); b) al comma 2, in relazione all'art. 875 comma 1 c.c., che prevede – nei casi in cui il vicino abbia edificato a distanza inferiore alla metà di quella legale o regolamentare – la possibilità di chiedere l'acquisizione in proprietà, previo indennizzo, della parte di suolo compresa tra il confine ed il muro del vicino, occupata ai fini dell'edificazione in aderenza alla fabbrica del confinante (in quest'ultima ipotesi la sentenza, che riconosca il diritto potestativo, ha natura costitutiva). Pertanto, poiché rispetto alle predette ipotesi *tertium non datur*, nel caso in cui sia incerto il confine tra i fondi è priva di fondamento normativo la pretesa di costruire in aderenza al fabbricato del vicino senza corrispondere l'indennità dovuta per acquisire la proprietà del suolo contiguo, di cui sia controversa la proprietà"; Cassazione civile 11 gennaio 2006, n. 266, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 1: "Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta *ad substantiam*, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale. L'eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l'atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto idoneo alla costituzione dell'obbligazione di pagare interessi in misura ultralegale il richiamo integrale, nel verbale di consegna del bene oggetto del contratto, del documento contenente la clausola relativa agli interessi, la cui firma era stata disconosciuta dalla parte)"; Cassazione civile 12 settembre 2003, n. 13420, in *Mass. Giust. civ.*, 2003, 9: "La domanda di accertamento di avvenuto trasferimento del diritto di proprietà in forza di un contratto di compravendita e quella di cui all'art. 2932 c.c. sono diverse per *petitum e causa petendi*, volgendo la prima ad una sentenza dichiarativa, fondata su un negozio con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà, e la seconda ad una pronuncia costitutiva, fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori quale il preliminare"; Cassazione civile 4 novembre 1994, n. 9101, in *Mass. Giust. civ.*, 1994, fasc. 11: "Il requisito del reddito previsto dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, configura un elemento esterno alla fattispecie costitutiva del diritto al trattamento previdenziale, la cui erogazione resta impedita nei periodi in cui è superata la soglia del reddito; pertanto, mentre è sempre possibile ottenere una sentenza meramente dichiarativa del diritto alla pensione di invalidità pur



gittimo comportamento che si fondi sulla deliberazione medesima, esattamente alla stessa stregua di quanto comunemente accade in presenza di una qualsiasi sentenza dichiarativa.

La sola particolarità è data dalla salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi in dipendenza di atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

Siffatta previsione va comunque considerata non tanto come il portato del carattere costitutivo della sentenza, quanto piuttosto del principio di stabilità proprio del diritto societario, da non confondere con la rilevanza *ex tunc* dell'accertamento giudiziale della causa di nullità.

Il nuovo testo dell'art. 2379 c.c. non intaccherebbe dunque il principio di retroattività dell'accertamento giudiziale della nullità in sé e per sé considerato, ponendo unicamente il problema del limite di tale effetto, esattamente come avviene in presenza della pronuncia di annullamento.

Conseguentemente, laddove, ad esempio, si discutesse di prestazioni patrimoniali eseguite in base alla deliberazione nulla, non potrebbe ragionevolmente revocarsi in dubbio il diritto del socio alla restituzione degli importi versati maggiorati di interessi, secondo le disposizioni dell'indebito oggettivo.

Allo stesso modo ed in virtù del medesimo principio di stabilità, qualora venisse accertata la nullità della delibera di attribuzione di una carica sociale, gli atti di esecuzione compiuti dagli amministratori invalidamente nominati, alle condizioni di cui all'art. 2377, comma 7, c.c., conserverebbero la loro efficacia <sup>62</sup>.

Tuttavia e a dispetto di tutte le considerazioni sopra esposte un dato è certo: l'esistenza, pure a seguito della riforma societaria, delle categorie di vizi rispettivamente contemplate agli artt. 2377 e 2379 del codice civile e delle corrispettive azioni e decisioni giudiziali, anche se, secondo l'insegnamento patrocinato dalla Cassazione, ogni distinzione tra vizi implicanti la nullità di una deliberazione di

---

senza l'accertamento del suddetto requisito, non può pronunciarsi sentenza di condanna al pagamento della suddetta prestazione in mancanza di tale accertamento".

62. Cfr. sul tema: LENER, *Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*, cit.: "affermare che queste deliberazioni possano dirsi inefficaci fino al compimento dei tre anni decorsi i quali il vizio non può più essere fatto valere è invero assolutamente inconciliabile con il più volte ricordato principio di stabilità"; in senso parzialmente difforme si era espresso: NIGRO, *Giustizia amministrativa*, Bologna, 1990, 393 e ss. per il quale altro è riconoscere che simile relazione di consequenzialità può risultare temperata da una limitata possibilità di ripristino di situazioni già modificate, altro disconoscere il carattere di retroattività giuridica delle sentenze di annullamento.

società e vizi che ne determinino l'annullabilità, perderebbe rilievo, una volta che l'interessato sia riuscito ad ottenere una pronuncia idonea ad invalidare la delibera impugnata <sup>63</sup>.

---

63. Cassazione civile 13 aprile 2005, n. 7663: “(...) pur essendo indubitabile che almeno prima dell'entrata in vigore della riforma disposta con il citato d.lgs. n. 6/2003 alle due su indicate categorie di vizi della deliberazione corrispondano azioni e decisioni giudiziali di natura diversa, e che ne possano conseguire effetti almeno in parte dissimili, resta che, nell'essenziale tanto la pronuncia giudiziale di nullità quanto quella di annullamento rispondono all'interesse dell'attore di far venir meno la deliberazione viziata. Quando perciò come nella specie entrambe le azioni siano state esercitate, onde non si ponga un'eventuale questione di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato, né si metta in dubbio la tempestività della domanda con riguardo al termine di decadenza stabilito per l'esercizio delle azioni di annullamento dal primo capoverso dell'art. 2377 c.c. (tempestività espressamente ribadita in questa sede dal controricorrente, l'eventuale errore nel quale il giudice sia incorso nell'individuare la natura del vizio da cui la deliberazione è affetta e la conseguente imprecisa definizione della formula della pronuncia giudiziale emessa possono risultare privi di ogni reale incidenza. La parte che quella decisione impugni sotto questo profilo è tenuta, pertanto, a chiarire le ragioni per cui lo fa, non potendo l'impugnazione esser retta dal solo teorico scopo di conseguire una decisione formulata in termini giuridicamente più corretti (...).”

## SINTESI E SCHEMI RIEPILOGATIVI

### INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI AZIONISTI

Nulle	Annullabili
Le deliberazioni adottate: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in mancanza della convocazione</li> <li>b) in mancanza di un verbale regolarmente redatto</li> <li>c) con un oggetto impossibile od illecito</li> </ul>	Le deliberazioni assunte in violazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- regole legali</li> <li>- norme statutarie</li> </ul>

### CONSEGUENZE DELL'INVALIDITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La pronuncia dell'invalidità della delibera ha effetto rispetto a tutti i soci ed *obbliga gli organi sociali a prendere i provvedimenti conseguenti alla stessa, fatti in ogni caso salvi i diritti nel frattempo acquistati dai terzi di buona fede.*

### SANATORIA

L'invalidità non può essere pronunciata se la deliberazione è stata sostituita con altra valida. In tal caso il giudice condanna la società alle spese dell'eventuale giudizio nonché al risarcimento del danno, ove richiesto dall'impugnante.



## 4 Interesse ad agire nell'impugnazione del bilancio

SOMMARIO: 4.1 L'interesse alla dichiarazione d'invalidità del bilancio - 4.1.1 L'azione risarcitoria - 4.1.2 Ancora in tema di abuso del diritto come limite all'impugnazione - 4.2 I soggetti legittimati a esercitare l'azione di annullamento - 4.2.1 I soci assenti, dissenzienti ed astenuti - 4.2.2 Amministratori, organi di controllo ed autorità di vigilanza - 4.3 L'interesse ad agire nell'azione di nullità - 4.3.1 Il sistema informativo del bilancio d'esercizio - 4.3.2 I soggetti legittimati all'azione di nullità - 4.4 La legittimazione passiva - *Sintesi e schemi riepilogativi*.

### 4.1 L'interesse alla dichiarazione d'invalidità del bilancio

La differenziazione concettuale tra nullità ed annullamento della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio ha portato ad una dicotomia tra le rispettive azioni d'impugnativa anche sotto il profilo dell'interesse ad agire.

In ipotesi di nullità, l'attore trae la propria legittimazione, non già dalla mera qualità di socio, ma dalla comprovata esistenza di un interesse concreto ed attuale all'accertamento della causa dell'invalidità.

In caso di annullabilità, viceversa, le disposizioni codicistiche recano un elenco preciso di soggetti legittimati a proporre la relativa azione. Si tratta degli **amministratori**, dei **membri del consiglio di sorveglianza** e del **collegio sindacale**. A questi si aggiungono i **soci assenti, dissenzienti od astenuti** che (salva diversa previsione statutaria) **possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre**.

Nonostante l'esistenza di un'elencazione dettagliata, non può ritenersi che i soggetti predetti siano legittimati all'azione di annullamento per il solo fatto di appartenervi.

Da più parti si afferma che l'**interesse ad agire**, inteso come possibilità di conseguire il risultato pratico e giuridicamente apprezzabile della singola azione giudiziale <sup>1</sup>, deve sussistere quale che sia il tipo e la natura dell'azione ai sensi

---

1. Cassazione civile 27 luglio 2005, n. 15721, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 6: "(...) La legittimazione attiva, il cui difetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, deve essere intesa

e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.

In virtù di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che, a prescindere dai requisiti indicati dalla norma, è comunque necessario distinguere tra **legittimazione sostanziale** (ossia il diritto all'impugnativa *ex art. 2377 c.c.*) e **legittimazione processuale** (interesse ad impugnare *ex art. 100 c.p.c.*), fermo restando che, quando il vizio denunciato è un vizio "formale" della delibera, l'interesse del socio alla legittimità della stessa è anche interesse sufficiente alla proposizione dell'impugnativa<sup>2</sup>.

Siffatta coincidenza tra il requisito della legittimazione e quello dell'interesse resta invece in dubbio laddove il vizio non attenga al procedimento formativo ma al contenuto della deliberazione, come accade nel caso di abuso in danno della

---

come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, e va quindi riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale detto rapporto è riconducibile. Le questioni attinenti alla *legitimitas ad causam* restano pertanto distinte da quelle relative all'appartenenza all'attore (o al convenuto) del diritto controverso, che ineriscono, invece, alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha quindi cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato d'ufficio – sul rilievo della spettanza alla sola società del diritto alla conservazione del patrimonio sociale – il difetto di legittimazione dei soci di una società per azioni a chiedere in giudizio il risarcimento del danno conseguente al provvedimento ministeriale – in assunto illegittimo per totale carenza di potere – di revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla società di appartenenza e di messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa)."

2. Cassazione civile 4 aprile 1996, n. 10814, in *Foro it.*, 1997, I, 827: "Ai fini dell'esercizio dell'azione tipica di annullamento (*ex art. 2377, 2378 c.c.*) di delibere assembleari che il socio, assente o dissenziente, reputi contrarie alla legge od allo statuto sociale, la ricorrenza dell'interesse ad agire (*ex art. 100 c.p.c.*) non postula la concreta utilità del provvedimento chiesto al giudice, rispetto alla situazione denunciata, identificandosi nella stessa qualità di socio (che deve essere accompagnata dal deposito di azione, ai sensi dell'art. 2378, ai fini della legittimazione sostanziale), per essere, in tal caso, l'interesse presupposto o presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni da esso prefissate"; Cassazione civile 13 aprile 1988, n. 1788, in *Orient. giur. lav.*, 1988, 498: "(...) in tema di azioni tipiche, per le quali la legge delinea compiutamente la fattispecie, determinando ed indicando precisamente i soggetti legittimati ad i presupposti di fatto cui è condizionato l'esercizio dell'azione, l'interesse ad agire assume un rilievo ed un significato prevalentemente o esclusivamente sistematici, nel senso che è sufficiente il verificarsi delle condizioni e dei requisiti già previsti dalla legge, o più esattamente che sia prospettata la loro realizzazione, perché l'azione possa essere proposta, senza la necessità di accertare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire, in quanto la valutazione della presenza di detto interesse è stata in sostanza già fatta dal legislatore nel momento in cui ha predisposto quella forma di protezione giuridica (...)"; Cassazione civile 4 aprile 1996, n. 10814 in merito aggiunge: "(...) ed è innegabile che in tal senso ed ai suddetti effetti, tipica debba appunto considerarsi l'azione prevista dall'art. 2377 c.c. che – come detto – consente, agli amministratori, ai sindaci ed ai soci assenti o dissenzienti di impugnare, nel termine di tre mesi, le deliberazioni dell'assemblea di una società per azioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, e di chiederne l'annullamento (...)."

minoranza, nel quale la delibera risulta adottata in apparente conformità alle regole procedurali fissate dal legislatore.

La tesi dell'ineludibilità dell'interesse ad agire anche in ipotesi di annullamento ha trovato conferma in alcune sentenze di merito che, però, trattavano il tema specifico in modo marginale, concentrandosi su altri aspetti della legittimazione ad ottenere la declaratoria dell'invalidità<sup>3</sup>.

In simile contesto giurisprudenziale è intervenuto l'art. 2434-*bis* c.c., introducendo innanzitutto una limitazione di ordine temporale alla possibilità di impugnare il bilancio<sup>4</sup>.

Il primo comma del richiamato precetto codicistico testualmente recita: *“le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”*.

Riconoscendo la potenzialità destabilizzante che, nell'equilibrio del mercato societario e all'interno della società stessa<sup>5</sup>, possono avere impugnative di bilanci relativi ad esercizi ormai chiusi da anni, il legislatore della riforma ha ritenuto di dover fissare un termine ultimo per la proposizione dell'azione, rigidamente ancorato all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio economico successivo.

Il **termine** riguarda indistintamente le azioni di nullità e quelle di annullabilità

---

3. Tribunale Spoleto 6 marzo 2000, in *Le società*, 2000, 852; Tribunale Bologna 17 gennaio 1995, in *Le società*, 1995, 1316; Tribunale Pescara 17 novembre 1992, in *Le società*, 1993, 528; Tribunale Milano 15 giugno 2005, in *Le società*, 2006, 485, quest'ultima sembra affermare la necessaria sussistenza dell'interesse nel caso dell'azione di annullamento, reputandolo, però correlato di per sé alla qualità di socio e rigettando nella fattispecie concreta la domanda per avvenuta cessione della partecipazione; la regola implicitamente affermata non porterebbe in concreto a risultati diversi da quelli raggiungibili aderendo all'opinione che considera *in re ipsa* l'interesse.

4. Cassazione civile 15 marzo 1995, n. 2968 in *Le società*, 1995, 1173: *“(...) La predetta disposizione, nel fissare il termine perentorio entro il quale deve essere esercitata la facoltà di opporre la non conformità alla legge od all'atto costitutivo della delibera dell'assemblea, fa riferimento alla 'impugnazione' di essa, vale a dire all'iniziativa giudiziale con cui se ne chiede l'annullamento; l'obiettivo è quello di rendere inattaccabile ed eseguibile la delibera medesima, e quindi di assicurare il fisiologico svolgimento delle attività societarie, dopo il decorso di tre mesi senza che sia stata notificata alla società domanda di annullamento.*

L'art. 2377 c.c. non si occupa (né avrebbe ragione di occuparsi alla luce dell'esigenza perseguita) dei requisiti di forma e di contenuto dell'atto introduttivo del giudizio d'annullamento; questi restano disciplinati dalle comuni regole processuali (...).”

5. BALZARINI, *Le società di capitali. Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato*, in *Trattato di diritto privato*, BESSONE (a cura di), Torino, 296 e ss.; PANSERI, *Interesse ad agire, funzione informativa del bilancio e principio di chiarezza*, in *Giur. comm.*, 1981, 458.

ma, se rispetto alla disciplina previgente risulta senz'altro abbreviato il termine per l'esercizio dell'azione di nullità, non altrettanto può dirsi per la fattispecie dell'annullabilità per la quale l'ordinario termine di impugnazione sarebbe trimestrale e quindi inferiore alla durata dell'esercizio annuale <sup>6</sup>.

Si è in tal modo positivamente stabilito un limite oggettivo la cui operatività, già in passato, veniva comunque indirettamente garantita dai giudici di merito attraverso l'accertamento della carenza dell'interesse ad agire avverso un bilancio concernente esercizi già chiusi <sup>7</sup>.

Anche la seconda limitazione sancita dall'art. 2434-*bis* c.c., appare ispirata al medesimo *favor* per la **stabilità** dei deliberati in tema di bilancio e concerne l'entità del possesso azionario: chiara e palese manifestazione di preferenza per l'interesse generale alla stabilità di un bilancio presumibilmente corretto rispetto a quello particolare di soci sprovvisti di adeguata rappresentatività.

La previsione trova il proprio precedente storico nel primo comma dell'art. 6 del d.P.R. n. 136/1975 che, riferendosi specificamente alle società quotate, prevedeva che *“in deroga agli articoli 2377, secondo comma, e 2379 del codice civile, la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio certificato dalla società di revisione può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due miliardi di lire”*.

Abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. t), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 <sup>8</sup>, la norma

---

6. MUSCOLO, *L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio*, in *Le società*, 2003, 935 la quale fa comunque salva l'ipotesi dei bilanci straordinari e infrannuali.

7. In tal senso Tribunale Milano 30 settembre 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 2300 secondo la quale *“Il socio può proporre azione di nullità delle delibere assembleari di approvazione di bilanci antecedenti quelli dell'ultimo esercizio, solo quando dimostri l'esistenza di uno specifico interesse patrimoniale, che non può considerarsi insito nella categoria di socio”*; Tribunale Milano 5 gennaio 1981, in *Giur. comm.*, 1981, II, 458 per la quale: *“non sussiste interesse all'azione di impugnativa del bilancio, per difetto del requisito dell'attualità se l'impugnazione riguarda esercizi relativi ad anni precedenti, ormai superati da bilanci più recenti e corretti. Non sussiste interesse all'azione di impugnativa, per difetto del requisito della concretezza, se le divergenze rispetto agli schemi dettati dalla legge non sono tali da compromettere effettivamente la comprensibilità del documento”*; Tribunale Milano 2 dicembre 1982, in *Banca borsa tit. cred.*, 1983, II, 331: *“per poter esperire l'azione di nullità delle delibere di approvazione di bilanci relativi ad esercizi sociali non più attuali occorre dimostrare la sussistenza di un interesse particolare, che non può né presumersi né considerarsi insito nella mera qualità di socio”*.

8. Recante *T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 TUF.



summenzionata è stata sostituita dall'art. 157 del medesimo decreto, secondo il quale, ad eccezione dei casi in cui la società di revisione incaricata sia tenuta ad informare direttamente la Consob dell'impossibilità di esprimere qualsivoglia giudizio sul bilancio od in caso di esito negativo del controllo legale eseguito<sup>9</sup>, *“la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione”*.

Nell'estendere tale ultima riserva anche ai bilanci delle società non quotate, che abbiano superato indenni il controllo contabile legalmente previsto, la novella 2003 non ha peraltro mancato di dare adito ad un contrasto interpretativo piuttosto acceso.

Ed invero, il legislatore della riforma non ha precisato se l'esclusione valga soltanto per i bilanci passati al vaglio di un revisore esterno, ovvero anche per quelli sottoposti al controllo del collegio sindacale a norma all'art. 2409-bis<sup>10</sup>.

---

9. Art. 156, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dall'art. 3, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, stabilisce che: “la società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero lasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la Consob. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'art. 2435 c.c. e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato”.

10. Art. 2409-bis c.c.: “Controllo contabile. – Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della commissione nazionale per le società e la borsa [disp. att. 111-bis].

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia”.

A riguardo è utile ricordare come l'art. 2409-*bis* c.c. abbia espressamente sancito il principio della separazione tra la funzione di controllo sull'amministrazione e quella di controllo contabile, sottraendo quest'ultima al collegio sindacale ed attribuendola ad un revisore o ad una società di revisione iscritti in apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia <sup>11</sup>.

Ravvisando nella posizione di terzietà del revisore esterno una *condicio sine qua non* della presunzione di maggiore affidabilità della certificazione in esame, buona parte della dottrina esclude che quest'ultima si estenda anche ai bilanci controllati dal collegio sindacale <sup>12</sup>.

Un'altra corrente alla quale si aderisce, al contrario, muovendo da una lettura coordinata dell'art. 2434-*bis* e dell'art. 2409-*bis*, ritiene che i limiti all'impugnativa del bilancio "certificato" devono ritenersi operanti per tutte le società per azioni, incluse quelle nelle quali non sia stato nominato un revisore esterno, dato che il controllo del collegio sindacale effettuato in questa seconda ipotesi, sarebbe comunque un controllo legale in tutto parificato al primo <sup>13</sup>.

---

11. Unica eccezione quella prevista, per di più in via facoltativa, dal comma 3 per le società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato le quali, con apposta previsione statutaria, possono demandare tale compito al collegio sindacale.

La scelta si giustifica con l'esigenza di affidare il controllo dei conti delle società per azioni a soggetti particolarmente qualificati, a garanzia di quella certezza dei rapporti giuridici cui, a ben vedere, s'ispira anche la limitazione posta dal secondo comma dell'art. 2434-*bis* c.c.

12. MUSCOLO, *L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio*, cit., 935; dello stesso avviso CALICE, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società di capitali nel quadro delle nullità speciali*, in *Riv. Notariato*, 2005, 1, 37, che espressamente esclude dalla sfera di applicabilità della norma "quelle società nelle quali il controllo contabile è riservato al collegio sindacale"; LO CASCIO, *Commento all'art. 2434-bis*, in CASCIO, MUSCOLO, PLATANIA, QUATRARO, SAGGIO, VIETTI, *Obbligazioni, bilancio, recesso, operazioni sul capitale*, in *La riforma del diritto societario*, 353, per il quale: "La previsione significativa di maggiore affidabilità del controllo contabile esterno, che sta alla base della inderogabilità della norma che la prescrive per le società aperte, fa ritenere la norma applicabile soltanto al caso di certificazione del revisore contabile"; SALAFIA, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari nella riforma societaria*, in *Le società*, 9/2003, 1182 e ss., il quale evidenziando il carattere eccezionale della norma precisa che la stessa "non si applica alle società nelle quali il controllo contabile è riservato al collegio sindacale"; SASSO, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in BIGIAMI, *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, 2004, 1083.

13. BUSSOLETTI, *Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio*, in *Le società di capitali*, NICCOLINI, STAGNO, D'ALCONTRES (a cura di), Napoli, 2003, 1088, il quale non ha mancato di denunciare l'equivocità del dettato legislativo non essendo chiaro se la norma valga per tutte le società per azioni. La norma infatti fa riferimento ad una relazione del "revisore", però non confrontandosi con il fatto che l'ultimo comma dell'art. 2409-*bis* consente che il controllo contabile possa per statuto essere affidato al collegio sindacale.

A quest'ultima ricostruzione si ispira anche una recente pronuncia di merito per la quale “*il controllo di revisione di cui all'art. 2434-bis c.c. può essere demandato anche al collegio sindacale, senza che questo escluda l'applicabilità dei limiti all'impugnazione della deliberazione assembleare previsti dalla suddetta norma di legge*”.

Anche il collegio sindacale, dunque, nei casi ed alle condizioni positivamente stabiliti, sarebbe un soggetto idoneo ad assicurare quel controllo indicato quale presupposto per l'operatività dello sbarramento previsto dal precetto in parola, il quale si riferisce testualmente ai bilanci che abbiano ricevuto l'assenso del **revisore**, senza precisare se debba trattarsi di controllore esterno o meno.

Non va peraltro dimenticato, che nel rimettere all'autonomia statutaria la scelta di affidare il controllo contabile delle società che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato al collegio sindacale, l'art. 2409-bis ha tenuto a precisare come in tal caso lo stesso organo dovrà essere costituito da “revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia”.

Non sembra pertanto esservi alcuna differenza nelle competenze e nelle qualifiche dei controllori interni tale da giustificare una presunzione di minore affidabilità del rispettivo giudizio: nell'uno e nell'altro caso si tratterà di revisori in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione dell'apposito registro.

Diversamente opinando, la possibilità offerta dallo stesso legislatore delegato alle società chiuse di più ridotte dimensioni di affidare il controllo sull'amministrazione e quello contabile allo stesso organo, finirebbe per tradursi in una minore garanzia di stabilità dei relativi bilanci, difficilmente conciliabile con quell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici societari ai quali s'ispirano tanto l'art. 2434-bis c.c. quanto l'art. 2409-bis.

L'interpretazione che si va perorando trova un significativo riscontro nella legge di delega la quale, al fine di garantire “un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prescrive, oltre all'emanazione di norme che impongano per le sole società c.d. aperte e/o di maggiori dimensioni la netta distinzione tra la funzione di controllo sull'amministrazione e quella di controllo contabile, l'adozione di accorgimenti atti ad evitare una eccessiva e paralizzante conflittualità tra i soci, a garanzia dell'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti sociali <sup>14</sup>.

---

14. GIANNINI, VITALI, *Bilancio di spa: impugnazione della delibera di approvazione*, in *Dir. e Prat. soc.*, 2006, 5, 78 e ss.

#### 4.1.1 *L'azione risarcitoria*

Coloro che non raggiungono la partecipazione azionaria prescritta o non sono comunque legittimati all'impugnativa, potranno in ogni caso chiedere il **risarcimento del danno** loro arrecato dalla delibera contraria a norme di legge approvata dalla maggioranza.

L'esigenza di tutelare la stabilità degli atti societari e di evitare che per effetto del tardivo esperimento di un'azione di annullamento si debba giungere ad un totale riassetto del sistema organizzativo e contabile della società, ha portato il legislatore della riforma a rimodellare la prospettiva di fondo del sistema delle invalidità assembleari, incentrate da sempre sul solo rimedio caducatorio della deliberazione invalida.

L'obiettivo è stato raggiunto attraverso la previsione del minimo di rappresentatività richiesto per legge al fine di impugnare la delibera di approvazione che crea di conseguenza un discrimine tra due possibilità di reazione: l'impugnazione e la richiesta di risarcimento danno.

Nella relazione ministeriale di accompagnamento del decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali, il legislatore individua la ragion d'essere del limite imposto all'esercizio della tutela reale nell'esigenza di *“ovviare all'inconveniente troppe volte manifestatosi nell'esperienza di impugnative ispirate da intenti meramente ricattatori”*<sup>15</sup>.

---

15. Questa giustificazione ha ricevuto critiche in dottrina, in particolare SANZO, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario*, a cura di AMBROSINI, Torino, 2004, 620 afferma: “non si comprende perché l'impugnazione di una minoranza non qualificata dovrebbe essere più ricattatoria di quella proposta da una minoranza qualificata (...) lo scopo di evitare impugnazioni meramente pretestuose o strumentali (...) ben potrebbe essere perseguito mediante la limitazione e la specificazione delle cause di invalidità”; PRESTI, RESCIGNO, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci*, in AA.VV., *Il nuovo ordinamento delle società – Lezioni sulla riforma e modelli statuari*, Milano, 2003, 146: “È chiaro che chi impugna strumentalmente una deliberazione di approvazione di un bilancio invalido al fine di procurarsi un beneficio privato tramite una succulenta transazione non merita buona considerazione da un punto di vista individuale: ma da un punto di vista sociale il discorso può cambiare. In fondo (...) può dirsi che, di fronte a soggetti di questo genere che speculano opportunisticamente su violazioni che comunque sussistono di bilanci che rappresentino con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. In altre parole, i cosiddetti soci masnadieri, come dicono i tedeschi svolgono anche una funzione socialmente utile di monitoraggio che funziona come incentivo al rispetto delle norme. Pur con tutte le distorsioni cui ciò ha dato luogo la letteratura giuridica americana considera questo fenomeno come una parte essenziale del sistema di corporate governance statunitense”.

La tutela obbligatoria ha inoltre l'indubbio vantaggio di garantire la **proporzione** tra rimedio e conseguenze del medesimo, consentendo di evitare che un socio possa bloccare gli effetti di una deliberazione asseritamente illegittima in virtù di un presunto danno personale, anche qualora quest'ultimo sia risibile e la determinazione *de qua* sia viceversa funzionale ad un'operazione di elevato valore economico per la società, possibilità che lascerebbe spazio a manovre opportunistiche, se non addirittura estorsive<sup>16</sup>.

Nel bilanciamento di interessi contrapposti, quello della minoranza alla partecipazione alla gestione sociale è apparso, quindi, meno rilevante rispetto a quello della maggioranza alla stabilità della gestione sociale ad essa affidata ed al raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati.

Il principio era affermato anche nel previgente dettato codicistico con riferimento alla disciplina della fusione (ora presente all'art. 2501-ter c.c.), nell'ambito della quale era consentito alla maggioranza di indennizzare l'interesse del socio minoritario dissenziente, connesso all'esercizio dei diritti di partecipazione alla gestione sociale<sup>17</sup>.

Dovendo stabilire la natura e l'entità del **danno risarcibile** occorre ricordare che, nella prima formulazione dello schema del decreto legislativo di riforma del diritto delle società, il terzo comma dell'art. 2377 c.c. conteneva il riferimento al "*danno ad essi direttamente derivato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto*".

A seguito della discussione parlamentare, che evidenziò il carattere limitante della previsione, il testo si assestò su livelli diametralmente opposti, affermandosi la necessità di un danno "*loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto*", senza alcun riferimento alla derivazione diretta.

Benché, sulla carta, si tratti di una formulazione molto più ampia, agli effetti pratici la stessa non va enfatizzata, conducendo all'esclusione del risarcimento

---

16. In questi termini: SACCHI, *La tutela obbligatoria degli azionisti nel nuovo art. 2377 c.c.*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Milano, 2003, 161 per il quale la nuova soluzione "consente di evitare che il socio il quale subisce da una deliberazione illegittima un danno di 1 possa bloccarla anche quando essa riguarda un'operazione del valore di 100".

17. Art. 2501-ter. c.c.: "Progetto di fusione. – L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare (...) 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; (...) Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate (...)".

del danno **riflesso**, ossia di quel danno derivante indirettamente dall'impoverimento della società causato dalla deliberazione contraria a norme di legge.

Pare comunque preferibile, oltre che giuridicamente possibile, estendere analogicamente la portata della disposizione novellata anche a questo peculiare e, sovente tutt'altro che trascurabile, pregiudizio economico.

I termini previsti per l'azione risarcitoria sono gli stessi dell'azione di annullamento della deliberazione, a conferma della natura di strumento alternativo del rimedio, benché in realtà il termine ristretto di 90 giorni non sembra in questo caso giustificato da nessuna esigenza di stabilità, posto che le conseguenze del giudizio saranno comunque limitate al pagamento di una somma di denaro, senza alcuna ripercussione sulla stabilità degli atti assembleari<sup>18</sup>.

Conclusivamente, qualora la violazione delle norme legali o statutarie relative ai deliberati di bilancio abbia determinato una **perdita** patrimoniale oppure un **mancato guadagno** per il socio, quest'ultimo, ancorché pretermesso dall'impugnativa, potrà invocare tutela giudiziaria seppur a fini esclusivamente risarcitori.

Ne consegue che, laddove la deliberazione risulti "neutra", cioè priva di effetti patrimoniali immediati sui cespiti del socio, pur di fronte all'adozione di un atto illegittimo, lo stesso non disporrà di alcuno strumento giudiziario di reazione nei confronti della società.

#### **4.1.2 Ancora in tema di abuso del diritto come limite all'impugnazione**

L'esperienza e le vicende giudiziarie delle società inducono a ritenere opportuna l'aggiunta di un terzo ordine di limiti all'azione di impugnativa, costituito dal divieto di **abuso del diritto** inteso come strumento alternativo per ostacolare l'instaurazione di impugnative di stampo **emulativo**.

L'impugnativa di bilancio, infatti, come già ricordato viene di frequente proposta non per l'effettiva sussistenza del vizio, ma come strumento per disturbare e interrompere il procedimento di approvazione della delibera.

La questione non è certo irrilevante: considerando la frequenza delle delibere e la complessità tecnica del relativo contenuto, è quanto meno difficile, se non impossibile escludere a priori l'astratta ipotizzabilità di censure individuali o minoritarie, con conseguente rallentamento di tutto il procedimento di approvazione.

Quale possibile soluzione al problema è stato proposto il ricorso al principio ge-

---

18. SANDULLI, SANTORO, *La riforma delle società*, t. II, Torino, 2003, 352.

nerale dell'abuso del diritto<sup>19</sup>. Va subito detto, però, come a rendere difficilmente praticabile siffatta soluzione concorrano enormi difficoltà sul piano probatorio, non essendo certo agevole per la società convenuta dimostrare la mala fede dell'impugnante: stato soggettivo interno e dai contorni spesso incerti<sup>20</sup>.

L'utilità della categoria dogmatica e la sua autonomia rispetto all'interesse ad agire non sono tuttavia da escludersi *in nuce*, poiché mentre la ravvisata carenza di quest'ultimo requisito può condurre unicamente al rigetto dell'impugnativa non meritevole di tutela, la qualificazione dell'azione proposta a fini "estorsivi" in termini di abuso, potrebbe originare un obbligo risarcitorio in capo all'impugnante, senz'altro idoneo, almeno in astratto, a fungere anche da deterrente rispetto ad azioni meramente strumentali<sup>21</sup>.

Se in passato le nostre Corti hanno mostrato qualche ritrosia in proposito, più di recente l'istituto di matrice dottrinale ha trovato pacifico accoglimento anche da parte della giurisprudenza.

Si è già osservato come la delibera dell'assemblea possa essere annullata per abuso o eccesso di potere quando, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitraria e fraudolentemente preordinata al solo perseguimento di interessi diversi da quelli della società oppure volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, essendo priva di una propria autonoma rilevanza e giustificazione logica<sup>22</sup>.

---

19. In dottrina si è proposto di utilizzare l'istituto dell'abuso del diritto come strumento per paralizzare impugnative con fini emulativi. In tal senso, si veda per tutti: MERUZZI, *L'exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale*, Padova, 2005, 338; FERRARI, *L'abuso del diritto nelle società*, Padova, 1988, 151; ZANZARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO, PORTALE, Torino, 1993, 380; OSTI, *Chiarezza, precisione e verità del bilancio*, in *Giust. civ.*, 1988, II, 377; PORTALE, *Impugnative di bilancio ed exceptio doli*, in *Giur. comm.*, 1982, 415.

20. Come osserva GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, Milano, 2004, 244; JAEGER, *Problemi tipici del bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 1986, 988. Nel medesimo senso in giurisprudenza: Tribunale Vicenza 18 ottobre 1984, in *Le società*, 1985, 183; Tribunale Milano 12 gennaio 1984, in *Giur. comm.*, 1984, II, 276; Corte Appello Milano 25 novembre 1983, in *Foro padano*, 1983, I, 423.

21. In questi termini: MERUZZI, *L'exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale*, cit., 423; CASSOTTANA, *L'abuso di potere a danno della minoranza assembleare*, Milano, 1991, 74; FERRARI, *L'abuso del diritto nelle società*, cit., 151.

22. Cassazione civile 19 aprile 2003, n. 6361, in *Gius.*, 2003, 18, 2012. La sentenza aveva ad oggetto una delibera adottata nel corso di un'assemblea di un Fondo pensione tra ex dipendenti di banca, ma la definizione ivi contenuta travalica volutamente il caso di specie per riferirsi a tutte le tipologie di delibere, quindi anche a quelle societarie. Similmente, anche la Cassazione civile ha affermato che

Tale situazione non trova altro ancoraggio normativo che non sul piano dei principi generali del nostro ordinamento. Da poco più di un decennio l'abuso di potere è stato correlato allo svolgimento delle delibere secondo buona fede e ricondotto all'amplessimo alveo dell'art. 1375 c.c.<sup>23</sup>.

Volendo offrire una casistica sia pur limitata, possono segnalarsi come ipotesi classiche di abuso di potere quelle in cui la maggioranza procede ad un aumento del capitale sociale allo scopo prevalente di diluire la partecipazione della minoranza, senza quindi che ci sia una effettiva esigenza della società di disporre di ulteriore liquidità per effettuare nuovi investimenti.

Altra possibile ipotesi di abuso potrebbe essere quella in cui l'assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento anticipato della società quando l'andamento di gestione è attivo e dunque privo di una ragionevole giustificazione, all'unico scopo di recare danno alla minoranza.

Si ricordano poi anche il caso di fusione con sottovalutazione dei conferimenti, quello di ripetute deliberazioni assembleari di non distribuzione dei dividendi, azzeramento e successiva ricostituzione del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

La recente riforma del diritto societario è stata un banco di prova per un istituto, come quello dell'abuso di potere, ad oggi privo di un chiaro riferimento normativo.

Alcuni autori ritengono che proprio la riforma abbia determinato un aumento nei relativi casi, posto che l'entrata in vigore delle nuove norme e la necessità dei relativi adeguamenti statutari hanno rappresentato un'utile occasione di introdurre nuove regole statutarie astrattamente e potenzialmente lesive degli interessi della minoranza<sup>24</sup>.

---

“è annullabile per abuso o eccesso di potere la delibera di scioglimento di una società che seppur adottata nelle forme legali e con le maggioranze all'uopo prescritte, ed in difetto delle ragioni tipiche previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento da parte dei soci di maggioranza, di interessi divergenti da quelli societari, ovvero lesivi del singolo socio”.

23. Art. 1375, c.c.: “Esecuzione di buona fede. – Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede [1175, 1337, 1358, 1366, 1391, 1460]”.

24. In questo senso due sentenze del Tribunale di Torino e di Vicenza hanno ravvisato in due modifiche allo statuto successive alla riforma n. 6/2003 un abuso della maggioranza, “scandagliando la vita della società, prendendo in considerazione gli interessi reali dell'impresa e dimostrando di conferire più attenzione al dato sostanziale rispetto al dato puramente formale (come affermato dal Tribunale di Vicenza, le delibere possono anche essere “formalmente ineccepibili”)”. SANTORO, *L'abuso di potere della maggioranza nelle delibere societarie di adeguamento alla riforma*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2007, Milano, II, 399.



Orbene, nulla sembra dunque ostare da un punto di vista concettuale all'applicazione dei medesimi principi nei confronti degli impugnanti che siano animati dal medesimo scopo di utilizzare a fini distorsivi uno strumento posto dalla legge a presidio di interessi meritevoli di tutela qual è quello alla validità del bilancio.

## 4.2 I soggetti legittimati a esercitare l'azione di annullamento

Prima di procedere ad una dettagliata disamina delle caratteristiche dei soggetti legittimati all'azione *de qua* e delle ragioni sulle quali riposa il relativo riconoscimento legislativo, rammentiamo che la legittimazione all'impugnativa della deliberazione assembleare è attribuita dall'articolo 2377, comma 2, c.c. a soci assenti, dissenzienti o astenuti; agli amministratori; al consiglio di sorveglianza; al collegio sindacale.

La legislazione speciale contempla casi di legittimazione attribuita a organi pubblici: Consob, Banca d'Italia e Isvap.

Una speciale legittimazione è inoltre attribuita dal Tuf per ciò che concerne gli azionisti di risparmio.

Si è già visto come il diritto di impugnazione non spetti ai soci in quanto tali, a prescindere cioè dalla loro rappresentatività (come accadeva nel vigore dell'art. 2377 c.c. *ante* riforma), avendo la novella del 2003 introdotto un limite a tale legittimazione legato alla titolarità di almeno il cinque per cento delle azioni munite di diritto di voto in relazione a quella specifica deliberazione (e l'uno per mille in caso di società aperta al mercato dei capitali di rischio).

Tale percentuale può raggiungersi sommando tra loro le partecipazioni spettanti a diversi soci che impugnino congiuntamente la medesima deliberazione per la stessa ragione o comunque per motivi connessi fra loro.

Al titolare di partecipazioni inferiori a detta soglia è dunque negata la legittimazione ad agire per l'annullamento della deliberazione viziata, salvo restando il diritto ad instare per il risarcimento del danno cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto, in armonia con la più generale tendenza del moderno legislatore a favorire le forme di tutela obbligatoria rispetto a quelle di tutela reale<sup>25</sup>.

La relazione ministeriale alla riforma n. 3/2006, nell'introdurre questo nuovo istituto, chiarisce che il limite al possesso di una quota qualificata di capitale sociale

---

25. RORDORF, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la giurisprudenza*, cit., 2414.

e correlativamente la previsione di una forma di tutela obbligatoria sostitutiva, trovano ragion d'essere nell'esigenza di scongiurare il pericolo di "impugnative ispirate da intenti meramente ricattatori".

Per quanto concerne il **danno risarcibile**, si tratta di un danno **direttamente** derivato ai soci dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto, ossia del danno che si produce in modo immediato nel patrimonio del singolo e non del danno che il socio subisce *pro quota* come mero riflesso dell'impoverimento del patrimonio societario<sup>26</sup>.

#### 4.2.1 I soci assenti, dissenzienti ed astenuti

Entro i limiti partecipativi sopra richiamati, la legittimazione spetta innanzitutto ai soci assenti e dissenzienti, ossia coloro che, avendo diritto di voto in relazione ad una specifica deliberazione assembleare, non abbiano partecipato alla adunanza oppure che, avendovi partecipato, abbiano espresso voto negativo o si siano astenuti dal votare.

La giurisprudenza precisa che la legittimazione discende semplicemente dall'assenza o dal dissenso del socio, indipendentemente dallo specifico pregiudizio che possa astrattamente o concretamente derivare dal vizio dal quale tale deliberazione sia affetta<sup>27</sup>.

La *ratio* della previsione può essere ricostruita sulla base di un percorso argomentativo che parte da una pronuncia della Suprema Corte emessa nel 1959, secondo

---

26. In questi termini: SACCHI, *La tutela obbligatoria degli azionisti nel nuovo art. 2377 c.c.*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, cit., 163, ove si legge: "Si tratta, perciò, di un danno analogo a quello che, quando si intenda far valere la responsabilità degli amministratori, giustifica l'azione individuale prevista dall'art. 2395 c.c. e non l'azione di responsabilità sociale ai sensi dell'art. 2393 c.c.".

27. Cassazione civile 15 marzo 1995, n. 2968, cit.: "(...) Con riguardo all'altra tesi, va osservato, per disattenderla, che la legittimazione del socio all'impugnazione della delibera assembleare discende dalla sua assenza alla relativa adunanza, ovvero dalla partecipazione ad essa con voto opposto a quello espresso dalla maggioranza; la pretesa di individuare, come ulteriore requisito per insorgere contro la delibera che non rispetti la legge o l'atto costitutivo, il verificarsi di un effettivo pregiudizio, a causa della relativa violazione, non trova aggancio nelle disposizioni dell'art. 2377 c.c., e, in riferimento alla concreta vicenda, non si armonizza con la *ratio* dell'art. 2446 c.c., il quale, nel richiedere il preventivo deposito della relazione degli amministratori per almeno otto giorni, muove dal presupposto dell'indispensabilità dell'adempimento per l'espressione di un voto consapevole da parte di tutti i soci, o quantomeno dei soci che hanno formato la maggioranza, di modo che necessariamente prescinde, per la denuncia della sua inosservanza ad opera del socio assente o contrario, dall'eventualità che il suo voto (non determinante) sia stato assistito da piena contezza della situazione(...)". Nello stesso senso: Cassazione civile 4 dicembre 1996, n. 10814, cit.

la quale per **dissenziante** va inteso colui che con il suo voto non ha concorso alla formazione della volontà sociale (anche se di regola il socio dissenziente è colui che ha espresso voto contrario alla deliberazione adottata).

Anche in successive pronunce la Corte ha mantenuto questa impostazione iniziale, identificando il soggetto interessato in colui che non è intervenuto all'assemblea o in colui che pur presente non ha votato <sup>28</sup>.

Ai fini della legittimazione non rileva la **motivazione** del comportamento del socio in assemblea, che può indifferentemente consistere in una diversa valutazione del merito dell'atto o in una contestazione di vizi della procedura assembleare.

Si è anche precisato che, se per errore del Presidente venga dichiarata approvata una proposta che deve ritenersi respinta o, al contrario, venga dichiarata non approvata una proposta a favore della quale si è pronunciata la maggioranza legale, il socio che voglia promuovere azione di invalidità e miri a far accertare che

---

28. Primo passo del percorso argomentativo: Cassazione civile 7 agosto 1959, n. 2489; in seguito Cassazione civile 20 giugno 1997, n. 5542, in *Giust. civ.*, 1997, I, 2741: "(...) non è questione, come talun interprete ha affermato, di attivare un procedimento analogico che sarebbe interdetto dal presunto carattere eccezionale della disciplina dell'art. 2377 c.c. (...), bensì di cogliere la *ratio* della norma che definisce l'area della titolarità dell'azione di annullamento con riferimento a soci 'dissenzianti' e 'assenti'. Sembra agevole allora riconoscere il tratto comune dei due comportamenti nella circostanza obiettiva della mancata partecipazione alla formazione della volontà sociale con la espressione del voto che risulterà poi maggioritario, indipendentemente dalla considerazione dei motivi che hanno determinato l'uno e l'altro comportamento, contrapponendo all'interesse perseguito attraverso il voto favorevole (che il codice vigente – a differenza del previgente codice di commercio – ha giudicato incompatibile con la titolarità della impugnativa, ponendo al riguardo – come è stato osservato in dottrina – una sorta di presunzione assoluta di dolo) l'interesse alla corretta applicazione del principio maggioritario dei soci che in quel voto non si identificano. È dunque attraverso il ricorso alla *ratio* della norma che si conferma il significato proprio dell'aggettivo "dissenzianti" letteralmente riferibile così ai soci che hanno espresso un voto contrario come a quelli che, pur intervenuti all'assemblea e chiamati a manifestare la propria volontà in ordine ad uno specifico oggetto in deliberazione, dal voto abbiano inteso di astenersi (per qualunque e irrilevante motivo, come è irrilevante il motivo dell'assenza) e così non abbiano consentito alla deliberazione maggioritaria; mentre costituisce interpretazione restrittiva del significato proprio dell'aggettivo 'dissenzianti' quella che rifiutando il senso letterale di 'non assenzienti', lo riferisce esclusivamente ai soci che abbiano espresso il voto contrario. Deve allora condividersi l'argomento principale (...) secondo cui anche il socio astenuto è legittimato all'impugnazione della deliberazione assembleare in ragione della circostanza obiettiva della sua mancata partecipazione alla formazione della volontà sociale e quindi indipendentemente dall'indagine sul motivo che lo ha indotto a quel comportamento"; conf. Corte Appello Milano 29 marzo 1991, in *Giur. it.*, 1991, I, 2,794 secondo la quale "Anche il socio astenuto è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell'assemblea di una società di capitali a cui ha partecipato"; Tribunale Bologna 2 giugno 1999.

l'esito della votazione sarebbe stato diverso, andrà considerato come socio dissenziente e legalmente abilitato ad impugnare. L'azione, infatti, non è necessariamente subordinata ad una manifestazione di aperto dissenso, bensì, più semplicemente, al presupposto negativo di non aver concorso, con la propria manifestazione di volontà alla formazione della delibera<sup>29</sup>.

---

29. Cassazione civile 21 novembre 1996, n. 10279, in *Mass. Giust. civ.*, 1996, 1562: "(...) A norma dell'art. 2377, comma primo, c.c. – applicabile alle società cooperative, ai sensi dell'art. 2516 'in quanto compatibile' con le disposizioni speciali per esse dettate – le deliberazioni assembleari vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, se prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo. Ove tale conformità non vi sia stata, esse possono essere impugnate, oltre che dagli amministratori e dai sindaci, dai soci assenti o dissenzienti. Per socio dissenziente deve intendersi, in conformità della *ratio* dell'art. 2377, il socio che abbia negato, in qualsiasi forma manifestata in assemblea, il proprio contributo all'approvazione della deliberazione attraverso il voto contrario o l'astensione, senza che rilevi la motivazione di tali comportamenti, la quale può consistere indifferentemente in una diversa valutazione sul merito della deliberazione rispetto alla maggioranza, ma anche in una mera contestazione della legittimità dell'operato di questa. L'art. 2377 non dà, infatti, alcun rilievo, di per sé, ai motivi del dissenso, ma unicamente alla sua manifestazione.

Il socio che non condivide il merito della delibera utilizza il vizio procedimentale quale strumento della impugnativa della delibera nel suo contenuto sostanziale.

Va parimenti considerato, ai fini del decidere che l'art. 2377, riferendosi senza distinzione alle deliberazioni che non sono state 'prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo', mostra chiaramente di riferirsi non solo ai vizi sostanziali, ma anche ai vizi formali della deliberazione, rientrando fra questi quelli conseguenti alla violazione delle norme procedimentali stabilite dalla legge e dall'atto costitutivo e tenuto conto che, essendo l'intero ambito delle invalidità delle deliberazioni assembleari normativamente identificato dagli artt. 2377 e 2379 c.c., quest'ultimo disciplina unicamente le deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto.

Anche ai vizi procedimentali si applicano, pertanto, le limitazioni alla legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari previste dall'art. 2377, secondo comma, c.c., ove detti vizi non facciano esorbitare la deliberazione dalle categorie stesse dell'invalidità, configurandosi l'inesistenza giuridica della deliberazione: categoria giuridica, peraltro, estranea al *thema decidendum*. (...) il dissenso previsto dall'art. 2377 deve considerarsi quello relativo ai vizi di contenuto della deliberazione e non quello relativo ai vizi del procedimento formativo, in relazione ai quali non si applicherebbe l'art. 2377, ma le norme sull'invalidità dei contratti, tale profilo deve ritenersi infondato, giacché sulla base delle considerazioni che precettano le limitazioni di legittimazione previste dall'art. 2377 si applicano anche ai vizi procedimentali, mentre non rileva se il dissenso del socio attenesse a ragioni di merito o di legittimità procedimentale, essendo determinante ai fini dell'infondatezza del motivo che la sentenza impugnata abbia accertato che gli odierni ricorrenti non espressero alcun tipo di dissenso, con una qualsivoglia dichiarazione, nel verbale assembleare, idonee a manifestare un rifiuto a concorrere all'approvazione della delibera impugnata, pure essendo evidente che la segretezza del voto era compromessa dalla numerazione delle schede. Tali ultimi rilievi comportano il rigetto anche degli altri profili del primo motivo attinenti alle modalità del dissenso, mentre il profilo attinente alla non compatibilità della limitazione di legittimazione ai soci dissenzienti con il voto segreto è parimenti infondato in base alle considerazioni formulate in proposito al precedente paragrafo 3 (...)"

In aggiunta alle ipotesi evidenziate dalla norma, accenniamo ad altre situazioni peculiari non contemplate dalla disciplina codicistica: in merito alla restrizione della legittimazione ad agire per l'annullamento, rapportata a una soglia minima di rappresentanza, manca sul tema una specifica disciplina circa la questione della legittimazione ad impugnare in presenza di **vincoli sulle azioni**, quando cioè i diritti derivanti dalla qualità di socio risultino limitati dalla incidenza sulla partecipazione di situazioni giuridiche altrui.

La giurisprudenza nel corso degli anni si è orientata nel senso di attribuire la legittimazione al creditore pignoratorio, in caso di azioni sottoposte a pegno, od all'usufruttuario nel caso di nuda proprietà delle azioni; la dottrina ha dal canto suo avvallato questa ipotesi, fondando la legittimazione all'impugnazione nell'atto di conservazione-amministrazione alla partecipazione soggetta a vincolo.

Più di recente, quest'ultimo aspetto ha trovato seguito nella pronuncia n. 13169/2005 della Suprema Corte <sup>30</sup>.

Tali posizioni vanno ora temperate e misurate con il nuovo testo dell'art. 2352 c.c. <sup>31</sup>, che tratta il tema delle azioni sottoposte a usufrutto o pignoramento con

---

30. Cassazione civile 18 giugno 2005, n. 13169, in *Foro it.*, 2006, 10, 2864: "(...) Il sequestro preventivo previsto dall'art 321 c.p.p delle quote o delle azioni sociali, in quanto idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera immediata e indiretta, per natura sua priva i soci dei diritti relativi alle quote, sicché la partecipazione alle assemblee e il diritto di voto, anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori, spettano al custode designato in sede penale. Una siffatta misura cautelare – cui è connotato il carattere della provvisorietà – secondo il successivo art. 323 – è infatti diretta a scongiurare il pericolo che la 'libera disponibilità' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze, oppure possa essere adoperata dal proprietario per esplicare a proprio vantaggio le utilità in essa insite, sicché l'affidamento delle azioni sequestrate al custode ha la sua ragion d'essere nell'esigenza di sottrarre al socio la possibilità di continuare a gestire dette azioni esercitando i diritti e le facoltà in esse incorporati, e primi tra tutti i c.d. diritti amministrativi (o corporativi) del socio, ivi compresi il diritto di intervento e di voto in assemblea. Il conferimento al custode – chiamato a gestire la complessa posizione giuridica facente capo al titolare delle azioni sequestrate – del potere-dovere di intervenire in assemblea e di esprimervi il voto necessariamente implica che soltanto a lui sia riservata la legittimazione ad impugnare ex art. 2377 c.c. la deliberazione assembleare illegittima dalla quale abbia dissentito, senza che sull'esercizio di tale potere-dovere possa interferire il socio, al quale il sequestro lo inibisce (nella specie *ratione temporis* è applicabile la disciplina anteriore alle modifiche recate al codice dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nell'assemblea della società per azioni, col voto favorevole del custode giudiziario, non era stato approvato il bilancio d'esercizio ed era stato autorizzato l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore, che si era quindi visto revocare dalla carica ai sensi dell'art. 2393, terzo comma c.c.) (...)"

31. Art. 2352 c.c.: "Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni. – Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratorio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode).

riferimento alla distinzione tra **diritti di voto** e **diritti diversi**.

L'articolo in questione ribadisce innanzitutto che, in caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta (salvo convenzione contraria) al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, e, in caso di sequestro al custode.

Ciò nonostante, anche in simili casi, sembra potersi e doversi riconoscere al socio una legittimazione sia pur concorrente all'impugnativa della delibera assembleare.

La ricostruzione suddetta trova il proprio fondamento giuridico nel comma 6 dell'art. 2352 c.c., a mente del quale i c.d. **diritti amministrativi diversi** spettano sia al socio che al beneficiario del vincolo, salva in ogni caso restando la competenza del custode in caso di sequestro.

Orbene, atteso che tra i diritti amministrativi diversi deve annoverarsi anche il potere di impugnazione della delibera, pare corretto ritenere che dal combinato disposto degli articoli 2377 e 2352 c.c. discenda una legittimazione simultanea del socio, dell'usufruttuario e del creditore pignoratizio.

Per quel che attiene invece al socio **escluso** dalla società, la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che, pur dopo l'uscita dalla società, quest'ultimo possa impugnare una deliberazione assembleare adottata al tempo in cui era ancora socio, sempre che sia titolare di un diritto e di un interesse attuale che risulti leso dalla deliberazione stessa <sup>32</sup>.

---

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode".

32. Cassazione civile 13 gennaio 1988, n. 181, in *Riv. dir. comm.*, 1990, II, 25; Tribunale Bologna 4 maggio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 1016 ha riconosciuto la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare di azzeramento e ricostituzione del capitale anche a chi, non avendo sottoscritto il nuovo capitale, non è più socio della società.

Viceversa, il socio divenuto tale a seguito della delibera invalida non è legittimato all'impugnazione, non determinando il trasferimento della partecipazione azionaria anche il trasferimento del relativo potere di azione, neppure laddove la domanda di annullamento sia già stata proposta dal vecchio socio<sup>33</sup>.

Passando alle leggi speciali sul tema, particolare importanza riveste l'art. 147, comma 3 del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), il quale conferisce una speciale legittimazione ad impugnare le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci al rappresentante comune degli azionisti di risparmio, a tutela degli interessi della categoria.

Intervenuta su questo specifico aspetto, la giurisprudenza ha evidenziato come tale legittimazione debba essere riconosciuta al rappresentante per il solo fatto che nella domanda venga affermata l'esistenza di condizioni che giustificherebbero la pronuncia d'illegittimità della deliberazione impugnata, condizioni pregiudizievoli non solo della categoria ma dannosa per l'intera compagine societaria<sup>34</sup>.

#### **4.2.2 Amministratori, organi di controllo ed autorità di vigilanza**

Tra le distinte categorie di soggetti cui è attribuita la legittimazione attiva all'impugnazione, il comma 2 dell'art. 2377 c.c. annovera gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il collegio sindacale.

È comunemente accettata in dottrina e giurisprudenza l'accezione di "amministratori" in senso collegiale, è pacifico cioè che l'impugnazione della delibera sia il frutto di una decisione collegiale, non essendo viceversa esperibile singolarmente da ciascun amministratore, sindaco o consigliere di sorveglianza.

La tesi si pone in continuità con quanto si affermava in giurisprudenza ancor prima della riforma allorché, pur contenendo la formula più neutra di "amministratori" e "sindaci" senza far riferimento alla natura collegiale degli organi, tutte le pronunce della Suprema Corte erano orientate nel senso sopra illustrato<sup>35</sup>.

---

33. Cassazione civile 15 marzo 1984, n. 1757, in *Giur. comm.*, 1985, II, 23: "Per l'impugnativa di una deliberazione assembleare di società per azioni da parte dei soci assenti o dissenzienti, la qualità di socio alla data di adozione della deliberazione contestata costituisce requisito della legittimazione *ad causam* dell'opponente, ed essa, a norma dell'art. 2378 c.c., deve essere dimostrata unicamente con il deposito di almeno un'azione presso la cancelleria, senza che tale mezzo di prova possa essere sostituito dalla produzione di documenti equipollenti".

34. RORDORF, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la giurisprudenza*, cit., 2417.

35. Cassazione civile 5 giugno 2003, n. 8992, in *Foro it.*, 2003, I, 3007: "Il potere riconosciuto agli amministratori della società per azioni dal comma 2 dell'art. 2377 c.c. d'impugnare le deliberazioni dell'assemblea della società che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costituti-

Il fondamento del potere di impugnazione riconosciuto agli amministratori ed ai sindaci è stato variamente giustificato in dottrina: a volte è stato individuato nel loro dovere di perseguire l'interesse sociale, altre volte nell'interesse ad eliminare l'obbligo di dare esecuzione ad una deliberazione invalida.

È molto discussa anche la questione dell'**obbligatorietà** oppure della **discrezionalità** dell'impugnativa degli organi di amministrazione e controllo.

Parte della dottrina ritiene infatti che l'impugnazione costituisca una scelta discrezionale da compiere anche tenendo conto degli effetti che ne possono derivare <sup>36</sup>.

Altri Autori ritengono invece che, in presenza di deliberazioni assembleari invalide, gli organi amministrativi e di controllo abbiano un vero e proprio obbligo giuridico di reagire allo stesso.

In quest'ultimo senso appare orientata anche la giurisprudenza, specie ove si tratti di deliberazioni assembleari invalide siccome contrarie all'interesse sociale o pregiudizievoli per i creditori sociali <sup>37</sup>.

A ben vedere, le due teorie non del tutto sono antitetiche, atteso che l'**obbligatorietà** dell'impugnativa si appunta, in ogni caso, esclusivamente sul dovere d'intervento finalizzato ad impedire atti pregiudizievoli per la società.

Collocandosi in questa prospettiva, l'affermazione più persuasiva è quella secondo la quale l'impugnazione degli organi amministrativi e di controllo rientra nel mantenuto dovere di perseguire l'interesse **sociale**, non avendo questi un proprio

---

vo, spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) e non agli amministratori stessi individualmente considerati (...)"'. Il relativo potere "è attribuito agli amministratori per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell'organo incaricato di detta tutela, il quale, nella società retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso". È un argomento questo non da tutti condiviso perché accanto alla tesi diretta a ravvisare il fondamento della legittimazione a impugnare nella necessità di perseguire l'interesse sociale, risultava a vario titolo sostenuta anche una tesi diversa, incentrata sulla tutela dell'interesse comune dei soci, ovvero sulla inconfigurabilità di un obbligo dell'organo amministrativo di dare esecuzione a deliberazioni illegittime. Ad ogni modo sul piano pratico la giurisprudenza dominante si è progressivamente e saldamente assestata nell'affermazione riassunta nella citata massima con la sola eccezione della legittimazione individuale del singolo componente dell'organo amministrativo sia fatta valere l'illegittima lesione dipendente dalla deliberazione invalida, di un proprio personale interesse.

36. RORDORF, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la giurisprudenza*, loc. cit.

37. Tribunale Napoli 16 aprile 1999, in *Foro napoletano*, 1999, 257: "gli amministratori hanno il dovere di impugnare le deliberazioni assembleari invalide, se contrarie all'interesse sociale o pregiudizievoli per i creditori sociali per l'integrità del patrimonio".



interesse disponibile da tutelare per mezzo dell'azione.

Del resto, proprio in considerazione del fatto che il potere d'impugnazione degli amministratori è pur sempre strumentale all'interesse dei soci, si è negato che esso possa essere validamente esercitato nei riguardi di una deliberazione approvata all'unanimità dall'intero capitale sociale<sup>38</sup>.

L'articolo 2377 c.c.<sup>39</sup> nulla dice circa la *legitimatio ad causam* dell'organo gestorio nel sistema amministrativo di tipo dualistico, tuttavia, la dottrina fonda la legittimazione all'impugnativa sull'articolo 223-*septies* delle disposizioni attuative del codice civile, ai sensi del quale, se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche relativamente ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, nonché in ordine ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico<sup>40</sup>.

### 4.3 L'interesse ad agire nell'azione di nullità

Non sembra potersi ragionevolmente revocare in dubbio che anche la nuova formulazione normativa continui a disciplinare l'azione di nullità della deliberazione assembleare come proponibile da **chiunque vi abbia interesse**, con implicito riferimento alla disciplina codicistica in tema di contratto, quantunque il nuovo

---

38. Corte Appello Milano 3 novembre 1987, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, 815, "Il potere di impugnativa spettante agli amministratori ed ai sindaci ai sensi dell'art. 2377 c.c. non può essere esercitato quando la deliberazione ha riportato il consenso di tutto il capitale sociale, dovendosi tale potere ritenere disposto a tutela dell'interesse dei soci."

39. Art. 223-*septies* disp. att. c.c.: "Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico. Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi".

40. Cfr. in argomento: MONTALENTI, *Osservazioni sulla bozza di decreto legislativo delegato sulla riforma delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2002, 1547; PRESTI, RESCIGNO, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci*, cit., 150; SANZO, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario*, a cura di AMBROSINI, cit., 150: "è vero che nelle disposizioni di attuazione c'è una norma di carattere generale 'art. 223-*septies*' (...) che appare allargare la legittimazione prevista nell'art. 2377 c.c.; ma allora la norma appena citata non avrebbe dovuto nominare neanche il consiglio di sorveglianza".

testo dell'art. 2379 c.c., infatti, non contiene alcun riferimento a quest'ultima ed in particolare scompare il riferimento all'articolo 1421 c.c.<sup>41</sup>.

L'**interesse ad agire** come condizione dell'azione, svolge in tal caso un'irrinunciabile funzione di filtro per ostacolare tutte le impugnazioni che non si fondino su un effettivo pregiudizio subito dall'attore.

Siffatto interesse, peraltro e come già rilevato, non essendo tipizzato dalla norma, né per quanto concerne il contenuto, né per quanto riguarda i soggetti che ne sono portatori, non può che ricondursi alla categoria generale delle condizioni dell'azione giudiziale di cui all'art. 100 c.p.c.

La dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla reale portata degli interessi coinvolti nel bilancio e, correlativamente, sui soggetti ai quali gli stessi fanno capo: l'esistenza di una pluralità di potenziali attori interessati alle informazioni di bilancio è oramai un dato pacifico.

Un primo e più restrittivo orientamento esegetico aveva individuato come rilevanti, ai fini che qui precipuamente interessano, unicamente l'interesse del socio alla distribuzione dei dividendi e quello dei creditori sociali alla conservazione del patrimonio reale in funzione di garanzia del credito<sup>42</sup>.

A simile indirizzo si contrapponeva quello che poneva l'accento sulla differenza esistente tra gli stessi azionisti, a seconda che si trattasse di piccoli risparmiatori, interessati principalmente a massimizzare il rendimento immediato del proprio investimento, ovvero azionisti proprietari del c.d. "capitale di comando", promotori dunque di una gestione improntata a bassi dividendi, prudenti valutazioni dei cespiti ed alla creazione di riserve: obiettivi, questi ultimi, senz'altro più prossimi alle aspettative dei terzi creditori<sup>43</sup>.

Corollario di tale degradazione del socio di minoranza a mero percettore di utili era la svalutazione della stessa funzione informativa del bilancio, nonché la considerazione dell'interesse ad agire del socio in senso esclusivamente **patrimonia-**

---

41. Art. 1421 c.c.: "Legittimazione all'azione di nullità. – Salvo diverse disposizioni di legge [1903] la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse [1462] e può essere rilevata d'ufficio dal giudice [2379]"

42. FERRI, *In tema di chiarezza e di precisione del bilancio d'esercizio*, in *Riv. dir. comm.*, 1981, II, 251 ss. ove si evidenzia in particolare l'interesse del creditore ad "impedire la distribuzione di utili fittizi ai soci".

43. ROSSI, *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Milano, 1957, p. 164 per il quale "l'azionista monetario sarebbe un apportatore di capitali avente interesse soltanto alla massimizzazione dei dividendi". Recepisce l'impostazione suddetta: Corte Appello Roma, 10 luglio 1975, in *Giur. comm.*, 1975, II, 639 ss., con nota di JAEGER, *Effetti di violazione del "principio di chiarezza" sulla delibera di approvazione del bilancio*.

le<sup>44</sup>, ravvisabile soltanto qualora l'impugnazione tendesse a fare emergere maggiori utili suscettibili di immediata distribuzione o comunque idonei ad incrementare il valore della partecipazione azionaria<sup>45</sup>.

### 4.3.1 *Il sistema informativo del bilancio d'esercizio*

Parallelamente al progressivo affermarsi della teoria che riconosce come preminente la **funzione informativa** del bilancio, la tesi che richiede un pregiudizio **patrimoniale** per la sussistenza dell'interesse ad agire è da considerarsi ormai superata mentre è riconosciuta assai più significativa la natura **informativa** dell'interesse ad agire contro il bilancio.

Il consapevole esercizio dei diritti spettanti al titolare della partecipazione sociale può restare infatti pregiudicato dall'incompleta od oscura informazione.

L'interesse ad un'esauritiva informazione sui dati di bilancio, presenta un indubbio, seppur potenziale e non necessariamente reale, risolto patrimoniale, caratteristica quest'ultima che non lascerebbe adito ad incertezze di sorta in merito alla sussistenza della condizione dell'azione che qui ci occupa<sup>46</sup>.

---

44. La tesi ha avuto seguito per molto tempo in giurisprudenza: Tribunale Roma 10 settembre 1984, escludendo il rilievo del vizio relativo ai conti d'ordine, in quanto aventi mera portata informativa e non influenti sulla determinazione del patrimonio e del reddito; Tribunale Roma 11 gennaio 1984, escludendo l'interesse ad agire nel caso in cui l'accoglimento delle censure avrebbe evidenziato una situazione passiva e non utili da distribuire; Tribunale Milano 15 gennaio 1981; Trib. Milano 14 settembre 1978; più di recente Tribunale Torino 28 luglio 1999, in *Giur. it.*, 2000, 117 ove il pregiudizio economico è affiancato, come motivo di interesse ad agire, all'infedele rappresentazione; meno definita la posizione espressa da Cassazione civile 18 marzo 1986, n. 189, in *Foro padano*, 1987, I, 31 ove il riferimento ad un interesse non necessariamente di natura patrimoniale potrebbe far pensare che si tratti di due precedenti non radicalmente incompatibili con l'orientamento che sottolinea la portata informativa dell'interesse; di recente è stato reintrodotta il principio della patrimonialità in Tribunale Milano 11 dicembre 2003, in *Giur. it.*, 2004, 2348 che afferma il carattere patrimoniale dell'interesse richiesto dall'art. 2379 c.c. sia pur non riferendosi ad una delibera di bilancio ma richiamando la giurisprudenza maturata in tale ambito precisando che "la nullità di una delibera assembleare può essere fatta valere da chiunque abbia un interesse ad agire giuridicamente rilevante: interesse che non è ravvisabile sul solo diritto al corretto svolgimento dell'attività sociale".

45. In questi termini: Tribunale Genova, 5 maggio 1988, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1628 secondo cui l'interesse ad agire poteva ritenersi sussistente solo laddove venisse denunciato "un concreto bisogno del socio", ovvero una "diminuzione del supero distribuibile". Nello stesso senso Tribunale Milano 4 luglio 1974, in *Giur. comm.*, 1975, II, 46 ss.; Tribunale Milano 27 aprile 1978, in *Giur. comm.*, 1989, II, 692 ss.; Tribunale Milano 5 gennaio 1981, in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 458 ss., con nota di PANSIERI, *Interesse ad agire, funzione informativa del bilancio e principio di chiarezza*, in *Giur. comm.*, 1980, II, 939; Tribunale Milano 16 maggio 1988, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, p. 1627.

46. In tal senso: SALAFIA, *Questioni in tema di contenuto e di controllo del bilancio di società di capitali*, in *Giust. civ.*, 1995, I, 3021; FERRATA, PINAMONTI, *La delibera di bilancio*, Milano, 2001,

La valorizzazione dei contenuti patrimonialistici dell'interesse ad agire contro il bilancio è, ancora una volta da ricondursi all'attenzione per la finalità di reprimere impugnazioni di carattere strumentale, indirettamente agevolate dall'accoglimento della tesi della nullità della delibera che approva un bilancio che presenti vizi di contenuto da chiunque vi abbia un generico e non meglio precisato interesse<sup>47</sup>.

L'impostazione non è però del tutto condivisibile siccome configgente con l'ormai consolidata funzione informativa del bilancio cui consegue l'autonoma rilevanza del diritto del socio ad una consapevole espressione del proprio voto in merito al progetto sottoposto all'assemblea, il quale non può essere condizionato all'esistenza di un pregiudizio economico effettivo od anche solo potenziale<sup>48</sup>.

Appare quindi preferibile riconoscere la natura meramente informativa dell'interesse che l'azione di impugnativa del bilancio è dichiaratamente volta a tutelare<sup>49</sup>.

In omaggio alla funzione del bilancio, un'ulteriore teoria afferma che il legislatore non si accontenterebbe di un resoconto corretto e veritiero, esigendo in particolare che lo stato patrimoniale faccia risultare con chiarezza la situazione dei beni sociali, rendendo cioè conoscibile agli interessati la composizione ed i rapporti quantitativi tra i vari elementi del medesimo<sup>50</sup>.

Attraverso il riconoscimento dell'imperatività del principio di chiarezza e di completezza dei dati contabili che il legislatore vuole siano forniti anche ai terzi ed

---

849; QUATRARO, *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, Milano, 1998; CIVERRA, *Legittimazione attiva nelle impugnazioni per nullità ed annullamento delle delibere*, in *Le società*, 2000, 1117.

47. In tal senso: TANTINI, *Il bilancio di esercizio*, Padova, 2000, 133; JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Milano, 1980, 25; BOCCHINI, *Tendenze della giurisprudenza lombarda in tema di impugnativa di bilancio*, in *Giur. merito*, 1978, 546.

48. MONTAGNANI, "Il mercato chi è?": *prime osservazioni sulla riforma del diritto (penale) societario, scritta dai vincitori*, in *Riv. soc.*, 2002, 450; JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, *Problemi giuridici*, Milano, 1988, 235; LIBONATI, *Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'irregolarità*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, 155.

49. Così, *ex plurimis*: FICO, *Interesse all'impugnazione di delibera di approvazione di bilancio d'esercizio nulla*, in *Le società*, 2005, 1412; SALVATO, *L'autonomia e la strumentalità del bilancio consolidato nell'impugnazione del documento contabile*, in *Dir. fall.*, 1995, I, 1269; QUATRARO, *Problemmatiche vecchie e nuove in tema di impugnazione di bilanci*, in *Dir. fall.*, 1986, I, 228.

Nello stesso senso in giurisprudenza: Cassazione civile 24 dicembre 2004, n. 23976, in *Foro it.*, 2005, I, 3384; Tribunale Ancona 18 gennaio 2002, in *Le società*, 2002, 464; Tribunale Napoli 5 aprile 2004, in *Le società*, 2004, 1418; Tribunale Milano 7 novembre 2003, in *Giur. it.*, 2004, 340; Tribunale Milano 14 maggio 2003, in *Foro padano*, 2003, I, 424.

50. Così, testualmente: COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO, PORTALE, Padova, 1994, 7, t. 1, 54.

all'intero mercato, si è così definitivamente affermata la funzione di "sistema informativo" del bilancio di esercizio <sup>51</sup>.

Coerentemente, l'interesse del socio ed, in particolare, del socio risparmiatore di minoranza, non è più inteso come circoscritto alla correttezza della valutazione dell'utile in esubero distribuibile, investendo anche l'esatta conoscenza della situazione patrimoniale e dell'andamento economico della società, in vista dell'espressione di un voto cosciente e meditato <sup>52</sup>.

#### **4.3.2 I soggetti legittimati all'azione di nullità**

L'esame delle diverse posizioni coinvolte dagli effetti di una delibazione nulla deve partire da quella dei **soci**: solo i soci **attuali** possono avere effettivo interesse all'informazione e alla reale tutela dello stesso.

Non è quindi possibile affiancare soci attuali e soci futuri, posto che i secondi sono comunque per la società soggetti terzi e quindi solo come tali possono avere interesse all'informazione di bilancio.

Rispetto all'impugnazione del bilancio per vizi di contenuto, i soci si trovano in una situazione particolare dato che tale documento fornisce loro le informazioni necessarie per un consapevole esercizio dei diritti inerenti alla partecipazione sociale. Ne scaturisce in definitiva una semplificazione della **prova dell'interesse ad agire**.

Non sembra però condivisibile la tesi che, muovendo dalla considerazione dell'esistenza in capo a tutti i soci dell'interesse all'informazione, riconosce automaticamente a ciascuno di essi l'interesse ad agire <sup>53</sup>.

Del pari opinabile è l'orientamento esegetico secondo il quale sarebbero sicuramente portatori di un interesse all'azione di nullità della delibera tutti i soggetti che potrebbero chiederne l'annullamento, dato che i criteri di identificazione dei legittimati alle due azioni sono differenti.

---

51. In questi termini: RORDORF, *Impugnazione e controlli giudiziari sul bilancio d'esercizio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 854 ss.

52. Così: DE GREGORIO, *Note sul diritto d'informazione dell'azionista*, in *Riv. soc.*, 1959, 639, il quale rileva come, di regola, gli azionisti di minoranza siano privi di qualsiasi possibilità di accesso ai dati contabili della società. Nel medesimo senso: RORDORF, *Note in tema di chiarezza nella redazione dei bilanci*, in *Le società*, 1986, 1062.

53. Di solito affermata chiaramente in dottrina ma richiamata espressamente solo in alcuni precedenti giurisprudenziali, come Tribunale Milano 9 aprile 1987, cit.; Tribunale Milano 19 maggio 1983; Tribunale Milano 22 ottobre 1981, in *Riv. notariato*, 1982, 879. Si può probabilmente ritenere che questa impostazione sia oggetto di implicita adesione da parte degli altri precedenti in materia, ad eccezione di Tribunale Milano 25 ottobre 1971 e Tribunale Torino 20 dicembre 1975 ove espressa deduzione dell'interesse ad agire del socio per l'impugnazione del bilancio dal più generale interesse alla regolarità degli atti sociali.

Non v'è d'altronde chi non veda come, sul piano sostanziale, affermare l'automatica sussistenza dell'interesse del socio potrebbe favorire strumentalizzazioni dell'impugnazione, attesa la normale complessità e la lunghezza del relativo giudizio di merito.

Secondo un canone ermeneutico ormai consolidato, l'interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del bilancio può riconoscersi anche in capo a soggetti **terzi**, a condizione che tra la società e il terzo sussista comunque un rapporto, sul quale possa influire l'informazione contenuta nel bilancio.

Lo stesso dicasi per gli operatori del mercato dei capitali di rischio, ovvero per il novero dei potenziali soci futuri, giacché la trasparenza dei dati contabili è la prima garanzia per il corretto funzionamento delle negoziazioni, detenendo il bilancio la funzione essenziale di qualificare la società sul mercato<sup>54</sup>.

Si è in tal guisa riconosciuta anche la rilevanza di un rapporto *in fieri*, ogni qual volta il terzo, ad esempio, intenda giustificare la rottura di una trattativa con la società dimostrando la falsità del bilancio (non è da escludere infatti un accertamento preventivo da parte del terzo, sull'illiceità del bilancio sulla base del quale erano state impostate le trattative).

Si tende per converso ad escludere che possano avere interesse all'impugnazione le parti di un rapporto in cui non sia coinvolta la società, quantunque sia astrattamente ipotizzabile un'azione promossa contro il bilancio anche da parte di un soggetto che, pur non intrattenendo relazioni giuridiche, economiche e commerciali con la società, ne abbia con un socio di questa, ammettendo così l'ipotesi dell'impugnazione da parte di un creditore del socio.

È d'altronde palese l'interesse di siffatto soggetto ad un bilancio qualitativamente chiaro, oltre che quantitativamente vero, in funzione dell'esatta conoscenza dell'ammontare e della composizione del patrimonio spettante *pro quota* al socio (in funzione di garanzia del proprio credito *ex art. 2740 c.c.*<sup>55</sup>).

---

54. Così, Cassazione civile, Sez. Un., 21 febbraio 2000, n. 27 cit., per la quale "Il bilancio non ha soltanto la funzione di misurare gli utili e le perdite di esercizio ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere".

Nello stesso senso, in dottrina, si era espresso in epoca assai risalente, *plurime*: LIBONATI, *La chiarezza e la precisione nei bilanci delle società per azioni*, in *Riv. Dir. comm.*, 1969, I, 526 ss.

55. Art. 2740 c.c.: "Responsabilità patrimoniale. – Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni [1218] con tutti i suoi beni presenti e futuri [2901, 2910; l.f. 46].

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [490, 2313; c.p.c. 514, 545; l.f. 46]" Si intende per *responsabilità patrimoniale* l'assoggettabilità del patrimonio del debitore all'azione esecutiva del creditore. Si realizza in tal modo la tutela del creditore il quale può, nonostante l'inadempimento dell'obbligato, soddisfare le proprie ragioni.

Segnaliamo a quest'ultimo proposito come una recente sentenza favorevole nei confronti del creditore che ha impugnato in via surrogatoria il bilancio in base al quale era stato azzerato il capitale sociale, sia stata motivata proprio con il riconoscimento a chiunque vi abbia interesse della possibilità di esperire l'azione di nullità<sup>56</sup>.

In omaggio allo stesso principio si è riconosciuto il medesimo interesse in capo all'erede del socio<sup>57</sup> e, sebbene in via solo ipotetica, si è ammesso come configurabile anche l'interesse di chi vanti un credito nei confronti di un creditore della società<sup>58</sup>.

Fra i soggetti che non hanno rapporti con la società legittimati all'azione in parola, possono annoverarsi anche coloro che svolgono una funzione di amministrazione o controllo in una società controllata, così come il creditore o socio di minoranza di questa, stante la rilevanza che assume la conoscenza della situazione patrimoniale della società controllante per la gestione della partecipata.

Altra peculiare ipotesi è quella dell'*ex socio*, *id est* di colui che, pur non intrattenendo una relazione attuale con la società, potrebbe comunque essere pregiudicato dai dati di bilancio<sup>59</sup>.

---

56. Così, *plurime*: Cassazione civile, Sez. Un., 21 febbraio 2000, n. 27 cit., JAEGER, *Violazione del principio di chiarezza ed invalidità della delibera di approvazione del bilancio*, loc. cit.; Cassazione civile 24 novembre 2000, n. 15189, in *Dir. fall.*, 2001, II, 339 ove si legge: "Gli amministratori di s.p.a., nel valutare le azioni e i titoli a reddito fisso, a norma dell'art. 2425 n. 4 c.c., (ante riforma d.l.g. n. 127 del 1991) devono ispirarsi a principi di prudenza e ragionevolezza, pur nell'esercizio della discrezionalità tecnica ad essi riservata dalla norma. Ne consegue pertanto l'illiceità del bilancio d'esercizio in cui risulti iscritta una partecipazione ad un valore significativamente lontano da quello desumibile dal patrimonio netto e dal valore di mercato"; Cassazione civile 8 agosto 1997, n. 7398, in *Foro it.*, 1998, I, 539, con nota adesiva di RORDORF, *Osservazioni in tema di bilancio d'esercizio delle società di capitali*, *ibidem*; Cassazione civile 3 settembre 1996, n. 8048, in *Giur. comm.*, 1997, II, 628, con nota adesiva di MUCCIARELLI, *L'imperatività del principio di chiarezza del bilancio*, ove si legge: "l'interesse del socio ad impugnare per nullità la deliberazione impugnativa del bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa che il medesimo socio possa avere alla percezione di un dividendo o, comunque, da un immediato vantaggio patrimoniale, bensì anche dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni che il bilancio dovrebbe invece offrirgli". Corte Appello Milano 18 aprile 2000, in *Le società*, 2000, p. 958.

57. Tribunale Milano 27 marzo 1975, in *Giur. Comm.*, 1975, ha ritenuto l'erede del socio anche se non ancora iscritto nel libro dei soci, in quanto tale portatore dell'interesse diretto e attuale all'azione di nullità.

58. BARTESAGHI, *Validità ed invalidità delle delibere assembleari di società*, in *Giur. Comm.*, 1977, II, 200; FERRATA, PINAMONTI, *La delibera di bilancio*, cit., 877.

59. Corte Appello Catania 8 giugno 1990, in *Dir. fall.* 1990, II, 1119, secondo la quale "il socio escluso da una società a responsabilità limitata ha diritto agli eventuali utili dell'esercizio sociale

L'ispirazione garantistica dell'orientamento su esposto traspare dalle frequenti sentenze di legittimità nelle quali i giudici, nell'individuare la natura dell'interesse di cui all'art. 2379 c.c., hanno da tempo ritenuto sufficiente anche la prospettiva della semplice possibilità di un danno economico, per effetto della deliberazione impugnata <sup>60</sup>.

Di fatto, tornando all'ipotesi di soggetti che abbiano rapporti attuali con la società, tra le fattispecie concrete, parimenti meritevoli di attenzione e tutela appaiono le posizioni di lavoratori, fornitori o finanziatori, tutti legittimati a proporre azione di nullità in quanto portatori di un interesse concreto ed attuale all'esatta conoscenza della situazione finanziaria e patrimoniale che dovrebbe trovare rappresentazione veritiera ed esaustiva nel bilancio <sup>61</sup>.

Il caso più frequente, fra quelli sopra accennati, sembra essere quello dell'impugnazione da parte del creditore della società o, comunque di soggetti ad esso assimilabili, come i partecipanti agli utili o gli investitori non azionisti (per quelle società che fanno appello al pubblico risparmio).

Giova a questo punto segnalare come, benché nei confronti dei creditori la teoria del valore informativo del bilancio prevalga da tempo su quella patrimonialistica, in relazione ai terzi si configura una netta preferenza per quest'ultima impostazione <sup>62</sup>.

---

anteriore alla sua esclusione ed ha quindi interesse ad impugnare il bilancio di tale esercizio, in relazione a violazioni dei principi di chiarezza e precisione che sono in grado di arrecare pregiudizio alla consistenza del diritto agli utili"; Tribunale Milano 12 ottobre 1989 che riguarda un socio che perde la propria qualità di socio a seguito dell'azzeramento del capitale sociale e partecipa come terzo estraneo essendo titolare dell'interesse a far valere la nullità del bilancio in quanto il riconoscimento della delibera che azzerava il capitale può reintegrarlo in società.

60. Così testualmente: Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 1992, n. 3132, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 108.

61. FURFARO, *Nullità della delibera di approvazione del bilancio: legittimazione ed interesse ad agire*, in *Le società*, 2003, 1111; FERRATA, PINAMONTI, *La delibera di bilancio*, cit., 874; COLOMBO, *Le violazioni in materia di bilancio: aspetti civilistici*, in AA.Vv., *Il bilancio d'esercizio. Problemi attuali*, Milano 1978, 377.

62. Tribunale Napoli 23 giugno 1995, in *Foro it.*, 1995, I, c. 3324, che parla di lesione patrimoniale potenzialmente derivante dalla deliberazione; Cassazione civile 17 dicembre 1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 1399, che ha affermato l'interesse dell'amministratore il cui compenso sia parametrato agli utili a far valere la nullità del bilancio che presenti occultamenti di utili; Cassazione civile n. 2794/1990 che riconosce sia pur solo in astratto l'interesse del terzo in ragione del pregiudizio derivante dalla mancata iscrizione in bilancio di beni iscrivibili nell'attivo, che risulterebbero impignorabili in linea di fatto; Tribunale Roma 11 gennaio 1984; Tribunale Milano 26 febbraio 1976 che reputa ancora configurabile l'interesse alla dichiarazione di nullità in capo al giratario di azioni non ancora socio che dimostri la possibilità di ottenere, dal rifacimento del bilancio, una migliore valutazione dei titoli.



Vero è che a favore della concezione informativa del bilancio si potrebbe sostenere l'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi ad una conoscenza approfondita della situazione di bilancio, ma non è detto che tale interesse presupponga anche un interesse processuale degli stessi soggetti.

È tuttavia certo che il riconoscimento dell'interesse ad agire dei terzi ha sempre avuto come *ratio* la protezione di interessi patrimoniali.

Non sono mancati del resto Autori che hanno escluso *in nuce* la possibilità per i terzi di proporre qualsivoglia azione di invalidità, affermando che la tutela dell'informazione al pubblico spetterebbe comunque all'iniziativa dei soci<sup>63</sup>.

Un sicuro limite di questa teoria è però rappresentato dall'incapacità della stessa di giustificare il riferimento all'interesse generale contenuto nella legge: l'inciso *chiunque vi abbia interesse* è invero spiegabile solo ritenendo che l'azione possa essere esercitata anche da soggetti non soci.

D'altro canto e con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, escludendo comunque l'interesse ad agire del terzo, si ammetterebbe un vuoto di tutela nelle ipotesi in cui sussista un rapporto di questo genere, privando di significato concreto l'affermazione della generalità degli interessi coinvolti dalla disciplina del bilancio d'esercizio<sup>64</sup>.

#### 4.4 La legittimazione passiva

La legittimazione passiva rispetto all'azione di annullamento spetta alla società e non ai soci che hanno concorso all'approvazione della delibera assembleare invalida.

Sul punto la giurisprudenza pare univoca, di talché se il socio volesse resistere in proprio alla impugnazione proposta da altri, acquisirebbe solo la legittimazione a resistere attraverso un intervento adesivo dipendente<sup>65</sup>.

Non va però sottaciuto che la Cassazione, sembra aver accolto l'opposto indirizzo, affermando al contrario che “*la legittimazione a resistere all'azione di impu-*

---

63. Così, *ex plurimis*: DESARIO, *L'interesse (mancante) ad agire nelle impugnative di bilancio da parte di non soci*, in *Giur. it.*, 2003, 2331.

64. In tal senso: BUTTURINI, *Impugnazione del bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da GALGANO, Padova, 2006, 192.

65. Interventore adesivo dipendente è colui al quale, come soggetto terzo al procedimento, è negata la legittimazione ad impugnare in via autonoma e che avendo interesse alla vittoria di una delle parti in causa partecipa al giudizio per sostenere le ragioni di tale parte.

*gnazione della delibera assembleare spetta, oltreché alla società, ai singoli soci per i quali la deliberazione stessa abbia prodotto effetti vantaggiosi, con la conseguenza che anche quando la società abbia fatto acquiescenza alla sentenza d'annullamento, persiste la legittimazione dei soci, che in primo grado abbiano resistito alla relativa azione, ad impugnare con l'appello la stessa sentenza di annullamento"*<sup>66</sup>.

Per quel che attiene agli aspetti più squisitamente processuali del tema, rileviamo come ai fini della costituzione in giudizio della società, in linea generale, il potere rappresentativo processuale (con la relativa facoltà di nomina del difensore e rilascio della procura alle liti) può essere conferito soltanto dal soggetto investito della **rappresentanza sostanziale** in ordine al rapporto dedotto in giudizio.

Diversamente, nella **rappresentanza organica** della società si reputa valida la procura *ad litem* conferita da persona chiaramente identificata che abbia dichiarato la propria qualità di rappresentante dell'ente collettivo: in tal caso, su colui che nega tale qualità, graverà l'onere di fornire la prova contraria<sup>67</sup>.

---

66. Cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 16 settembre 1980, n. 5263, in *Mass. Giust. civ.*, 1980, fasc. 9 ove si legge: "La legittimazione a resistere all'azione, esperita ai sensi dell'art. 2377 c.c., di impugnazione della deliberazione assembleare di una società per azioni (e, per i richiami contenuti negli artt. 2486 e 2511 c.c., di una società cooperativa a responsabilità limitata) spetta, oltreché alla società, ai singoli soci per i quali la deliberazione stessa abbia prodotto effetti vantaggiosi, con la conseguenza che, anche quando la società abbia fatto acquiescenza alla sentenza d'annullamento, persiste la legittimazione dei soci, che in primo grado abbiano resistito alla relativa azione, ad impugnare con l'appello la stessa sentenza d'annullamento".

67. Cfr. sul punto: Cassazione civile, Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4810, in *Mass. Giust. civ.*, 2005 per la quale: "L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede".

## SINTESI E SCHEMI RIEPILOGATIVI

LE IMPUGNAZIONI PER NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE	LE IMPUGNAZIONI PER ANNULLABILITÀ DELLA DELIBERAZIONE
<p><b>Possono essere proposte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da chiunque vi abbia interesse</li> <li>- <b>entro tre anni</b> dall'iscrizione nel registro delle imprese ovvero dalla trascrizione nel libro della adunanze</li> <li>- <b>senza limiti di tempo</b> se la deliberazione modifica l'oggetto sociale prevedendo attività illecite od impossibili</li> <li>- <b>entro gli stessi termini</b>, la nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice</li> </ul>	<p><b>Possono essere proposte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dagli amministratori (collegialmente)</li> <li>- dal collegio sindacale</li> <li>- dai soci assenti o dissenzienti che possiedono il pacchetto azionario pari all'1 per 100 del capitale sociale delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio od al 5 per cento (salvo diversa previsione statutaria)</li> <li>- <b>entro novanta giorni</b> dalla data della deliberazione o dalla data dell'iscrizione o del deposito presso il registro delle imprese</li> </ul>



## **5 Aspetti salienti del procedimento d'impugnazione della delibera invalida**

SOMMARIO: 5.1 Considerazioni generali sul procedimento d'impugnazione della delibera invalida - 5.2 Il termine per impugnare la delibera di approvazione del bilancio - 5.2.1 Il termine per l'esercizio dell'azione di annullabilità. - 5.2.2 Il termine per l'esercizio della azione di nullità - 5.2.3 La rilevabilità d'ufficio della causa di nullità - 5.3 La competenza - 5.4 La dimostrazione della qualità di socio - 5.5 La sospensione della delibera - 5.5.1 La concorrenza normativa nell'istituto della sospensione - 5.5.2 La valutazione del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris* - 5.6 La sostituzione della delibera di approvazione del bilancio - 5.7 La devoluzione agli arbitri delle controversie in tema di invalidità delle delibere assembleari - 5.8 L'onere della prova dei vizi sostanziali di bilancio - 5.8.1 L'utilizzo della Ctu contabile - *Sintesi e schemi riepilogativi.*

### **5.1 Considerazioni generali sul procedimento d'impugnazione della delibera invalida**

Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova disciplina processuale di carattere speciale da applicarsi alle controversie in tema di diritto societario e d'intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia.

Il provvedimento è stato emanato contestualmente al d.lgs. n. 6/2003 che ha introdotto, in ambito sostanziale, la riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative.

I decreti succitati, unitamente al d.lgs. 11 aprile 2001, n. 61, che ha innovato la materia degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, hanno portato a compimento l'attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366.

La riforma del diritto societario ha quindi investito anche il settore processuale, sulla base di considerazioni diverse ma convergenti nel rimarcare l'importanza dell'istituzione di un organo giudiziario *ad hoc*, dotato di una specifica competenza nelle materie commerciali, nonché di riti modellati sulle peculiarità proprie delle controversie *latu sensu* societarie.

Seguendo i criteri della delega, il legislatore si è dichiaratamente limitato a prevedere una **“concentrazione del procedimento con una riduzione dei termini”**, quantunque la dottrina abbia subito evidenziato l'introduzione di un corpo di regole tendenzialmente autonomo, idoneo a rappresentare una sorta di mini-codice del procedimento societario<sup>1</sup>.

Orbene, così come accade per tutti i contenziosi endo-societari, anche ai giudizi relativi all'invalidità deliberativa assembleare si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in coordinamento con quanto previsto dall'art. 2378 c.c.<sup>2</sup>.

Ovvie esigenze di concentrazione non consentono in questa sede di trattare diffusamente dell'intero procedimento e delle distinte articolazioni in cui si suddivide,

---

1. CARPI, TARUFFO, *Commento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in Commentario breve al codice di procedura civile e alle disposizioni sul diritto societario*, Padova, 2006, 2295.

2. Art. 2378 c.c.: “Procedimento d'impugnazione.— L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede [disp. att. 223-sexies]

Il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma (4) dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma (4) dell'articolo 2377.

I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese”.

ma solo dei suoi principi cardine, rinviando per una completa disamina del decreto all'appendice normativa del presente volume.

## 5.2 Il termine per impugnare la delibera di approvazione del bilancio

Con riferimento al termine per l'impugnazione del bilancio, già si è detto che la relativa delibera di approvazione è sottoposta ad un regime del tutto particolare.

Sia l'art. 2377 c.c. relativo all'annullamento, che l'art. 2379 c.c. relativo alla nullità della delibera, dettano una disciplina differenziata a seconda del tipo di pubblicità che la legge prescrive per essa.

Il termine per l'esercizio delle relative azioni decorre invero dal **deposito del bilancio**, di talché il mancato o tardivo assolvimento di questo incombenza, oltre a costituire illecito amministrativo<sup>3</sup>, comporterà l'incertezza o, quanto meno, lo slittamento del *dies a quo* del termine per l'impugnazione<sup>4</sup>.

Restano inoltre dei punti oscuri circa l'operatività di questo limite cronologico, apparendo il medesimo suscettibile di applicazione anche in mancanza di deposito del verbale della relativa assemblea.

Ne consegue una potenziale compressione dell'interesse informativo, specialmente dei terzi che, non potendo accedere ai libri sociali, non possono venire a conoscenza di eventuali vizi del deliberato, a differenza dei soci che potranno visionare il bilancio, formalmente non ancora adottato, e successivamente impugnarlo.

Restano altresì irrisolte alcune questioni pratiche relative al computo del termine.

*In primis*, non è chiaro se esso si estenda a tutte le azioni che l'ordinamento attribuisce ai soci per tutelarsi nei confronti di deliberazioni assembleari viziate<sup>5</sup>.

---

3. Art. 2630 c.c.: "Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi. Chiunque, essendovi tenuto per legge [2194, 2296, 2309, 2330, 2378, 2383, 2385, 2400, 2406, 2446, 2524, 2612, 2615-bis] a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese [2188] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro [2640].

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci [2435], la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo."

4. GUERRIERI, *Sub art. 2379 c.c.*, in *Il nuovo diritto della società*, Commentario diretto da MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005, 601; NICODEMO, PETRUZZINO, *Invalidità delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio*, in *Dir. prat. soc.*, 2004, 19, 22; SPAGNUOLO, *Sub art. 2434-bis*, in *La riforma della società*, a cura di SANDULLI, SANTORO, Torino, 2003, 857; CERVIO, *Il legislatore stende i casi di nullità*, in *Guida al dir.*, II, 2003, 62.

5. CORRADO, *Commento all'art. 2434 c.c.*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., 679: "Per entrambe le si-

Non meno incerto è se, in caso di ritardo nell'approvazione, occorra far riferimento al termine virtuale previsto a tal fine dalla legge e dallo statuto (ancorché non rispettato), ovvero alla data di effettiva assunzione della delibera assembleare.

Da ultimo, non è stato precisato se, agli effetti della preclusione, possa ritenersi sufficiente qualsivoglia atto di approvazione del bilancio, indipendentemente dalla sua validità.

A quest'ultimo proposito, considerando che la norma è palesemente volta ad evitare che l'attività sociale resti paralizzata da impugnative "selvagge", può ragionevolmente sostenersi che la delibera di approvazione debba intendersi, ai fini in discorso, piuttosto che come atto giuridico, come **fatto storico**, in quanto tale produttivo di effetti anche a prescindere dalla propria legittimità formale e sostanziale.

È opportuno ricordare come l'azione in parola soggiaccia ad un ulteriore limite cronologico: l'articolo 2434-*bis* c.c., riferendosi specificamente all'impugnazione di delibera di approvazione del bilancio, esclude la possibilità di proporre la relativa azione una volta che sia stato approvato quello dell'esercizio successivo.

Benché la disposizione surrichiamata sia di nuova acquisizione, il legislatore non ha in realtà fatto altro che recepire la soluzione perorata da dottrina e giurisprudenza formata prima della riforma sulla base del rilievo della carenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione di bilanci relativi ad esercizi antecedenti <sup>6</sup>.

---

tuaioni di invalidità le circostanze tipiche di decadenza del termine possono essere modificate da un numero consistente di fattori: il termine per l'impugnazione potrà restare pendente per un periodo tendenzialmente illimitato qualora la società non addivenga all'approvazione del bilancio successivo; come pure esso potrà essere notevolmente compresso, qualora la società sposti in corso d'anno la data di chiusura dell'esercizio, ovvero semplicemente effettui un'approvazione di bilancio tardiva, seguita da una tempestiva. Al limite qualora la società addivenga alla contestuale approvazione di più bilanci successivi, solo quello riferito all'esercizio più recente potrà formare oggetto di impugnazione. Un'altra questione sulla quale la recente dottrina ha avuto modo di interrogarsi, riguarda il presupposto cui è collegato lo spirare del termine per proporre l'impugnazione, dalla legge individuato nella approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. È infatti evidente che il significato dell'espressione sarebbe radicalmente diverso qualora si facesse riferimento all'approvazione come fatto o all'approvazione come atto. In questo secondo caso una pronuncia di invalidità farebbe rivivere termini già spirati, frustrando così il principio che ha ispirato il legislatore nel dettare la norma. E proprio questa considerazione, unitamente al tenore letterale del primo comma in esame, induce a propendere per la prima delle ipotesi ora formulate."

6. Art. 2434-*bis* c.c.: "Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio. Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo [disp. att. 223-*sexies*].

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.



Simile preclusione, ispirata anch'essa all'esigenza di garantire quanto più possibile la stabilità della delibera <sup>7</sup>, incontra tuttavia il limite della pendenza del giudizio, non potendo certo tradursi nell'impedimento, oltre che dell'impugnazione della delibera che approva il bilancio precedente, della sentenza che definisca il giudizio già promosso con la dichiarazione dell'invalidità dello stesso <sup>8</sup>.

Attesa peraltro l'estrema difficoltà, *rectius* l'impossibilità che il giudizio di invalidità si concluda entro l'anno, l'interpretazione darebbe luogo ad una grave "*deroga al fondamentale principio di diritto secondo cui i tempi richiesti dallo svolgimento del processo non devono andare a detrimento dell'attore*" <sup>9</sup>.

Diverso, ovviamente, sarebbe il caso in cui il bilancio dell'esercizio successivo non fosse stato validamente approvato <sup>10</sup>, anche se estendere a tale ipotesi la preclusione in parola significherebbe, non solo dilatare indebitamente la lettera della norma, ov'è fatta menzione unicamente all'approvazione senza riferimento alcuno alla regolarità della stessa, bensì imporre un requisito suscettibile di ripercuotersi negativamente sul regolare funzionamento del meccanismo di sanatoria, a scapito della stessa esigenza di stabilità dei deliberati assembleari <sup>11</sup>.

Alcuni autori ravvisano nel fenomeno un rischio latente di trascendere le intenzioni del legislatore, tese unicamente a sottrarre spazio a quelle iniziative *prima facie* strumentali, comprimendo eccessivamente gli ambiti legali di tutela dei terzi e delle minoranze, con possibile violazione dell'articolo 24 Cost.

### 5.2.1 Il termine per l'esercizio dell'azione di annullabilità

L'impugnazione della deliberazione assembleare, così come la domanda di risarcimento del danno dalla stessa derivante, devono essere proposte, in base all'art.

---

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa".

7. MUSCOLO, *L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio*, in *Le società*, 2003, 931; SASSO, *La società per azioni. Il bilancio d'esercizio*, Torino, 2004, 1078 per il quale la disciplina dell'art. 2434-bis c.c. è diretta a tenere conto della necessità di maggiore certezza collegata al bilancio approvato e rappresenta un punto di equilibrio tra gli interessi di società, mercato, soci e terzi.

8. MUSCOLO, *L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio*, cit., 935.

9. BUSSOLETTI, *Le nuove norme del codice civile in tema di processo societario*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 299.

10. In tal senso: LOLLI, *Sub art. 2434-bis*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario diretto da MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005, 1437.

11. Così: BUSSOLETTI, *Sub art. 2434-bis*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di NICCOLINI, STAGNO, D'ALCONTRES, Napoli, 2004, 1087.

2377, comma 6, c.c. nel termine di novanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione al registro delle imprese, se la società è soggetta alla registrazione, ovvero dal deposito presso il medesimo ufficio se la deliberazione è soggetta a mero deposito.

La natura del termine non è univoca in dottrina.

Secondo un primo orientamento si tratterebbe di un termine di **decadenza** di natura **processuale**. Ne conseguirebbe, tra l'altro, l'applicabilità della sospensione feriale della decorrenza dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, volta a garantire il giusto tempo per il diritto all'impugnazione della delibera, "*senza privare il difensore del giusto periodo di riposo feriale*"<sup>12</sup>.

---

12. Cassazione civile 18 aprile 1997, n. 3351, in *Giur. comm.*, 1998, II, 333: "(...) Il ricorrente affermava che l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio era comunque tardiva, posto che la sospensione nel periodo feriale opera solo rispetto ai termini di natura processuale e non incide pertanto sui termini, come quello stabilito dall'art. 2377, secondo comma, c.c., che hanno natura sostanziale (...) di impugnativa degli azionisti.

Ed appare evidente che l'eventuale protrarsi del giudizio oltre il termine di sospensione dell'applicazione di tale ultima disposizione non può avere alcuna incidenza sulla legittimazione dei soci. (...) Egualmente infondato è il secondo motivo dello stesso ricorso, con il quale il ricorrente – denunciando violazione dell'art. 2377 c.c. e dell'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742 – censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale a quello (di tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, quando la delibera sia soggetta a tale formalità) concesso dall'art. 2377, secondo comma, c.c. per l'impugnazione delle delibere assembleari.

Non soltanto perché i termini processuali, con riguardo ai quali l'art. 1 della citata legge n. 742/1969 prevede la sospensione nel periodo feriale, non sono solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma includono anche i termini iniziali, entro i quali il processo stesso deve essere instaurato quando (come nel caso di specie) si tratti dell'unico strumento esperibile a tutela dei diritti dell'attore (Cassazione civile 16 giugno 1990, n. 6097); ma (e soprattutto) perché le censure dedotte dall'impugnante riguardavano il mancato rispetto delle regole poste a tutela della chiarezza e della precisione del bilancio (retro, 1) e, quindi l'esistenza di vizi idonei a determinare la nullità (e non la semplice annullabilità) della delibera di approvazione (Cassazione civile 14 marzo 1992, n. 3132; 8 giugno 1988, n. 3881; 27 febbraio 1985, n. 1699) e che, appunto perché tali, potevano essere rilevati, anche d'ufficio, in ogni tempo, ben oltre quindi il termine fissato, a pena di decadenza, dal citato art. 2377 c.c. (...)"

Per consimile *ratio* la Suprema Corte, nella sentenza 15 marzo 1995, n. 2968, in *Le società*, 1995, 1173 ha tuttavia anche sottolineato che la norma citata "nel fissare il termine di tre mesi per denunciare in giudizio l'invalidità della delibera societaria non conforme alla legge od all'atto costitutivo, fa riferimento all'impugnazione, cioè all'atto introduttivo della causa di annullamento e, pertanto, ove tale atto sia stato tempestivamente notificato non osta a che la relativa domanda possa essere accolta sulla base della successiva deduzione nel corso del procedimento di ulteriori ragioni di invalidità, quando la deduzione stessa sia consentita dalle regole del processo (nella specie per effetto dell'accettazione del contraddittorio su *mutatio libelli* verificatasi in primo grado)".

Attesa la specifica finalità del termine in argomento, si ritiene in ogni caso che la disposizione suddetta non sia derogabile, al pari delle altre riguardanti l'impugnazione delle assemblee.

Da un punto di vista generale, corre altresì l'obbligo di ribadire come la fissazione del termine risponda alla finalità di garantire la stabilità degli atti societari, evitando l'inconveniente correlabile ad impugnazioni promosse a distanza di anni dall'esecuzione della deliberazione.

Quanto al momento iniziale della decorrenza, preme ancora una volta rilevare come la mancanza di un unico criterio possa dare origine a problemi di non poco conto, il più vistoso dei quali concerne le delibere non soggette a pubblicità.

Per questo tipo di statuizioni, nella disciplina dell'annullabilità, il termine inizia genericamente a decorrere dalla **data della deliberazione**, in vistoso contrasto con quanto previsto per il caso di nullità allorché il decorso ha inizio con l'**iscrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea**.

Sempre in tema di azione di annullamento, occorre aggiungere l'ulteriore complicazione derivante dalle specifiche modalità di redazione del verbale assembleare.

Da un lato la verbalizzazione contestuale della deliberazione rappresenta una mera eventualità, essendo unicamente necessario che il verbale venga redatto "senza ritardo" e nel tempo necessario alla tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicità; dall'altro, tra le fattispecie che determinano l'annullabilità della deliberazione, è compreso proprio il vizio del verbale che sia tale da impedire l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione adottata.

Operando un confronto con la disciplina della corrispondente azione riservata ai soci di Srl e notando come l'omologo termine di 90 giorni decorra in tal caso dalla data di trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci, potrebbe peraltro opinarsi che il diverso regime della decorrenza dell'azione di annullamento delle deliberazioni di Spa non si giustifichi razionalmente e ponga rilevanti dubbi di legittimità costituzionale per la possibile violazione degli articoli 3 e 24 Cost.

Su questo specifico tema, sono state prospettate differenti soluzioni: alcuni autori ritengono che il socio opponente sia tenuto a proporre l'impugnazione nei termini, con riserva di integrazione dei motivi a seguito del deposito del verbale<sup>13</sup>; altri ritengono che per **data della deliberazione** debba intendersi quella della deter-

---

13. SANZO, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario (commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)* diretto da COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, Bologna, 2004, 625.

minazione<sup>14</sup>; un terzo indirizzo, infine, suggerisce di fare esclusivo riferimento alla stesura del verbale potenzialmente posteriore<sup>15</sup>.

Quest'ultimo avviso sembra quello più logicamente sostenibile alla luce della *ratio* sottesa alla previsione di un termine di impugnazione, giacché, se è vero che il relativo decorso mira a garantire a tutti i soci il tempo e la possibilità di venire a conoscenza degli eventuali vizi e di disporre dello stesso tempo di reazione, non v'è dubbio che il computo dei 90 giorni all'uopo previsti a partire dalla data di stesura del verbale consenta di ampliare l'ambito di tutela dei soci, includendo anche i potenziali vizi del verbale tra quelli sottoposti ai tre mesi di "osservazione" prima dell'impugnativa<sup>16</sup>.

### 5.2.2 Il termine per l'esercizio dell'azione di nullità

L'introduzione di un termine triennale per l'impugnativa di una delibera assembleare nulla, rappresenta una disposizione totalmente innovativa.

Allo stato, possono essere impugnate senza limiti di tempo soltanto le deliberazioni assembleari che modificano l'oggetto sociale, prevedendo attività illecite od impossibili.

Al di fuori di questi casi estremi, tutte le altre cause di nullità, ancorché incidenti sull'oggetto sociale, sono suscettibili di acquisire stabilità in assenza di tempestiva impugnazione.

In alcuni casi specifici il termine viene ancora ridotto: l'articolo 2379-ter c.c. prevede che, nelle fattispecie previste all'art. 2379 c.c. le impugnative delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale *ex art.* 2445 c.c. e di emissione di obbligazioni, non possono essere proposte trascorsi 180 giorni dalla iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

Ulteriori regole ispirate alla medesima esigenza di stabilità dei deliberati assembleari, sono quelle dettate in materia di fusione e di scissione della società.

La finalità di tutte le norme *de quo*, compresa quella della previsione generale, è da individuare ancora una volta nell'attuazione del **principio di stabilità**, benché

---

14. FERRARA, CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, 597.

15. RESCIO, *Verbale di assemblea di società di capitali per atto pubblico*, in *Impresa e tecniche di documentazione giuridica*, II, Milano, 1990, 29 e ss.

16. ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO, PORTALE, III, Torino, 1993, 338, per il quale la soluzione è più rispondente "alla *ratio* della norma di far decorrere il termine da un momento in cui tutti i potenziali vizi si sono prodotti, sì che per ognuno di essi il soggetto leso disponga di un identico tempo di reazione".

ciò comporti la possibilità di derogare statutariamente a tutte le norme di legge in materia, sia che tutelino interessi dei soci, sia che salvaguardino interessi di terzi estranei alla società.

D'altro canto, è la stessa sottoposizione dell'azione di nullità ad un limite cronologico più o meno preciso a mettere in discussione il carattere inderogabile delle disposizioni imperative dettate dal legislatore in materia di funzionamento ed organizzazione societaria.

### 5.2.3 La rilevabilità d'ufficio della causa di nullità

All'interno del termine generale suaccennato, l'art 2379 c.c. ammette la rilevabilità d'ufficio della causa di nullità.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, muovendo dal coordinamento con il principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ammette simile possibilità solo quando oggetto della contestazione siano l'esecuzione o l'applicazione del contratto sociale <sup>17</sup>.

---

17. Cassazione civile 30 luglio 2004, n. 14570, in *Foro it.*, 2005, I, 122: "La nullità, come l'inesistenza, d'un contratto vanno, infatti, rilevate d'ufficio, anche per la prima volta in sede di gravame, ex art. 1421 c.c. salva, peraltro, la necessità di coordinarne il disposto con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., dacché solo se siano in contestazione l'applicazione o l'esecuzione d'un contratto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della pretesa il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità del contratto stesso in quanto ostativa all'accoglimento della domanda per difetto d'una delle sue condizioni, mentre, se la contestazione attiene direttamente all'illegittimità dell'atto, una ragione di nullità diversa da quella posta a base della domanda introduttiva, come non può esser dedotta per la prima volta in sede di gravame, trattandosi di domanda nuova e diversa rispetto a quella *ab origine* proposta dalla parte, così neppure può essere rilevata d'ufficio (Cassazione civile 18 luglio 2002, n. 10440, 5 novembre 2001, n. 13628, 18 maggio 1999, n. 4817, 18 febbraio 1999, n. 1378, 10 ottobre 1997, n. 9877, 22 aprile 1995, n. 4607, 7 aprile 1995, n. 4064, 9 febbraio 1994, n. 1340, 9 gennaio 1993, n. 141). Nella seconda delle considerate ipotesi, l'inammissibilità della deduzione in sede di gravame, come anche la non rilevabilità d'ufficio, d'una causa di nullità del contratto diversa da quella posta a base dell'originaria domanda trovano fondamento nella considerazione che la sanzione della nullità è comminata in relazione ad una pluralità di vizi tassativamente determinati, onde l'azione di nullità ha una sua precisa *causa petendi*, che ne delimita l'ambito agli effetti delle preclusioni processuali, eppertanto l'iniziale proposizione d'una domanda intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto in relazione ad uno dei detti vizi, come impedisce alla parte di far valere in sede di gravame una diversa causa di nullità in quanto, introducendo un tema di dibattito del tutto nuovo e diverso rispetto a quello precedentemente svolto, si tradurrebbe in una *mutatio libelli* non consentita, così anche impedisce al giudice di porre a base della decisione ragioni di nullità diverse da quella originaria in quanto, diversamente operando, il giudice stesso travalicherebbe il potere dispositivo delle parti in violazione dell'obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato posto dall'art. 112 c.p.c.".

Con precipua attinenza alla materia contrattuale, la Suprema Corte ha d'altro canto riconosciuto la possibilità che la nullità, come l'inesistenza, d'un contratto vengano rilevate d'ufficio, anche per la prima volta, in sede di gravame, *ex art.* 1421 c.c. salva, peraltro, la necessità di coordinare il disposto con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c. dacché, solo se siano in contestazione l'interpretazione o l'esecuzione d'un contratto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della pretesa, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del giudizio ed indipendentemente dalle allegazioni delle parti, l'eventuale nullità del contratto stesso.

In caso contrario, ove la contestazione attenga direttamente all'illegittimità dell'atto ed il rilievo officioso venga quindi ad introdurre una causa di nullità diversa da quella posta dedotta in atti, il vizio oltre a non poter essere rilevato per la prima volta in sede di gravame, trattandosi di domanda nuova e diversa, neppure potrà prescindere dalla specifica allegazione delle parti.

Sulla scorta di tali principi, i giudici di legittimità hanno inoltre confutato la tesi secondo la quale la rilevabilità d'ufficio della nullità avrebbe come conseguenza che di essa si dovrebbe tener conto anche al di là delle conclusioni prospettate dall'attore, in quanto *“la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati”*<sup>18</sup>.

### 5.3 La competenza

Il legislatore della riforma detta una disciplina minuziosa del procedimento di

---

18. Cassazione civile 21 febbraio 2003, n. 2637, in *Dir. e prat. soc.*, 2003, 9, 70: “Il potere del giudice di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità (o inesistenza) di un atto negoziale – come in più occasioni questa Corte ha avuto modo di precisare – va infatti coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c. Ne deriva che soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorca, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda, essa può essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'iniziativa delle parti; qualora, invece, sia la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, configurandosi in questa ipotesi la nullità come elemento costitutivo della domanda dell'attore che si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cassazione civile n. 13628 del 2001, Cassazione civile n. 10498 del 2001 e Cassazione civile n. 12644 del 2000).

Quand'anche, perciò, fosse condivisibile l'assunto della ricorrente che ravvisa nel caso in esame una ipotesi di nullità (o addirittura d'inesistenza) dell'anzidetta deliberazione assembleare, non ne deriverebbe che essa avrebbe potuto esser rilevata d'ufficio nel presente giudizio (...).”

annullamento delle delibere assembleari, precisando che l'impugnazione va proposta con atto di citazione presso il tribunale del luogo in cui la società ha sede.

Trattasi di una competenza territoriale speciale, che prevale sugli ordinari criteri previsti agli artt. 18 e seguenti c.p.c., ed **inderogabile**, in quanto si fonda sull'irrinunciabile esigenza di uno stretto collegamento del giudizio con il centro amministrativo e decisionale della società<sup>19</sup>.

A quest'ultimo proposito, giova evidenziare come, ai fini dell'identificazione del foro competente, ciò che rileva è la cosiddetta **sede legale**, cioè la sede che compare nell'atto costitutivo della società, intendendo per **sede** il luogo in cui la **persona giuridica** svolge la sua principale attività.

Posta la presunzione di coincidenza tra la sede legale e la sede effettiva, nel caso in cui si dimostri una divergenza tra le due, la giurisprudenza attribuisce prevalenza alla situazione reale, ossia al luogo in cui la società opera.

A tale fine, non è sufficiente che vi sia uno stabilimento o una succursale, bensì la presenza degli uffici degli amministratori e di coloro che hanno la rappresentanza dell'ente, nonché il centro delle attività amministrative e di direzione<sup>20</sup>.

Il relativo accertamento costituirà un'indagine tipicamente di fatto, rimessa al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata<sup>21</sup>.

---

19. Così: Cassazione civile 5 marzo 1991, n. 2321, in *Foro it.*, 1991, I, 1801; Cassazione civile 27 luglio 1983, n. 5156, in *Mass. Giust. civ.*, 1983, f. 7.

20. Cassazione civile 15 marzo 2005, n. 5570, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 3 "(...) la tardività dell'impugnazione rispetto alla sentenza pronunciata dal Tribunale di (...) che il trasferimento delle sede legale (...) è da ritenersi privo di rilievo giuridico ai fini della determinazione della competenza essendosi realizzato solo (...) dopo la presentazione delle istanze di fallimento e, quindi, quando il giudizio relativo alla dichiarazione di fallimento era stato già instaurato; (...) la sede dell'impresa ai fini dell'individuazione del tribunale competente a dichiararne il fallimento è determinata dal luogo in cui si trova il suo centro direttivo ed amministrativo (Cassazione civile 23 luglio 1996, n. 6597; 19 luglio 1995, n. 7804; 10 novembre 1989, n. 4764), il quale non coincide necessariamente con il luogo in cui l'attività viene concretamente esercitata (Cassazione civile 24 dicembre 1994, n. 11143; 14 maggio 1990, n. 4125; 8 luglio 1987, n. 5948); (...) dagli accertamenti compiuti non sono emersi elementi idonei ad escludere che il trasferimento della sede legale a Roma non sia stato accompagnato dallo spostamento del centro direttivo ed amministrativo dell'impresa per cui detto trasferimento è da ritenersi pertanto idoneo a radicare nel Tribunale di Roma la competenza a dichiarare il fallimento della s.r.l. V.A.M."

21. Cassazione civile 24 febbraio 2004, n. 3620, in *Mass Giust. civ.*, 2004, 2, per la quale "in tema di notificazione alle persone giuridiche, deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all'art. 46,

Il principio su esposto è stato recepito dalla Cassazione sulla base dell'articolo 46, comma 2, c.c. relativo alle persone giuridiche, che sancisce la equiparazione tra sede effettiva e sede statutaria di fronte ai terzi, ed in ottemperanza a quell'esigenza irrinunciabile di collegamento tra il giudizio e il centro amministrativo e decisionale della società<sup>22</sup>.

Una questione a lungo dibattuta è quella del rapporto intercorrente tra la disposizione in esame ed il contenuto della deliberazione impugnata, vale a dire se quest'ultimo possa o meno incidere sulla individuazione della competenza territoriale<sup>23</sup>.

Uno dei primi e più significativi interventi giurisprudenziali in argomento appare la sentenza n. 2321 del 1991, nella quale la Suprema Corte ha affrontato il caso dell'impugnazione, da parte di un creditore, della delibera con la quale l'assemblea aveva deciso la fusione per incorporazione di due società con conseguente estinzione della società incorporata.

L'indirizzo interpretativo patrocinato dal Supremo Collegio s'ispira ad una rigorosa interpretazione dell'articolo 2378 c.c., attribuendo la relativa competenza al tribunale naturale della sede della società convenuta prossima all'estinzione, al quale sono riservate tutte le questioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della domanda stessa.

La competenza così definita non potrà essere contestata neppure nell'eventualità che l'estinzione dell'incorporata si sia verificata prima dell'instaurazione del giu-

---

comma 2, c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima. Ad un tal riguardo, ai fini della configurabilità di una sede effettiva occorre che nel luogo indicato abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi: il relativo accertamento costituisce un'indagine tipicamente di fatto rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato".

22. Art. 46 c.c. "Sede delle persone giuridiche. – Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [16; c.p.c. 19, 145].

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima".

23. Il problema si è posto circa la deliberazione di fusione di una società per incorporazione, nella quale la società incorporata si estingue nella fusione, cfr. sul punto: Tribunale Tempio Pausania, 7 gennaio 1988, in *Giur. merito*, 1989, 900, afferma che "la competenza per territorio per le impugnazioni proposte avverso la deliberazione dell'assemblea societaria che decide la fusione con altra società rimane quella fissata dall'art. 2378, comma 1, c.c. secondo cui l'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede, fino a quando non sia perfezionato l'iter pubblicitario della fusione, mediante il deposito e l'iscrizione del contratto di fusione nel registro delle imprese" ma la Corte non ha seguito l'orientamento, affermando invece il principio della sede.



dizio poiché, a norma dell'articolo 2378 c.c., la domanda sarebbe comunque devoluta alla cognizione del tribunale della sede della società deliberante<sup>24</sup>.

Ferme restando le considerazioni sopra svolte, l'individuazione del foro va compiuta in base ai criteri di competenza territoriale fissati dal codice di rito, senza che sia necessaria alcuna ulteriore specificazione, con riferimento alla composizione collegiale o monocratica dell'organo giudicante<sup>25</sup>.

---

24. Cassazione civile 5 marzo 1991, n. 2321, in *Foro it.*, 1991, I, 1801: "L'opposizione del creditore alla fusione integra ipotesi d'impugnazione della relativa deliberazione, e, quindi, rientra nella previsione dell'art. 2378 primo comma c.c., ai sensi del quale la domanda è devoluta alla cognizione del tribunale della sede della società deliberante.

Tale regola di competenza ha carattere speciale, sicché prevale sugli ordinari criteri di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., ed inoltre è inderogabile, perché si fonda sull'irrinunciabile esigenza di uno stretto collegamento del giudizio con il centro amministrativo e decisionale della società, ed altresì consente di osservare l'obbligo di istruire e definire congiuntamente tutte le impugnazioni relative alla medesima delibera (cfr. Cassazione civile n. 5156 del 27 luglio 1983).

L'applicazione della citata norma evidenzia la correttezza della scelta degli attori, nel citare la Cavallino bianco, con l'opposizione contro la deliberazione di fusione presa dalla sua assemblea, davanti al giudice della sede di tale società (senza che si debba stabilire se la sede rilevante sia quella della data della deliberazione, ovvero, in caso di sopravvenuti spostamenti, quella della data della citazione, atteso che, nella specie, non si allega un trasferimento, ma una soppressione della sede, di cui si parlerà); evidenzia parimenti la correttezza dell'introduzione davanti a detto giudice della domanda inerente al contratto di fusione, perché la relativa contesa, inequivocamente connessa, e per sua natura soggetta a regole derogabili di competenza territoriale, era cumulabile in unico processo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.

L'applicabilità del medesimo art. 2378 primo comma c.c. (con le conseguenze sopra delineate), peraltro, non è contestabile alla stregua della problematica, affrontata dal Tribunale e riproposta in questa sede dalla ricorrente, circa la esistenza o meno della Cavallino Bianco (e della sua sede) al momento dell'instaurazione della causa.

Su tale quesito, infatti, non è coerente prendere posizione, essendo la sua soluzione inidonea ad incidere sulla competenza.

Al riguardo va premesso che la competenza deve essere riscontrata con riferimento alla domanda effettivamente proposta dall'attore, non a quella che avrebbe potuto o dovuto proporre, mentre le questioni sull'ammissibilità e fondatezza della domanda stessa, comprese quelle inerenti alla legittimazione processuale e sostanziale della parte convenuta, sono riservate al giudice munito di competenza.

Ciò posto, si osserva che l'impugnazione della deliberazione della Cavallino Bianco è stata avanzata nei confronti di tale società, e che pertanto l'eventualità di una pregressa estinzione della società stessa, in conseguenza del dedotto perfezionamento della fusione per incorporazione nella I.T.P., non varrebbe ad escludere la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, quale giudice della sede della convenuta, perché potrebbe avere rilevanza solo per statuizioni attinenti contro detta Cavallino Bianco (con notificazione alla medesima dell'atto di citazione), ovvero all'accoglimento di tale azione; statuizioni diverse e logicamente successive a quella nella sentenza impugnata e comunque ad essere sindacabile in questa sede".

25. CARPI, TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile e alle disposizioni sul diritto societario*, cit., 2321.

Sta però di fatto che, secondo l'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 5/2003, l'azione di impugnazione della deliberazione assembleare, al pari dell'azione risarcitoria, è riservata alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, secondo il modello dell'articolo 50-*bis*, comma 1, n. 5 c.p.c.<sup>26</sup>.

#### 5.4 La dimostrazione della qualità di socio

Abbiamo sottolineato in precedenza come il requisito per accedere all'azione di annullamento da parte dei **soci** (assenti, astenuti, dissenzienti) sia la partecipazione azionaria minima richiesta per legge.

Lo sbarramento, previsto dall'articolo 2377 c.c. per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari in generale, trova specifica conferma da parte dell'art. 2434-*bis* c.c. in tema di impugnazione del bilancio<sup>27</sup>.

Ci si limita in questa sede a ricordare come l'azione in parola possa essere proposta da soci assenti o dissenzienti che posseggano tante azioni, aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, tali da rappresentare, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, oppure il 5 per cento nelle altre.

I soci che non rappresentano la parte del capitale sopra indicata, al pari di quelli che non avrebbero comunque potuto concorrere alla formazione dell'atto in quanto privi del diritto di voto, potranno unicamente instare per il **risarcimento del danno** cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

La normativa *ante* riforma era soggetta ad un rigoroso ed inderogabile regime di prova, prescrivendo che, all'atto della costituzione in giudizio, il socio depositasse in cancelleria almeno un'azione e che tenesse fermo tale deposito sino alla conclusione della causa<sup>28</sup>.

---

26. Art. 50-*bis*, "Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale" al comma 1, n. 5 c.p.c.: "nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori della società, delle mutue assicuratrici, e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi".

27. RORDORF, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la giurisprudenza*, cit., 2426.

28. Art. 2378 c.c. disciplina previgente: "Procedimento d'impugnazione. – L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione. Il presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente presti una idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.

All'epoca sorse un contrasto tra due orientamenti: l'uno teso a ravvisare nel deposito dell'azione un presupposto di procedibilità della domanda da tenere fermo sino alla definizione della causa<sup>29</sup>; l'altro, maggioritario, volto a riconoscerne la natura condizionante il merito della causa, quale prova legale della legittimazione sostanziale<sup>30</sup>.

La nuova formulazione del secondo comma dell'art. 2378 c.c., consente ora di ritenere che l'onere del deposito sia venuto meno e che la prova del requisito di legittimazione in esame possa esser fornita con ogni mezzo<sup>31</sup>.

L'assunto appare condivisibile e conforme alla *littera legis*, posto che il richiamato precetto codicistico, nel suo testo attuale, recita: “*il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377 c.c.*”, senza specificare le modalità e i mezzi che debbono impiegarsi per dimostrare il possesso.

È d'uopo sottolineare come nella generica indicazione di **azioni** rientri una vasta serie di titoli e di corrispettive scelte statutarie, alcune delle quali non abilitano i rispettivi titolari ad impugnare le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, come accade in ipotesi di emissione di azioni prive del diritto di voto, ovvero di azioni con diritto di voto circoscritto a particolari argomenti di competenza dell'assemblea straordinaria<sup>32</sup>.

---

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere, se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.

I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese”.

29. In tal senso, per tutte: Cassazione civile 7 aprile 1972, n. 1032, in *Foro it.*, 1972, I, 1565.

30. Così: Cassazione civile 4 dicembre 1996, n. 10814, in *Foro it.*, 1997, I, 827; Tribunale Monza 10 luglio 2000, in *Giur. Comm.*, 2002, II, 410.

31. In questi termini: MUSCOLO, *Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nella s.p.a.: cause ed effetti dell'invalidità dell'atto*, in *Le società*, 2003, 394, per cui “tali mezzi devono essere idonei a documentare il possesso non soltanto al momento della loro offerta in comunicazione ma anche durante tutto lo svolgimento del processo sino alla decisione”.

32. Art. 2351 c.c.: “Diritto di voto. – Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in

Nulla osta peraltro all'emissione di azioni privilegiate nella distribuzione degli utili o nel rimborso del capitale allo scioglimento della società, in quanto tali dotate del diritto di voto in assemblea ordinaria ed idonee a legittimare i rispettivi titolari all'esperimento dell'impugnazione delle deliberazioni di tale assemblea.

Assolutamente privo del diritto di impugnativa in parola sarà invece il titolare di azioni di godimento, le quali in base all'art. 2353 c.c.<sup>33</sup> non conferiscono al detentore diritto di voto in assemblea<sup>34</sup>.

La disposizione di cui all'art. 2378 c.c. va ad ogni buon conto inserita organicamente nel quadro delle norme sulla circolazione dei titoli azionari di cui all'art. 2355 c.c.<sup>35</sup> sicché, in caso di mancata emissione delle azioni, l'impugnante potrà dare dimostrazione della rappresentatività del proprio possesso azionario mediante allegazione di un estratto del libro dei soci.

In ipotesi di immissione dei titoli azionari nel sistema di **gestione accentrata** in

---

relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disponne scaglionamenti.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano”.

33. Art. 2353 c.c.: “Azioni di godimento. – Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale”.

34. SANDULLI, SANTORO *La riforma delle società*, t. II, *op. cit.*, 363.

35. Art. 2355 c.c. “Circolazione delle azioni. – Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.

Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.

Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata”.

regime di **dematerializzazione obbligatoria o facoltativa**, invece, i soci oppo-  
nenti dimostreranno il possesso attraverso certificazione, non trasferibile, rila-  
sciata dall'intermediario autorizzato ed abilitante all'esercizio dei diritti relativi  
agli strumenti finanziari inseriti nel sistema di gestione accentrata <sup>36</sup>.

Infine, nel caso di emissione azionaria da società senza azioni quotate né capitale  
diffuso e che non abbiano prescelto il sistema di gestione accentrata, il possesso  
azionario potrà essere utilmente dimostrato con il deposito del titolo, condizione  
quest'ultima che potrà dirsi assolta anche verificando che il possessore, divenuto  
tale in base ad una serie continua di girate, non abbia ancora ottenuto l'annotazio-  
ne del trasferimento del libro dei soci <sup>37</sup>.

Questione distinta anche se connessa *in parte qua* a quelle sopra illustrate, è quel-  
la delle conseguenze sul giudizio nei casi di sopravvenuta alienazione della parte-  
cipazione.

Il problema non sembra sussistere per il nuovo socio, giacché, l'espreso riferi-  
mento alla prova del possesso della partecipazione azionaria al tempo della deli-  
berazione di cui all'art. 2378 c.c. non sembra lasciare spazio ad incertezze di sorta  
circa la legittimazione di colui che abbia acquistato la qualità di socio, successi-  
vamente all'adozione della delibera impugnata, ma comunque prima della notifi-  
ca della citazione <sup>38</sup>.

Dal punto di vista dell'*ex socio*, invece, la soluzione del problema della legitti-  
mazione ad impugnare, nel caso di perdita della relativa qualità, è da ritenere  
dipendente dall'individuazione dell'interesse tutelato attraverso il diritto di im-  
pugnativa.

Orbene, dovendo individuarsi la *ratio* della norma nell'interesse del socio a che la  
vita futura della società non sia pregiudicata dalle decisioni trasfuse nella delibe-  
razione invalida, sarà necessaria la dimostrazione della permanente partecipazio-

---

36. Per gestione accentrata in regime di dematerializzazione obbligatoria o facoltativa si intende la soppressione obbligatoria o volontaria del documento cartolare e la sua sostituzione con un documento virtuale che necessita di un gestore. Si tratta delle società con azioni non quotate in borsa ma diffuse tra il pubblico in misura rilevante e con riferimento alle società con azioni non quotate né diffuse tra il pubblico in forma rilevante che abbiano tuttavia facoltativamente optato per l'assoggettamento alla disciplina del titolo V del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213. La disciplina del codice tiene conto del sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari disciplinato dagli artt. 80-89 Tuf, dagli artt. 28-38 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e dal regolamento di attuazione Consob del 15 settembre 1998, n. 11600.

37. SANDULLI, SANTORO *La riforma delle società*, t. II, cit., 365.

38. COSÌ: SANZO, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario (commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)*, cit., 635.

ne dell'opponente alla società, fermo restando che l'esistenza o meno di un diritto attuale dell'*ex* socio non potrà dipendere esclusivamente dalla sua pregressa partecipazione.

In simili evenienze, e con l'eccezione da ultimo segnalata, l'interesse dell'*ex* socio ad impugnare la delibera assembleare pur dopo la sua uscita dal consesso, è evidente ed è sufficiente, quindi, che egli dia la prova di tale interesse per legittimarsi all'esercizio della relativa azione<sup>39</sup>.

Una delle questioni più controverse resta quella originata dal richiamo, nel capo dell'articolo 2378 c.c. concernente l'esperimento dell'azione di risarcimento in caso di alienazione di partecipazioni azionarie, all'articolo 111 del codice di procedura civile che impone la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.

In realtà, l'apparente contraddizione può essere risolta considerando che la disposizione non si occupa dei trasferimenti che, privando il socio del possesso azionario minimo richiesto, non determinano la perdita della legittimazione sostanziale all'esercizio dell'azione di annullamento.

Ne deriva, quale logico corollario che, qualora il trasferimento *inter vivos* non abbia ridotto la partecipazione azionaria al di sotto dei limiti di cui all'art. 2377, comma 2, c.c., il procedimento d'impugnazione della deliberazione assembleare già radicato, proseguirà tra le parti originarie e la sentenza avrà effetto anche nei riguardi del socio acquirente che potrà intervenire nel giudizio<sup>40</sup>.

Per converso, in base agli stessi principi, laddove il socio perda nel corso del giudizio la rappresentatività prescritta, la domanda di annullamento verrà rigettata, senza che assuma rilievo alcuno la posizione ed il possesso azionario dell'acquirente.

---

39. Cassazione civile 13 gennaio 1988, n. 18, in *Riv. dir. comm.*, 1990, II, 25 ove si legge: "Il socio escluso, pur dopo la sua uscita dalla società, può impugnare una delibera assembleare adottata al tempo in cui egli era ancora socio, quando sia titolare di un diritto attuale che risulti lesa dalla delibera stessa. Pertanto, con riguardo all'ipotesi di recesso o di esclusione del socio da società cooperativa, il socio escluso è legittimato all'impugnazione sia della delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'anno della sua esclusione, avendo la stessa riferimento al suo diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, come della delibera che abbia imposto l'obbligazione non adempiuta dal socio escluso in conseguenza di tale inadempimento, afferendo all'ineliminabile suo diritto di contestare giudizialmente la legittimità della sua esclusione".

40. CARRATA, *Il nuovo processo societario (commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)*, diretto da CHIARLONI, Bologna, 2004, 1154; SANDULLI, SANTORO, *La riforma delle società*, t. II, cit., p. 365.

## 5.5 La sospensione della delibera

A mente del comma 3 dell'articolo 2378 c.c., l'impugnante può chiedere in via cautelare la sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata, unicamente con ricorso depositato contestualmente alla citazione.

Sembra pertanto doversi escludere l'ammissibilità della richiesta di sospensione *ante causam*, atteso il rinvio, nel richiamato precetto codicistico, alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 8 del d.lgs. n. 5 del 2003, esplicitamente dedicato ai provvedimenti cautelari **in corso di causa e al giudizio abbreviato**.

A seguito del deposito, in caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, potrà provvedere sull'istanza con decreto motivato emesso *inaudita altera parte*, ergo senza previa convocazione della società chiamata in causa.

Ciò tanto nei casi di nullità quanto in quelli di annullabilità.

Come nel previgente art. 2378, comma 4, c.c., si è così scelto di adottare uno strumento tipico funzionale alla neutralizzazione del pregiudizio connesso alla durata del processo di merito e finalizzato ad anticipare gli effetti della futura pronuncia di invalidità.

Siamo dunque in presenza di un **provvedimento di natura cautelare con effetti anticipatori**.

Tale definizione è stata a lungo tempo controversa in dottrina, sia per quanto riguarda la natura giuridica, sia per ciò che concerne la funzione anticipatoria del decreto e/o dell'ordinanza in parola.

Alcuni autori non ritenevano invero possibile annoverare la sospensione fra le misure cautelari propriamente intese<sup>41</sup>, ma tale ricostruzione ha trovato un progressivo superamento nell'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, anche e soprattutto in considerazione dell'aggettivo "cautelare" con la quale la relazione ministeriale di accompagnamento del codice (n. 975) qualifica l'istituto<sup>42</sup>.

Il d.lgs. n. 5 del 2003 ha risolto definitivamente il dissidio esegetico, assoggettando espressamente il *sub* procedimento di sospensione alla disciplina dettata dal-

---

41. Cfr. in argomento: FERRI, *I procedimenti cautelari ed urgenti in materia di società commerciali*, in *Riv. tr. dir. e proc. civ.*, 1995, 120, GOMMELLINI, *Sulla sospensione dell'esecutività delle delibere assembleari*, in *Giur. comm.*, 1987, I, 935 e ss.; SVELTO, *Note in tema di sospensione di delibera assembleare*, in *Giur. comm.*, 1993, II, 737 e ss.

42. Per una ricostruzione della progressiva affermazione del principio: COREA, *Profili del provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni societarie*, in *Riv. Dir. comm.*, 2006, I, 72 e ss.

l'art. 24, comma 8, non a caso rubricato “*provvedimenti cautelari in corso di causa*”.

Attenendosi rigorosamente alla formulazione letterale della norma surrichiamata, ove espressamente si parla di “esecutività”, potrebbe sorgere il problema di stabilire se la stessa concerna esclusivamente le delibere che presuppongono un'attività esecutiva di attuazione od anche quelle che, pur non necessitando di specifica attività esecutiva, sono comunque idonee a esplicare efficacia nel tempo.

Si tratta delle cosiddette deliberazioni *self-executing*, comunemente intese come statuizioni a contenuto puramente organizzativo, tecnicamente insuscettibili di materiale esecuzione, o meglio che, per natura, sono idonee a produrre i propri specifici effetti indipendentemente da una qualsivoglia attività esecutiva.

Tipici esempi di questa peculiare tipologia di deliberazioni assembleari sono, oltre a quella approvativa del bilancio, quelle di nomina o di revoca degli amministratori, sulle quali si sono formati i più numerosi contributi giurisprudenziali.

Al riguardo sembra doversi privilegiare l'orientamento estensivo, posto che, il concetto di esecuzione, ben lungi dall'implicare necessariamente un'attività di adeguamento materiale della realtà fenomenica dell'atto giuridico, può essere semplicemente inteso come momento attuativo degli effetti dell'atto<sup>43</sup>.

Più in dettaglio e con specifico riferimento all'efficacia **organizzativa** della delibera di bilancio, posta a base di ulteriori e fondamentali decisioni societarie, la stessa appare sospensibile anche se non bisognosa di atti di esecuzione, stante la finalità dell'impugnazione, cui la misura interinale è prodromica, di proteggere l'interesse dell'attore a non essere pregiudicato dalle operazioni non conformi alla legge eventualmente recepite in bilancio<sup>44</sup>.

In questa prospettiva, assumeranno rilievo non solo i vizi che incidono sulle risultanze contabili, facendo apparire una situazione migliore o peggiore di quella

---

43. In tal senso, *plurime*: Tribunale Saluzzo 10 aprile 2004, in *Giur. comm.*, 2001, II, 623: “la pronuncia della sospensione può riguardare anche deliberazioni che non abbisognano di ulteriore attività esecutiva (c.d. *self executing*) oppure che sono già compiutamente eseguite, ma che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria e alle correlate posizioni dei soci (...) quali ad esempio, le deliberazioni relative alla nomina degli amministratori...; Tribunale Como 1 giugno 2000, in *Giur. comm.*, 2002, II, 125; Tribunale Milano 25 luglio 1998, in *Giur. it.*, 1999, 1676; Tribunale Milano 12 settembre 1995, in *Giur. comm.*, 1996, II, 827; Tribunale Roma 20 marzo 1995, in *Dir. fall.*, 1995, II, 910; Tribunale Milano 19 marzo 1993, in *Giur. comm.*, 1993.

44. Così: Iozzo, Nota a Tribunale Milano 12 gennaio 2001 e Tribunale Milano 6 dicembre 2000, in *Giur. it.*, 2000, 2001, 1199; MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, Milano, 1998, 336 e ss.



reale, bensì anche quelli che, seppur ininfluenti sotto questo profilo, sono in grado di condizionare le scelte dell'assemblea, come la mancanza di chiarezza e tutti gli altri idonei ad impedire la veritiera rappresentazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie della società.

Riguardo a questo tema, è tradizione interrogarsi preliminarmente se la sospensione debba intervenire sull'**atto-deliberazione**, sulla sua **efficacia** ovvero sulla sola sua **esecuzione**.

Secondo un primo indirizzo interpretativo la sospensione non inciderebbe sull'esecuzione dell'atto deliberativo, ma sulla sua efficacia giuridica<sup>45</sup>.

---

45. Diverse teorie si sono susseguite su questo punto, in tema: la tesi restrittiva, per la quale la sospensione interviene sulla sola esecuzione della deliberazione e che, coerentemente, esclude la sospendibilità delle deliberazioni autoesecutive, proprio in quanto mancanti come detto di una specifica succedanea fase di esecuzione. Tesi peraltro confermata da diversi precedenti giurisprudenziali: Tribunale Torino 9 giugno 2003, in *Giur. it.*, 2003, 1871: "l'esecuzione della deliberazione dell'assemblea può essere sospesa, su richiesta dell'azionista opponente, se ricorrono gravi motivi, salvo che essa abbia conseguito interamente i suoi effetti, poiché in tal caso il provvedimento cautelare del presidente del tribunale comporterebbe, ove fosse emesso, non già la sospensione, bensì la revoca della deliberazione che si pretende viziata"; Tribunale Milano 24 aprile 2002, in *Giur. it.*, 2002, 2101: "La delibera di approvazione del bilancio di esercizio, per il suo carattere ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva e risulta pertanto insuscettibile di sospensione", analogamente, "la delibera assembleare di revoca dell'amministratore, realizzando i suoi effetti in via immediata, non è suscettibile di esecuzione e non può pertanto essere oggetto di sospensione, che non comporterebbe in ogni caso la reimmissione nell'incarico dell'amministratore revocato, poiché gli effetti di tale revoca si sono ormai definitivamente realizzati ed esauriti; la protrazione degli effetti rispetto all'organizzazione sociale perdura infatti soltanto in relazione all'eventuale nomina di un nuovo amministratore". La tesi più elastica non tollera impedimenti del potere cautelare di sospensione della delibera assembleare, e reputa, pertanto, sospendibile la deliberazione che possieda intrinseca idoneità a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione della società. Per qualche esempio della casistica inerente Tribunale Saluzzo 10 aprile 2001, cit.; Tribunale di Como 1 giugno 2000, in *Giur. comm.*, 2002, II, 125, con nota di PASQUARIELLO: "Ricorrono i presupposti richiesti ex art. 2378 c.c. ai fini della sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare impugnata, sia sotto l'aspetto del *fumus boni iuris*, come preordinazione dell'aumento di capitale all'estromissione del socio di minoranza, sia per quanto riguarda il *periculum in mora*, poiché, pur avendo già avuto attuazione, la delibera continua a manifestare una perdurante efficacia come diretta incidenza rispetto all'organizzazione societaria e alle posizioni dei soci". Tribunale Como 1 giugno 2000, in *Le società*, 2001, 76, con nota di DELUCCHI considera "ammissibile la sospensione di una delibera di aumento di capitale che abbia già avuto esecuzione in quanto continui a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria ed alle correlative posizioni dei soci"; Tribunale Milano 25 luglio 1998, in *Giur. it.*, 1999, 1676, con nota di GOTTA: "Sono suscettibili di sospensione, su richiesta del socio opponente, le deliberazioni assembleari che, se pur non bisognose di specifica ulteriore attività esecutiva, continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria ed alle correlate posizioni dei soci non già in via di

La tesi di chi sostiene la non sospensibilità delle delibere *ex se* considerate, facendo leva sul dato testuale di cui all'art. 2378, comma 3, c.c., ove si parla di istanza di "sospensione dell'esecuzione della deliberazione"<sup>46</sup>, non è del tutto convincente.

Ad elidere la rilevanza dell'argomento "letterale" contribuisce innanzitutto la profonda incertezza terminologica del dettato normativo ove si parla indifferentemente di "esecuzione", "esecutività", ed "efficacia" ecc.

Il contrasto è stato sostanzialmente risolto dal disposto dell'art. 35, comma 5 del d.lgs. n. 5 del 2003 che, in caso di compromissione in arbitri della controversia relativa alla validità delle delibere assembleari, riconosce espressamente a questi ultimi il potere di disporre la "sospensione dell'efficacia della delibera".

Siffatta previsione pare sufficiente per abbandonare la tesi restrittiva, a meno di non voler ritenere palesemente incostituzionale l'art. 2378 c.c., non potendo certamente giustificarsi la minore ampiezza del sindacato cautelare dell'autorità giurisdizionale ordinaria rispetto a quello degli arbitri<sup>47</sup>.

Quale che sia la soluzione prescelta, tutt'altro che trascurabile appare la portata dell'eventuale provvedimento di accoglimento, conseguendo alla sospensione della delibera di approvazione del bilancio il venir meno della possibilità di utilizzare quest'ultimo come presupposto per successive delibere e come premessa per ulteriori operazioni<sup>48</sup>.

---

mero riflesso, ma di diretta incidenza sul funzionamento degli organi dell'ente, come quelle che disponendo operazioni sul capitale sociale sacrifichino senza valide ragioni di interesse sociale il diritto d'opzione dei soci di minoranza"; Tribunale Milano 12 settembre 1995, *Giur. comm.*, 1996, II, 827, con nota di PISELLI. Conf. Tribunale Roma 20 marzo 1995, in *Giur. merito*, 1997, 555 *Dir. fall.*, 1995, II, 910; Tribunale Milano 19 marzo 1993, in *Giur. comm.*, *Le società*, 1993, 1247 con osser. di MORELLI: "Sono suscettibili di sospensione *ex art.* 2378, comma 4 c.c. anche le deliberazioni assembleari che hanno già avuto integrale esecuzione, se ancora produttive di danno grave ed irreparabile".

46. Cfr. Tribunale Milano 24 febbraio, 2002, in *Giur. it.*, 2002, 2101: "la delibera di approvazione del bilancio, per il suo carattere ricognitivo contabile non necessita di alcuna attività esecutiva e risulta pertanto insuscettibile di sospensione", Tribunale Milano 12 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2001, I, 1199.

47. Così: COREA, *Profili del provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni societarie*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, 66.

48. Ritiene tuttavia VILLATA, *Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milano, 2006, 520, che la sospensione si estende alla deliberazione successiva soltanto se quella impugnata ne rappresenta un presupposto unico: ancor più decisa la posizione di GRUPICO, *Riflessi dell'impugnazione del bilancio d'esercizio sul progetto di fusione*, in *Giur. comm.*, 1999, II, 572, secondo la quale il provvedimento di sospensione elimina la possibilità di considerare come bilancio d'esercizio il documento approvato dall'assemblea; per quanto in questo modo si possa paralizzare l'attività delle società, peraltro in base ad un provvedimento a cognizione sommaria, si ritiene comunque preferibi-

### 5.5.1 *La concorrenza normativa nell'istituto della sospensione*

Nell'attuale impianto normativo della sospensione della delibera esiste una concorrenza di norme atta a moltiplicare, piuttosto che a risolvere questioni interpretative, stante l'esigenza di ricostruire un ordine gerarchico tra le diverse fonti.

Alla disciplina contenuta nell'art. 2378 c.c. si affiancano, non soltanto le disposizioni del codice di procedura civile sul rito cautelare uniforme, ma anche e soprattutto le disposizioni degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 5 del 2003<sup>49</sup> sull'analogo procedimento relativo alle liti societarie.

La necessità di coordinare le varie disposizioni normative rinvenibili sul tema, ha suggerito agli interpreti differenti opzioni.

Alla tesi che ha fatto leva sul canone della prevalenza della legge speciale su quella ordinaria per evidenziare l'influenza preminente delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 5 del 2003<sup>50</sup>, si contrappone quella patrocinata da chi evidenzia

---

le questo rischio alle implicazioni della opposta soluzione che nega l'ammissibilità della sospensione; COREA, *Profili del provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni societarie*, cit., 84; MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, cit., 338.

49. All'articolo 23, d.lgs. n. 5/2003 si riporta il testo degli articoli 669-*octies*, 669-*novies*, 669-*decies* e 669-*terdecies* del codice di procedura civile relativi al provvedimento di accoglimento; inefficacia del provvedimento cautelare; revoca e modifica; reclamo contro i provvedimenti cautelari.

All'art. 24 dello stesso decreto si riporta il testo degli articoli 669-*sexies* e 281-*sexies* del codice di procedura civile: procedimento, discussione a seguito di trattazione orale.

50. DE MATTEIS, tratto da [www.judicium.it](http://www.judicium.it), §§ 1 e 4: "La nuova disciplina cautelare, in forza dell'art. 23, comma 7 (ai sensi del quale le norme di cui agli artt. 669-*bis* ss. c.p.c. si applicano in quanto compatibili), si presenta come un sistema autonomo in materia societaria rispetto al quale quella ordinaria può essere invocata solo per completare eventuali lacune e comunque nei limiti della compatibilità.

Bisogna, quindi, fare i conti con la disciplina speciale introdotta dal d.lgs. n. 5/2003 (prevalente, giusta il disposto degli artt. 1, comma 4 e 23, comma 7, su quella comune) che impone all'interprete di riconoscere l'esistenza, per espressa disposizione di legge, di provvedimenti cautelari che, seppur caratterizzati dal requisito della provvisorietà, sono privi del requisito della «strumentalità necessaria» quale emergente complessivamente dal rito cautelare comune, senza che ciò imponga, da un lato, una rimeditazione in senso ampliativo del concetto di provvedimento cautelare ai fini dell'applicazione del rito uniforme (cfr. art. 669-*quaterdecies* c.p.c.) e, dall'altro, la «retrocessione» di questi provvedimenti nella categoria di quelli sommari-semplificati-esecutivi come si evince pure dal fatto che il legislatore discorre consapevolmente e tecnicamente di provvedimento cautelare anche laddove ne ipotizza l'ultrattività rispetto al giudizio di merito (vedi in particolare i commi 1, 3, 4 e 6 dell'art. 23, nonché il comma 3 dell'art. 24).

In definitiva, per effetto del d.lgs. n. 5/2003 risulta introdotto (per i provvedimenti anticipatori e per quelli assimilati) non soltanto un «nuovo rito» cautelare, ma anche un diverso (e sostitutivo) requisito strutturale, seppur in uno specifico ambito e limitatamente ad un certo tipo di provvedimento cautelare".

Dello stesso avviso: CARRATTA, in *Atti conferenza Buoncristiani* 2006, 434 "proprio alla luce della

il carattere di specificità, *ergo* la pari ordinazione, di tutte le disposizioni concorrenti sul tema della sospensione della deliberazione assembleare, quali l'art. 2378 c.c., da un lato, e l'art. 24 del d.lgs. n. 5 del 2003 dall'altro <sup>51</sup>.

Logico corollario di quest'ultima tesi è che il procedimento di sospensione della delibera assembleare deve ritenersi disciplinato *in primis* dall'art. 24 del d.lgs. n. 5/2003 e, solo in quanto compatibili, dalle norme del codice di procedura civile e da quelle contenute nei commi 3 e 4 del 2378 c.c.

Resta fermo che le disposizioni codicistiche possono prevalere sulle precedenti solo nei profili sostanziali ma non anche in quelli processuali, in virtù dell'espressa riserva contenuta nell'ultimo comma dell'art. 24 <sup>52</sup>.

Il rapporto fra le categorie di norme succitate deve quindi ispirarsi al coordinamento, all'integrazione ed al reciproco temperamento, considerando l'art. 24 del d.lgs. n. 5 del 2003 come chiave interpretativa dell'art. 2378 c.c. per la soluzione delle problematiche più specificamente rituali.

### 5.5.2 La valutazione del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*

Dalla definizione della sospensione come **provvedimento cautelare**, discende giocoforza l'indefettibilità degli estremi del *fumus boni iuris* <sup>53</sup> e del *periculum in mora* <sup>54</sup>.

---

riserva di compatibilità di cui all'art. 1, 4° co., dovrà trovare applicazione con riferimento ai provvedimenti cautelari per le controversie interessate dal decreto legislativo nei limiti in cui contenga disposizioni che derogano a quanto previsto negli artt. 669-*bis* ss. c.p.c.”.

51. Cfr. RUBINO, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, a cura di LO CASCIO, Milano, 2003, 284 ove si legge: “il procedimento di sospensione della delibera assembleare (...) è disciplinato in primo luogo dall'art. 24 ed in quanto compatibili con esso dalle norme del procedimento cautelare uniforme, e dalle norme contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 2378 c.c., che possono prevalere sulle precedenti solo nei profili sostanziali, e non anche in quelle processuali, in virtù dell'espressa previsione contraria contenuta nell'ultimo comma dell'art. 24”; ZUCCONI, GALLI, FONSECA, *Sulla individuazione del giudice incaricato di decidere sulla sospensione delle delibere assembleari*, in *Giur. comm.*, 2006, II, 539.

52. Art. 24, d.lgs. n. 5/2003, ultimo comma: “L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del codice civile è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. La società, ricevuta la notifica dell'istanza di sospensione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci”.

53. Si intende per *fumus boni iuris* la verosimiglianza o la probabilità dell'esistenza di un diritto, pur in assenza di un accertamento definitivo. Nel processo civile tale situazione è necessaria e sufficiente, insieme al pericolo del ritardo per l'ottenimento della tutela cautelare, il cui scopo è quello di evitare che il tempo necessario per l'accertamento pieno del diritto renda infruttuosa o tardiva la tutela ricevibile in via ordinaria (artt. 700 ss. c.p.c.) DEL GIUDICE (a cura di), *Nuovo dizionario giuridico*, voce *Fumus boni iuris*, 1998, Napoli, 561.

54. Si intende per *periculum in mora* il fondato pericolo che, mentre si attende la tutela apprestata

La valutazione comparativa del pregiudizio temuto dal ricorrente e di quello che la società potrebbe soffrire per effetto della sospensione, da correlare all'accertamento dell'ulteriore presupposto del *periculum*, trae spunto da precisi orientamenti della giurisprudenza, formatisi in relazione al requisito dei "gravi motivi" di cui al testo previgente<sup>55</sup>.

Un indirizzo significativo, induceva a ritenere che il riferimento della legge alla ricorrenza di "gravi motivi" si correlasse alla necessità di ravvisare la sussistenza di un nesso causale fra la deliberazione impugnata ed il pregiudizio temuto, ed implicasse una comparazione della gravità delle conseguenze derivanti, sia al socio impugnante, sia alla società, dalla esecuzione ovvero dalla "rimozione" della deliberazione impugnata<sup>56</sup>.

In effetti, l'aspetto più problematico dell'istituto della sospensione della delibera, sotto il profilo della ponderazione degli interessi coinvolti, era rappresentato dal fatto che ciò che può risultare dannoso per il singolo socio, ben potrebbe essere indifferente per la società, o addirittura, per questa, vantaggioso.

---

dall'azione processuale vengano a mancare le circostanze di fatto favorevoli alla tutela. DEL GIUDICE (a cura di), *Nuovo dizionario giuridico*, voce *Azione processuale*, cit., 154.

55. In giurisprudenza: Tribunale Trento 26 novembre 2002, in *Giur. it.*, 2003, 2318. Conf. Tribunale Milano 9 ottobre 2002, in *Giur. milanese*, 2003, 39; Tribunale Bari 18 maggio 1999, in *Giur. comm.* 2000, II, 152; Tribunale Milano 27 ottobre 1997, in *Giur. it.*, 1998, 1440; Tribunale Catania 12 agosto 1997, in *Giur. merito*, 1998, 4; Tribunale Avellino 30 gennaio 1992, in *Giur. merito* 1993, 1219: "Il provvedimento di sospensione delle delibere assembleari costituisce una misura cautelare tipica che impone al giudice di valutare i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Il riferimento della legge alla ricorrenza di "gravi motivi" si correla alla necessità di ravvisare la sussistenza di un nesso causale fra l'esecuzione (ovvero la protrazione dell'efficacia) della deliberazione impugnata ed il pregiudizio temuto, ed implica un apprezzamento comparativo della gravità delle conseguenze derivanti, sia al socio impugnante sia alla società, dalla esecuzione e dalla successiva rimozione della deliberazione impugnata. (In particolare nel caso di impugnazione di delibera di approvazione del progetto di fusione con un'altra società l'apprezzamento comparativo va fatto tra l'interesse dell'impugnante ad ottenere la sospensione e l'interesse della società ad evitare i danni che conseguirebbero nell'esecuzione della fusione"; Tribunale S. Maria Capua Vetere 23 marzo 1999, in *Le società*, 1999, 1360: "Nel valutare la sussistenza dei gravi motivi richiesta dall'art. 2378, comma 4 c.c., per la sospensione cautelare della deliberazione impugnata, il giudice deve primariamente considerare la irreparabilità del danno che il ricorrente subirebbe nel caso in cui la deliberazione fosse prima integralmente eseguita e poi, all'esito del giudizio di merito, rimossa, pur senza omettere subordinatamente una valutazione comparativa di questo pregiudizio con l'interesse della società e dei terzi".

56. Tribunale Trento 26 novembre 2002, in *Giur. it.*, 2003, 2318; Tribunale Milano 9 ottobre 2002, in *Giur. milanese*, 2003, 39; Tribunale Bari 18 maggio 1999, *Giur. comm.*, 2000, II, 152 con nota adesiva di ANNIGNONI.

Da qui la necessità di raggiungere un equilibrio tra i diversi interessi in gioco, coerentemente con il principio di stabilità, rafforzato dalla riforma attraverso il richiamo al concetto dei “gravi motivi”<sup>57</sup>.

Collocandosi in questa prospettiva metodologica, il giudice dovrà procedere alla valutazione delle opposte istanze previa audizione degli amministratori e dei sindaci, anche al fine di tentare una conciliazione, se del caso suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione censurata.

I risvolti pratici delle dispute concettuali sopra accennate rimangono comunque limitati, giacché, da un punto di vista prospettico generale, la concessione della sospensione è da ritenersi assai poco probabile, stante l'impossibilità di ravvisare il *periculum in mora* ogniqualvolta l'opponente possa essere tutelato per equivalente attraverso il risarcimento<sup>58</sup>.

Del resto, lo stesso requisito del *fumus boni iuris*, data la complessità tecnica delle questioni dibattute in sede di impugnazione del bilancio, difficilmente potrà emergere ad un primo e sommario esame delle ragioni dell'attore, qual è quello che tipicamente caratterizza la fase della delibazione dei procedimenti cautelari<sup>59</sup>.

Né l'una né l'altra delle considerazioni che precedono, tuttavia, possono condurre ad escludere in via di principio l'istituto della sospensione.

V'è di più, a seguito di un acceso dibattito interno alla dottrina, che riservava questo rimedio esclusivamente al socio, se ne sostiene oggi l'estensibilità in via analogica, alla fattispecie di nullità<sup>60</sup>, prescindendo dall'immanenza di un pregiudizio patrimoniale del socio, il cui interesse, dovrà sempre essere temperato con quello generale della società<sup>61</sup>.

## 5.6 La sostituzione della delibera di approvazione del bilancio

Il comma 8 dell'art. 2377 c.c. prevede che l'annullamento della deliberazione non

---

57. ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO, PORTALE, III, Torino, 412.

58. DI GIROLAMO, *Regole di validità e regole di condotta: la valorizzazione dei principi di buona fede e correttezza*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 555.

59. ARIETA, DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, Padova, 2004, 435.

60. MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, cit., 78 e ss.

61. PISANI, MASSAMORMILE, *Invalidità delle delibere assembleari. Stabilità ed effetti*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 62 ove si sottolinea come dalla comparazione degli interessi coinvolti, discenda il più delle volte una maggior rilevanza del potenziale pregiudizio della società, molto spesso causato anche dalla semplice dilazione di operazioni imprenditoriali proficue solo se tempestivamente concluse.

può aver luogo, ove la stessa venga sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

Spetta in tal caso al giudice provvedere sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società e disporre sul risarcimento dell'eventuale danno del quale sia stato chiesto ristoro.

Giova premettere come tale istituto, rientrando nei meccanismi di conservazione della delibera *sub specie* di sanatoria sostanziale, risponda a un principio di ordine generale concernente i fenomeni associativi in quanto tali ed è quindi potenzialmente applicabile oltre gli stretti confini della disciplina societaria.

Con specifico riferimento alla natura della sanatoria, si è progressivamente affermato l'orientamento dogmatico per il quale, alla base della sostituzione, si deve porre una fattispecie di **ratifica** dell'atto normativo invalido.

Non ci si troverebbe dunque in presenza di una convalida del negozio giuridico annullabile *ex* 1444 c.c.<sup>62</sup>, bensì di una vera e propria rinnovazione dell'atto da parte dello stesso soggetto che lo aveva *ab origine* adottato.

Aderendo a questa prospettazione, la Cassazione ha ravvisato nella disciplina in esame l'espressione di un principio di carattere generale e, a conferma dell'autonomia dei due provvedimenti, non ha mancato di precisare come la seconda delibera possa anche avere un contenuto non esattamente coincidente con quello della prima, essendo unicamente richiesto che la stessa verta sul medesimo oggetto ed esprima anche, implicitamente la determinazione di revocare quest'ultima<sup>63</sup>.

---

62. Art. 1444 c.c.: "Convalida. – Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo [1234].

Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.

La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto [1425, 1427, 1471 nn. 3 e 4, 2824]".

63. Cassazione civile 21 ottobre 1987, n. 7754, in *Riv. dir. comm.*, 1988, II, 417: "(...) giacché la disposizione del secondo comma dell'art. 2377 c.c. – che esclude la possibilità di pronunciare l'annullamento di una deliberazione invalida ove essa sia sostituita da altra "presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo" – costituisce peculiare espressione di un principio di carattere generale, per cui le deliberazioni nulle o annullabili dell'assemblea (o di altro organo societario collegiale) possono essere eliminate e sostituite da altra deliberazione immune da vizi emessa dallo stesso organo che ha deliberato la precedente. La quale nuova deliberazione non necessariamente deve avere il medesimo contenuto della prima (dando luogo ad una ratifica – rinnovazione della stessa, come nell'ipotesi direttamente considerata nell'art. 2377 cit.), posto che l'ostacolo dei diritti acquisiti vale, come si è detto, per la modifica o revoca (in senso stretto) di una deliberazione valida, non

Da tale ricostruzione si possono trarre due conseguenze: la prima, che gli effetti della sanatoria sono **retroattivi** eliminando *in nuce* quelli della precedente deliberazione, fatti salvi solo i diritti acquistati dai terzi in buona fede<sup>64</sup>; la seconda che la sanatoria sostanziale derivante dalla sostituzione si estende a qualsivoglia tipologia di vizio, ivi inclusi quelli di nullità<sup>65</sup>.

Quanto al primo dei due aspetti segnalati, non è per la verità mancato chi ha ritenuto che la rinnovazione abbia effetti **irretroattivi** dato che le posizioni già sorte a favore di soggetti estranei alla sfera societaria restano valide, sottolineando inoltre come la salvezza degli effetti, in questo caso, non dipenda dallo stato soggettivo del terzo, come accade per l'ipotesi di annullamento giudiziale, dato che la sostituzione è atto di autonomia assembleare che non presuppone necessariamente l'esistenza di un vizio nella delibera sostituita<sup>66</sup>.

Ovviamente, spetterà al giudice appurare la legittimità della nuova delibera, quale elemento costitutivo della complessa fattispecie sanante.

Quanto all'applicabilità della sostituzione all'ipotesi di nullità, invece, se n'è esclusa l'operatività solo in caso di illiceità o impossibilità dell'oggetto della delibera.

---

quando questa sia nulla o annullabile, nel qual caso la nuova deliberazione trova causa appunto nel vizio della precedente e travolge, al pari della sentenza di annullamento, i diritti che la deliberazione annullabile aveva attribuito ai soci. (...)”.

64. Cfr. in argomento, GRIPPO, *L'assemblea nella società per azioni*, in *Trattato di diritto privato* diretto da RESCIGNO, XVI, Torino 1985, 423.

In giurisprudenza nello stesso senso: Tribunale di Napoli 24 aprile 1996, in *Le società*, 1996, 1431 con nota adesiva di ZUCCONI.

65. GUERRIERI, *Sub art. 2379-2379-ter c.c.*, in *Il nuovo diritto della società*, cit., 605; PISANI, MASSA-MORMILE, *Invalità delle delibere assembleari. Stabilità ed effetti*, cit., 69; ZUCCONI, GALLI, FONSECA, *La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi*, Milano, 2004, 552; CONTE, *Osservazioni sul nuovo regime di disciplina delle invalidità delle delibere assembleari*, in *Contratto e impresa*, 2003, 646; CAMPOBASSO, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2003, 108. MUSCOLO, *Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nella s.p.a.: cause ed effetti dell'invalidità dell'atto*, cit., 543.

66. SANDULLI, SANTORO, *La riforma delle società*, t. II, cit., 357, continuano: “(...) la sostituzione lascerebbe perciò sussistere pienamente l'interesse ad impugnare tutte le volte in cui, dopo di essa residuino effetti della delibera sostituita che solo la sentenza di annullamento riuscirebbe ad eliminare; ciò tuttavia non sembra sufficiente a rendere non operativa la sanatoria, tenuto conto del chiaro dettato normativo, che appunto condiziona l'efficacia sanante, e quindi l'improcedibilità della domanda, alla mera adozione di altra delibera “presa in conformità della legge e dello statuto” diversamente è statuito per l'ipotesi di sanatoria della deliberazione nulla per mancanza del verbale. Proprio la natura eccezionale della affermata improcedibilità del giudizio di impugnazione della delibera sostituita giustifica, altresì, la particolare disposizione relativa alla salvezza del diritto al risarcimento del danno patito dai soci impugnanti, nonché alla regolamentazione delle spese del giudizio, che sono poste di norma a carico della società”.



È quest'ultimo un principio enunciato in dottrina, teso a limitare l'applicazione dell'istituto solo ai nuovi casi di nullità dati dalla mancanza di verbalizzazione o convocazione <sup>67</sup>.

Del tutto differenti i risultati cui conduce una seconda lettura della previsione per la quale, coerentemente con il principio di stabilità, la stessa sarebbe applicabile a tutte le delibere nulle (non considerando la clausola di compatibilità dell'articolo 2379, comma 4) <sup>68</sup>.

Una terza e più fedele lettura della norma, infine, pur estendendo la possibilità di sostituzione ai casi di nullità, la esclude per le delibere, legislativamente contemplate, che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, per le quali sole il legislatore ha confermato imprescrittibilità della relativa azione <sup>69</sup>.

Simili divergenze dimostrano chiaramente come, anche volendo prescindere dalla natura dell'istituto, la formula utilizzata dall'articolo sia estremamente ambigua, non chiarendo, analogamente a quella del testo previgente dell'art. 2377, comma 4, c.c., in quali termini e con quale tipo di pronuncia, il giudizio di annullamento (o il giudizio di nullità) debba in effetti concludersi.

A prescindere dalle notazioni che precedono, pare ragionevolmente sostenibile che la sostituzione della deliberazione impugnata con altra conforme alla legge ed allo statuto, determini **la cessazione della materia del contendere** in punto di invalidità della deliberazione sostituita, per **sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnativa** <sup>70</sup>.

---

67. Cfr. in argomento: LENER, *Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 79.

68. Così MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, cit., 78 e ss.

69. In questi termini: CONTE, *Osservazioni sul nuovo regime di disciplina delle invalidità delle delibere assembleari*, 664; SALAFIA, *L'assemblea della società per azioni secondo la recente riforma societaria*, in *Le società*, 2003, 1058; SPENA, *Sub art. 2379-bis*, in *La riforma della società*, a cura di SANDULLI, SANTORO, Torino, 2003, 380.

70. Cassazione civile 28 giugno 2004, n. 11961, in *Mass. Giust. civ.*, 2004, 6: "(...) ai sensi dell'art. 2377 c.c. dettato in tema di società di capitali ma, per identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere"; Cassazione civile 22 luglio 2002, n. 10683, in *Foro it.*, 2003, I, 540: "(...) la sostituzione della delibera condominiale invalida con altra di identico contenuto (nella specie, si trattava di una delibera di conferma dell'amministratore) determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione della prima delibera per difetti formali (...)"; L'enunciazione trova consolidato riscontro nel panorama giurisprudenziale di legittimità (...), sì da poter essere considerata alla stregua di diritto vivente.

È forse il caso di aggiungere come una pronuncia di questo genere, siccome costitutiva di una nuova situazione giuridicamente corretta e produttiva di effetti, possa essere il portato soltanto di un sindacato in **via principale**, non essendo possibile una delibazione incidentale sulla annullabilità di un atto negoziale o **meno** che sia <sup>71</sup>.

Ne consegue che il processo di annullamento dovrà in simili evenienze concludersi con una sentenza di rito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della sostituzione della deliberazione impugnata con altra successivamente adottata, la quale ultima potrà a sua volta essere oggetto di una distinta azione di impugnazione ove affetta da vizi legali o statutari.

Giova peraltro osservare come, a stretto rigore, soltanto in presenza della nullità della nuova deliberazione è possibile superare la preclusione derivante dalla sostituzione della delibera impugnata, poiché in questo caso il vizio sarebbe rilevabile non già dai soci che hanno assunto la nuova determinazione, bensì anche d'ufficio dal giudice (art. 2379, comma 2, c.c.), *ergo* anche in via incidentale in seno al processo avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione originaria, sebbene nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

## **5.7 La devoluzione agli arbitri delle controversie in tema di invalidità delle delibere assembleari**

Da sempre al centro di un complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, la questione attinente alla deferibilità ad arbitri della controversia relativa all'impugnazione delle deliberazioni assembleari ha assunto, dopo l'entrata in vigore della riforma del 2003, una sua specifica problematicità.

Il ricorso statutario a siffatto meccanismo di definizione delle vertenze appare comunque improbabile, attesa la portata innovativa di alcune disposizioni, che potrebbero addirittura in concreto disincentivare la scelta arbitrale, a cominciare dalla nuova disciplina della clausola compromissoria <sup>72</sup>.

---

71. In tal senso, *plurime*: MONTELEONE, *Esecuzione provvisoria*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ.*, VII, Torino, 640 e ss.

72. La disciplina della clausola compromissoria societaria prevede infatti l'obbligo di assegnare ad un soggetto estraneo alla società il potere di nomina degli arbitri. In giurisprudenza: Tribunale Trento 8 aprile 2004, in *Giur. it.*, 2005, 116: "(...) il decreto prevede che la clausola deve conferire in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, mentre nel caso concreto tale potere è affidato alle parti (...) disp. att. c.c., che stabiliscono i termini (rispettivamente del 30/09/2004 e del 31/12/2004) per l'adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti

In materia societaria, l'arbitrato è attualmente soggetto ad una doppia disciplina, quella generale dettata dagli artt. 806 c.p.c. ss. e quella speciale introdotta dal decreto n. 5/2003<sup>73</sup>.

Dall'esame coordinato dei due sistemi di norme si evince che, malgrado la facoltà concessa dalla stessa legge delega n. 366 del 2001 (art. 12) per l'introduzione di una disciplina dell'arbitrato societario che comprendesse anche le controversie non suscettibili di formare oggetto di transazione, l'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003 ha mantenuto la limitazione **oggettiva** ai contenziosi vertenti in tema

---

alle norme inderogabili previsti dalla riforma del diritto societario, facendo salva l'efficacia, sino alla scadenza dei termini, delle previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto non conformi a dette disposizioni inderogabili, con la conseguenza che, seguendo l'interpretazione del g.d., si giungerebbe alla conclusione che la quasi totalità delle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi delle società di persone sarebbero divenute irrimediabilmente nulle a seguito dell'entrata in vigore del decreto; l'ambito di applicazione dell'art. 34 ss. del decreto, in tema di arbitrato societario, è al contrario tale da comprendere anche le società di persone; l'intera disciplina del nuovo processo societario introdotta dal decreto, a differenza della riforma del diritto sostanziale (di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), si estende a tutti i rapporti societari, com'è reso evidente dal disposto dell'art. 1 del decreto – vedi in particolare il comma 1, lett. *a*) e *b*) –, senza alcuna distinzione tra società di capitali e società di persone (comprese quelle di fatto); inoltre, l'art. 34, comma 1, del decreto riguarda espressamente gli “atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-*bis*, del codice civile”, senza alcuna ulteriore eccezione per altri tipi di società, ed in particolare per le società di persone (...) l'impossibilità di garantire a tutti gli interessati la designazione dell'arbitro si traduce nel pregiudizio delle concrete possibilità di difesa: la previsione, a pena di nullità, della designazione del giudice privato (singolo o collegiale) da parte di un terzo imparziale ha risolto in modo rigoroso il problema, eliminando ogni autonomia negoziale sul punto: la predetta esigenza, tuttavia, riguarda tutte le società nei cui statuti sia contenuta una clausola compromissoria, pertanto non vi sono ragioni sistematiche che inducono ad interpretare restrittivamente, oltre alle eccezioni espressamente previste, l'ambito di applicazione della norma, apparendo al contrario irragionevole la diversità di trattamento che ne conseguirebbe; l'obiezione sollevata dal reclamante, sulla sopravvenuta nullità di moltissime clausole compromissorie preesistenti, non è decisiva, poiché *adducere inconvenientes non est solvere argumentum*, non senza considerare che nulla vieta l'adeguamento delle clausole statutarie delle società di persone alle disposizioni inderogabili dell'art. 34, comma 2, anche in assenza, per questi tipi sociali, di una norma transitoria analoga a quelle dell'art. 222-*bis* e dell'art. 222-*duodecies*, disp. att. c.c., espressamente richiamati dall'art. 41, comma 2, del decreto: richiamo il quale dimostra, d'altro canto, che nella riforma societaria vi è una chiara previsione risolutiva dell'efficacia ulteriore delle clausole statutarie difformi rispetto alle disposizioni inderogabili non solo del d.lgs. n. 6/2003, in tema di diritto sostanziale, ma anche del decreto, in tema di arbitrato; deve peraltro precisarsi che, anche per le preesistenti clausole compromissorie difformi contenute negli statuti delle società personali, si tratta di inefficacia sopravvenuta operante solo per il futuro, (...).<sup>73</sup> Per una compiuta ed approfondita disamina sul punto: D'ALESSANDRO, GIORGETTI, SANTAGADA, ZUMPANO, *Il nuovo processo societario*, Milano, 2006, 251 e ss.; ARIETA, DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, Padova, 2004, 633 e ss.

di diritti disponibili<sup>74</sup>.

Nel medesimo contesto, peraltro, i successivi artt. 35, comma 5<sup>75</sup>, e 36, comma 1<sup>76</sup>, hanno espressamente contemplato la deferibilità in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto la **validità** di deliberazioni assembleari, con specifica previsione, in tal caso, della necessità di decidere la controversia secondo diritto, essendo la decisione *secundum equitatem* riservata al giudice ordinario.

La mancanza di indicazioni inequivoche circa la possibilità di estendere il novero delle materie devolvibili agli arbitri oltre i confini della disponibilità del diritto controverso, ha determinato l'insorgere di un acceso dibattito.

Muovendo dalla constatazione che, a livello generale, i criteri di arbitrabilità di una qualsivoglia lite (a parte gli specifici divieti contenuti nell'art. 806 c.p.c.)

74. Art. 34, d.lgs. n. 5/2003: "Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie.

1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso"

75. Art. 35, comma 5, d.lgs. n. 5/2003: "(...) 5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-*quinquies* del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera (...)".

76. Art. 36, d.lgs. n. 5/2003: "Decisione secondo diritto.

1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale".

risultano rapportati all'**ambito oggettivo** della possibile transazione, l'orientamento dominante distingue, per quanto di interesse ai nostri fini, fra:

- controversie aventi ad oggetto interessi individuali dei soci,
- controversie concernenti interessi della società o diritti di terzi,
- controversie intese a ripristinare la conformità di funzionamento dell'attività sociale alle norme di legge o di statuto.

Di queste categorie soltanto le prime, in quanto rapportate a situazioni giuridiche disponibili, vengono ritenute deferibili ad arbitri.

Le altre, viceversa, involgendo interessi superindividuali, vengono ritenute non suscettibili di transazione e, come tali, riservate all'autorità giudiziaria<sup>77</sup>.

Nell'avvallare l'orientamento appena sopra richiamato, i giudici di legittimità sostengono che le controversie in materia societaria possono formare sì oggetto di compromesso, ma con esclusione di quelle concernenti interessi della società e di quelle riguardanti la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi<sup>78</sup>.

---

77. Così, *plurime*: Cassazione civile 30 marzo 1998, n. 3322, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, 692; Cassazione civile 18 febbraio 1988, n. 1739, in *Foro it.*, 1988, I, 3349; Corte Appello Firenze 31 gennaio 2001, in *Riv. arbitrato*, 2002, 315; Tribunale Milano 6 marzo 2003, in *Giur. it.*, 2003, 1411; Tribunale Napoli 29 marzo 2003, in *Le società*, 2003, 1251.

78. Cassazione civile 19 settembre 2000, n. 12412, in *Giust. civ.*, 2001, I, 405: "(...) Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società e che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società; tale principio si applica anche in ipotesi di società di persone, la quale costituisce, sia sul piano sostanziale che processuale, un centro autonomo di rapporti intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci (...)"; Cassazione civile 6 luglio 2000, n. 9022 in *Foro padano*, 2000, I, 313: "(...) Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso con esclusione di quelle che incidono su interessi della società o che concernano la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto compromettibile in arbitri, in quanto incidente esclusivamente sull'interesse individuale del socio, la controversia con la quale il socio accomandante lamentava nei confronti dell'accomandatario la mancata corresponsione della quota di competenza degli utili) (...)".

Principio – quello dianzi citato – che trova conferma, finanche da ultimo, nella puntuale affermazione che Cassazione civile 23 gennaio 2004, n. 1148, in *Le società*, 2004, 713: "(...) non può essere oggetto di compromesso la controversia riguardante l'impugnazione della delibera assembleare di un consorzio di urbanizzazione o di manutenzione per omessa convocazione del socio impugnante, atteso che oggetto del giudizio non è il diritto – disponibile – di partecipare all'assemblea (in concreto non sorto a causa dell'omessa convocazione), bensì la carenza di un requisito procedimentale – la convocazione, appunto, di tutti i soci – indispensabile per la formazione dell'assemblea e della deliberazione assembleare, e dunque un diritto indisponibile (...)".

Più di recente e risolutiva sul tema: Cassazione civile 23 febbraio 2005, n. 3772, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 2: "Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di com-

L'impostazione surriferita appare in realtà aggredibile per la sua fragilità teorica, tenuto altresì conto della difficoltà di riconoscere, in ogni caso concreto, un interesse sociale avulso dall'interesse personale dei soci <sup>79</sup>.

A nulla sembra tuttavia essere valsa la ricerca di altri criteri per smontare l'impianto che poneva a base della distinzione in discorso, quella fra nullità ed annullabilità della deliberazione, secondo gli artt. 2377 e 2379 c.c. nel testo *ante* riforma, a sua volta legata alla maggiore o minore ampiezza dell'interesse tutelato.

L'azione di nullità veniva in tal guisa costruita come azione esperibile nei soli casi in cui fosse rinvenuto un contrasto della deliberazione con norme dettate a tutela dell'interesse generale, dirette a impedire una deviazione dall'oggetto economico e pratico del contratto sociale.

Allo stato attuale, è però parso opportuno superare il principio della distinzione tra nullità ed annullabilità, come base per stabilire la compromettibilità o meno in arbitri di una controversia societaria <sup>80</sup>.

In particolare, si afferma che un'eventuale controversia sulla validità della deliberazione, non coinvolgerebbe veri e propri diritti indisponibili, bensì interessi comunque tutelati da disposizioni inderogabili: a tal fine la previsione dell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003, contemplante la possibilità di impugnare

---

promesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. (Nella specie, in controversia introdotta prima della entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che ha riconosciuto in modo esplicito la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie concernenti la validità delle delibere assembleari – disciplina non applicabile, *ex* art. 41, comma primo, del medesimo decreto, ai giudizi già pendenti alla data della sua entrata in vigore – la Corte di Cassazione civile ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto compromettibile una controversia nella quale, attraverso l'impugnazione di una delibera di un Consorzio di imprese, un'impresa consorziata aveva chiesto il pagamento di un conguaglio commisurato all'ammontare dei lavori assegnati alle singole imprese che partecipavano al Consorzio stesso. In motivazione, la Corte ha affermato che gli effetti della delibera impugnata sul bilancio del Consorzio erano soltanto indiretti, in quanto non coinvolgevano direttamente l'applicazione delle norme inderogabili che devono essere osservate nella redazione dei bilanci)".

79. Così: ZUCCONI, GALLI, FONSECA, *La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, 929; DE FERRA, *Clausole arbitrali nel diritto delle società*, in *Riv. arbitrato*, 1995, 191 e ss.; MURATORE, *Osservazioni in tema di compromissione in arbitri delle deliberazioni assembleari di società*, in *Giur. it.*, 1998, 1199.

80. Cfr. in argomento: Tribunale Milano 12 marzo 2001, in *Le società*, 2002, 737, con nota adesiva di PALTANIA ed in dottrina TETI, *L'arbitrato nelle società*, in *Riv. arbitrato*, 1993, 297 e ss.

il lodo per *errores in iudicando in iure*, sarebbe sufficiente al raggiungimento dello scopo di tutela che la legge vuole perseguire, conducendo alla negazione dell'arbitrabilità della controversia avente ad oggetto la nullità della deliberazione <sup>81</sup>.

A ben vedere, il legislatore delegato, a mezzo degli artt. 34 e ss. del d.lgs. n. 5 del 2003, seppure forse attenuandolo, non ha affatto reciso il nesso intercorrente tra la disponibilità del diritto e la nozione di arbitrabilità.

Tale criterio distintivo è invero rinvenibile nella stessa formulazione dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003 il quale, attraverso il richiamo agli artt. 806 e 808 c.p.c., confermerebbe il suddetto discrimine, stante l'espressa esclusione, dall'ambito di applicazione di entrambe le norme, delle questioni che non possono formare oggetto di transazione o di compromesso <sup>82</sup>.

Non ci si può peraltro esimere dal segnalare un limite intrinseco di codesto argomento testuale, rappresentato dal fatto che l'elencazione delle materie deducibili in arbitrato è da rintracciarsi esclusivamente nel comma 1 dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003.

Lo stesso divieto del giudizio arbitrale di equità, stabilito al successivo art. 36, ben lungi dall'implicare la sicura compromettibilità della controversia sulla validità della deliberazione assembleare, si giustificerebbe quindi unicamente con l'inderogabilità della disciplina relativa a quest'ultima <sup>83</sup>.

Concludendo sul punto e rischiando l'indirizzo interpretativo patrocinato dalla giurisprudenza di legittimità, può rilevarsi come quest'ultima abbia annoverato direttamente la controversia relativa all'invalidità degli atti assembleari tra quelle non arbitrabili, siccome concernente la violazione di norme imperative, dettate a tutela anche di soggetti terzi rispetto alla società <sup>84</sup>.

---

81. LUIO, AA.VV., *Il nuovo processo societario* LUIO (a cura di), Torino, 2006, 592 e ss.

82. NELA, AA.VV., *Il nuovo processo societario* (Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) diretto da Chiarloni, Bologna, 2004, 952; ARIETA DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, cit., 615, 628 *ess.*; BOVE, *L'arbitrato nelle controversie societarie*, in *Giust. civ.*, II, 2003, 473 e ss.; CARPI, *Profili dell'arbitrato in materia societaria*, in *Riv. arbitrato*, 2003, 420 e ss.

83. CHIARLONI, *Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura del lodo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004, 123 e ss.; BOVE, *L'arbitrato nelle controversie societarie*, cit., 476 e ss.

84. Cassazione civile 23 febbraio 2005, n. 3772, in *Le società*, 2006, 637 e ss.; Tribunale Milano 12 marzo 2001, in *Le società*, 2002, 739; Corte Appello Milano 11 febbraio 1997, in *Le società*, 1997, 1149; Tribunale Milano 11 settembre 1995, in *Le società*, 1996, 435.

Dal canto suo, la dottrina ha ritenuto non arbitrabile la lite relativa al bilancio, tranne che in poche limitatissime ipotesi scarsamente rilevanti ai fini che qui interessano<sup>85</sup>.

Appare coerente con questa impostazione, l'orientamento esegetico anch'esso patrocinato dalla Suprema Corte che ha escluso la compromettibilità delle azioni di revoca dell'amministratore per violazione delle medesime disposizioni inderogabili volte a garantire precisione verità e chiarezza del documento contabile<sup>86</sup>.

L'interpretazione surriferita si fonda su una rigida lettura del dato normativo, apparendo del tutto ingiustificato il tentativo di forzare il dato positivo mediante l'ampliamento dell'area dell'arbitrabilità, oltre tutto senza considerazione della volontà realmente manifestata dal legislatore.

Non è invero dubitabile che, soprattutto in presenza di azioni di impugnativa fondate sulla violazione di norme contenutistiche, si sia in presenza di una materia non compromettibile, involgente quei diritti che la stessa legge considera non rinunciabili, a presidio di interessi superindividuali della società, dei soci o dei terzi.

Viene alla mente, per la sua sintomaticità, la violazione delle norme dettate per la redazione del bilancio, rispetto alle quali non è razionale assumere la disponibilità dello specifico diritto ad una chiara e fedele rappresentazione della situazione patrimoniale e contabile della società, trattandosi di un diritto ben diverso da quello individuale (ad es. la distribuzione dell'utile) di cui il socio può disporre a seguito dell'approvazione del bilancio stesso<sup>87</sup>.

---

85. Così, *ex multis*: VERNA, *Controversie societarie e competenza degli arbitri*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, 209; COLANTUONI, *La riforma del diritto societario. I procedimenti*, a cura di LO CASCIO, Milano 2003, 456; CABRAS, SILVESTRI, *Arbitrato in materia di società*, in *Dizionario dell'arbitrato*, Torino, 1997, 67.

86. Cassazione civile 18 febbraio 1988, n. 1739, in *Le società*, 1988, 476. Conformemente: Tribunale Padova 20 giugno 1989, in *Foro padano*, 1989, I, 327.

87. Tribunale Lucca, 11 gennaio 2005, in *Giur. merito*, 2005, 12, 2662, conf. Tribunale Modena 12 maggio 2004, in *Le società*, 2004, 1270: "(...) È considerazione comune che, rispetto alle facoltà conferite dalla legge delega – la quale, invero, contiene la seguente previsione: "Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge" –, il legislatore delegato ha ritenuto di attestarsi sulla linea degli orientamenti tradizionali, sicché la conformazione dell'oggetto dell'arbitrato in materia societaria è rimasta correlata alle materie dei "diritti disponibili relativi al rapporto sociale" (art. 34, d.lgs. n. 5 del 2003).



Come accennato *supra*, la ricostruzione interpretazione che si va perorando ha trovato puntuale recepimento da parte della Suprema Corte secondo una cui recente pronuncia “*le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio*”<sup>88</sup>.

Da qui si desume che debbono ritenersi perpetuati, in materia, i principi tratti dagli antecedenti arresti giurisprudenziali. Nella specie, ciò rileva sia per quanto concerne la sorte della domanda principale di annullamento della delibera assembleare, avendo questa ad oggetto l’approvazione del nuovo statuto, sia per quanto concerne la sorte delle domande subordinate, che attengono alla ritenuta invalidità di clausole statutarie. In particolare, e con specifico riferimento alla domanda principale, non reputa il collegio di dover seguire il pur autorevole indirizzo dottrinale che ha opinato per l’irrelevanza, *in subiecta materia*, dei vari distinguo fino ad ora operati in dottrina e giurisprudenza. La tesi si è sviluppata sulla duplice considerazione, da un lato, che il legislatore richiama ripetutamente e in via generale l’impugnazione delle delibere come possibile oggetto di arbitrato, senza mai fare riserve; dall’altro lato, che in base all’art. 36, primo comma, è sempre possibile l’impugnazione di merito *ex art. 829*, secondo comma, c.p.c., del lodo che abbia deciso dell’impugnazione di una delibera. Se ne è dedotto che trattasi, se non di argomenti insuperabili, quanto meno di non trascurabili indizi di una volontà legislativa di “tagliar corto” per quanto riguarda l’arbitrabilità dell’impugnazione delle delibere. In realtà, la tesi non persuade per la fondamentale ragione che essa si basa, essenzialmente, sul testo dell’art. 36 del d.lgs. cit., disposizione che tuttavia – come emerge dalla rubrica – non è dedicata all’oggetto dell’arbitrato, sebbene al potere decisionale degli arbitri. La disposizione che, nel testo di legge, rileva ai fini dell’individuazione delle materie compromettibili è solo l’art. 34, a tenore del quale, mediante clausole compromissorie, è possibile prevedere negli atti costitutivi delle società la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, “che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”. Discende, a giudizio del tribunale, che l’attuale sistema normativo deve ritenersi attestato sulle seguenti coordinate: *a*) l’oggetto del giudizio arbitrale rimane limitato, *ex art. 34*, alle sole materie compromettibili secondo i tradizionali criteri; *b*) in queste materie, *ex art. 36*, l’arbitro può “conoscere” di questioni non compromettibili *incidenter tantum*, in tal caso dovendo decidere inderogabilmente secondo diritto; e in ogni caso l’arbitro deve decidere secondo diritto, finanche ove non sussista la necessità di conoscere di questioni non compromettibili, se l’oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari. Da tanto consegue che, nella specie, l’eccezione di compromesso è immeritevole di accoglimento, dal momento che (i) oggetto della deliberazione impugnata è una materia (l’approvazione di un nuovo statuto) per definizione sottratta alla disponibilità dei singoli soci, siccome riflettente interessi della società; (ii) oggetto delle subordinate domande dichiarative sono, ancora una volta, singole disposizioni statutarie, la cui sorte riflette eguale interesse collettivo (...).  
88. Così, testualmente: Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3772, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 2. Nello stesso senso: Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1998, n. 3322, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, 692.

Nessun limite alla deferibilità sarebbe viceversa ravvisabile, quando l'impugnazione del bilancio sia fondata su vizi procedurali, implicanti l'annullabilità della delibera, soluzione quest'ultima coerente con l'orientamento che reputa rilevante la potenziale annullabilità o nullità dell'atto, riservando solo alla prima la possibilità dell'arbitrato.

Un ulteriore argomento letterale a favore dell'estensione dell'arbitrato societario ai c.d. diritti indisponibili, è stato rinvenuto nel comma 5 dell'art. 34, il quale negando la compromettibilità delle controversie in cui sia obbligatorio l'intervento del p.m., la ammetterebbe implicitamente per tutte le altre <sup>89</sup>.

Osta però a tale ricostruzione della *voluntas legis* il comma 1 dello stesso articolo 34, il quale appare inequivoco nell'escludere la possibilità di devolvere ad arbitri le liti suddette ed, in particolare, quella derivante dall'impugnazione del bilancio d'esercizio per vizi di contenuto che si traducano in illiceità ed impossibilità dell'oggetto del medesimo <sup>90</sup>.

Mette infine conto rammentare come, nei casi circoscritti in cui le controversie concernenti l'annullabilità delle delibere assembleari possono essere devolute ad arbitri, questi ultimi avranno il potere di disporre la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata <sup>91</sup>, in deroga a quanto previsto in generale dal nuovo codice di procedura civile in tema di poteri cautelari dei giudici "privati" <sup>92</sup>.

Quel che è certo è che l'articolo 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 consente di devolvere alla cognizione arbitrale le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e sembra doversi porre un argine a possibili interpretazioni estensive dell'arbitrato societario rispetto a quello di diritto comune, seppur motivate dalla convinzione che un maggior ricorso all'arbitrato potrebbe aumentare l'auspicata concorrenzialità delle imprese italiane.

---

89. GABRIELLI, *Clausole compromissorie e statuti sociali*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II, 85; FAZZALARI, *L'arbitrato nella riforma del diritto societario*, in *Riv. arbitrato*, 2002, 443.

90. VEDANA, *L'arbitrato in materia societaria*, in SEDINI, VEDANA, *Il nuovo processo societario, bancario e finanziario*, Torino, 2004, 303 ove, riconoscendosi all'art. 34, comma 5, una portata esemplificativa, si ritengono configurabili controversie relative a diritti indisponibili per le quali non è prescritto l'intervento del p.m.

91. SANDULLI, SANTORO, *La riforma delle società*, t. II, cit., 366.

92. Art. 818 c.p.c. "Provvedimenti cautelari": gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.

## 5.8 L'onere della prova dei vizi sostanziali di bilancio

Il giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio non sfugge alla regola generale di ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2967 c.c., di talché spetterà all'attore provare la fondatezza delle censure sulle quali poggia l'azione di invalidità.

Qualora si ponga a mente al fatto che la causa spesso è promossa proprio per mancanza o per imprecisione di informazioni contabili, è agevole rendersi conto di quanto sia delicata la posizione dell'impugnante ed il correlativo rischio di un rigetto dell'impugnazione per mancanza di adeguata prova delle doglianze<sup>93</sup>.

Una posizione parzialmente privilegiata spetta al socio di Srl, il quale, in forza dei poteri riconosciutigli dall'art. 2476, comma 2, avrà una maggiore possibilità di controllo dei dati contabili, con conseguente maggiore facilità di individuare e provare vizi sostanziali del bilancio, soprattutto ove gli si riconosca anche il diritto di estrarre copia dei documenti visionati<sup>94</sup>.

Date le difficoltà oggettivamente riscontrabili nei giudizi in questione, si ritiene che l'attore possa limitarsi a portare in giudizio argomenti logicamente convincenti, da cui sia possibile desumere l'esistenza del vizio, ad esempio attraverso il confronto con bilanci precedenti o con documenti amministrativi noti o esibiti su sua richiesta.

La giurisprudenza è però rigorosa nel negare ingresso ad istanze probatorie di natura sostanzialmente esplorativa volte ad ottenere, oltre all'ammissione di una consulenza tecnica, anche diversi provvedimenti di ispezione ed esibizione la cui concessione comporterebbe un'inammissibile inversione dell'*onus probandi*<sup>95</sup>.

---

93. TANTINI, *Il bilancio d'esercizio (e i bilanci straordinari)*, Padova, 2000, 140; COLOMBO, *Le violazioni in materia di bilancio: aspetti civilistici*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio. Problemi attuali*, Milano, 1978, 390.

94. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, 111; FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Le società*, 2006, 172; FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 800; ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 160. Nello stesso senso, in giurisprudenza: Tribunale Biella 18 maggio 2005, in *Le società*, 2006, 50; Tribunale Ivrea 2 luglio 2005, in *Le società*, 2005, 1142.

95. Tribunale Milano 15 ottobre 2001, in *Le società*, 2002, 737; Corte Appello Milano 19 settembre 2000, in *Giur. it.*, 2001, 1202; Corte Appello Milano 26 gennaio 1999, in *Contratti (I)*, 2000, 255; Cassazione civile 29 aprile 1994, n. 4177, in *Le società*, 1994, 1201 (ove il carattere esplorativo dell'istanza è desunto dall'ammissione dell'impossibilità, per il socio di minoranza, di fornire una prova delle violazioni non tratta dal bilancio); Tribunale Napoli 6 febbraio 1990, in *Dir. e giur.*

In questo panorama pressoché omogeneo si inseriscono alcuni interventi della giurisprudenza di merito che rendono eccessivamente gravosa l'attività di raccolta prove del socio, come quello che richiede l'apporto di fatti specifici, gravi e rilevanti, sconosciuti o non conoscibili da parte degli organi di controllo, in grado di incidere in modo apprezzabile sulla complessiva informazione sociale od, alternativamente, la dimostrazione dell'esistenza e del rilievo economico di cespiti in merito ai quali mancava ogni indicazione nel documento contabile<sup>96</sup>.

La difficoltà di provare il vizio dedotto ha portato la dottrina ad ipotizzare l'utilizzabilità a questi fini di strumenti di tutela *ad hoc* volti ad ottenere ispezioni giudiziali o accertamenti, come la **denuncia per gravi irregolarità** prevista dall'art. 2409 c.c.

Quest'ultimo procedimento speciale, infatti, tende a far emergere irregolarità nei documenti contabili e di bilancio dei quali il socio denunziante potrebbe, poi, avvalersi nell'ambito del giudizio di impugnazione della relativa delibera di approvazione<sup>97</sup>.

L'ingresso *tout court* degli esiti istruttori del procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. nell'ambito del giudizio di merito, tuttavia, è stata attentamente circoscritta dalla Suprema Corte, la quale ha escluso che il giudice dell'impugnazione possa acquisire *de plano* le risultanze istruttorie del procedimento speciale suddetto, essendo in ogni caso tenuto, se non a procedere ad un autonomo accertamento dei vizi del bilancio, "a prendere quanto meno motivata posizione sugli esiti dell'accertamento"<sup>98</sup>.

L'interpretazione or ora esposta appare senz'altro preferibile in quanto maggior-

---

1990, 115 (istanza probatoria riferita genericamente ai vizi di bilancio denunciati in atto di citazione); Cassazione civile 16 dicembre 1982, n. 6942, in *Foro it.*, 1984, I,1067; Tribunale Milano 22 settembre 1977, in *Riv. notariato*, 1978, 1392; Tribunale Torino 20 dicembre 1975, *ibidem*, (ove l'affermazione che anche ammettendo che tramite la consulenza tecnica possa appurare la sussistenza di una situazione di fatto, questa deve essere specificamente dedotta dalla parte).

96. Tribunale Casale Monferrato 19 luglio 1991, in *Le società*, 1992, 91, ove si legge "l'interesse concreto ed attuale ad agire per una corretta informazione dovrebbe essere fondato sulla conoscenza di specifici fatti, gravi e rilevanti, che potrebbero essere sconosciuti o non conoscibili da parte degli organi di controllo, in grado di incidere in modo apprezzabile sulla complessiva informazione sociale".

*Contra*: SALAFIA, *Interesse all'impugnazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali, ibidem.*, per cui "Interesse è configurabile solo se l'attore adduca ed alleggi fatti, ignoti ai redattori del bilancio".

97. In questi termini: COLOMBO, *Bilancio*, in *Giur. comm.*, 1981, I, 98 e ss.

98. Così: Cassazione civile 29 settembre 1999, n. 10804, in *Le società*, 2000, 225 ove si sottolinea le differenze strutturali tra azione di impugnazione e procedimento a seguito di denuncia per gravi irregolarità.

mente rispettosa delle caratteristiche dei due procedimenti, oltre che idonea a contemperare le esigenze di speditezza del giudizio, indubbiamente frustrate dall'inutile ripetizione di attività istruttorie già espletate, con la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, non garantito appieno nel corso di un procedimento sommario e non contenzioso qual è quello dell'art. 2409 c.c.<sup>99</sup>.

D'altro canto, il ricorso allo strumento apprestato dall'art. 2409 c.c. presuppone la denuncia di violazioni potenzialmente lesive di interessi collettivi, circostanza quest'ultima che ne rende assai dubbia l'utilità nel caso di vizi contabili di bilancio i quali, assai raramente, possono tradursi in un danno per la società<sup>100</sup>.

### 5.8.1 L'utilizzo della Ctu contabile

La soluzione più favorevole al socio dal punto di vista probatorio è quella che ipotizza l'utilizzo della Ctu contabile come mezzo idoneo a valutare la conformità del bilancio alla legge e ad acquisire al processo elementi di fatto sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società<sup>101</sup>.

L'impostazione non è immune da possibili censure derivanti dal fatto che, da un lato, la legge non consente al giudice di chiedere al consulente un parere di natura **giuridica**<sup>102</sup> e, dall'altro, che la possibilità per quest'ultimo di accertare particolari situazioni di fatto, comprensibili solo da parte di un soggetto avente specifiche cognizioni tecniche, è stata sì affermata dalla giurisprudenza, ma **non** con specifico riferimento al particolare caso dell'impugnazione del bilancio<sup>103</sup>.

Per quanto attiene, invece, alla distinta questione della possibilità che la Ctu funga, oltre che da mezzo di valutazione delle prove già acquisite al processo, anche

99. Osserva SALVATO, "Utilizzo nel giudizio di impugnazione del bilancio delle prove raccolte nel procedimento ex art. 2409, in *Le società*, 2000, p. 225: il limite all'utilizzo delle prove raccolte nel procedimento camerale si spiega data l'attenuazione del contraddittorio in tale procedimento (con conseguente possibile lesione del diritto di difesa): ma la tutela del contraddittorio non può essere del tutto insensibile alle citate esigenze di economia processuale, e pare, in particolare, connotata da sufficienti garanzie l'ispezione, data la possibilità di reclamare il decreto che la dispone e di nominare ispettori di parte".

100. In tal senso CANALE, *Il nuovo procedimento previsto dall'art. 2409 c.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, 75, ove si sottolinea tuttavia come l'applicazione del titolo IV, capo I e sez. II del d.lgs. n. 5/2003, garantirebbe ora il rispetto del principio del contraddittorio, risolvendo i problemi che si ponevano prima della riforma.

101. Cfr. in argomento MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Torino, II, 2003, 196 per il quale la Ctu può fungere da mezzo per conoscere fatti solo in ipotesi limitate, dovendosi censurare l'abitudine dei giudici di merito di considerare provati i fatti rilevati dal Ctu ma non allegati dalle parti.

102. Cfr. in argomento: ROSSELLI, *Il C.T.U.*, ("L'occhiale del giudice"), Milano, 2006, 82 e ss.

103. Così: SALAFIA, *Bilancio civile, bilancio fiscale e consulenza tecnico contabile*, in *Le società*, 1999, 1472.

da strumento di accertamento di circostanze e fatti nuovi non dedotti dalle parti, sembra doversi circoscrivere la stessa ai soli dati non rilevabili se non con l'ausilio di particolari cognizioni tecniche <sup>104</sup>.

Restano dunque fermi, quali limiti all'utilizzabilità della Ctu, le regole tradizionali in tema di ripartizione dell'*onus probandi*, a mente delle quali l'acquisizione agli atti di causa di evidenze probatorie ulteriori rispetto a quelli prodotti dall'attore, dev'essere circoscritta alle poste oggetto di specifica e motivata censura, e dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio <sup>105</sup>.

Sebbene rispondente ai principi generali ai quali si ispira il nostro sistema processuale civile, l'orientamento restrittivo sopra illustrato, reca con sé il pericolo di far dipendere la decisione della causa dalla più o meno accentuata "sensibilità contabile del giudicante", il quale, senza l'ausilio di un esperto, potrebbe non essere in grado di cogliere, dalla semplice lettura del bilancio e dei documenti di cui abbia eventualmente ordinato l'esibizione, la sussistenza e la portata dei vizi denunciati <sup>106</sup>.

Conclusivamente, pertanto, laddove le doglianze dell'impugnante, pur essendo dettagliate e precise, non possano essere provate se non attraverso la scomposizione e l'analisi contabile delle singole voci di bilancio, negare l'ammissibilità di una Ctu che esamini le iscrizioni censurate, confermando o negando la fondatezza delle doglianze dell'attore attraverso il reperimento di dati di fatto cui il socio non ha accesso, significherebbe frustrare in sede giudiziaria il fondamentale interesse di ciascun socio all'informazione veritiera e corretta sullo stato dell'impresa, alla cui realizzazione il bilancio stesso è preordinato.

---

104. In giurisprudenza: Cassazione civile 10 gennaio 1996, n. 132, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 876; Cassazione civile 5 luglio 1996, n. 6166, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 1410; Cassazione civile 4 marzo 1995, n. 2514, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 1410. In tal senso: Tribunale Roma 18 maggio 1999, in *Le società* 1999, 1470: "premesso che la consulenza tecnica, oltre che mezzo di valutazione della prova già acquisita al processo, può costituire strumento di accertamento di situazioni di fatto non rilevabili senza l'ausilio di cognizioni tecniche, la consulenza tecnico-contabile, disposta in una controversia avente per oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare di approvazione di un bilancio di esercizio, costituisce una fattispecie paradigmatica in tal senso, essendo diretta non soltanto a valutare la conformità alla legge e ai principi contabili dei documenti depositati dalle parti in adempimento al proprio onere della prova, ma anche ad acquisire gli elementi, di fatto e documentali, sulla situazione contabile della società che soli mettono in grado il consulente e il tribunale di accertare la chiarezza, correttezza e veridicità delle scritture contabili".

105. In tal senso: LOMBARDO, *Prova scientifica ed osservanza del contraddittorio nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 1083, per il quale il principio del contraddittorio è tendenzialmente rispettato poiché la Ctu è uno strumento probatorio formato nel processo, distinto sotto questo profilo, dalle perizie di parte.

106. Così: COLOMBO, *Le violazioni in materia di bilancio: aspetti civilistici*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio. Problemi attuali*, cit., 389.

**SINTESI E SCHEMI RIEPILOGATIVI****Schema di atto di citazione ex art. 2 d.lgs. n. 5/2003 per impugnare deliberazioni dell'assemblea di Spa**

TRIBUNALE DI ....

**ATTO DI CITAZIONE**

Il Sig. ...., residente a ....., via ....., n. .... e domiciliato a ....., via ....., n. ...., presso lo studio dell'Avv. .... che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto (*oppure*) a margine del presente atto (*oppure*) ....

**PREMESSO**

- che è azionista della Società per Azioni .... con sede in ....., via ....., n. ...., regolarmente iscritto nel libro dei soci;
- che possiede n. .... azioni che rappresentano più del 5% del capitale sociale (*oppure*) più del ....% del capitale sociale;
- che tale società, in data ....., ha deliberato .... (approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso il );
- che la suddetta deliberazione non è stata presa in conformità della legge (*oppure*) dello statuto che prescrive .... (che nella redazione del bilancio sono state violate le disposizioni atte garantire precisione chiarezza e veridicità del bilancio per i seguenti motivi...);
- che a tale assemblea non ha partecipato in quanto .... (*oppure*) ha espresso il proprio dissenso alla suddetta deliberazione (*oppure*) si è astenuto dal votare come risulta dal verbale di assemblea che si produce in copia tutto ciò premesso

**CITA**

la Spa .... in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione (*oppure*) dell'Amministratore Unico Sig. ...., con sede a ....., via ....., n. ...., a comparire innanzi al Tribunale di ....., nell'udienza che sarà fissata con decreto a seguito di apposita istanza, dal Giudice Relatore ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, con invito a costituirsi nel termine e nelle forme previste dalla legge e con l'avvertimento che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI:**

“previo accertamento della illiceità del bilancio relativo all'esercizio ... , in quanto redatto senza il rispetto dei principi di verità, correttezza, chiarezza e precisione, e comunque in violazione di specifiche disposizioni di legge, accertare e dichiarare l'invalidità della deliberazione con cui l'Assemblea dei soci della Società Spa, ha approvato il

predetto bilancio; nonché, conseguentemente, (accertare e dichiarare la nullità della deliberazione assunta sulla base dei dati di bilancio ha deliberato di ...) ordinando l'iscrizione dell'emananda sentenza presso il competente Registro delle imprese ed adottando ogni altra conseguente statuizione, anche *ex art. 2377, comma 7, c.c.*  
 Con condanna della società convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari e rimborso forfetario..."

#### FISSA

alla società convenuta il termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente atto per la notifica al difensore dell'attore della sua comparsa di risposta dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di fax .... (*oppure*) all'indirizzo di posta elettronica ....

Ai fini del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della causa è di € ....

Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria:

- n. .... certificati azionari della Spa .....
- estratto del libro dei soci,
- copia autentica della deliberazione impugnata,
- copia dell'atto costitutivo e relativo statuto della Società.

..... lì .....

Avv. ....

(Procura alle liti, se necessaria)

(Relazione di notificazione)

### **Schema di comparsa di costituzione e risposta *ex art. 4 d.lgs. n. 5/2003 per resistere all'impugnazione***

TRIBUNALE DI ....

#### **COMPARSA DI RISPOSTA**

per la Spa .... con sede in ....., via ....., n. ...., codice fiscale e partita I.V.A. n. .... in persona dell'Amministratore Unico Dott. .... domiciliato in ....., via ....., n. .... presso lo studio dell'Avv. .... che la rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto (*oppure*) a margine del presente atto = Convenuta

CONTRO

.... rappresentato e difeso dall'Avv. .... = Attore

nella causa avente ad oggetto: .... (impugnativa della delibera di approvazione del bilancio)

\* \* \*



Il Sig. ...., con atto di citazione notificato in data .... ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di ....., la Spa .... con sede in ....., via ....., n. .... per far annullare la deliberazione adottata dall'assemblea dei soci in data .... in quanto la stessa non sarebbe stata presa in conformità della legge (*oppure*) dello statuto che prescrive: (*oppure* della delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio.... in quanto asseritamente non conforme ai principi di precisione verità e chiarezza e delle altre disposizioni in tema di redazione del bilancio) e condannare la Spa alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

La convenuta Spa .... eccepisce che la domanda è infondata per i seguenti motivi di fatto e di diritto...

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore nella sua qualità *ut supra*

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di .... voglia rigettare la domanda attrice con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e

FISSA

all'attrice il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente comparsa per eventuale replica dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di fax .... (*oppure*) all'indirizzo di posta elettronica ....@....it.

In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: ....

Indica a testi i Sigg. ....

Offre in comunicazione e deposita in cancelleria ....

..... lì .....

Avv. ....

(Procura alle liti, se necessaria)

(Relazione di notificazione)



## 6 Gli effetti dell'invalidità

SOMMARIO: 6.1 I possibili esiti del procedimento - 6.2 L'accoglimento della domanda di invalidità - 6.3 Natura ed efficacia della sentenza di annullamento - 6.3.1 L'invalidità derivata - 6.4 Gli effetti dell'annullamento sulle deliberazioni di contenuto negativo - 6.5 La rilevanza della decisione sui bilanci successivi a quello impugnato. Il principio di continuità.

### 6.1 I possibili esiti del procedimento

Esaminati i principali aspetti del giudizio di impugnazione, non rimane che soffermarsi sui possibili scenari successivi all'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza, nella delibera impugnata, di uno dei vizi previsti dagli articoli 2377 o 2379 c.c.

Al riguardo possono prefigurarsi tre alternative: la sanzione obbligatoria; l'assenza di un danno risarcibile; l'accoglimento della domanda di invalidità della delibera.

La cosiddetta "sanzione obbligatoria" rappresenta una delle novità più rilevanti introdotte in tema di invalidità dalla novella del 2003 e consiste essenzialmente nel risarcimento del danno in favore di colui che abbia vittoriosamente impugnato una delibera.

Essa si pone pertanto:

- 1) come mezzo di tutela tipico previsto a favore dei soci privi di diritto di voto o che non detengono i possessi azionari minimi previsti dal comma 3 dell'art. 2377 c.c. (Rinviamo sul punto a quanto illustrato nel capitolo 4, ricordiamo come in tali giudizi l'oggetto della censura sia la stessa, mentre diverge il risultato finale dell'azione: nel caso di azione di invalidità il socio impugnante legittimato ottiene la pronuncia di nullità od annullabilità della delibera; nel secondo caso il socio non legittimato all'impugnativa ottiene solo il risarcimento del danno.)
- 2) Come rimedio ai casi previsti dall'art. 2379-ter, comma 3 c.c.<sup>1</sup> qualora ci si

---

1. Art. 2379-ter c.c. "Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni. – Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della

trovi innanzi ad una delibera viziata a mente del comma 1 dell'art. 2379 c.c., rientrante in una delle tre ipotesi strutturali previste dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 2379-ter c.c. in ordine alle quali siano trascorsi i termini e si siano verificati fatti che, secondo le norme richiamate, rendono non più pronunziabile l'invalidità.

In entrambi i casi, la condanna al risarcimento del danno in favore dell'impugnante presuppone, oltre alla verifica delle ulteriori condizioni previste in via generale dalla legge, l'accertamento dell'esistenza di un vizio della delibera.

Il secondo possibile esito del sindacato giudiziale sulla delibera riguarda l'ipotesi in cui il danno non sussista, ben potendo accadere che una determinazione assembleare non conforme alla legge od allo statuto possa comportare addirittura un aumento degli utili prodotti dalla società e, conseguentemente, un incremento dei dividendi distribuibili o del valore delle azioni, con beneficio di tutti i soci, compreso colui o coloro che hanno promosso il giudizio di invalidità.

Con ogni probabilità, simile evenienza verrà adottata come circostanza idonea ad escludere un possibile pregiudizio economico o comunque a compensare il danno subito per altri aspetti dall'impugnante, con la conseguenza che in molti casi l'illegalità della delibera resterà priva di sanzione<sup>2</sup>.

Anche in tal caso, quand'anche un danno fosse astrattamente configurabile, dovrebbero poi esserne puntualmente provate la natura e l'entità, onere quest'ultimo non di rado prossimo ad una vera *probatio diabolica*.

---

riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita [disp. att. 223-sexies].

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi”.

2. PISANI, MASSAMORMILE, *L'invalidità delle delibere assembleari. Stabilità degli effetti*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 66 e ss. commenta: “perché i soci di maggioranza che potrebbero chiedere l'applicazione della tutela reale ovviamente non la impugneranno (e non potrebbero avendo votato in ipotesi a favore della delibera stessa, mentre agli altri si potrà opporre che non hanno subito alcun danno o se l'hanno subito esso è compensato dalla maggior ricchezza conseguita sul piano dei diritti patrimoniali endosocietari.”

V'è infine il caso in cui l'impugnante sia legittimato ad agire, non ricorra alcuno dei casi di cui all'art. 2379-ter c.c. e la domanda principale di invalidità della delibera venga accolta per ravvisata contrarietà ai canoni espressi dagli artt. 2377 o 2379 c.c., sulla quale occorre soffermarsi nel prosieguo.

## 6.2 L'accoglimento della domanda di invalidità

Disciplinando gli effetti della dichiarazione di invalidità della delibera, l'articolo 2377, comma 6, c.c., cui si fa riferimento sia per gli effetti derivanti dalla nullità sia per quelli della dichiarazione di annullabilità, prevede tre possibili conseguenze ispirate ad altrettanti istituti strettamente connessi fra loro, il primo dei quali consiste nell'efficacia della dichiarazione giudiziale di invalidità **nei confronti di tutti i soci**.

Quantunque possa apparire ovvia e tautologica, siffatta disposizione è in realtà dotata di una portata fortemente innovativa, recando una deroga espressa alla generale disciplina codicistica in tema di efficacia della sentenza.

L'articolo 2909 c.c., relativo alla **cosa giudicata**, sancisce infatti che l'**accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa**.

Orbene, la deroga a quest'ultima norma introdotta dalla novella del 2003, ben si giustifica con le peculiarità del fenomeno societario.

La delibera assembleare, in particolare quella approvativa del bilancio è un **atto di organizzazione** che, come tale, produce effetti verso tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in tale organizzazione, e non v'è chi non veda come la medesima estensione e portata non possano non riconoscersi alla pronuncia giudiziale che annulli o renda nulla tale delibera <sup>3</sup>.

In questi termini, la deviazione dal regime generale della cosa giudicata appare sicuramente necessaria e funzionale ma, proprio perché suggerita dalle specifiche modalità operative degli organi sociali e delle conseguenze dei relativi atti decisionali, dev'essere considerata come eccezionale ed estensibile analogicamente <sup>4</sup>.

D'altronde, nonostante l'art. 2377, commi 2 e 7, c.c. continui a riferirsi all'atto-deliberazione, stabilendo rispettivamente, che "le deliberazioni che non sono pre-

---

3. In tal senso: PISANI, MASSAMORMILE, *L'invalidità delle delibere assembleari. Stabilità degli effetti*, cit., 69.

4. PISANI, MASSAMORMILE, *L'invalidità delle delibere assembleari. Stabilità degli effetti*, cit., 73.

se in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate” e che “l’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci”, non è ragionevolmente revocabile in dubbio che la sentenza di annullamento espliciti i propri effetti non sulla delibera *ex se* considerata, bensì sui rapporti tra i soci e tra questi o la società ed i terzi che trovano la propria fonte nell’atto *de quo*.

Orbene, essendo la sentenza di annullamento pacificamente considerata come sentenza di tipo costitutivo, si pone il problema di stabilire se anch’essa soggiaccia ai principi generali in tema di cosa giudicata (artt. 2908 e 2909 c.c.), nonché a quelli relativi alla provvisoria esecutorietà della stessa *ex art.* 282 c.p.c. da più parti ritenuta inammissibile nei casi *de quibus* <sup>5</sup>.

Più in dettaglio, all’indirizzo ermeneutico che ne esclude totalmente l’applicabilità nei casi in parola, riservandola unicamente alle sentenze di condanna <sup>6</sup>, si contrappone quello che l’ammette pacificamente in ogni caso <sup>7</sup>, mentre altri ancora la consentono solo a certe condizioni, escludendola in ogni caso per le sentenze di mero accertamento <sup>8</sup>.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione sembra propendere per la soluzione intermedia, nel senso dell’inerenza della esecutorietà anticipata alle sentenze costitutive, ma solo in quanto contenenti statuizioni implicite di condanna <sup>9</sup> e limitatamente a queste ultime <sup>10</sup>.

---

5. In tal senso, *ex multis*: MONTELEONE, *Esecuzione provvisoria*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1991, VII, 1991, 646.

6. Cassazione civile 6 febbraio 1999, n. 1037, in *Rep. Foro it.*, 1999, 3; Cassazione civile 24 marzo 1998, n. 3090, in *Rep. Foro it.*, 110.

7. CONSOLO, *La riforma del processo civile*, a cura di CONSOLO, LUISO, SASSANI, Milano, 1996, 255; IMPAGNATELLO, *La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, 47 e ss.; PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 194 che l’ammette anche per le sentenze di accertamento e costitutive. Nello stesso senso ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, 117.

8. CARPI, voce *Esecutorietà*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1995, XIII, 4 e ss.; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, 1993, II, 257; TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, 187.

9. MONTESANO, ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, Padova, 2001, I, 2, 1606; COMOGGIO, *L’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in TARUFFO, *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 2000, 422; LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2000, II, 197; BALENA, *La riforma del processo civile di cognizione*, Napoli, 1994, 331.

10. Cassazione civile 26 gennaio 2005, n. 1619, in *Giust. civ.*, 2005, 9, I, 2057 per la quale “la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, nelle quali l’esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere. Ne consegue che è suscettibile di provvisoria esecuzione una sentenza costitutiva di una servitù *ex art.* 1051 (o 1052) c.c., allorché

Tale dibattito, in realtà, pare sorgere da un equivoco circa l'equivalenza semantica tra i concetti di efficacia ed esecutività che, al contrario, non dovrebbero essere posti sullo stesso piano.

La differenza sussiste innanzitutto da un punto di vista concettuale, atteso che, mentre per efficacia si intende la produzione degli effetti della sentenza, quali che essi siano (di accertamento, costitutivi, di condanna), per esecutività si intende invece una *species* del *genus* dell'efficacia, consistente nella possibilità di fondare un'esecuzione forzata, quindi di acquistare efficacia di titolo esecutivo<sup>11</sup>.

A circoscrivere l'estensione e la portata dell'efficacia dell'accertamento e della declaratoria d'invalidità della deliberazione provvede l'art. 2377, comma 7, c.c., ai sensi del quale, **in ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi** in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

Pertanto, anche a prescindere dall'intervenuto annullamento o dalla dichiarazione di nullità, il deliberato di bilancio produrrà effetti nei confronti dei c.d. soggetti interessati esterni, vale a dire tutti coloro che non sono soci della società al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

È prevista dunque un'ampissima salvezza dei diritti dei terzi, con un interesse prevalente per i cosiddetti acquisti diretti, costituenti conseguenza immediata della delibera, siano essi acquirenti a titolo oneroso<sup>12</sup> o, come più raramente accade, a titolo gratuito<sup>13</sup>.

Per gli altri, vale a dire per gli acquisti che assumono la delibera quale mero antecedente storico-giuridico, fondandosi su altri e più risalenti atti di gestione e, comunque, sul funzionamento apparentemente regolare degli organismi societari, infatti, l'indagine sulla buona fede del terzo sarebbe irragionevole, oltre che materialmente impossibile.

La considerazione per le posizioni giuridiche dei terzi di buona fede dovrà essere

---

contenga tutti gli elementi identificativi in concreto della servitù, sia pure con rinvio alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, atteso che essa ha la funzione di risolvere un'esigenza fattuale dell'attore, assicurandogli il passaggio al fine di raggiungere la via pubblica. (Nella specie la S.C. ha precisato che la sentenza può essere eseguita coattivamente osservando il disposto di cui all'art. 608 c.p.c., mediante ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario al proprietario del fondo servente di riconoscere l'esecutante come possessore della servitù di passaggio, fermo il possesso di esso convenuto, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà)".

11. LUIO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2000, 196.

12. FERRARA, CORSI, *Gli imprenditori e le società*, 1987, 499.

13. COSÌ: FERRI, *Le società*, in *Trattato civile*, a cura di Vassalli, Torino, 1987, 630.

particolarmente intensa nel caso di specifici atti acquisitivi di diritti in forma diretta, posti in essere in esecuzione della deliberazione ed intercorsi fra i terzi e gli amministratori aventi la rappresentanza sociale, attese la normale dissociazione fra potere deliberativo e potere rappresentativo e la rilevanza meramente interna delle decisioni assembleari non eseguite dall'organo gestorio<sup>14</sup>.

La *ratio* di questa tutela speciale si fonda sul fatto che, assai difficilmente il terzo potrà direttamente verificare se l'atto sia stato compiuto nel rispetto delle procedure decisionali interne, tanto più che, in assenza di indici rivelatori gravi ed evidenti di segno contrario, non avrà motivo di dubitare del previo controllo

---

14. Cassazione civile 17 novembre 1994, n. 9710, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1996, I, 110: "(...) quando l'attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio di amministrazione si verifica (a differenza del caso dell'amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio di amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito; pertanto, la delibera consiliare in cui si concreta la volontà dell'organo collegiale di compiere un atto rientrante nell'oggetto sociale non ha valore di proposta di contratto (art. 1326 c.c.), ma costituisce atto interno con effetto limitato ai soggetti legati dal rapporto sociale ed è solo necessario presupposto della manifestazione di volontà del soggetto investito del potere rappresentativo (...)" Cassazione civile 11 luglio 1988, n. 456; recentemente Cassazione civile 25 marzo 2005, n. 6468, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 3: "quando l'attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio d'amministrazione si verifica (a differenza del caso dell'amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio d'amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito. (...) Pertanto il contratto concluso dal presidente senza la ratifica del consiglio d'amministrazione, essendo stipulato da un rappresentante senza poteri, è inefficace per la società; tale considerazione implicava evidentemente, come necessaria conseguenza logica, l'estraneità della s.p.a. Mercury al contratto del 12 marzo 1987, non riconducibile alla volontà della società che si forma attraverso la deliberazione dell'organo preposto. In proposito occorre ricordare che quando l'attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio di amministrazione si verifica (a differenza del caso dell'amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio di amministrazione, che è l'organo deputato alla formazione della volontà, mentre il secondo spetta al presidente o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito (Cassazione civile n. 9710/1994).

In definitiva l'attività compiuta dal D.D. doveva essere ratificata dall'organo preposto alla formazione della volontà dell'ente ed, in mancanza, doveva considerarsi posta in essere da un rappresentante senza poteri e perciò priva di effetti per la società. Orbene, le stesse considerazioni formulate dalla sentenza in ordine alla necessità dell'approvazione della proposta e alla mancata approvazione sono evidentemente inconciliabili con l'affermazione secondo cui il D.D. nel conferire l'incarico professionale, avrebbe agito nell'interesse e per conto della Mercury, alla quale veniva attribuita l'attività svolta dal Presidente. (...)"



di legittimità delle delibere in esecuzione da parte degli amministratori <sup>15</sup>.

La novella del 2003 ha del resto reso ancor più nitida la separazione tra le attribuzioni dell'organo assembleare e quelle dell'organo gestorio, riconoscendo a quest'ultimo il potere esclusivo di gestione dell'impresa e di attuazione dell'oggetto sociale (art. 2380-*bis* comma 1, c.c.), senza alcuna possibilità di declinare la responsabilità per gli atti espressamente autorizzati dall'assemblea (art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.).

Ancor più significativo, ai fini che qui interessano, appare l'attuale testo dell'art. 2384, comma 2, c.c., con il quale si è sancita l'inopponibilità ai terzi di eventuali limitazioni convenzionali dei poteri di rappresentanza degli amministratori, anche se pubblicate, fatta eccezione per il caso in cui il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società.

Al medesimo principio si ispira l'abrogazione del previgente art. 2384-*bis*, c.c., il quale escludeva l'opponibilità ai terzi di buona fede degli atti di gestione eccedenti i limiti dell'oggetto sociale.

Allo stato della normativa vigente, pertanto, il potere di rappresentanza legittimamente conferito a norma di legge e di statuto, ha portata generale e si estende a tutti gli atti che l'amministratore abbia a compiere in nome della società, i quali saranno pertanto idonei a vincolare la società nei confronti dei terzi.

Mette inoltre conto segnalare come in ossequio a questi precetti ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 2379, comma 4, c.c., la medesima disciplina dettata

---

15. In tal senso: ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO, PORTALE, Torino, 1993, 357 che, proprio in merito al canone della dissociazione la riforma del 2003 ha profondamente inciso: "a) l'art. 2380-*bis*, c. 1, c.c., a proposito del potere esclusivo di gestione dell'impresa e di attuazione dell'oggetto sociale, oggi attribuito agli amministratori; l'art. 2364, c. 1, n. 5, c.c., circa il correlativo limite intrinseco delle corrispondenti funzioni assembleari, correlato. Alla soppressione della riconosciuta facoltà, già concessa agli amministratori ex art. 2364, c. 1, n. 4 vecchio testo, c.c., di devolvere la decisione di atti gestori all'assemblea; e) l'art. 2384, c. 2, c.c., relativamente alla peculiare disciplina, appunto, delle limitazioni convenzionali dei poteri di rappresentanza degli amministratori, limitazioni inopponibili ai terzi, anche se pubblicate, salva la prova dell'aver intenzionalmente agito a danno della società. È stato inoltre abrogato il previgente art. 2384 c.c., a proposito della inopponibilità ai terzi di buona fede degli atti gestori eccedenti i limiti dell'oggetto sociale. Questo sta a significare che, nella nuova formulazione che ha assunto, in particolare, l'art. 2384, c. 1, c.c.; il potere di rappresentanza, ove risulti attribuito dallo statuto o anche soltanto dall'atto di nomina, ha carattere generale e si riferisce, come tale, a qualsiasi attività l'organo amministrativo venga a compiere in nome della società nei confronti dei terzi; senza rilevanza, quindi, della connotazione di coerenza con l'oggetto sociale prima ritenuta essenziale allo scopo di determinare il limite e l'estensione sia del potere di rappresentanza, sia del potere di gestione (per tutti, secondo una tesi largamente condivisa, Bonelli 1985, 92 e ss. In giurisprudenza, cfr. Cassazione civile 26 agosto 1983, n. 5489)."

dal comma 7 dell'art. 2377 c.c. in tema di tutela del terzo di buona fede a fronte di una sentenza di annullamento di delibera assembleare, si estenda pacificamente, alle fattispecie di nullità.

In terzo luogo e come ulteriore conseguenza delle sentenze in parola, il comma 6 dell'art. 2377 pone a carico degli amministratori l'obbligo di **prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità**.

La previsione era in realtà già presente prima della riforma e, benché riferita testualmente alle sole delibere annullabili, se ne postulava l'applicazione anche a quelle nulle.

Nell'uno e nell'altro caso, pertanto, la sentenza non dovrà contenere specifiche statuizioni accessorie. Non compete in altri termini al giudice che pronuncia la nullità di una delibera dettare tutti i provvedimenti che ad essa conseguono, essendo i medesimi di spettanza degli amministratori ai sensi dell'art. 2377 c.c.<sup>16</sup>.

Si ritiene d'altronde che, proprio perché imposta direttamente dalla norma positiva, l'adozione di tali provvedimenti non necessiti neppure di un'apposita imposizione verso gli amministratori da parte del giudice<sup>17</sup>.

Simile declaratoria sarebbe comunque inammissibile siccome sprovvista di adeguato supporto normativo. Lo stesso art. 2377, comma 7, c.c. non reca alcuna indicazione esatta ma è formulato in bianco, rimettendo così esclusivamente all'organo amministrativo l'onere di scegliere responsabilmente ed autonomamente gli atti da compiere al fine di rimuovere gli effetti della deliberazione annullata<sup>18</sup>.

---

16. Tribunale Ancona 18 gennaio 2002, in *Le società*, 2002, 464, per la quale "ove le deliberazioni siano tutte interdipendenti fra loro e non scindibili perché facenti parte di un progetto complessivo sottoposto come tale al vaglio della Banca d'Italia, l'invalidità di una sola di esse non può che comportare l'invalidità di tutte le deliberazioni stante il vincolo di interdipendenza voluto dagli amministratori ed accettato dall'assemblea". In passato, una parte della giurisprudenza ha dedotto altresì l'inammissibilità di un annullamento parziale della deliberazione; in tal senso cfr. Tribunale Monza, 4 novembre 1989, in *Giust. civ.*, 1990, I, 472: "l'annullamento della deliberazione di una assemblea societaria obbliga gli amministratori a prendere conseguenti provvedimenti ed esclude per ciò stesso che il giudice possa disporre un annullamento parziale della delibera, limitata al voto invalido, ed accertare nel contempo, con effetto costitutivo, la validità della parte residua della delibera medesima, come espressione globale della volontà assembleare".

17. Tribunale Milano 5 febbraio 1981, in *Giur. comm.*, 1981, II, 796: "(...) gli amministratori della società non possono essere condannati all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del bilancio perché l'obbligo di adottare tali provvedimenti consegue direttamente dall'art. 2377 c.c. e non abbisogna di specifiche declaratorie giurisdizionali (...)".

18. In dottrina cfr. SANZO, *L'invalidità e le impugnazioni delle delibere assembleari*, in AA.VV., *Il diritto societario*, a cura di AMBROSINI, Torino, 2003, per il quale tale norma "lascia 'aperta' la

Rendendosi ad ogni modo necessario definire nello specifico quale sia il compito degli amministratori, pare opportuno analizzare innanzitutto l'ambito della loro responsabilità, precisando ciò che agli stessi è interdetto:

- non possono emettere provvedimenti che incrinino sicurezza e velocità dei traffici della società;
- non possono violare le regole in termini di giudicato, di apparenza e di affidamento dei terzi;
- non possono intaccare l'efficienza organizzativa endosocietaria;
- non possono ostacolare l'efficacia del governo della società<sup>19</sup>.

Alla stregua di questa elencazione sembra chiaro che i provvedimenti degli amministratori non potranno che avere effetto irretroattivo (*ex nunc*), ossia soltanto in relazione al futuro più o meno prossimo.

Giova segnalare come un utile contributo all'individuazione, sia pure da un punto di vista generale, dei doveri dell'organo gestorio scaturenti dalla sentenza di invalidità, è rinvenibile nell' art. 4, comma 7, lett. b), della legge delega n. 366 del 2001, anch'esso ispirato alla medesima esigenza di contemperamento tra le esigenze di tutela dei soci e quelle di certezza ed efficienza dell'attività sociale che permea l'intera disciplina delle invalidità.

Pure ai fini che qui precipuamente interessano, dunque, gli amministratori dovranno contribuire a realizzare quell'equilibrio nella tutela di tutti gli interessi coinvolti, che la legge delega fissava come obiettivo di fondo all'art. 4, comma 1<sup>20</sup>.

Ciò posto, il novero dei possibili provvedimenti comprende tutti quegli atti idonei ad offrire un rimedio alle attese deluse di chi ha vittoriosamente esercitato l'impugnativa e, allo stesso tempo, a rispettare i principi di stabilità, certezza ed equilibrio su accennati<sup>21</sup>.

---

strada ai comportamenti che si riterranno di assumere (o, per meglio dire, quelli che le circostanze concrete e la pendente valutazione degli amministratori 'imporranno' di assumere), anche perché (...) il contegno degli amministratori deve necessariamente prendere in considerazione la posizione di tutti i soggetti che, sul piano degli effetti, sono stati "toccati" dalla deliberazione successivamente invalidata dall'Autorità Giudiziaria.

19. PISANI, MASSAMORMILE, *L'invalidità delle delibere assembleari. Stabilità degli effetti.*, cit., 72.

20. SANZO, *L'invalidità e le impugnazioni delle deliberazioni assembleari*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario*, a cura di AMBROSIANI, Torino, 2003, 205.

21. Per cui se ad esempio venga dichiarata invalida una delibera di aumento del capitale per illegittima soppressione del diritto di opzione, nell'impossibilità di cancellare l'aumento avvenuto, la società potrebbe deliberare un nuovo aumento, in misura proporzionale alla quota posseduta all'epoca del primo aumento dal socio che ha vittoriosamente esercitato l'impugnativa, riservando a lui l'opzione per la relativa sottoscrizione.

In linea teorica, dovrà trattarsi di atti organizzativi favorevoli ai soci vincitori; tuttavia, essendo scarsamente probabile che l'assemblea, unico organo in grado di approvarli benché su proposta degli amministratori, deliberi favorevolmente su di essi, più spesso il **conseguente provvedimento** si risolverà nella liquidazione di una somma di denaro, operazione quest'ultima che l'organo di gestione ben può deliberare autonomamente senza ricorrere all'intervento dell'assemblea.

Non può in ogni caso escludersi che alcuna determinazione specifica venga adottata e/o proposta dall'organo gestorio, non essendovi in concreto provvedimenti idonei a soddisfare l'interesse dell'impugnante, senza pregiudicare i molti altri interessi coinvolti e gli obiettivi di fondo fissati dalla legge.

La stessa cosa accadrà quando l'assemblea non deliberi favorevolmente sull'eventuale proposta degli amministratori e questi non siano competenti ad assumere autonomamente il provvedimento, od infine, qualora l'impugnante vittorioso non abbia subito, nonostante l'accertata patologia della delibera, alcun danno effettivo ovvero non sia in grado di offrire agli amministratori elementi probatori idonei a sorreggere una decisione delicata, qual è quella di attingere denaro dal patrimonio sociale per liquidare un pregiudizio che non è direttamente oggetto di una condanna giudiziale.

L'esistenza di una delibera viziata potrebbe quindi restare priva di concrete conseguenze, allorché le circostanze non consentano e non giustifichino null'altro se non un risarcimento dell'eventuale danno e quest'ultimo non possa essere individuato e quantificato.

Come già accennato, l'articolo 2377, comma 6, c.c., prescrive che i provvedimenti conseguenti siano presi sotto la **diretta responsabilità degli amministratori**, la quale opererà in due casi.

La prima ipotesi è ravvisabile ogni qual volta siano ipotizzabili provvedimenti oggettivamente possibili e rispettosi dei molti interessi coinvolti e gli amministratori abbiano invece omesso di adottarli o di sottoporli all'assemblea.

In questa evenienza troverà applicazione l'articolo 2395 c.c.<sup>22</sup>, secondo il quale ciascun socio, in quanto danneggiato da comportamenti, anche omissivi, colposi o dolosi degli amministratori può agire individualmente per il risarcimento del danno.

---

22. Art. 2395 c.c.: "Azione individuale del socio e del terzo. – Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo".

La seconda delle forme di responsabilità dell'organo gestorio, ipotizzabili in conseguenza della declaratoria di invalidità della delibera, concerne, al contrario, i casi in cui, pur non essendoci provvedimenti da assumere nel rispetto della *ratio legis* e delle circostanze concrete, gli amministratori abbiano posto in essere un atto organizzativo che si è rivelato pregiudizievole per i soci, la società ed i terzi.

Non dissimilmente, gli amministratori incorreranno in responsabilità laddove abbiano liquidato una somma di denaro a titolo di risarcimento di un danno che non sia stato provato, ovvero che sia palesemente sproporzionata rispetto al medesimo.

In quest'ultima evenienza risulteranno integrati gli estremi dell'articolo 2392 c.c.<sup>23</sup>, concernente la responsabilità degli amministratori verso la società, con conseguente possibile esperimento, da parte di quest'ultima, dell'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2393 c.c.<sup>24</sup>.

---

23. Art. 2392 c.c.: "Responsabilità verso la società. – Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale".

24. Art. 2393 c.c.: "Azione sociale di responsabilità. – L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis."

Resta altresì fermo che, qualora l'attività degli amministratori abbia inciso sul capitale sociale, l'azione di responsabilità potrà essere esperita anche dai creditori sociali<sup>25</sup>, sussistendo tutte le condizioni all'uopo previste dall'art. 2394 c.c.<sup>26</sup>.

### 6.3 Natura ed efficacia della sentenza di annullamento

Analizzati gli effetti pratici della delibera adottata a seguito della sentenza che accoglie la domanda di invalidità, può essere interessante indagare la natura di quest'ultima e degli effetti che alla stessa conseguono.

Tradizionalmente, l'efficacia della pronuncia di annullamento *ex art. 2377 c.c.* viene considerata di tipo estintivo, implicando la rimozione della situazione giuridica determinata dalla deliberazione assembleare invalida.

Trattasi di una ricostruzione coerente con la natura tradizionalmente costitutiva riconosciuta alla delibera di approvazione<sup>27</sup> e, tale derivazione va certamente mantenuta ferma, atteso che la riforma del 2003 non ha introdotto decisive innovazioni al riguardo.

Da un punto di vista generale e squisitamente dogmatico, le decisioni in tema di invalidità deliberative possono suddividersi in **sentenze di accertamento**, fra le quali indubbiamente rientrano quelle *ex art. 2379 c.c.* e, limitatamente ai casi di rigetto, quelle di cui all'art. 2377 c.c., e **sentenze costitutive**, nel cui alveo possono ricondursi quelle di accoglimento *ex art. 2377 c.c.*

#### 6.3.1 L'invalidità derivata

Si è visto come l'annullamento della deliberazione abbia effetto rispetto a tutti i soci ed anche rispetto ai rapporti ed alle situazioni giuridiche generate dall'atto.

Ovvio il riferimento ai c.d. rapporti **dipendenti**, che trovano nella delibera annull-

---

25. MASSAMORMILE, *L'invalidità delle delibere assembleari. Stabilità degli effetti*, op. cit., p. 77.

26. Art. 2394 c.c.: "Responsabilità verso i creditori sociali. – Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale".

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi".

27. Cassazione civile 30 giugno 1959, n. 2068, in *Dir. Fall.*, 1959, II, 558.

lata il loro presupposto o la loro condizione e relativamente ai quali si è soliti parlare di **efficacia oggettiva** dell'annullamento, siccome idonea a ripercuotersi su tutte le deliberazioni con oggetto dipendente da quella annullata, che risulteranno così affette da una sorta di **invalidità derivata** <sup>28</sup>.

Simile rapporto di consecutività tra le deliberazioni assembleari è tutt'altro che remoto nella pratica e nella dinamica concreta dell'attività di esecuzione del contratto sociale, dando origine a questioni di indubbio interesse, ponendosi ad esempio il problema se l'illegittimità della delibera di esclusione del diritto di opzione si estenda a quella di aumento del capitale, oppure se la deliberazione di aumento del capitale da ultimo indicata possa rimanere travolta dall'intervenuto accertamento giudiziale della illegittimità del bilancio in precedenza approvato.

Pressoché pacifico in dottrina, per la verità poco attenta al problema, il principio suaccennato ha trovato integrale recepimento da parte della giurisprudenza, secondo il cui risalente orientamento esegetico, l'annullamento di una delibera non può non ripercuotersi sugli atti assembleari compiuti in dipendenza della stessa, tant'è che colui che abbia impugnato la prima delibera, non sarà tenuto a fare altrettanto con quelle successive per ottenerne l'invalidazione <sup>29</sup>.

In realtà non sono mancate applicazioni giurisprudenziali contraddittorie fra loro che, pur muovendo da tale principio, hanno finito per accrescere la confusione esistente sul punto.

Sintomatico dell'incertezza interpretativa è un successivo intervento della stessa Cassazione, che, in un caso analogo, si è pronunciata in senso difforme da quello sopra illustrato, stabilendo che il riconoscimento della nullità della delibera di esclusione del diritto di opzione non era tale da incidere inscindibilmente sulla validità delle delibere di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale, assunte a seguito della prima, ritenendo che queste ultime potessero anche rimanere in vita nonostante la caducazione della delibera impugnata <sup>30</sup>.

---

28. In questo senso: MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2006, 297 e ss.

29. In tal senso: Cassazione civile, 30 ottobre 1970, n. 2263, in *CED Cass.*, rv. 34827.

30. Cassazione civile 13 gennaio 1987, n. 133, in *Giur. it.*, 1987, I,1,1764: "la mera contestualità di una delibera di azzeramento del capitale sociale per perdite, di una delibera di aumento del medesimo e di una delibera di esclusione del diritto d'opzione non comporta che l'invalidità di quest'ultima si trasmetta alle altre (...). Qualora l'assemblea di una società per azioni, verificatasi l'integrale perdita del capitale, ne stabilisca l'azzeramento, con annullamento delle azioni di circolazione ed estinzione delle riserve, e la contestuale ricostituzione, escludendo altresì, per le azioni di nuova emissione, il diritto d'opzione dei soci, la relativa decisione non può ritenersi inscindibile e così interamente nulla per illiceità dell'oggetto, sotto il profilo che essa si tradurrebbe in una soppressio-

Sulla base di considerazioni generali ritenute estensibili anche ai casi di annullamento, i giudici di legittimità hanno così escluso che la nullità si propaghi automaticamente ad altre delibere concettualmente autonome le quali, pertanto, ove non affette da vizi propri, conserveranno, tranquillamente, la loro validità.

Premesso l'assunto di principio sopra esposto, la Corte non ha peraltro mancato di sottolineare l'esistenza di un corollario obbligato del medesimo, in virtù del quale, ove la nullità non possa seguire e cancellare a ritroso ogni effetto ricollegabile alla combinazione delle altre delibere, l'effetto dell'intervenuta declaratoria di invalidità dovrebbe necessariamente convergere ed esaurirsi sul piano **risarcitorio**, con esclusione di forme di reintegrazione specifica, *ex se* inconciliabili con la conservata validità dei deliberati di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale<sup>31</sup>.

Seppur non recentissima, questa sentenza si segnala come implicita ma autorevo-

---

ne od espropriazione dello "status" dei soci, atteso che la deliberazione attinente all'annullamento ed al ripristino del capitale sociale, integrando un atto necessitato per evitare lo scioglimento della società e tutelare gli interessi di terzi (artt. 2327, 2447 e 2448 c.c.), deve essere autonomamente considerata, e quindi riconosciuta valida in presenza delle prescritte maggioranze, mentre la contestuale ma distinta deliberazione negativa o limitativa del diritto d'opzione in mancanza dei requisiti fissati dall'art. 2441, comma 5, c.c., ivi inclusa la ricorrenza di un interesse della società che la giustifichi, nonché l'approvazione con la maggioranza fissata dalla norma medesima o dall'atto costitutivo va ritenuta giuridicamente inesistente.(...)".

31. Cassazione civile 5 settembre 1997, n. 8592, in *Giust. civ.*, 1998, I, 71 "(...) Ovviamente, poiché la pronuncia di annullamento produce i suoi effetti soltanto sulle parti della sentenza impugnata in relazione alle quali essa è operante e cioè soltanto sulle parti cassate, i capi di pronuncia non cassati (e che non siano dipendenti da quelli) non sono travolti ed acquistano autorità di giudicato, al pari di ogni altra pronuncia adottata nel corso del giudizio che sia divenuta definitiva per mancata impugnazione e che, per ciò, si sottrae al generale travolgimento della attività processuale *ex art. 393 cit.* (...).

2.2. Nella specie il principio di diritto enucleabile dalla sentenza 133-1987, richiamata in narrativa, consiste nell'affermazione per cui la nullità-insistenza di una delibera di esclusione dei soci dal diritto di opzione *ex art. 2441 c.c.* non si propaga alle delibere (concettualmente autonome e perciò scindibili) di azzeramento del capitale sociale e di sua ricostituzione senza vincoli di offerta delle nuove azioni – pur contestualmente alla prima adottate – le quali (ove non affette da vizi propri) conservano, quindi, come in quel caso (secondo quanto rilevato nella stessa sentenza), la loro validità.

2.3. Corollario obbligato di tale principio è quello per cui, nell'ipotesi considerato, la sanzione fisiologica della (così circoscritta) nullità non può evidentemente seguire e cancellare a ritroso ogni effetto ricollegabile alla combinazione delle tre delibere, ma deve necessariamente convergere ed esaurirsi sul piano risarcitorio, con esclusione di forme di reintegrazione specifica, che sarebbero inconciliabili con la conservata validità dei deliberati di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.

Tale corollario – ancorché non espressamente enunciato nella su ricordata sentenza (perché tale enunciazione era in quel contesto ultronea) – risulta ivi implicitamente, comunque, presupposto ed applicato là dove – con riguardo alla confermata legittimità della statuizione risarcitoria – la Corte precisa che il danno, in tesi risarcibile, è rappresentato dalla "privazione, assoluta dello status di socio" (appunto perché tale privazione non è reversibile e la situazione progressa non può essere reintegrata in via di tutela specifica) (...).



le conferma della necessità di verificare di volta in volta l'esistenza di condizioni necessarie affinché il nesso tra deliberazioni assembleari possa considerarsi giuridicamente rilevante ai fini della trasmissione degli effetti della dichiarazione d'invalidità.

In definitiva, i vizi relativi ad una deliberazione potranno ricadere su quelle successive, quando gli effetti della prima concorrano a qualsivoglia titolo, ad integrare gli estremi della fattispecie da cui derivano gli effetti propri delle altre. Analogamente accadrà quando, pur non sussistendo siffatta interdipendenza, le deliberazioni appaiano comunque preordinate al raggiungimento di un risultato unitario<sup>32</sup>.

Ferma restando l'indicazione generale per cui si deve aver riguardo all'oggetto delle delibere, al fine di accertarne in concreto l'autonomia o l'interdipendenza, occorrerà soprattutto indagare sulla volontà dei soci, essendo impossibile rintracciare la comune finalizzazione dei singoli atti in sequenza, muovendo da un dato temporale fornito di mero valore indiziario, quale la contestualità della loro adozione da parte dell'assemblea<sup>33</sup>.

## 6.4 Gli effetti dell'annullamento sulle deliberazioni di contenuto negativo

Sebbene difficilmente ipotizzabili nei riguardi del bilancio e quindi potenzialmente ultronee rispetto al tema della nostra trattazione, anche le delibere di contenuto negativo possono essere oggetto di impugnazione e di conseguente annullamento<sup>34</sup>.

---

32. In tal senso, *ex plurimis*: ZANARONE, *Nota a cassazione civile 13 gennaio 1987, n. 133*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987 e ss.

33. Cfr. sul tema: Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27387, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 7/8, che richiamandosi ai principi di ermeneutica contrattuale, osserva: "le determinazioni prese dai soci durante lo svolgimento del rapporto associativo vanno considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti negoziali di esecuzione del contratto sociale, perché preordinati alla sua migliore attuazione. Da ciò consegue che le delibere soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti quando se ne deve interpretare il contenuto dispositivo".

34. In tal senso, *ex multis*: CIAN, *La deliberazione negativa dell'assemblea della società per azioni*, Torino 2003, 7 e ss.; PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO, PORTALE, Torino, 1993, 120 e ss.

Nello stesso senso in giurisprudenza: Corte Appello Roma 29 maggio 2001, in *Foro it.*, 2001, I, 3395; Tribunale Velletri 26 gennaio 1994, in *Le società*, 1994, 804.

*Contra*: Tribunale Reggio Emilia, 20 dicembre 2002, in *Giur. it.*, 2003, 953 per la quale "di fronte ad una delibera assembleare annullabile per violazione di legge il giudice non può esercitare un potere sostitutivo o integrativo della volontà assembleare. Ove pertanto annulli la delibera che ha respinto l'azione di responsabilità contro l'amministratore presa con il voto determinante dell'amministratore stesso essa non può dichiararne, con pronuncia di mero accertamento, l'avvenuta approvazione".

Rimane tuttavia controverso se, all'esito dell'annullamento, il socio che aveva espresso in assemblea il voto favorevole all'approvazione della proposta invalidamente respinta, possa aspirare altresì alla dichiarazione giudiziale del diverso esito della votazione.

Tale possibilità è stata riconosciuta soprattutto per le deliberazioni respinte da una maggioranza in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 c.c., intendendo per tale la situazione che si verifica allorché il socio abbia un interesse in contrasto con quello della società<sup>35</sup>.

Il potere di dichiarare approvata la proposta respinta, in conseguenza dell'annullamento della deliberazione negativa, parrebbe in tal caso costituire l'unica possibilità per la minoranza dissidente di porre rimedio all'abusiva condotta della maggioranza.

La dottrina prevalente, sostenuta dalle più recenti pronunce della giurisprudenza, ammette infatti che il giudice possa "*dichiarare accertata, in base ad una interpretazione analogica dell'art. 2373, comma 2, c.c., l'avvenuta approvazione delle deliberazioni in questione, purché la loro reiezione sia potenzialmente dannosa per la società (...)*"<sup>36</sup>.

Diversamente opinando, *id est* ritenendo che all'accertamento della illegittimità della delibera di rigetto non debba seguire l'accertamento dell'approvazione della proposta bocciata con il voto determinante di soci in conflitto di interessi, si finirebbe per svuotare di ogni utilità l'istituto medesimo, specie laddove il conflitto possa tradursi in un pregiudizio economico per la società.

Si tratterebbe per giunta di una scelta contraddittoria rispetto all'opinione diffusa sopra richiamata che da sempre ammette "l'annullamento" della deliberazione di rigetto di una proposta.

Alla stregua di simili considerazioni può dunque fondatamente sostenersi un'interpretazione analogica dell'art. 2373, comma 2, c.c., volta ad estendere la sanzione dell'annullamento, in linea generale prevista per le deliberazioni di approvazione, a

---

35. Art. 2373 c.c.: "Conflitto d'interessi.– La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza".

36. Così, testualmente: PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, cit., 122. Nello stesso senso: FERRARI, *L'abuso del diritto nelle società*, 1998, 46.

quelle che, viceversa rigettino la proposta della minoranza, prevedendo altresì in quest'ultimo caso che alla medesima pronuncia consegua, oltre all'accertamento del vizio, quello dell'approvazione della deliberazione illegittimamente respinta<sup>37</sup>.

## 6.5 La rilevanza della decisione sui bilanci successivi a quello impugnato. Il principio di continuità

Così come accadeva prima della riforma del diritto societario, il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità o l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio dev'essere iscritto nel registro delle imprese<sup>38</sup>.

Quantunque la norma contempra unicamente la necessità di iscrivere la sentenza di annullamento, l'obbligo appare *a fortiori* legittimamente e razionalmente estensibile anche alle ipotesi di nullità<sup>39</sup>.

---

37. In questi termini: Corte Appello Roma, 29 maggio 2001, in *Foro it.*, 2001, I, 3395: "(...) Quando, come nella specie, viene impugnata la bocciatura di una proposta di azione di responsabilità, sul presupposto che nel conteggio dei voti sia stato illegittimamente incluso quello di un socio non legittimato a votare, perché in conflitto di interessi, si vuole evidentemente ottenere la dichiarazione di nullità del predetto voto, e, una volta effettuata positivamente la prova di resistenza, accertare il reale esito della votazione.

In caso diverso la stessa sentenza di accoglimento sarebbe *inutiliter data*, perché si limiterebbe a cancellare un provvedimento di contenuto negativo che, ovviamente, nessuna conseguenza concreta aveva determinato nei rapporti interni ed esterni della società.

Per contro, tale domanda, rettamete interpretata sotto il profilo teleologico, mira ad espungere la dichiarazione di volontà del soggetto che si assumeva non legittimato per conflitto di interessi (...) al fine di ribaltare il risultato della votazione. Pertanto, una volta accertati positivamente l'illegittimità del voto e il suo peso determinante, con la prova di resistenza, la sentenza dichiarativa dell'approvazione assembleare, lungi dall'essere *ultra petita*, costituirebbe lo sbocco dell'iter logico dell'accertamento (...)"

*Contra*: Corte Appello Milano, 23 maggio 1952, in *Foro it.*, 1952, I, 936: "L'orientamento negativo più risalente è invece incentrato sull'argomentazione che il giudice non può sostituire la sua volontà a quella degli organi sociali".

Nello stesso senso con l'aggiunta di argomentazioni facenti leva sulla distinzione tra statuizione costitutiva e statuizione di accertamento, si è di recente espressa in dottrina: RICCI, ARMANI, *Le delibere di rigetto adottate dalla maggioranza assembleare in conflitto di interessi*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, 88 e ss.

38. In tal senso: BUSSOLETTI, *Le nuove norme del codice civile in tema di processo societario*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 292; PISANI, MASSAMORMILE, *Statuti speciali di nullità ed illegalità delle delibere assembleari di s.p.a.*, in *Giur. it.*, 2003, 400; BALZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da BESSONE, XVII, Torino 2002, 300; RORDORF, *Impugnazione e controlli giudiziari sul bilancio d'esercizio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 866.

39. In tal senso: RORDORF, *La giurisprudenza del codice civile coordinata con la dottrina*, a cura di RUPERTO, Milano 2006, 2431; GUERRIERI, *Sub. artt. 2379-2379-ter*, in *Il nuovo diritto delle società*,

A prescindere da questa forma di pubblicità, occorre soffermarsi brevemente sugli effetti del bilancio invalido, sui bilanci approvati relativamente ad esercizi successivi, nelle more del giudizio di impugnazione.

Un primo orientamento interpretativo riteneva che i vizi di un bilancio si trasmettessero automaticamente a quelli successivi, in virtù di un generale principio di continuità tra i bilanci relativi ad esercizi consecutivi tra loro <sup>40</sup>.

La tesi prestava il fianco a diverse censure, poiché scarsamente compatibile con l'autonomia giuridica dei singoli bilanci <sup>41</sup> e, soprattutto, in quanto non adattabile a tutti i possibili vizi da cui il bilancio può essere astrattamente affetto, risultando in particolare inconciliabile con le ipotesi di annullamento per mancanza di chiarezza dei documenti contabili <sup>42</sup> e per inosservanza del procedimento di formazione della delibera <sup>43</sup>.

Si riteneva d'altronde illogico e privo di qualsivoglia utilità concreta imporre agli amministratori, a seguito della declaratoria di invalidità, l'obbligo di riformulare oltre al bilancio impugnato, tutti quelli relativi agli esercizi successivi <sup>44</sup>.

In simile contesto interpretativo, è intervenuto il nuovo art. 2434-bis c.c. il quale, oltre a precludere l'impugnazione di bilanci risalenti nel tempo, impone agli am-

---

Commentario diretto da MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005, 586.

*Contra*: FERRI, Le impugnazioni di delibere assembleari. Profili processuali, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 51, che ravvisa un limite alla soluzione nel principio di tassatività delle iscrizioni nel registro delle imprese. Opinione condivisa da SANZO, *Sub artt. 2379-2379-bis*, in *Nuovo diritto societario*, Commentario diretto da COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, Bologna, 2004, 651. 40. Così, per tutti, BIANCHI, *Il bilancio*, Torino, 2000, 348; ARRIGONI, *Nullità del bilancio e poteri del giudice*, in *Giur. comm.*, 1977, II, 677.

In giurisprudenza cfr.: Tribunale Napoli 5 aprile 2004, in *Le società*, 2004, 1418; Corte Appello Milano 31 marzo 2003, in *Giur. it.*, 2003, 1192, Corte Appello Napoli 11 luglio 2003, in *Giur. it.*, 2003, 2332.

41. In tal senso: MEO, *Gli effetti delle invalidità delle deliberazioni assembleari*, Milano, 1998, 290; ROSSI, *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Milano, 1957, 75; BALZARINI, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da BESSONE, Torino, 2002, 302; SASSO, *Principio di continuità e irregolarità nei bilanci*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 702.

42. Così: QUATRARO, *Le deliberazioni assembleari*, Milano, 1996, 396; SOTTORIVA, *Rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica nel bilancio*, in *Le società*, 2003, 202; SASSO, *Sulla continuità dei bilanci e sul principio di chiarezza*, in *Giur. comm.*, 1984, 740; ARRIGONI, *Nullità del bilancio e poteri del giudice*, cit., 680.

43. Così: BIANCHI, *Il bilancio*, cit., 348; SALAFIA, *Effetti della nullità sui bilanci successivi*, in *Le società*, 1989, 479.

44. In tal senso, per tutti: LIBONATI, *Assemblea e patti parasociali*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, I, 470; TANTINI, *Il bilancio*, Padova, 2000, 310; SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio di esercizio*, Torino 2004, 1084; FERRO, LUZZI, *Vizi del bilancio e vizi della delibera di approvazione*, in *Giur. comm.*, 1982, I, 809.

ministratori di tener conto delle ragioni di invalidazione del bilancio precedente, nel predisporre il bilancio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta la sentenza in parola.

Il precetto appare assai significativo, contribuendo a chiarire il principale degli obblighi cui sono tenuti gli amministratori a seguito di una pronuncia giurisdizionale che accolga le impugnazioni dei deliberati di bilancio.

L'articolo ha in particolare il merito di delimitare l'esatta portata del principio di continuità, circoscrivendo l'obbligo di attivazione degli amministratori al solo bilancio dell'ultimo esercizio e non a tutti i bilanci successivi a quello caducato, tanto più che con il decorso del tempo non è affatto da escludere che le voci e le poste alle quali si riferisce la sentenza non siano più presenti.

Non è per la verità mancato chi ha ritenuto che i principi espressi nella pronuncia d'invalidità debbano riflettersi, tanto nel bilancio impugnato quanto in quelli successivi<sup>45</sup>.

Tale ultima interpretazione presenta evidenti difficoltà applicative giacché, eccezion fatta per i vizi attinenti a poste che rimangano immutate da esercizio ad esercizio, occorrerà procedere alla valutazione delle conseguenze del vizio in tutti i bilanci *de quibus*, potenzialmente oggetto di distinte impugnazioni<sup>46</sup>.

Al fine di arginare il replicarsi di azioni aventi ad oggetto le medesime irregolarità riferite a bilanci successivi, si potrebbe demandare agli amministratori il compito di dare contezza nella nota integrativa degli effetti che il vizio acclarato produce sui bilanci successivi a quello impugnato<sup>47</sup>.

Quest'ultima interpretazione, tuttavia, se per un verso consente di evitare impugnazioni "a cascata" per il medesimo vizio, per l'altro è suscettibile di generare ulteriori e non meno complessi contenziosi in merito all'esatto adempimento da parte degli amministratori dell'obbligo suddetto<sup>48</sup>.

---

45. Così: SPAGNUOLO, *Sub art. 2434-bis*, in *La riforma delle società*, a cura di SANDULLI, SANTORO, Torino, 2003, 858; BRACCIODIETA, *La nuova società per azioni*, Milano, 2006, 498; SALAFIA, *L'assemblea della società per azioni, secondo la recente riforma societaria*, in *Le società*, 2003, 1053 che reputa necessario illustrare in nota integrativa gli effetti prodotti dalle irregolarità anche in esercizi precedenti.

46. VILLATA, *Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milano, 2006, 475.

47. Così: SPAGNUOLO, *Sub art. 2434-bis*, in *La riforma delle società*, a cura di SANDULLI, SANTORO, op. loc. cit., secondo il quale l'art. 2434-bis, mira ad evitare le impugnazioni a cascata ma al contempo obblighi gli amministratori a tener conto dell'incidenza della pronuncia sui bilanci intermedi.

48. Pericolo segnalato in particolare da JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni. Problemi giuridici*, Milano, 1988, 28.

Ad ogni buon conto, pur dovendo considerare le ragioni per le quali il bilancio è stato impugnato ed invalidato, gli amministratori non saranno tenuti all'integrale ristesa del bilancio impugnato e di quelli successivi, bensì soltanto a correggere il nuovo bilancio in base a quanto stabilito nella sentenza che ne ha dichiarato l'invalidità<sup>49</sup>.

Va altresì ribadito come gli amministratori, anche nella redazione dei bilanci successivi a quello invalidato dal giudice, non perdano *in toto* la loro autonomia decisionale, né siano tecnicamente vincolati ad una condotta determinata.

D'altro canto, ben lungi dal riservare al giudice il compito di redigere un bilancio c.d. "giudiziale", il legislatore si limita ad imporre agli amministratori l'obbligo di tenere conto delle ragioni per le quali l'Autorità giudiziaria adita ha pronunciato la sentenza di annullamento<sup>50</sup>.

L'inosservanza di quest'ultimo obbligo, oltre ad integrare una grave irregolarità denunziabile al tribunale *ex art.* 2409 c.c.<sup>51</sup>, darebbe luogo ad un'autonoma causa di invalidità dei bilanci successivi che assumerà i contorni della nullità, ove si traduca in una mancanza di chiarezza e verità da cui deriva una falsa rappresentazione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società<sup>52</sup>.

Il carattere vincolante che le indicazioni contenute nella sentenza di accoglimento dell'impugnativa rivestono per l'organo gestorio chiamato a redigere i bilanci successivi, suggerisce di individuare, quale esercizio nel quale procedere al recepimento di siffatti principi, quello in cui la sentenza passi in giudicato<sup>53</sup> e non quello nel corso del quale si sia pronunciato il giudice di prime cure.

---

49. In tal senso: CORRADO, *Sub art. 2434-bis*, in *Obbligazioni. Bilancio, Commentario alla riforma delle società*, a cura di NOTARO, BIANCHI, Padova, 2006, 691; NICODEMO, PETRUZZINO, *Invalidità delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio*, in *Dir. e prat. soc.*, 2004, 19, 23; SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio di esercizio*, cit., 1083; CORSI, *Le nuove società di capitali*, Milano, 2003, 187 che ha proposto di dare semplicemente menzione della sentenza nella relazione sulla gestione; LIBONATI, *Assemblea e patti parasociali*, cit., 470.

50. In questi termini: JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni. Problemi giuridici*, loc. ult. cit.

51. SPAGNUOLO, *Sub art. 2434-bis*, in *La riforma delle società* a cura di SANDULLI, SANTORO, cit., 959; NICODEMO, PETRUZZINO, *Invalidità delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio*, cit., 23.

52. In tal senso: LIBONATI, *Assemblea e patti parasociali*, 470; CORRADO, *Sub art. 2434-bis*, in *Obbligazioni. Bilancio*, cit., 692.

53. BRACCIODIETA, *La nuova società per azioni*, cit., 498; NICODEMO, PETRUZZINO, *Invalidità delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio*, cit., 23; BUSSOLETTI, *Sub art. 2434-bis c.p.c.*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di NICCOLINI, STAGNO, D'ALCONTRES, Napoli, 2004, 1090; SASSO, *Le società per azioni. Il bilancio di esercizio*, cit., 1083; SPAGNUOLO, *Sub art. 2434-bis*, in *La riforma delle società*, cit., 859.

In caso contrario, infatti, non potrebbe escludersi la necessità che, a seguito della riforma o della cassazione della sentenza di primo grado, in forza della quale il bilancio impugnato era stato corretto, lo si debba di nuovo rettificare, con conseguente frustrazione del principio di stabilità e certezza del bilancio e dei rapporti societari originati dal medesimo <sup>54</sup>.

---

54. Possibilità evidenziata da CORRADO, *Sub art. 2434-bis*, in *Obbligazioni. Bilancio*, 693.





## **7 L'impugnativa della delibera di approvazione di bilancio nelle altre società di capitali**

SOMMARIO: 7.1 La disciplina delle delibere della Srl - 7.2 Il processo decisionale della Srl - 7.3 L'invalidità delle decisioni assembleari - 7.3.1 Le delibere inesistenti - 7.3.2 I richiami alla disciplina della Spa - 7.4 L'invalidità delle deliberazioni delle Società cooperative per azioni - 7.5 La Società in accomandita per azioni. Il richiamo alla disciplina delle Spa.

### **7.1 La disciplina delle delibere della Srl**

Il d.lgs. n. 3/2006 ha innovato fortemente rispetto al passato la materia dell'invalidità delle decisioni societarie della Srl.

Ad essere precisi, nella disciplina *ante* riforma non era prevista una regolamentazione specifica sul punto, eccezion fatta per il riferimento cumulativo che il vecchio articolo 2486 c.c. faceva ai dodici articoli riguardanti gli analoghi atti delle società per azioni, fra i quali gli artt. 2377, 2378 e 2379 c.c.

Attraverso una costruzione teorica che accomunava tutte le determinazioni collegiali degli enti a struttura pluripersonale (società, condominio, comunione), si era giunti a definire tre categorie di deliberati invalidi sia per Spa che per Srl: quelli annullabili, quelli nulli e quelli inesistenti.

Con il decreto di riforma, sono state viceversa introdotte due discipline distinte, benché la normativa in tema di Srl, continui ad essere caratterizzata da frequenti richiami a quella delle Spa.

Dal canto suo, anche il decreto legislativo n. 5/2003, ha introdotto norme procedurali che hanno innovato il sistema processuale relativo all'impugnazione delle delibere di entrambe le fattispecie societarie.

### **7.2 Il processo decisionale della Srl**

Così come nella Spa il centro decisionale della società a responsabilità limitata è rappresentato dall'assemblea dei soci, cui compete l'adozione di tutte le decisioni più importanti per la vita sociale.

Per effetto della recente legge di riforma n. 3/2006<sup>1</sup> il processo decisionale

---

1. Il capo VII è stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, *ex art.* 3, d.lgs. 17 gennaio 2003, n.

dell'assemblea di Srl è stato completamente modificato rispetto al passato.

L'impianto normativo precedente si reggeva su tre disposizioni: gli artt. 2484, 2585 e 2486 c.c. concernenti, rispettivamente, la convocazione dell'assemblea, il diritto di voto e le deliberazioni assembleari.

Mentre i primi due precetti avevano una loro autonomia, quello di cui all'art. 2486 c.c. faceva mero riferimento agli articoli dettati in materia per le Spa: unica eccezione la disposizione relativa al *quorum* deliberativo.

Giova subito rilevare come, la riforma abbia notevolmente ridimensionato l'importanza e la centralità dell'organo assembleare nelle società a responsabilità limitata, recependo in tal guisa una prassi diffusa nella quale il rigore formale legislativamente previsto si scontrava con la sostanziale latitanza dell'assemblea la quale, soprattutto nel caso di società costituite da pochi soggetti legati da vincoli familiari, o si riuniva fittiziamente o non lo faceva affatto.

Muovendo dalla constatazione di simili anomalie, la legge delega, in ossequio ai principi generali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a)<sup>2</sup>, ha quindi suggerito al legislatore delegato una direzione diversa da quella tracciata per la Spa, raccomandando, in particolare, **libertà di forme organizzative**, nonché **ampia autonomia statutaria** riguardo alle **strutture organizzative** e ai **procedimenti decisionali della società**, con il solo limite del rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

È stato invece posto in secondo piano il principio della collegialità delle decisioni dei soci, riservandosi maggior favore alla possibilità che le stesse siano assunte

---

6 (Riforma delle società), successivamente modificato *ex d.lgs.* 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo riforma delle società) e *d.lgs.* 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo correttivo riforma delle società).

Per l'applicazione delle modifiche introdotte *ex d.lgs.* n. 6/2003, cfr. art. 6, c.c. 1 e 2, *d.lgs.* 37/2004 cit. che così dispone: "6. Disciplina transitoria. – 1. Le disposizioni attuative e regolamentari dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Per le materie di cui al comma 1, le norme dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1".

2. Art. 3, comma 1, lett. a), l. n. 366/2001: "prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci".

mediante forme e procedure attuabili anche al di fuori di un contesto collegiale <sup>3</sup>.

Più in dettaglio, accanto alla delibera tradizionalmente assunta in assemblea, l'articolo 2479 c.c. prevede la possibilità che le decisioni sociali siano assunte mediante **consultazione scritta** ovvero sulla base del **consenso espresso per iscritto**.

La prima delle modalità operative suddette è trattata in modo autonomo all'art 2479-bis c.c., seppur integrato da due disposizioni dell'articolo 2479 c.c., e può sostanzialmente ricondursi al meccanismo decisionale classico <sup>4</sup>.

Particolarmente innovativa risulta invece la possibilità della manifestazione scritta del voto, contemplata nel comma 3, dell'art. 2479 c.c. il quale espressamente ammette che i soci reputino superfluo il "rito assembleare", prevedendo nell'atto costitutivo, l'adozione di una metodologia meno rituale che consenta l'adozione delle deliberazioni, **sulla base del consenso espresso per iscritto** oppure **mediante consultazione scritta**.

Alla stregua del primo di siffatti meccanismi decisionali atipici, altrimenti detto **modello referendario**, ciascun socio viene invitato ad esprimere per iscritto la sua posizione favorevole o contraria rispetto ad una proposta predefinita ed immodificabile.

Il meccanismo può essere avviato facendo circolare tra gli interessati una relazio-

---

3. STASSANO, *La nuova società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 106.

4. Art. 2479 c.c.: "In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
  - 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
  - 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
  - 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale".

ne sull'argomento in discussione, alla quale allegare tutta la documentazione utile per la decisione, sulla quale verrà chiesto, oltre alla firma per adesione, un parere od un commento finale.

Nel secondo caso si terrà comunque una sorta di assemblea che non verrà formalmente convocata, ma che sarà consultata dagli amministratori o si autoconsulterà liberamente mediante riunioni "virtuali".

La discussione ed il presumibile scambio di idee avverrà in tal caso usando tutti gli strumenti della comunicazione interpersonale disponibili, quali il telefono, il fax, la posta elettronica, la posta ordinaria, la *conference call*, il telegramma e financo i messaggi su telefono cellulare.

Con questi stessi mezzi e secondo le medesime modalità i soci presteranno il loro consenso, senza necessità di riunirsi effettivamente <sup>5</sup>.

Proprio perché derogatorie rispetto al modello assembleare tipico, queste alternative restano comunque subordinate a tre condizioni.

*In primis*, è necessaria una specifica *previsione statutaria* che riservi una determinata procedura ad uno specifico argomento ed, al fine di verificare che non siano stati oltrepassati i limiti di quest'ultimo, occorrerà che dai documenti sottoscritti dai soci emerga con chiarezza l'oggetto della decisione assunta. Il legislatore, infatti, si è opportunamente preoccupato di introdurre un margine di rigore, optando per il principio formalistico del valore probatorio dell'atto scritto <sup>6</sup>.

In secondo luogo resta obbligatoria la procedura assembleare tradizionale nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 2479 <sup>7</sup>, il primo dei quali concerne proprio la

---

5. ABRIANI, *La società a responsabilità limitata. Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2005, 290-298.

6. Art 2479 c.c., comma 3, secondo periodo "In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa."; art. 2478 c.c., comma 1, n. 2: "il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società"; Art. 2702 c.c. "La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso [221 ss. c.p.c.], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".

7. Il comma disciplina i casi in cui è obbligatorio il ricorso al metodo assembleare [v. 2479-bis]. Oltre che, come ovvio, nel caso in cui l'atto costitutivo non disponga diversamente, le altre ipotesi sono riconducibili a particolari materie oppure a specifica richiesta del metodo assembleare da parte degli organi sociali. Nei casi di materie particolari si osserva che, in precedenza, la loro trattazione era riservata all'assemblea straordinaria che ora risulta abolita. Le materie in questione sono quelle indicate nei numeri 4) e 5) del comma 2 (si tratta, pertanto, di due ipotesi di competenza inderoga-

mancata previsione statutaria, mentre gli altri riguardano decisioni particolarmente rilevanti per la vita della società, quali indubbiamente sono quelle atte ad introdurre eventuali **modificazioni dell'atto costitutivo**, nonché quelle aventi ad oggetto il compimento di operazioni che comportano una **sostanziale modificazione dell'oggetto sociale** ed una **rilevante modificazione dei diritti dei soci**.

Quest'ultima ipotesi, in particolare, comprende tutte quelle operazioni che, senza influire sull'oggetto sociale, incidono comunque sui diritti dei soci in termini significativi, implicando ad esempio la trasformazione di una società operativa in *holding*, attraverso il trasferimento dell'azienda a società controllata, ovvero introducendo forme di dipendenza economica della società da un'altra impresa.

L'autorizzazione espressa verbalmente dai soci è inoltre richiesta nel caso di:

- acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese,
- accoglimento o rigetto della proposta di concordato fallimentare ovvero di concordato in sede di liquidazione coatta amministrativa.
- ogni qual volta vi sia l'esplicita richiesta di uno o più amministratori, ovvero di un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale <sup>8</sup>.

Per ciò che riguarda la convocazione dell'assemblea, in assenza di disposizioni statutarie *ad hoc*, l'articolo 2484 c.c. continua a prevedere che la stessa avvenga con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

A quest'ultimo proposito, resta fermo l'orientamento giurisprudenziale affermato prima della riforma che richiede un invio tempestivo della convocazione tale da consentire al socio la materiale partecipazione all'assemblea e la diligente attività di documentazione e preparazione del dibattito assembleare, di talché, in caso di mancata tempestiva convocazione di uno o più soci, la delibera dovrà considerarsi addirittura inesistente <sup>9</sup>.

---

bile dei soci in cui vi è anche l'obbligo del metodo assembleare); il Correttivo alla riforma ha aggiunto l'ipotesi dell'approvazione del bilancio nel caso di riduzione di capitale sociale per perdite, di cui all'art. 2482-bis.

L'elenco deve essere integrato dal disposto di norme specifiche che prevedono il ricorso al metodo assembleare, per esempio, in materia di scioglimento e liquidazione [v. 2484 n. 6, 2487].

8. BARBUTO, *La Società a responsabilità limitata*, Arzano, 2005, 446.

9. Cass. 14 gennaio 1993, n. 403, in *Riv. dir. comm.*, 1993, II, 207: "(...) Ed invero, ricorre l'ipotesi di inesistenza della delibera assembleare, quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie procedimentale di formazione della deliberazione, tale da non consentire l'inizio o da provocare l'interruzione dell'iter legale, necessaria alla formazione di una delibera assembleare imputabile

### 7.3 L'invalidità delle decisioni assembleari

Le innovazioni apportate alle modalità di assunzione delle decisioni da parte dei soci, hanno imposto al legislatore un intervento riformatore, anche in tema di invalidità delle deliberazioni, che tenesse conto delle peculiarità delle procedure alternative sopra descritte.

Premesso che i vizi dai quali potrebbe risultare affetto il bilancio di esercizio di una società a responsabilità limitata, con la sola eccezione per quelli attinenti alle procedure di predisposizione ed approvazione, coincidono sostanzialmente con quelli esaminati nei riguardi delle Spa, stante il richiamo contenuto nell'art. 2478-*bis* c.c. ai principi ed ai criteri di redazione legislativamente fissati per quest'ultima<sup>10</sup>, è d'uopo soffermarsi su alcuni tratti caratteristici della disciplina generale dell'invalidità delle delibere della forma societaria che qui precipuamente interessa.

---

alla società, con il risultato di determinare una fattispecie apparente, non sussumibile nella categoria giuridica delle deliberazioni assembleari, per inadeguatezza strutturale e funzionale rispetto alla fattispecie normativa (Cass. 15 marzo 1986, n. 1768; 28 novembre 1981, n. 6340). La fattispecie normativa richiede, innanzi tutto, che la delibera consegua ad una convocazione da parte dell'organo a ciò deputato (il consiglio di amministrazione), ed alla comunicazione del relativo avviso di convocazione, in modo che tutti gli aventi diritto siano posti in grado di partecipare e di concorrere alla formazione della volontà collettiva sulle materie all'ordine del giorno. (...)”.

Nello stesso senso in dottrina: PANZANI, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, a cura di RUPERTO, *op. cit.*, 2928.

10. Art. 2478-*bis* c.c. “Bilancio e distribuzione degli utili ai soci.

[I] Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-*bis*, 2423-*ter*, 2424, 2424-*bis*, 2425, 2425-*bis*, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-*bis*. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

[II] Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

[III] La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

[IV] Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

[V] Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

[VI] Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti”.

L'art. 2479-ter detta a tale riguardo una disciplina sostanzialmente autonoma da quella prevista per le Spa dagli articoli 2377 e seguenti dello stesso codice.

Non mancano per la verità richiami a queste ultime disposizioni e, più in dettaglio agli articoli 2377, commi 1, 5, 7, 8 e 9, 2378, 2379-bis, 2379-ter, 2434-bis, anche se il legislatore è stato accorto nel subordinarne l'applicazione alla compatibilità con il nuovo schema dettato per le Srl.

Anche nel caso di società a responsabilità limitata, è possibile distinguere le ipotesi di invalidità a seconda dell'ampiezza degli interessi coinvolti, sebbene l'articolo 2479-ter c.c. rechi testualmente "*invalidità delle decisioni dei soci*", senza distinguere tra annullabilità e nullità e senza alcuna specificazione circa le concrete modalità di adozione prescelte.

Malgrado l'apparente genericità della previsione, infatti, è ragionevole pensare che, tra le varie ipotesi indicate nella norma in questione, quella "*delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo*", (art. 2479-ter, comma 1, c.c.) rientri nella categoria dell'annullabilità; altrettanto dicasi per le "*decisioni assunte con il voto determinante di un socio in conflitto d'interessi*" (art. 2479-ter, comma 2, c.c.).

Al contrario le fattispecie contemplate dal terzo comma della norma, *id est* "*quelle aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione*" così come "*quelle che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite*" possono farsi rientrare nella categoria della nullità <sup>11</sup>.

Siffatta qualificazione trova del resto conferma in un preciso dato testuale, rappresentato dalla legittimazione all'impugnazione riconosciuta a "*chiunque vi abbia interesse*", così come previsto dall'art. 2379 c.c. per le deliberazioni nulle di Spa.

Coerentemente a quanto previsto per le Spa, le deliberazioni legittimamente prese dall'assemblea Srl vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, i quali ultimi, al pari degli amministratori e dei sindaci potranno comunque impugnare le decisioni non assunte nel rispetto della legge o dell'atto costitutivo quale che sia il livello di rappresentatività delle quote da loro detenute.

Giova in proposito evidenziare come l'articolo 2479-ter c.c., piuttosto che di **soci dissenzienti**, parli di **soci che non hanno consentito**, locuzione quest'ultima indubbiamente più idonea a comprendere tutti coloro che non hanno espresso voto favorevole indipendentemente dalle modalità di assunzione della decisione la quale,

---

11. Così: PANZANI, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, cit., 2928.

lo si rammenterà, non deve necessariamente essere assunta in sede assembleare.

Quanto agli altri soggetti legittimati, il combinato disposto degli articoli 2479-*ter* e 2377 c.c. induce a ritenere che l'impugnazione da parte dei sindaci possa avvenire solo ad opera del "collegio", non spettando il potere di impugnazione al singolo sindaco, né all'amministratore *uti singuli*, tranne ovviamente il caso di amministratore unico.

Per tutti i legittimati, il termine per la proposizione dell'azione di annullamento è fissato in novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Evidentemente la maggior partecipazione dei soci alla vita sociale, alla quale si ispira la nuova disciplina di Srl, ha convinto il legislatore a far riferimento ad una forma di pubblicità interna, piuttosto che ad altre forme di pubblicità c.d. "esterne" quali il deposito o l'iscrizione nel registro dell'ufficio delle imprese.

Da un punto di vista oggettivo, è rimasta ferma l'annullabilità delle decisioni non adottate in conformità della legge o dell'atto costitutivo, come pure di quelle assunte con la partecipazione *determinante* di soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della società, qualora possano arrecare danno alla stessa, come tipicamente accade con la delibera di approvazione del bilancio.

Come previsto nella disciplina relativa alle Spa, anche per Srl esiste una forma di sanatoria sostanziale della deliberazione invalida.

Il tribunale, infatti, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni, per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità<sup>12</sup>.

Stante il rinvio all'ottavo comma dell'art. 2377 c.c. contenuto nell'articolo 2479-*bis* c.c., deve quindi ritenersi che non si possa far luogo all'annullamento della deliberazione, ove questa sia stata nelle more sostituita con altra presa in conformità alla legge o allo statuto.

I caratteri salienti della sanatoria sostanziale per le delibere di Srl, vanno dunque ravvisati nella richiesta di parte e nella valutazione di opportunità del giudice.

Come accennato, a mente del secondo comma dell'art. 2479-*ter* c.c. è impugnabile anche la decisione assunta con il voto di un socio in conflitto di interessi. Per la nozione di interesse, quale fonte di annullamento della decisione, si può far rife-

---

12. In questi termini: STASSANO, *La nuova società a responsabilità limitata*, cit., 116; PANZANI, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, cit., 2937.



rimento alla disciplina dettata dall'articolo 2373 c.c.<sup>13</sup> per le Spa, secondo la quale non vi è conflitto quando il socio riesca a raggiungere un interesse proprio senza pregiudizio per la società.

Anche a tacer della compatibilità o meno dell'interesse collettivo con quello personale del socio, in nessun caso potrebbe impugnarsi una decisione che sarebbe stata assunta indipendentemente dalla partecipazione del socio in conflitto, ossia quando il voto di quest'ultimo non sia stato determinante per il raggiungimento del prescritto *quorum* deliberativo<sup>14</sup>.

Procedendo all'esame delle conseguenze della più grave delle patologie riscontrabili nella deliberazione, vengano innanzitutto in rilievo le deliberazioni nulle

---

13. Art. 2373 c.c.: "La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno".

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza".

14. In questi termini: Cass. 23 marzo 1996, n. 2562, in *Foro it.*, 1997, I, 1933: "È ben noto che l'annullabilità di una deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di uno o più soci in conflitto di interessi con la società è subordinata, dall'art. 2373, secondo comma, c.c. (richiamato, per le società a responsabilità limitata, dal secondo comma dell'art. 2486), oltre che all'esistenza del menzionato conflitto d'interessi, a due distinte condizioni, che debbono entrambe concorrere. La prima consiste nella decisività del voto espresso dal socio in conflitto d'interessi, ossia nel fatto che, senza quel voto, la maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione non sarebbe stata raggiunta (cosiddetta prova di resistenza); la seconda risiede nella dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società (...).

È certamente vero che, ai sensi dell'art. 2373, primo comma, c.c., è rilevante ogni situazione nella quale il socio del cui voto si tratti abbia – per conto non solo proprio ma anche eventualmente di terzi – un interesse in conflitto con quello della società (...).

Orbene, a siffatto problema la Suprema Corte ha già in passato fornito risposta, non tanto con la sentenza n. 660 del 1978 – che in realtà non ha affrontato il problema, reputandolo assorbito dall'inesistenza di ogni potenzialità dannosa nella deliberazione in quel caso impugnata – quanto con la più risalente decisione n. 2489 del 1959, in cui è stato deciso che, in situazioni come quella in esame, il *quorum* deliberativo dev'essere computato non già in rapporto all'intero capitale sociale, bensì in relazione alla sola parte di capitale facente capo ai soci aventi diritto al voto, con esclusione dunque della quota del socio che versi in conflitto d'interessi.

Da tale indicazione non v'è motivo di discostarsi (nonostante le obiezioni sollevate da una parte pur autorevole della dottrina), giacché essa appare la più coerente con il disposto dell'ultimo comma del citato art. 2373. Il quale, nello stabilire che le azioni dei soci in conflitto d'interessi con la società devono essere computate per la regolare costituzione dell'assemblea, cioè per il raggiungimento del *quorum* costitutivo, per ciò stesso implicitamente, ma chiaramente, indica che di quelle azioni (o quote, trattandosi di s.r.l. cui la norma si applica per già notato il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 2486) non deve invece tenersi conto ai fini del calcolo del *quorum* deliberativo (...).

**per oggetto illecito o impossibile** e quelle prese **in assenza assoluta di informazione**.

Come già accennato, mutuando la regola dettata in tema di Spa anche il legislatore della riforma ha previsto che le decisioni affette dai vizi sopra indicati possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Alcun limite cronologico è viceversa previsto per l'impugnazione dell'altra tipologia di deliberazioni nulle, costituita dalle statuizioni che modificano l'oggetto sociale, prevedendo attività impossibili od illecite <sup>15</sup>.

Anche in questo caso, per la descrizione della fattispecie occorre riferirsi alla normativa prevista per le Spa nell'art. 2379 c.c., con l'eccezione riguardante la nullità dei casi di mancata convocazione dell'assemblea e di mancanza del relativo verbale, dei quali non si riscontra nessun richiamo nella disciplina delle Srl.

Quantunque da più parti si ipotizzi che queste due fattispecie possano essere ricondotte proprio alla decisione presa in **assenza assoluta di informazione**, a sua volta accomunata quella dell'oggetto illecito o impossibile, sembra preferibile l'opinione di chi ritiene che il difetto di informazione si traduca invece in un vizio della volontà, che dovrebbe dunque portare alla annullabilità e non alla nullità delle delibere <sup>16</sup>.

### 7.3.1 *Le delibere inesistenti*

Anche per le Srl si è riproposto il problema delle c.d. delibere inesistenti, rispetto al quale si fronteggiano due orientamenti esegetici contrapposti.

Un primo indirizzo individua la fonte legislativa della categoria dell'inesistenza nell'art. 2479-ter, comma 3, c.c., nella parte in cui sanziona le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili od illecite.

Si ritiene infatti che il richiamato precetto codicistico, consentendo l'impugnabilità senza limiti di tempo delle delibere suddette introduca un *tertium genus* di invalidità, l'inesistenza appunto, distinto sia rispetto alla nullità rilevabile entro il triennio sia, a *fortiori*, rispetto all'annullabilità soggetta al termine di impugnazione di 90 giorni <sup>17</sup>.

15. STASSANO, *La nuova società a responsabilità limitata*, cit., 116.

16. Così, in dottrina: PANZANI, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, cit., 2939, vedi anche SALAFIA, *Il nuovo modello di Srl*, in *Le società*, 2003, 11.

17. Così: CREMASCO, LAMBERTINI, PISTONE, *Delibera nulla, salva in tre anni*, in *Vademecum società. Guida pratica alla riforma del diritto societario*, Milano, 2004, 59.

A tale ricostruzione dogmatica ostano innanzitutto precisi dati testuali, non consentendo la lettera dell'art. 2377 c.c. l'individuazione di vizi ulteriori rispetto a quelli che, rispettivamente, determinano l'annullabilità e la nullità della delibera assembleare.

Occorre inoltre considerare come la stessa giurisprudenza che ha accolto la configurazione suddetta abbia elaborato ipotesi di delibere inesistenti tanto numerose ed eterogenee tra loro da rendere insicura e contraddittoria la loro identificazione<sup>18</sup>.

È comunque un dato di fatto che il tema dell'inesistenza delle delibere assembleari, malgrado abbia formato oggetto di un ampio dibattito in dottrina, registri una marcata e netta tendenza a limitare, se non ad escludere il ricorso a questa categoria dogmatica<sup>19</sup>, specie in caso di mancanza di elementi costitutivi del relativo procedimento decisionale nel quale appare senz'altro più appropriato ravvisare una mera fattispecie **apparente**, “*non sussumibile nella categoria delle deliberazioni assembleari per inadeguatezza strutturale funzionale rispetto alla fattispecie normativa.*”<sup>20</sup>.

### 7.3.2. I richiami alla disciplina della Spa

Come già accennato, nel disciplinare la materia *de qua*, il legislatore della riforma ha optato per la tecnica del rinvio, richiamando, “in quanto compatibili”, le disposizioni dettate in tema di Spa.

Proponendoci di ricostruire organicamente e sinteticamente la disciplina dell'impugnativa delle delibere di Srl, pare opportuno collegarsi ai principali contenuti delle norme più direttamente incidenti nella materia in esame, a cominciare dall'articolo 2377 c.c. che consente di integrare la disciplina della Srl con le prescrizioni che seguono:

– comma 1: le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e

---

18. COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova, 1987, 429 secondo il quale la disciplina della invalidità ante riforma era e rimane impernata sulla regola generale dell'art. 2377 per cui qualsiasi violazione di legge, anche di una norma imperativa determinava l'annullamento della delibera. Egli afferma che il codice aveva previsto due fattispecie di nullità come ipotesi del tutto eccezionali la cui conseguenza è stata che la categoria generale della nullità, una volta compressa ed espulsa dalla porta, è praticamente rientrata dalla finestra attraverso la categoria della inesistenza elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

19. In questi termini: FERRARA, CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, 489.

20. Così, testualmente: RORDORF, *Art. 2377, Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile*, a cura di RUPERTO, SGROI, Milano, 1994, 1510-1511.

- dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti;
- comma 5: la deliberazione non può essere annullata per:
    - la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (n. 1);
    - l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta (n. 2);
    - l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione (n. 3);
  - comma 7 prima parte: l'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione;
  - comma 8: l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.

Dal canto suo, il generico riferimento all'articolo 2378 c.c. fa sì che l'intero contenuto di quest'ultimo divenga parte integrante del sistema normativo della Srl, con la sola accortezza di espungere le norme sostanzialmente oltre che formalmente connesse alla cartolarizzazione della partecipazione sociale.

Ne consegue così che la condizione del possesso azionario minimo, imposta dal terzo comma dell'art. 2377 c.c. ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire sarà del tutto incompatibile con la struttura della Srl, in seno alla quale l'impugnazione delle delibere viziate costituisce un diritto individuale del socio, qualunque sia la sua rappresentatività in assemblea.

Anche il secondo comma dell'art. 2378 c.c., relativo alla continuità del possesso del numero di azioni necessarie nel corso del processo, necessita di un rilevante adattamento <sup>21</sup>.

---

21. Art. 2378 c.c., comma 2, seconda parte: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto".

La *ratio* della norma dettata per le Spa è quella di evitare che il socio dimostri di avere il numero minimo di azioni richieste solo al fine di esercitare l'azione, perdendole subito dopo l'inizio del processo.

È di tutta evidenza come, nell'ambito della Srl, non essendoci una soglia quantitativa, tale condizione non si giustifichi, con conseguente integrale applicazione dell'art. 111 c.p.c. ai sensi del quale, in caso di trasferimento delle quote con atto tra vivi, non ci sarà alcuna cessazione della materia del contendere e il processo proseguirà tra le parti originarie<sup>22</sup>.

Con specifica attinenza all'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio l'art. 2434-*bis*, relativo all'invalidità della stessa, esordisce con un rinvio a disposizioni destinate specificamente alle Spa ("le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379") le quali, in forza del richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2479-*ter* c.c. troveranno dunque applicazione anche in tema di bilancio di Srl, ogni qual volta lo stesso sia stato approvato con una delibera invalida.

Ne consegue innanzitutto che, ricorrendo i presupposti anzidetti, anche al bilancio di Srl dovrà applicarsi la regola posta dall'art. 2434-*bis*, comma 1, c.p.c. che ne consente l'impugnazione soltanto finché non sia stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo, riducendo così il termine per la proposizione dell'impugnazione da tre anni ad un solo anno, in ossequio al generale principio di stabilità dei rapporti sociali dal quale è permeata l'intera riforma del 2003.

*Secundum datur*, anche gli amministratori di Srl, nel redigere il bilancio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'eventuale sentenza di annullamento e/o di nullità del bilancio impugnato, dovranno tenere conto delle ragioni per le quali è stata dichiarata l'invalidità (art. 2434-*bis*, comma 3, c.p.c.).

Corre altresì l'obbligo di evidenziare le ripercussioni che, sulla disciplina del bilancio di Srl discendono dalla previsione, nel comma 3 dell'art. 2479-*bis* c.c., dell'**assoluta mancanza di informazione** quale specifica causa di nullità della relativa delibera di approvazione, censurabile in giudizio "*da chiunque vi abbia interesse*".

Da un punto di vista generale e teorico, tale norma consente infatti di affermare come, anche per le Srl il bilancio si ponga come fondamentale strumento di rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società, non solo per i soci, bensì per tutti coloro che a vario titolo interagiscono direttamente ed indirettamente con la società.

---

22. Art. 111 c.p.c., comma 1: "Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie".

Non si ritiene viceversa applicabile il comma 2 dello stesso articolo, relativo all'impugnabilità della **deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi**, per la cui impugnazione è richiesta la rappresentanza minima del cinque per cento del capitale sociale, attesa l'incompatibilità della norma con la disciplina peculiare di tale tipologia societaria, sia per la facoltatività della nomina di un revisore *ad hoc*, sia come già detto, per la non configurabilità di soglie minime di rappresentatività quali presupposti per la legittimazione all'impugnativa, la quale spetterà pertanto a ciascun socio in quanto tale <sup>23</sup>.

#### 7.4 L'invalidità delle deliberazioni delle Società cooperative per azioni

Anche per questa tipologia di organizzazione societaria l'art. 2519 c.c. <sup>24</sup>, fa prevalente ricorso alla disciplina delle Spa, ferma comunque restando la facoltà per i cooperanti di scegliere la disciplina normativa delle Srl e salva in ogni caso l'applicazione delle norme imposte dalle particolarità stesse del fenomeno cooperativo: lo scopo mutualistico, il capitale variabile e il voto capitario <sup>25</sup>.

Il principio del voto capitario è la caratteristica principale delle società cooperative che vale a distinguerla dalle altre società di capitali.

Stando al disposto dell'art. 2358 c.c. <sup>26</sup> ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

---

23. BARBUTO, *La società a responsabilità limitata*, cit., 482.

24. Art. 2519 c.c. "Norme applicabili.

[I] Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

[II] L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro".

25. In tal senso: PAOLUCCI, *Le norme sulla società cooperativa, una scelta od un rimedio?*, in *Le società*, 2003, 1085; BONFANTE, *La compatibilità e l'applicabilità delle norme in materia di s.p.a. e s.r.l. alle società cooperative*, Bologna, 2003, in [www.associazione-preite.it](http://www.associazione-preite.it).

26. Art. 2538 c.c.: "Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il

La norma precisa inoltre che ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Quanto poi al funzionamento dell'assemblea, lo stesso pare deducibile dal combinato disposto degli articoli 2370 c.c.<sup>27</sup> e 2538 c.c.<sup>28</sup>.

Orbene, mentre secondo il primo dei richiamati precetti codicistici, possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto, il secondo precisa che nelle cooperative il diritto di voto spetta e matura una volta decorsi novanta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci.

Non pare invece siano applicabili i successivi commi dell'articolo 2370 c.c.

Nel silenzio del contratto sociale, per partecipare all'assemblea non è quindi necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, come avviene per le Spa (art. 2370, comma 2, c.c.).

---

voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea".

27. Art. 2370 c.c.: "Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto:

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea".

28. Art. 2538 c.c.: comma 1: "Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci".

Allo stesso modo, non si ritiene possa verificarsi l'ipotesi prevista al comma 3 dello stesso articolo che riguarda l'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea possedendo azioni nominative, in quanto nelle società cooperative l'iscrizione è propedeutica al voto.

Durante l'assemblea, i soci hanno diritto non solo di esprimere la propria opinione ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti sulle materie oggetto di deliberazione, con tutti i limiti previsti per legge al fine di garantire la riservatezza degli atti societari.

Il diritto di informazione nella società cooperativa è particolarmente importante in considerazione del fatto che tali società devono garantire, come recita l'art. 4, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220<sup>29</sup>, una effettiva **democrazia interna** al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale.

In ossequio a tale principio ed in analogia a quanto previsto dall'art. 2364 c.c. per le società per azioni, si ritiene che gli amministratori possano sottoporre ai soci riuniti in assemblea anche gli atti di gestione che rientrano nella loro esclusiva competenza, sia per l'importanza che in concreto tali atti possono presentare, sia per i dissensi che in ordine al compimento degli stessi spesso si verificano in seno al consiglio di amministrazione.

Resta inteso che l'eventuale delibera che contenga il rifiuto di un atto proposto ed eseguito dagli amministratori non spiegherà effetti rispetto ai terzi che abbiano acquistato diritti in base a tale atto, i quali non potranno essere pregiudicati dalla scelta degli amministratori di interpellare l'assemblea su un atto di loro competenza<sup>30</sup>.

La giurisprudenza riconosce ai soci la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari nei casi e con le modalità previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. per la Spa<sup>31</sup>, ribadendo comunque che le delibere sono impugnabili dal singolo

---

29. D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, art. 4, comma 1: "La revisione cooperativa è finalizzata a:

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale".

30. In questi termini: Cassazione civile 30 maggio 1962, n. 1322, in *Dir. comm.*, 1963, II, 348.

31. Cassazione civile, Sez. Un, 15 maggio 1990, n. 4180, in *Giur. it.* 1991, I, 1, 212: "L'art. 2516 c.c. prevede che alle società cooperative si applicano, fra le altre, 'le disposizioni delle società per azioni, riguardanti le assemblee, gli amministratori e i sindaci' in quanto 'compatibili con le disposizioni seguenti (ossia con quelle di cui agli artt. 2532 a 2538 riguardanti gli organi sociali ed agli artt. 2542 a 2545 riguardanti i controlli della autorità governativa) e con le disposizioni delle leggi speciali (14-12-1947 n. 1577 e 15-2-1971 n. 127, nonché quelle riguardanti categorie di cooperative



socio solamente quando siano lesive di una posizione di diritto soggettivo del medesimo <sup>32</sup>.

La legittimazione ad impugnare, in ogni caso, presuppone l'assenza del socio od il dissenso manifestato in assemblea, intendendosi per dissenzienti i soci che abbiano negato in qualsiasi forma il proprio contributo alla formazione ed all'approvazione della delibera, attraverso il voto contrario o l'astensione, senza che rilevi la motivazione di tali scelte <sup>33</sup>.

Si è peraltro ritenuto che, laddove l'accoglimento dell'impugnazione proposta dal socio possa condurre alla modifica di una precedente delibera conforme all'interesse di quest'ultimo che non sia stata impugnata da altri legittimati, lo stesso socio non possa sottrarsi alle conseguenze dell'annullamento, salvo che da tale precedente delibera sia derivato un diritto che si presenti come definitivamente acquisito <sup>34</sup>.

Con precipua attinenza all'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio, invece, non è rinvenibile una disciplina specifica che ammetta in via gene-

---

diverse da quello in esame). Orbene, dall'esame del primo gruppo di norme risulta che quelle riguardanti le assemblee (art. 2532-34) non contengono alcuna disposizione relativa alle impugnazioni delle deliberazioni assembleari; sicché, non essendo configurabile alcuna incompatibilità, devono ritenersi applicabili gli artt. 2377 e 2378, i quali dispongono che le deliberazioni invalide possono essere impuginate, fra gli altri, dai soci dissenzienti davanti al tribunale del luogo, dove la società ha sede.

Altrettanto deve ritenersi per le norme riguardanti gli amministratori (2380 e ss.) e sindaci (artt. 2397 e ss.) la cui nomina e revoca spetta all'assemblea. Invero, anche quando la nomina di uno o più amministratori o sindaci viene attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici (art. 2535, comma 4), la nomina della maggioranza degli interessi è riservata in ogni caso all'assemblea dei soci (art. 2535, comma 5)."

Nello stesso senso in dottrina: PRESTI, *Società cooperative in Commentario alla riforma delle società*, a cura di MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI, NOTARI, Milano, 2006, 91 e ss.

32. Tribunale Salerno 11 gennaio 1994, in *Giur. comm.*, 1994, II, 253: "Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di società cooperativa sono impugnabili dal singolo socio, secondo la disciplina contenuta negli artt. 2377 e 2379 c.c. soltanto qualora siano lesive di una posizione di diritto soggettivo del socio stesso"; in merito alle banche cooperative: "La delibera del consiglio di amministrazione di una società cooperativa può essere impugnata dal socio, qualora leda una sua posizione di diritto soggettivo. Qualora il consiglio di amministrazione di una banca popolare sospenda dalle funzioni un amministratore imputato di reati, senza che nei suoi confronti sia stata emanata una sentenza di condanna o siano state applicate misure restrittive della libertà personale, l'esecuzione di tale delibera consiliare può essere sospesa in sede di impugnazione della stessa delibera, in quanto questa può arrecare grave ed irreparabile danno all'amministratore sospeso e la sospensione, in mancanza di prescrizione normativa, non può essere adottata dal consiglio di amministrazione".

33. In questi termini: Cassazione civile 21 novembre 1996, n. 10279, in *Foro it.*, 1997, I, 3651.

34. Così: Cassazione civile 27 gennaio 1989, in *Dir. fall.*, 1989, II, 592.

rale l'impugnazione delle deliberazioni da parte del consiglio di amministrazione di una società cooperativa per azioni.

Accanto ai vizi del bilancio sopra illustrati verranno qui specificamente in rilievo, quali autonome cause di invalidità del bilancio, tutte quelle patologie che implicano una deviazione rispetto allo scopo mutualistico proprio delle cooperative al quale, all'opposto, ogni determinazione sociale dovrebbe ispirarsi.

### **7.5 La Società in accomandita per azioni. Il richiamo alla disciplina delle Spa**

Nelle intenzioni del legislatore, la società in accomandita per azioni avrebbe dovuto costituire l'elemento più flessibile dell'ordito normativo in tema di società di capitali.

Oltre alla incorporazione in azioni delle quote di partecipazione sociale, la società in esame si caratterizza per la ripartizione dei soci nelle due categorie degli accomandanti e degli accomandatari e non v'è dubbio come, relativamente alla seconda categoria di soci, l'aspetto della responsabilità personale rappresenti un fatto assolutamente innovativo per le società di capitali.

In realtà gli operatori economici sono ricorsi a questo modello organizzativo in misura minima, probabilmente ritenendo di potersi avvalere di altri strumenti ugualmente efficaci senza dover al contempo assumere il rischio personale delle obbligazioni sociali.

Nonostante la scarsissima preferenza mostrata per questa particolare forma dell'attività di impresa, la stessa ha superato indenne anche la recente riforma organica del diritto societario, la quale non ha peraltro apportato alcuna innovazione nella relativa disciplina, eccezion fatta per la diversa collocazione degli articoli ed i modesti adattamenti resi necessari dal coordinamento con le nuove disposizioni introdotte in tema di Spa.

Alla scarsa attenzione da parte del mondo economico, ha corrisposto un altrettanto esiguo interesse da parte della giurisprudenza la quale, proprio in ragione del limitato ricorso a questo modello societario, non ha praticamente avuto modo né occasione di occuparsi del medesimo <sup>35</sup>.

Non va d'altronde sottaciuto che la tecnica legislativa del rimando alla disciplina

---

35. In tal senso: ANGELICI, voce *Società per azioni e in accomandita per azioni*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, 977.

dettata in tema di società per azioni consente di ricercare in quella stessa direzione la soluzione dei problemi relativi alla disciplina della Sapa<sup>36</sup>.

Più in dettaglio in forza del richiamo dell'art. 2454 c.c.<sup>37</sup>, posto il limite generale della compatibilità, anche per la società in accomandita per azioni, troveranno applicazione le disposizioni codicistiche dettate per le Spa, che disciplinano la competenza, la convocazione, la costituzione dell'assemblea, la votazione, la verbalizzazione e financo l'impugnazione delle deliberazioni assembleari<sup>38</sup>.

Anche con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, la principale peculiarità del regime giuridico della società in accomandita per azioni è a nostro avviso rappresentata dall'art. 2455 c.c. relativo ai soci accomandatari.

A norma del prefato articolo i soci accomandatari, il cui nominativo dovrà essere obbligatoriamente indicato nell'atto costitutivo, *“sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni”*.

È invero sin troppo agevole comprendere come, proprio in ragione della coincidenza suddetta, i soci accomandatari possano sovente escludersi a priori dal novero dei soci potenzialmente interessati all'impugnativa in quanto essi stessi estensori del progetto di bilancio.

Per ogni altro aspetto problematico non possiamo pertanto che rinviare a quanto già illustrato per le società per azioni, adeguandoci così alla tecnica prescelta dal legislatore del 1942 e recentemente confermata da quello del 2003.

---

36. RORDORF, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, cit., 2811.

37. Art. 2454 c.c.: “Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti”. La disciplina anteriore alla riforma del d.lgs. n. 6/2003 era contenuta nell'art. 2464. La norma è rimasta immutata.

38. QUATRARO, FUMAGALLI, D'AMORA, *Le deliberazioni assembleari e consiliari. Aspetti civili, tributari, casi e materiali*, Milano, 1996, 101.



## **Appendice normativa**

---



## **Legge 3 ottobre 2001, n. 366 - Delega al Governo per la riforma del diritto societario**

(Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2001, n. 234)

### ***Preambolo***

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

### **Art. 1 - Delega**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

### **Art. 2 - Principi generali in materia di società di capitali**

1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti principi generali:
  - a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;
  - b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;
  - c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
  - d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

- e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di uno specifico modello societario;
- f) nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;
- g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
- h) disciplinare i gruppi di società secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.

### **Art. 3 - Società a responsabilità limitata**

1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:

- a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
- b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
- c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificare il procedimento di costituzione, confermando in materia di omologazione i principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché eliminando gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;
- b) individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;
- c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
- d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;
- e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;
- f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali; prevedere, comunque, la nullità delle clausole di intransferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso;



- g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;
- h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;
- i) prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, nonché in materia di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel contempo, una semplificazione delle procedure.

#### **Art. 4 - Società per azioni**

1. La disciplina della società per azioni è modellata sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio.

2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme inderogabili dirette almeno a:

1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;

2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci;

3) fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;

4) prevedere la denuncia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di controllo, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori;

b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione, confermando i principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

d) che nell'atto costitutivo non sia richiesta l'indicazione della durata della società;

e) che sia consentita la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori.

3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:

a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi, indicando il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo;

b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:

a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;

b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere

strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:

a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.

6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni, la riforma è diretta a:

a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza indicazione del valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;

b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;

c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;

d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative procedure deliberative.

7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:

a) semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;

b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;

d) determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.

8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:

a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informa-

zioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;

b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;

d) prevedere che le società per azioni possano scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:

1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale;

2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi;

3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione dei requisiti di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolazione;

e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero 1);

f) prevedere che, con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), siano assicurate, anche per le società che non si avvalgono della revisione contabile, forme di controllo dei conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa vigente per il collegio sindacale;

g) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire in modo informato.

9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:

a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;

b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;

d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori

fattispecie di recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

### **Art. 5 - Società cooperative**

1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

- a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;
- b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che, in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi;
- c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della disciplina vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti;
- d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;
- e) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute;
- f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria;
- g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.

2. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ritorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;
- b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e

- non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
- c) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;
  - d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;
  - e) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;
  - f) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  - g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.

#### **Art. 6 - *Disciplina del bilancio***

1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
- b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;
- c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
- d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente;
- e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;
- f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.

**Art. 7 - Trasformazione, fusione, scissione**

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;
- b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
- c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione;
- d) prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-*quater* del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile;
- e) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali.

**Art. 8 - Scioglimento e liquidazione**

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;
- b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;
- c) disciplinare la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.

**Art. 9 - Cancellazione**

1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;
- b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione dal registro delle imprese.

**Art. 10 - Gruppi**

1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperino adeguatamente l'interesse del

- gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
- b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;
  - c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;
  - d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

**Art. 11 - *Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali***

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:

- 1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;
- 2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie

con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 3.2) la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono



per legge essere distribuite; prevedere la pena dell'arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità; prevedere la procedibilità a querela;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la san-

zione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci; 16) aggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere a) e b) sia commesso, nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, la riformulazione o l'accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;

l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale.

#### **Art. 12 - Nuove norme di procedura**

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerati, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 - Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366**

(Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17, s.o. n. 8).

**Preambolo**

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;

Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002;

Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

**TITOLO I  
NUOVE NORME DI PROCEDURA**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:

a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti com-

messi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati <sup>1</sup>;

b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-*bis* del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-*bis*, ultimo comma, del codice civile;

d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa <sup>2</sup>;

e) materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;

f) credito per le opere pubbliche.

2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte d'appello tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il tribunale giudica a norma del capo I del titolo II del presente decreto in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da o contro associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il tribunale giudica in composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e) <sup>3</sup>.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze già maturate.

---

1. Lettera modificata dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2. Così corretto in *G.U.*, 9 settembre 2003, n. 209.

3. Comma corretto con comunicato pubblicato in *G.U.*, 9 settembre 2003, n. 209, e successivamente modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

## TITOLO II DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE

### CAPO I

#### DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

#### **Art. 2 - Contenuto dell'atto di citazione**

1. La domanda si propone al tribunale mediante citazione contenente <sup>1</sup>:

- a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 163 del codice di procedura civile;
- b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
- c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni.
2. Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla metà con provvedimento reso a norma dell' articolo 163-*bis*, comma 2, del codice di procedura civile <sup>2</sup>.
3. I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti, al momento della costituzione, ovvero successivamente, può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l'adozione, previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile <sup>2</sup>.

---

1. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

2. Comma aggiunto dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

### **Art. 3 - Costituzione dell'attore**

1. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione [, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'articolo 163-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile, ] deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il fascicolo contenente l'originale o la copia della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede nel caso di cui all'articolo 13, comma 1 <sup>1</sup>.
2. Se la citazione è notificata a più persone, la costituzione dell'attore deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notificazione. In tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo all'iscrizione a ruolo.

---

1. Comma modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, che ha soppresso le parole ora poste tra parentesi quadre.

### **Art. 4 - Comparsa di risposta**

1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione; a pena di decadenza deve proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione e, dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni; deve formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso

cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento <sup>1</sup>.

2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell'articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine è di trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore per la replica non può eccedere i sessanta giorni; l'inservanza di tale termine può essere eccepita anche dagli altri convenuti.

3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 2.

---

1. Comma modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

#### **Art. 5 - Forme e termini della costituzione del convenuto**

1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla notifica della comparsa di risposta, ovvero dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 2, il fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione <sup>1</sup>.

2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta può costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte.

---

1. Comma modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente dall'articolo 1 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

#### **Art. 6 - Memoria di replica dell'attore**

1. Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma 2, l'attore può replicare con memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonché depositare nuovi documenti.

2. Nella memoria di replica l'attore può:

- a) precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte;
- b) a pena di decadenza proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto <sup>1</sup>;
- c) a pena di decadenza dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto <sup>1</sup>;
- d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.

3. L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva. Il termine è di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.

4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'attore notifica al terzo l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 2.



---

1. Lettera modificata dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

### **Art. 7 - Repliche ulteriori**

1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica, nonché, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente <sup>1</sup>.

2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al convenuto una ulteriore replica a norma dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla notificazione <sup>1</sup>.

3. L'attore, finché non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi venti giorni. Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra le parti, finché non è decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma 2 ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche <sup>2</sup>.

3-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate <sup>3</sup>.

---

1. Comma modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2. Comma modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente dall'articolo 2 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

3. Comma aggiunto dall'articolo 2 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

### **Art. 8 - Istanza di fissazione di udienza**

1. L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni <sup>1</sup>:

a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta <sup>2</sup>;

b) in caso di chiamata di terzo, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa stessa <sup>3</sup>;

c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare, ovvero dalla scadenza del relativo termine <sup>4</sup>.

2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni <sup>1</sup>:

a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d'uf-

ficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine;

b) se sono stati chiamati in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine<sup>3</sup>;

c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine<sup>4</sup>.

3. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni<sup>1</sup>:

a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine<sup>5</sup>;

b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine<sup>4</sup>.

4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio è precluso se l'udienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza<sup>6</sup>.

5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie<sup>5</sup>.

5-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifici una memoria o uno scritto difensivo<sup>7</sup>.

---

1. Alinea corretto con comunicato pubblicato in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209, e successivamente modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2. Lettera modificata dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

3. Lettera modificata dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente dall'articolo 3 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

4. Lettera modificata dall'articolo 3 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

5. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

6. Comma modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

7. Comma aggiunto dall'articolo 3 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

### **Art. 9 - Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria**

1. L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di

merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione delle istanze istruttorie già proposte. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.

2. Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 10, comma 1, ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.

3. La parte è tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione. Se l'istanza è fatta congiuntamente, ciascuna delle parti può provvedere al deposito.

#### **Art. 10 - Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza**

1. A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo 13, comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza può essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile <sup>1</sup>.

*2-bis.* La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati <sup>2</sup>.

---

1. Comma modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2. Comma aggiunto dall'articolo 4 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

#### **Art. 11 - Istanza congiunta di fissazione di udienza**

1. Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell'udienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all'ammissibilità delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.

2. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza è impugnabile ai sensi degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile <sup>1</sup>.

3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'attore deve notificare alle altre parti memoria di replica o, se già era stata notificata, di ulteriore replica; si applicano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di provvedimento che conferma la competenza del tribunale adito, il termine decorre dalla sua comunicazione <sup>2</sup>.

1. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.
2. Comma corretto con comunicato pubblicato in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209, e successivamente modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

**Art. 12 - Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza**

1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il cancelliere, presenta senza indugio al presidente il fascicolo d'ufficio contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti <sup>1</sup>.
2. Il presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile <sup>1</sup>.
3. Il decreto deve contenere:
  - a) la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso;
  - b) l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie;
  - c) l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio;
  - d) l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse;
  - e) l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione;
  - f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo 13, comma 2.
4. Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, è stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo.
5. Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile.
6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i successivi trenta giorni.
7. Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione della citazione al convenuto, se

questi non si è costituito, il giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la rinnovazione.

8. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie per l'eventuale replica. L'udienza davanti al collegio è fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente può, su istanza dei litisconsorti o dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando l'udienza entro i successivi trenta giorni.

---

1. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

**Art. 13 - Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevanza dell'inammissibilità di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali**

1. Se l'attore non si costituisce nel termine di cui all'articolo 3, il convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a norma dell'articolo 5, comma 1, può, nella comparsa di risposta, eccipere l'estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza; altrimenti, procede a norma dell'articolo 4, comma 2.

2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero dell'articolo 3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi, può notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare, previa notifica, istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concluzione di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore giuramento <sup>1</sup>.

3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato, l'istanza di fissazione dell'udienza può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione. Dell'avvenuto deposito dell'istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che non si costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.

4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonché le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile <sup>2</sup>.

5. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere in termini la parte che da irregolarità procedurali abbia risentito pregiudizio nel suo

diritto di difesa. Rimane ferma l'inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonché dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.

1. Comma modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma sostituito dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

#### **Art. 14 - *Interventi autonomi***

1. Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo 107 del codice di procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105, comma primo, del codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.
2. Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1, fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di intervento.
3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di fissazione dell'udienza affinché venga decisa la questione di ammissibilità dell'intervento, con ordinanza reclamabile nelle forme dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero può fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto perché questi provveda alla notificazione di una sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore replica.

#### **Art. 15 - *Intervento adesivo dipendente***

1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, può intervenire fino al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, ma non può compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5.
2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo è legittimato all'impugnazione della sentenza.
3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione.

#### **Art. 16 - *Udienza di discussione della causa***

1. Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza, il tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo <sup>1</sup>.
2. Quando nel decreto è contenuto l'invito alle parti a comparire di persona, il presidente le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della contro-

versia. Nel relativo verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare <sup>1</sup>.

3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il presidente dirige la discussione e può consentire brevi repliche <sup>1</sup>.

4. Esaurita la discussione, il tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio con sentenza, anche a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile <sup>1</sup>.

5. La decisione è emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità della controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi <sup>1</sup>.

6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 1, il tribunale, se è competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate <sup>1</sup>.

---

1. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

### **Art. 17 - Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento**

1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:

- a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
- b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
- c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.

*2-bis.* Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notifica-

te a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione <sup>1</sup>.

---

1. Comma aggiunto dall'articolo 5 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

**Art. 18 - Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al collegio <sup>1</sup>**

1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto compatibili, al procedimento di cognizione davanti al tribunale in composizione monocratica <sup>1</sup>.

2. Il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento è designato dal presidente del tribunale a norma dell'articolo 12 <sup>1</sup>.

---

1. Così corretto in *G.U.*, 9 settembre 2003, n. 209.

**Art. 19 - Ambito di applicazione. Procedimento**

1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie di cui all'articolo 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica.

2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza <sup>1</sup>.

*2-bis.* Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale <sup>2</sup>.

3. Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma del comma *2-bis*, assegna all'attore i termini di cui all'articolo 6 <sup>3</sup>.

4. Avverso l'ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 20.

5. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.

---

1. Comma sostituito dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2. Comma inserito dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

3. Comma corretto con comunicato pubblicato in *G.U.*, 9 settembre 2003, n. 209, e successivamente modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.



CAPO II  
DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

**Art. 20 - Forma dell'appello**

1. L'appello si propone con atto di citazione, notificato a norma degli articoli 325 e seguenti del codice di procedura civile, e deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello è dichiarato improcedibile, su istanza dell'appellato che si sia tempestivamente costituito.
4. L'appello è dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

CAPO III  
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

**Art. 21 - Interventi in appello**

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 344 del codice di procedura civile, nel giudizio in grado di appello è ammesso altresì l'intervento dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti.

CAPO IV  
DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO

**Art. 22 - Inattività delle parti**

1. Se nessuna delle parti compare all'udienza, la corte d'appello ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

**Art. 23 - Provvedimenti cautelari anteriori alla causa**

1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata.
2. Il magistrato designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile <sup>1</sup>.
3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase di reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se si verificano mutamenti nelle circostanze. Possono altresì essere concesse sulla

base di circostanze anteriori di cui è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli 669-*novies*, terzo comma, e 669-*decies* del codice di procedura civile. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia della misura cautelare di cui al comma 1<sup>1</sup>.

5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a norma dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice<sup>1</sup>.

6. In nessun caso l'autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un diverso processo.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

---

1. Così corretto in *G.U.*, 9 settembre 2003, n. 209.

#### **Art. 24 - Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato**

1. La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice già designato a norma dell'art. 12, comma 2, ovvero dell'art. 18, comma 2; altrimenti, il presidente designa senza indugio il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento<sup>1</sup>.

2. Il giudice designato, se la domanda cautelare è proposta anteriormente al decreto di cui all'articolo 11, con lo stesso decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della causa a norma dei commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di documenti, memorie e repliche.

3. Il giudice designato procede a norma dell'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile. In ogni caso, l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti d'urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

4. All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione.

5. Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice designato fissa l'udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.

6. La sentenza è pronunciata a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile ovvero, se la complessità della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale

redazione della motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni.

7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito.

8. L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del codice civile è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. La società, ricevuta la notifica dell'istanza di sospensione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci.

---

1. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

#### **Art. 25 - Forma dell'atto introduttivo e giudice competente**

1. L'istanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo dove la società ha la sede legale <sup>1</sup>.

2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve essere depositata presso l'ufficio di quest'ultimo.

3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti, si applicano gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione collegiale.

---

1. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

#### **Art. 26 - Forma ed efficacia del provvedimento**

1. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti giorni dal deposito del ricorso ovvero, se è stata fissata, dall'udienza.

2. Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dell'istanza che non sia fondata su nuovi presupposti di fatto.

3. Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.

4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della revoca.

### **TITOLO III DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE**

#### **Art. 27 - Reclamo**

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, è reclamabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2. Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si propone con ricorso all'organo collegiale dello stesso tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento re-

clamato. Se il provvedimento è stato emesso dal tribunale in composizione collegiale, il reclamo si propone alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio<sup>1</sup>.

3. Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio le informazioni ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento.

4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio, in presenza di gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

---

1. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

#### **Art. 28 - Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte**

1. Il presidente<sup>1</sup> designa, senza indugio, il magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi l'opportunità, fissa udienza per l'audizione dell'istante.

2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico ministero, questi può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adito e richiedere la fissazione di udienza in camera di consiglio.

3. Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e può invitare l'istante a depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonché a notificare l'istanza ad altri soggetti interessati indicati dal giudice.

---

1. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

#### **Art. 29 - Ambito di applicazione**

1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2343, primo comma, 2343-*bis*, secondo comma, 2347, 2417, secondo comma, 2436, quarto comma, 2437-*ter*, sesto comma, 2468, 2501-*sexies*, terzo comma, e 2545-*undecies*, secondo comma, del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali<sup>1</sup>.

---

1. Articolo modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

#### **Art. 30 - Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti**

1. Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della relazione e fissa con decreto l'udienza per l'audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è richiesto, nonché il termine per la costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero può depositare osservazioni scritte.

2. All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio.

## TITOLO IV DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 31 - Pronuncia con decreto**

1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sull'istanza con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici giorni successivi, l'udienza per la comparizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine per la costituzione delle parti.
2. All'udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il provvedimento emesso ai sensi del comma 1<sup>1</sup>.

---

1. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

#### **Art. 32 - Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario**

1. Ciascuna parte può, fino alla conclusione delle udienze di cui agli articoli 30 o 31, chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento<sup>1</sup>.
2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli 2 e seguenti con ordinanza nella quale fissa all'istante il termine perentorio per la notificazione alle altre parti dell'atto di citazione.
3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto può essere modificato o revocato. In caso di estinzione, esso conserva la sua efficacia.
4. L'accertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche quando la legge prevede che, a seguito dell'approvazione o dell'autorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso l'atto stesso sia dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento del danno; in tale caso, non si applica il primo periodo del comma 3.

---

1. Comma modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

#### **Art. 33 - Ambito di applicazione**

1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2275, 2367, secondo comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-*quater*, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, secondo comma, 2447-*quater*, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto comma, 2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto comma, 2487-*ter*, secondo comma, 2500-*novies*, secondo comma, 2503, secondo comma, 2545-*quinqüesdecies* del codice civile e 223-*quater*, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali<sup>1</sup>.

1. Articolo corretto con comunicato 9 settembre 2003 pubblicato in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209, e successivamente modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

## CAPO II

### DEL PROCEDIMENTO

#### Sezione I

#### Del procedimento in confronto di una parte sola

#### **Art. 34 - Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie**

1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale<sup>1</sup>.

3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

---

1. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

#### **Art. 35 - Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale<sup>1</sup>**

1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile<sup>2</sup>.

3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto

per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.

4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-*quinquies* del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

5-*bis*. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese <sup>3</sup>.

---

1. A norma dell'articolo 245 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 le norme di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale di cui al medesimo d.lgs. n. 30/2005.

2. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

3. Comma aggiunto dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

## Sezione II

### Del procedimento in confronto di più parti

#### **Art. 36 - Decisione secondo diritto <sup>1</sup>**

1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.

---

1. A norma dell'articolo 245 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 le norme di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale di cui al medesimo d.lgs. n. 30/2005.

#### **Art. 37 - Risoluzione di contrasti sulla gestione di società**

1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite <sup>1</sup>.

3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a

dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

---

1. Comma modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

#### **Art. 38 - *Organismi di conciliazione***

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro<sup>1</sup>.

3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39.

---

1. Comma modificato dall'articolo 6 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Il regolamento di cui al presente comma è stato emanato con d.m. 23 luglio 2004, n. 222.

#### **Art. 39 - *Imposte e spese. Esenzione fiscale***

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.

4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consu-



mo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegare al regolamento di procedura <sup>1</sup>.

---

1. Il regolamento di cui al presente comma è stato emanato con d.m. 23 luglio 2004, n. 223.

## **TITOLO V DELL'ARBITRATO**

### **Art. 40 - Procedimento di conciliazione**

1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito spletamento dell'incarico.

2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione <sup>1</sup>.

3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.

5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di

conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'articolo 38.

8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale<sup>2</sup>.

---

1. Comma modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2. Così corretto in *G.U.*, 9 settembre 2003, n. 209.

#### **Art. 41 - *Disciplina transitoria***

1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-*bis* e 223-*duodecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 6<sup>1</sup>.

---

1. Così corretto in *G.U.*, 9 settembre 2003, n. 209.

#### **Art. 42 - *Disposizioni finali***

1. Il Ministero della giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per la rilevazione degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte Suprema di Cassazione<sup>1</sup>.

2. Il presidente del tribunale, il Presidente della corte d'appello e il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>1</sup>.

3. Nell'intervento del procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a norma dell'articolo 93, primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è offerta specificamente notizia dei dati in questione<sup>1</sup>.

---

1. Così corretto in *GU.*, 9 settembre 2003, n. 209.

**Art. 43 - *Entrata in vigore***

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, artt. 1-5, 8**

(*Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2003, n. 17, s.o. n. 8).

***Preambolo***

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;

Visti in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernenti la riforma della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002;

Acquisito il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Ritenuto di accogliere le condizioni e le osservazioni poste dalle Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

***Art. 1 - Modifica della disciplina riguardante le società per azioni***

1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

“CAPO V

SOCIETÀ PER AZIONI

Sezione I

Disposizioni generali

**2325 (Responsabilità).** - Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.

**2325-bis** (*Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*). - Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante <sup>1</sup>.

Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali <sup>2</sup>.

**2326** (*Denominazione sociale*). - La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.

**2327** (*Ammontare minimo del capitale*). - La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.

**2328** (*Atto costitutivo*). - La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
- 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
- 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
- 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
- 13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde <sup>2</sup>.

**2329** (*Condizioni per la costituzione*). - Per procedere alla costituzione della società è necessario:

- 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative ai conferimenti;
- 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

**2330** (*Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società*). - Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.

**2331** (*Effetti dell'iscrizione*). - Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.

Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento.

**2332** (*Nullità della società*). - Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

- 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- 2) illiceità dell'oggetto sociale;
- 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.

## Sezione II Della costituzione per pubblica sottoscrizione

**2333** (*Programma e sottoscrizione delle azioni*). - La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

**2334** (*Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori*). - Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.

Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.

Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare <sup>1</sup>.

**2335** (*Assemblea dei sottoscrittori*). - L'assemblea dei sottoscrittori:

- 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
- 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
- 4) nomina gli amministratori ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori <sup>2</sup>.

**2336** (*Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo*). - Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.

### Sezione III Dei promotori e dei soci fondatori

**2337** (*Promotori*). - Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.

**2338** (*Obbligazioni dei promotori*). - I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

**2339** (*Responsabilità dei promotori*). - I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

- 1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
- 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
- 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

**2340** (*Limiti dei benefici riservati ai promotori*). I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

**2341** (*Soci fondatori*). - La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.

### Sezione III-bis Dei patti parasociali

**2341-bis** (*Patti parasociali*). - I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

- a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
- b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
- c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.



Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo<sup>1</sup>.

**2341-ter (Pubblicità dei patti parasociali).** - Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.

#### Sezione IV Dei conferimenti

**2342 (Conferimenti).** - Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

**2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).** - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può

versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

**2343-bis** (*Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori*). - L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.

L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

**2344** (*Mancato pagamento delle quote*). - Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati<sup>2</sup>.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

**2345** (*Prestazioni accessorie*). - Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

## Sezione V

### Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi

**2346** (*Emissione delle azioni*). - La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione<sup>1</sup>.

**2347** (*Indivisibilità delle azioni*). - Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

**2348** (*Categorie di azioni*). - Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

**2349** (*Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro*). - Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare indivi-

dualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente<sup>1</sup>.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto<sup>2</sup>.

**2350** (*Diritto agli utili e alla quota di liquidazione*). - Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria<sup>2</sup>.

Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

**2351** (*Diritto di voto*). - Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

**2352** (*Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni*). - Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.

**2353** (*Azioni di godimento*). - Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

**2354** (*Titoli azionari*). - I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente<sup>2</sup>.

Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

I titoli azionari devono indicare:

- 1) la denominazione e la sede della società;
- 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
- 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale;
- 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- 5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.

**2355** (*Circolazione delle azioni*). - Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.

Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra

possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.

Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.

**2355-bis** (*Limiti alla circolazione delle azioni*). - Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

**2356** (*Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate*). - Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.

**2357** (*Acquisto delle proprie azioni*). - La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chieder-

re che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

**2357-bis** (*Casi speciali di acquisto delle proprie azioni*). - Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

- 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
- 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.

**2357-ter** (*Disciplina delle proprie azioni*). - Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.

**2357-quater** (*Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, secondo comma, la società non può sottoscrivere azioni proprie <sup>2</sup>.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

**2358** (*Altre operazioni sulle proprie azioni*). - La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per

favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

**2359** (*Società controllate e società collegate*). - Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

**2359-bis** (*Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate*). - La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

**2359-ter** (*Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante*). - Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

**2359-quater** (*Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante*). - Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto av-



venga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter. Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

**2359-quinquies** (*Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante*). - La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio.

Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

**2360** (*Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni*). - È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

**2361** (*Partecipazioni*). - L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

**2362** (*Unico azionista*). - Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio <sup>2</sup>.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle delibe-

razioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

## Sezione VI Dell'assemblea

**2363** (*Luogo di convocazione dell'assemblea*). - L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

**2364** (*Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza*). - Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

**2364-bis** (*Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza*). - Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

- 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
- 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- 4) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 5) nomina il revisore.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.

**2365** (*Assemblea straordinaria*). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento

della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.

**2366** (*Formalità per la convocazione*). - L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<sup>2</sup>.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

**2367** (*Convocazione su richiesta di soci*). - Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

**2368** (*Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni*). - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. **2369** (*Seconda convocazione e convocazioni successive*). - Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351<sup>2</sup>.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata.

**2370** (*Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto*). - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti<sup>1</sup>.

Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultano dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente<sup>1</sup>.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

**2371** (*Presidenza dell'assemblea*). - L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale<sup>1</sup>.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

**2372** (*Rappresentanza nell'assemblea*). - Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

**2373** (*Conflitto d'interessi*). - La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

**2374** (*Rinvio dell'assemblea*). - I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

**2375** (*Verbale delle deliberazioni dell'assemblea*). - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

**2376** (*Assemblee speciali*). - Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

**2377** (*Annullabilità delle deliberazioni*). - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti<sup>2</sup>.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

La deliberazione non può essere annullata:

1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;

2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito

presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo <sup>1</sup>.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

**2378** (*Procedimento d'impugnazione*). - L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

Il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell'articolo 2377.

I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese <sup>2</sup>.

**2379** (*Nullità delle deliberazioni*). - Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere

impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell'articolo 2377<sup>2</sup>.

**2379-bis** (*Sanatoria della nullità*). - L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.

L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

**2379-ter** (*Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni*). - Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

#### Sezione VI-bis Dell'amministrazione e del controllo

##### 1. Disposizioni generali

**2380** (*Sistemi di amministrazione e di controllo*). - Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4. Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'ap-



provazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.

## *2. Degli amministratori*

**2380-bis** (*Amministrazione della società*). - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

**2381** (*Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati*). - Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate<sup>2</sup>.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

**2382** (*Cause di ineleggibilità e di decadenza*). - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**2383** (*Nomina e revoca degli amministratori*). - La nomina degli amministratori spetta

all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

**2384** (*Poteri di rappresentanza*). - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

**2385** (*Cessazione degli amministratori*). - L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

**2386** (*Sostituzione degli amministratori*). - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la

nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**2387** (*Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza*). - Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.

**2388** (*Validità delle deliberazioni del consiglio*). - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

**2389** (*Compensi degli amministratori*). - I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**2390** (*Divieto di concorrenza*). - Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

**2391** (*Interessi degli amministratori*). - L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione

deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

**2392 (Responsabilità verso la società).** - Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

**2393 (Azione sociale di responsabilità).** - L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio<sup>1</sup>. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

**2393-bis** (*Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci*). - L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti. In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

**2394** (*Responsabilità verso i creditori sociali*). - Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

**2394-bis** (*Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali*). - In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.

**2395** (*Azione individuale del socio e del terzo*). - Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

**2396** (*Direttori generali*). - Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

### 3. Del collegio sindacale

**2397** (*Composizione del collegio*). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali indi-

viduati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

**2398** (*Presidenza del collegio*). - Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

**2399** (*Cause d'ineleggibilità e di decadenza*). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

**2400** (*Nomina e cessazione dall'ufficio*). - I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

**2401** (*Sostituzione*). - In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

**2402** (*Retribuzione*). - La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**2403** (*Doveri del collegio sindacale*). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della

legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma. **2403-bis** (*Poteri del collegio sindacale*). - I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

**2404** (*Riunioni e deliberazioni del collegio*). - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione<sup>1</sup>.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

**2405** (*Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee*). - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

**2406** (*Omissioni degli amministratori*). - In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

**2407** (*Responsabilità*). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di

questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

**2408** (*Denuncia al collegio sindacale*). - Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.

**2409** (*Denuncia al tribunale*). - Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società<sup>1</sup>.

#### 4. *Del controllo contabile*

**2409-bis** (*Controllo contabile*). - Il controllo contabile sulla società è esercitato da un



revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa<sup>1</sup>.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

**2409-ter** (*Funzioni di controllo contabile*). - Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.

**2409-quater** (*Conferimento e revoca dell'incarico*). - Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328, l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

**2409-quinquies** (*Cause di ineleggibilità e di decadenza*). - Salvo quanto disposto dall'articolo 2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399, primo comma.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.

Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

**2409-sexies** (*Responsabilità*). - I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.

Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

**2409-septies** (*Scambio di informazioni*). - Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

##### 5. Del sistema dualistico

**2409-octies** (*Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza*). - Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.

**2409-novies** (*Consiglio di gestione*). - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.

È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.

Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

**2409-decies** (*Azione sociale di responsabilità*). - L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis. L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.

L'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può

transigerla, purché la rinuncia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393.

La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.

**2409-undecies** (*Norme applicabili*). - Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.

Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.

**2409-duodecies** (*Consiglio di sorveglianza*). - Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.

Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.

Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.

Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) i componenti del consiglio di gestione;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 2399.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

**2409-terdecies** (*Competenza del consiglio di sorveglianza*). - Il consiglio di sorveglianza:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea<sup>1</sup>;
  - b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
  - c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
  - d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
  - e) presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409;
  - f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
- f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti<sup>2</sup>.

Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica<sup>1</sup>.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

**2409-quaterdecies (Norme applicabili).** - Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e 2409-septies.

Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.

**2409-quinquiesdecies (Controllo contabile).** - Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, e 2409-sexies, in quanto compatibili.

#### 6. Del sistema monistico

**2409-sexiesdecies (Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno).** - Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.

**2409-septiesdecies (Consiglio di amministrazione).** - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

**2409-ottiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione).** - Salvo diversa disposizione

dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.

Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies*, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

In caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

Il comitato per il controllo sulla gestione:

- a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.

**2409-noviesdecies** (*Norme applicabili e controllo contabile*). - Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-*bis*, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis*, 2395.

Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-*bis* primo e secondo comma, 2409-*ter*, 2409-*quater*, 2409-*quinquies*, 2409-*sexies*, 2409-*septies*, in quanto compatibili.

## Sezione VII Delle obbligazioni

**2410** (*Emissione*). - Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.

In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

**2411** (*Diritti degli obbligazionisti*). - Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.

I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società<sup>1</sup>.

**2412** (*Limiti all'emissione*). - La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni della presente sezione o in altri mercati regolamentati<sup>1,2</sup>.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

**2413** (*Riduzione del capitale*). - Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.

Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione<sup>2</sup>.

**2414** (*Contenuto delle obbligazioni*). - I titoli obbligazionari devono indicare:

- 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
- 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
- 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
- 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo<sup>2</sup>.

**2414-bis** (*Costituzione delle garanzie*). - La deliberazione di emissione di obbligazioni

che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.

Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414 <sup>2</sup>.

**2415** (*Assemblea degli obbligazionisti*). - L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

**2416** (*Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea*). - Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste nell'articolo 2377 s'intendono riferite all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati <sup>2</sup>.

L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

**2417** (*Rappresentante comune*). - Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399.

Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

**2418** (*Obblighi e poteri del rappresentante comune*). - Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutela-

re gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.

**2419** (*Azione individuale degli obbligazionisti*). - Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.

**2420** (*Sorteggio delle obbligazioni*). - Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

**2420-bis** (*Obbligazioni convertibili in azioni*). - L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2346.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione<sup>1</sup>.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

**2420-ter** (*Delega agli amministratori*). - Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.



### Sezione VIII Dei libri sociali

**2421** (*Libri sociali obbligatori*). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

- 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
- 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
- 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
- 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-*sexies*.

I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.

**2422** (*Diritto d'ispezione dei libri sociali*). - I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.

### Sezione IX Del bilancio

**2423** (*Redazione del bilancio*). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare

una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

**2423-bis** (*Principi di redazione del bilancio*). - Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

**2423-ter** (*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*). - Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

**2424** (*Contenuto dello stato patrimoniale*). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
  - a) imprese controllate;
  - b) imprese collegate;
  - c) imprese controllanti;
  - d) altre imprese;
- 2) crediti:
  - a) verso imprese controllate;
  - b) verso imprese collegate;
  - c) verso controllanti;
  - d) verso altri;
- 3) altri titoli;
- 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;

- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 4-*bis*) crediti tributari;
- 4-*ter*) imposte anticipate;
- 5) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
- 6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VII - Altre riserve, distintamente indicate.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine<sup>1</sup>.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-*septies* con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-*bis*.

**2424-bis** (*Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale*). - Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.

Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'eserci-

zio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

**2425** (*Contenuto del conto economico*). - Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso di ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
  - a) salari e stipendi;
  - b) oneri sociali;
  - c) trattamento di fine rapporto;
  - d) trattamento di quiescenza e simili;
  - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari:
  - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
  - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
  - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

**2425-bis** (*Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri*). - I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

**2426** (*Criteri di valutazioni*). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di

valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;



9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

**2427** (*Contenuto della nota integrativa*). - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

- 6-*bis*) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 6-*ter*) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi dello stato patrimoniale", quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";
- 7-*bis*) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
- 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- 13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 14) un apposito prospetto contenente:
- a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
- b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
- 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
- 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
- 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
- 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
- 19-*bis*) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-*septies* con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-*bis*;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-*decies*, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

**2428 (Relazione sulla gestione).** - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto<sup>1</sup>.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

**2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio).** - Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

**2430 (Riserva legale).** - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

**2431 (Soprapprezzo delle azioni).** - Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.

**2432 (Partecipazione agli utili).** - Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

**2433 (Distribuzione degli utili ai soci).** - La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

**2433-bis (Acconti sui dividendi).** - La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

**2434** (*Azione di responsabilità*). - L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

**2434-bis** (*Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio*). - Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

**2435** (*Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni*). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente<sup>1</sup>.

**2435-bis** (*Bilancio in forma abbreviata*). - Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti<sup>1</sup>:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere

detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c)

voci D19(a), D19(b), D19(c)

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

## Sezione X Delle modificazioni dello statuto

**2436** (*Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni*). - Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.

L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.

**2437 (Diritto di recesso).** - Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

**2437-bis (Termini e modalità di esercizio).** - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

**2437-ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni).** - Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni<sup>1</sup>.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso<sup>1</sup>.

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese<sup>1</sup>.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

**2437-*quater*** (*Procedimento di liquidazione*). - Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357<sup>1 2</sup>.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

**2437-*quinquies*** (*Disposizioni speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati*). - Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione<sup>1</sup>.

**2437-*sexies*** (*Azioni riscattabili*). - Le disposizioni degli articoli 2437-*ter* e 2437-*quater* si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-*bis*.



**2438** (*Aumento di capitale*). - Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

**2439** (*Sottoscrizione e versamenti*). - Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

**2440** (*Conferimenti di beni in natura e di crediti*). - Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.

**2441** (*Diritto di opzione*). - Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta<sup>1</sup>.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma<sup>1</sup>.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile<sup>1</sup>.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono

risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma<sup>1</sup>.

**2442** (*Passaggio di riserve a capitale*). - L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.

L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

**2443** (*Delega agli amministratori*). - Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche

mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.

**2444** (*Iscrizione nel registro delle imprese*). - Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

**2445** (*Riduzione del capitale sociale*). - La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo l'operazione non eccedano la decima parte del capitale sociale<sup>2</sup>. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione<sup>1</sup>.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione.

**2446** (*Riduzione del capitale per perdite*). - Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

**2447** (*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*). - Se, per la perdita di

oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

## Sezione XI

### Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

**2447-bis** (*Patrimoni destinati ad uno specifico affare*). - La società può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

**2447-ter** (*Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato*). - La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

- a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
- f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
- g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti <sup>2</sup>.

**2447-quater** (*Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato*). - La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436. Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia <sup>1</sup>.

**2447-quinquies** (*Diritti dei creditori*). - Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.

Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.

Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.

**2447-sexies** (*Libri obbligatori e altre scritture contabili*). - Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi<sup>2</sup>.

**2447-septies** (*Bilancio*). - I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.

Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.

Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.

**2447-octies** (*Assemblee speciali*). - Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
- 4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.

**2447-novies** (*Rendiconto finale*). - Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese <sup>2</sup>.

Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società <sup>1</sup>.

Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447-quinquies.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.

**2447-decies** (*Finanziamento destinato ad uno specifico affare*). - Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

Il contratto deve contenere:

- a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
- b) il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
- c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
- d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
- e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
- f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
- g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
- h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

- a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
- b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g)<sup>2</sup>.

I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.

Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.

Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.

La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

## Sezione XII

**2448** (*Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese*). - Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

## Sezione XIII

### Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

**2449** (*Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici*). - Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

**2450** (*Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici*). - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

Sezione XIV  
Delle società di interesse nazionale

**2451** (*Norme applicabili*). - Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti”.

1. Così corretto in *GU.*, 4 luglio 2003, n. 153.

2. Così modificato dall'articolo 5 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

**Art. 2 - Modifica della disciplina riguardante le società in accomandita per azioni**

1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

“CAPO VI

DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

**2452** (*Responsabilità e partecipazioni*). - Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

**2453** (*Denominazione sociale*). - La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.

**2454** (*Norme applicabili*). - Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

**2455** (*Soci accomandatari*). - L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni.

**2456** (*Revoca degli amministratori*). - La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

**2457** (*Sostituzione degli amministratori*). - L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.

**2458** (*Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori*). - In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica <sup>1</sup>.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.



**2459** (*Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità*). - I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

**2460** (*Modificazioni dell'atto costitutivo*). - Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

**2461** (*Responsabilità degli accomandatari verso i terzi*). - La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'articolo 2304.

Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio”.

---

1. Così corretto in *GU.*, 4 luglio 2003, n. 153.

### **Art. 3 - Modifica della disciplina riguardante le società a responsabilità limitata**

1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

#### “CAPO VII

#### DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

#### Sezione I

#### Disposizioni generali

**2462** (*Responsabilità*). - Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.

**2463** (*Costituzione*). - La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
- 9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

## Sezione II Dei conferimenti e delle quote

**2464** (*Conferimenti*). - Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro<sup>1</sup>.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

**2465** (*Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti*). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-*bis*.

**2466** (*Mancata esecuzione dei conferimenti*). - Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

**2467** (*Finanziamenti dei soci*). - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

**2468** (*Quote di partecipazione*). - Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento<sup>1</sup>.

Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di proprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352.

**2469** (*Trasferimento delle partecipazioni*). - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo<sup>2</sup>.

Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'ar-

ticolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risulterà il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

**2470** (*Efficacia e pubblicità*). - Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio<sup>2</sup>.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

**2471** (*Espropriazione della partecipazione*). - La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

**2471-bis** (*Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione*). - La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352.

**2472** (*Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti*). - Nel caso di cessio-

ne della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

**2473 (Recesso del socio).** - L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno<sup>1</sup>.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione<sup>1</sup>.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

**2473-bis (Esclusione del socio).** - L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

**2474 (Operazioni sulle proprie partecipazioni).** - In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

## Sezione III

## Dell'amministrazione della società e dei controlli

**2475** (*Amministrazione della società*). - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo<sup>1</sup>.

**2475-bis** (*Rappresentanza della società*). - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

**2475-ter** (*Conflitto di interessi*). - I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione<sup>1</sup>.

**2476** (*Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*). - Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adot-

tato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

**2477 (Controllo legale dei conti).** - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

**2478 (Libri sociali obbligatori).** - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

- 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
- 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
- 3) il libro delle decisioni degli amministratori;
- 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.

I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

**2478-bis** (*Bilancio e distribuzione degli utili ai soci*). - Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

#### Sezione IV Delle decisioni dei soci

**2479** (*Decisioni dei soci*). - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.



Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

**2479-bis** (*Assemblea dei soci*). - L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

**2479-ter** (*Invalità delle decisioni dei soci*). - Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità<sup>1</sup>.

Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevenendo attività impossibili o illecite.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.

Sezione V  
Delle modificazioni dell'atto costitutivo

**2480** (*Modificazioni dell'atto costitutivo*). - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-*bis*. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.

**2481** (*Aumento di capitale*). - L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

**2481-*bis*** (*Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti*). - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-*ter*, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464<sup>1</sup>.

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

**2481-*ter*** (*Passaggio di riserve a capitale*). - La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

**2482** (*Riduzione del capitale sociale*). - La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novan-

ta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione<sup>2</sup>.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'ideale garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.

**2482-bis** (*Riduzione del capitale per perdite*). - Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

**2482-ter** (*Riduzione del capitale al disotto del minimo legale*). - Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

**2482-quater** (*Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci*). - In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

**2483** (*Emissione di titoli di debito*). - Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può

altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.”.

1. Così corretto in *G.U.*, 4 luglio 2003, n. 153.

**Art. 4 - Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali**

1. Il Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente <sup>1</sup>:

“CAPO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

**2484** (*Cause di scioglimento*). - Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-*quater* e 2473;
- 6) per deliberazione dell’assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione. Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

**2485** (*Obblighi degli amministratori*). - Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484.

**2486** (*Poteri degli amministratori*). - Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al

momento della consegna di cui all'articolo 2487-*bis*, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

**2487** (*Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione*). - Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

**2487-*bis*** (*Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti*). - La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.

Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

**2487-*ter*** (*Revoca dello stato di liquidazione*). - La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.

La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i

creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445<sup>1</sup>.

**2488 (Organi sociali).** - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

**2489 (Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori).** - Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

**2490 (Bilanci in fase di liquidazione).** - I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.

Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.

**2491 (Poteri e doveri particolari dei liquidatori).** - Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.

**2492 (Bilancio finale di liquidazione).** - Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori<sup>1</sup>.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

**2493** (*Approvazione tacita del bilancio*). - Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci<sup>1</sup>.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

**2494** (*Deposito delle somme non riscosse*). - Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore<sup>1</sup>.

**2495** (*Cancellazione della società*). - Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

**2496** (*Deposito dei libri sociali*). - Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.”.

---

1. Corretto prima in *GU.*, 4 luglio 2003, n. 153 e, successivamente, in *GU.*, 18 luglio 2003, n. 165.

### **Art. 5 - Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società**

1. Il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente<sup>1</sup>:

#### “CAPO IX

##### DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

**2497** (*Responsabilità*). - Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di

direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

**2497-bis (Pubblicità).** - La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

**2497-ter (Motivazione delle decisioni).** - Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.

**2497-quater (Diritto di recesso).** - Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si



tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.

**2497-quinquies** (*Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento*). - Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.

**2497-sexies** (*Presunzioni*). - Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.

*Omissis*".

**2497-septies** (*Coordinamento fra società*). Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti<sup>2</sup>.

1. Così corretto in *GU.*, 4 luglio 2003, n. 153.

## **Art. 8 - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici**

1. Il titolo VI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

### **“TITOLO VI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI**

#### CAPO I

#### DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

#### Sezione I

Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente

**2511** (*Società cooperative*). - Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

**2512** (*Cooperativa a mutualità prevalente*). - Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

**2513** (*Criteri per la definizione della prevalenza*). - Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

**2514** (*Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente*). - Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

**2515** (*Denominazione sociale*). La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

**2516** (*Rapporti con i soci*). - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

**2517** (*Enti mutualistici*). - Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

**2518** (*Responsabilità per le obbligazioni sociali*). - Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

**2519** (*Norme applicabili*). - Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

**2520** (*Leggi speciali*). - Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

## Sezione II Della costituzione<sup>1</sup>

**2521** (*Atto costitutivo*). - La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci<sup>1</sup>;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

**2522** (*Numero dei soci*). - Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

**2523** (*Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società*). - Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330<sup>1</sup>.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

**2524** (*Variabilità del capitale*). - Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

### Sezione III

#### Delle quote e delle azioni

**2525** (*Quote e azioni*). - Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

**2526** (*Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito*). - L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale<sup>2</sup>.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. **2527 (Requisiti dei soci).** - L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprie imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

**2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto della società).** - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

**2529 (Acquisto delle proprie quote o azioni).** - L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

**2530 (Trasferibilità della quota o delle azioni).** - La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società<sup>1</sup>.

**2531** (*Mancato pagamento delle quote o delle azioni*). - Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.

**2532** (*Recesso del socio*). - Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

**2533** (*Esclusione del socio*). - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo:

- 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286;
- 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

**2534** (*Morte del socio*). - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

**2535** (*Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente*). - La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni<sup>1</sup>.

**2536** (*Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi*). - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**2537** (*Creditore particolare del socio*). - Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

#### Sezione IV Degli organi sociali

**2538** (*Assemblea*). - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci<sup>1</sup>.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni

caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

**2539** (*Rappresentanza nell'assemblea*). - Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

**2540** (*Assemblee separate*). - L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.

L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati <sup>1</sup>.

**2541** (*Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari*). - Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.



La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta<sup>1</sup>.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

**2542** (*Consiglio di amministrazione*). - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

**2543** (*Organo di controllo*). - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

**2544** (*Sistemi di amministrazione*). - Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-*octies*, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-*sexiesdecies*, agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non

superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

**2545** (*Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa*). - Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

**2545-bis** (*Diritti dei soci*). - Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

**2545-ter** (*Riserve indivisibili*). - Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

**2545-quater** (*Riserve legali, statutarie e volontarie*). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-*quinquies*, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

**2545-quinquies** (*Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori*). L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

- a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
- b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti fi-

nanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

**2545-sexies (Ristorni).** - L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari<sup>1</sup>.

**2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico).** - Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

- 1) la durata;
- 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative.

## Sezione V

### Delle modificazioni dell'atto costitutivo

**2545-octies (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente).** - La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

**2545-novies (Modificazioni dell'atto costitutivo).** - Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

**2545-decies (Trasformazione).** - Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

**2545-undecies** (*Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione*). - La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione<sup>1</sup>.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

**2545-duodecies** (*Scioglimento*). - La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

**2545-terdecies** (*Insolvenza*). - In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

## Sezione VI Dei controlli

**2545-quaterdecies** (*Controllo sulle società cooperative*). - Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

**2545-quinquiesdecies** (*Controllo giudiziario*). - I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

**2545-sexiesdecies** (*Gestione commissariale*). - In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa. Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

**2545-septiesdecies** (*Scioglimento per atto dell'autorità*). - L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

**2545-octiesdecies** (*Sostituzione dei liquidatori*). - In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

## CAPO II

### DELLE MUTUE ASSICURATRICI

**2546** (*Nozione*). - Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.

**2547** (*Norme applicabili*). - Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.

**2548.** (*Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia*). - L'atto costitutivo può pre-

vedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.”.

---

1. Così corretto in *GU.*, 4 luglio 2003, n. 153.

2. Così modificato dall'articolo 5 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

## Bibliografia

- ABRIANI N., *La Società a Responsabilità Limitata. Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2005.
- ABRIANI N., *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 160.
- ANGELICI C., voce *Società per azioni e in accomandita per azioni*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990.
- ARIETA G., DE SANTIS F., *Diritto processuale societario*, Padova, 2004.
- ARRIGONI A., *Nullità del bilancio e poteri del giudice*, in *Giur. comm.*, 1977, II, 677.
- ATTARDI A., *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991.
- AULETTA G., SALANITRO N., *Diritto commerciale*, Milano, 2000.
- BALENA G.P., *La riforma del processo civile di cognizione*, Napoli, 1994.
- BALZARINI P., *I principi redazionali del bilancio*, in *Obbligazioni bilancio*, a cura di NOTARI e BIANCHI, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI, NOTARI, Milano, 2006.
- BALZARINI P., *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da BESSONE, XVII, Torino, 2002.
- BALZARINI P., *Impugnazione di bilancio per violazione dei principi di chiarezza e precisione*, in *Le società*, 1995, I, 944.
- BALZARINI P., *Le società di capitali. Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di BESSONE, Torino, 2002.
- BARBUTO M., *La Società a Responsabilità Limitata*, Arzano, 2005.
- BARTESAGHI M.C., *Validità ed invalidità delle delibere assembleari di società*, in *Giur. Comm.*, 1977, II, 200.
- BIANCHI G., *Il bilancio*, Torino, 2000.
- BOCCHINI E., *Tendenze della giurisprudenza lombarda in tema di impugnativa di bilancio*, in *Giur. mer.*, 1978, 546.
- BONFANTE G., *La compatibilità e l'applicabilità delle norme in materia di s.p.a. e s.r.l. alle società cooperative*, Bologna, 2003, in [www.associazione-preite.it](http://www.associazione-preite.it).
- BOVE M., *L'arbitrato nelle controversie societarie*, in *Giust. civ.*, II, 2003, 473.

- BRACCIODIETA A., *La nuova società per azioni*, Milano, 2006.
- BUSSOLETTI M., DE BIASI P., *Sub art. 2429 c.c.*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di NICCOLINI, STAGNO, D'ALCONTRES, Napoli, 2004.
- BUSSOLETTI M., *Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio*, in *Le società di capitali*, a cura di NICCOLINI, STAGNO, D'ALCONTRES, Napoli, 2003.
- BUSSOLETTI M., *Le nuove norme del codice civile in tema di processo societario*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 292.
- BUSSOLETTI M., *Sub art. 2434-bis*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di NICCOLINI, STAGNO, D'ALCONTRES, Napoli, 2004.
- BUTTURINI P., *L'impugnazione del bilancio d'esercizio*, Padova, 2007.
- CABRAS G., SILVESTRI C., *Arbitrato in materia di società*, in *dizionario dell'arbitrato*, Torino, 1997.
- CALICE E., *La nullità delle deliberazioni assembleari di società di capitali nel quadro delle nullità speciali*, in *Riv. not.*, 2005, 28.
- CAMPOBASSO G.F., *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2003.
- CANALE G., *Il nuovo procedimento previsto dall'art. 2409 c.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, 75.
- CARATTOZZOLO E., *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 1998.
- CARPI F., TARUFFO M., *Commento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5*, in *Commentario breve al codice di procedura civile e alle disposizioni sul diritto societario*, Padova, 2006.
- CARPI F., *Profili dell'arbitrato in materia societaria*, in *Riv. arbitrato*, 2003, 420.
- CARPI F., voce *Esecutorietà*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1995.
- CARRATA A., *Il nuovo processo societario (commentario del d.lgs. 17.1.2003, n. 5)*, diretto da CHIARLONI, Bologna, 2004.
- CARRATA A., in *Atti conferenza Buoncristiani*, 2006, 434.
- CASSOTTANA M., *L'abuso di potere a danno della minoranza assembleare*, Milano, 1991.
- CAVALLO BORGIA R., *L'impugnativa del bilancio certificato dalla società di revisione*, Milano, 1981.
- CERVIO E., *Il legislatore estende i casi di nullità*, in *Guida dir.*, II, 2003, 62.
- CHIARLONI S., *Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura del lodo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004, 123.
- CIVERRA E., *Legittimazione attiva nelle impugnazioni per nullità ed annullamento delle delibere*, in *Le società*, 2000, 1117.



- COLANTUONI L., *I procedimenti*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, a cura di LO CASCIO, Milano, 2003.
- COLOMBO G.E., *Bilancio*, in *Giur. comm.*, 1981, I, 98.
- COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di COLOMBO, PORTALE, Torino, 1993.
- COLOMBO G.E., *Le violazioni in materia di bilancio: aspetti civilistici*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio. Problemi attuali*, Milano, 1978.
- COLOMBO G.E., *Nullità o annullabilità per la violazione dei principi di chiarezza e precisione?*, in *Le società*, 1995, 1316.
- COLOMBO G.E., *In tema di falso in bilancio e di nullità delle relativa delibera assembleare*, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 492.
- COMOGLIO L.P., *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in TARUFFO, *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 2000.
- CONSOLO C., *La riforma del processo civile*, a cura di CONSOLO, LUISO, SASSANI, Milano, 1996.
- CONTE G., *Osservazioni sul nuovo regime di disciplina delle invalidità delle delibere assembleari*, in *Contratto e impresa*, 2003, 647.
- COREA U., *Profili del provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni societarie*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, 72.
- CORRADO D., *Commento agli artt. 2434 e 2434-bis c.c.*, in *Obbligazioni. Bilancio*, a cura di NOTARI e BIANCHI, nel *Commentario alla riforma delle società*, diretto da MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI, NOTARI, Milano, 2006.
- CORRADO D., *Il procedimento di formazione ed approvazione del bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, a cura di BIANCHI, Milano, 2001.
- CORSI F., *Impugnazione del bilancio da parte del nuovo socio*, in *Le società*, 1988, 810.
- CORSI F., *Le nuove società di capitali*, Milano, 2003.
- COSTANZO P., GAZZANI M., NOVATI F., *Commento al d.lgs. 6/2003*, Milano, 2003.
- COTTINO G., *Diritto commerciale*, Padova, 1987.
- CREMASCO D., LAMBERTINI L., PISTONE E., *Delibera nulla, salva in tre anni*, in *Vademecum società. Guida pratica alla riforma del diritto societario*, Milano, 2004.
- D'ALESSANDRO E., GIORGETTI M.C., SANTAGADA F., ZUMPANO M.A., *Il nuovo processo societario*, Milano, 2006.
- DE FERRA G., *Clausole arbitrali nel diritto delle società*, in *Riv. arbitrato*, 1995, 19.
- DE GREGORIO A., *I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*, Milano, 1938.

- DE GREGORIO A., *Note sul diritto d'informazione dell'azionista*, in *Riv. soc.*, 1959, 639.
- DE MATTEIS S., *Il processo cautelare societario*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- DEL GIUDICE F., *Dizionario giuridico*, Napoli, 1998.
- DESARIO M.S., *L'interesse (mancante) ad agire nelle impugnative di bilancio da parte di non soci*, in *Giur. it.*, 2003, 2331.
- DI GIROLAMO F., *Regole di validità e regole di condotta: la valorizzazione dei principi di buona fede e correttezza*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 555.
- DI GRAVIO D., *Società: le mutazioni del bilancio dopo il deposito per l'approvazione*, in *Dir. fall.*, 1995, I, 1306.
- DI SABATO F., *Manuale delle società*, Torino, 1999.
- FAZZALARI E., *L'arbitrato nella riforma del diritto societario*, in *Riv. arbitrato*, 2002, 443.
- FERRARA F., CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001.
- FERRARA F., CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, 1987.
- FERRARI A., *L'abuso del diritto nelle società*, Padova, 1988.
- FERRARI F., *Delibera di approvazione del bilancio: dalla annullabilità alla nullità*, in *Dir. e prat. soc.*, 2003, n. 79.
- FERRATA M., PINAMONTI A., *La delibera di bilancio*, Milano, 2001.
- FERRI C., *I procedimenti cautelari ed urgenti in materia di società commerciali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, 120.
- FERRI C., *Le impugnazioni di delibere assembleari. Profili processuali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, 63.
- FERRI G., *Nuove posizioni in tema di irregolarità del bilancio*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, 296.
- FERRI G., *In tema di verità di chiarezza e di precisione del bilancio d'esercizio*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, 247.
- FERRI G., *La corsa all'impugnativa dei bilanci sta per concludersi?*, in *Riv. dir. comm.*, 1976, II, 176.
- FERRI G., *Le società*, in *Trattato civile*, a cura di VASSALLI, Torino, 1987.
- FERRI G., *Omissioni di poste nell'attivo e invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, II, 188.
- FERRO LUZZI P., *Vizi del bilancio ed illiceità dell'oggetto delle deliberazioni di approvazione*, in *Giur. comm.*, 1982, I, 815.
- FERRO LUZZI P., *La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo*, Milano, 1993.

- FICO D., *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Le società*, 2006, 169.
- FICO D., *Interesse all'impugnazione di delibera di approvazione di bilancio d'esercizio nulla*, in *Le società*, 2005, 1411.
- FICO D., *Violazione del diritto del socio a prendere visione del bilancio*, in *Le società*, 1998, 1291.
- FIGÀ TALAMANCA G., *Bilanci e organizzazione dei poteri dispositivi sul patrimonio sociale*, Milano, 1997.
- FIORI G., *Il principio della rappresentazione veritiera e corretta nella redazione del bilancio di esercizio*, Milano, 1999.
- FORTUNATO S., *La certificazione del bilancio profili giuridici*, Napoli, 1985.
- FORTUNATO S., *La certificazione del bilancio. Profili giuridici*, Napoli, 1985.
- FORTUNATO S., *Sanzioni civilistiche e sanzioni penali nella riforma del bilancio*, in *Riv. soc.*, 2004, 167.
- FOSCHINI M., *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959.
- FREGONARA E., *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 788.
- FURFARO V., *Nullità della delibera di approvazione del bilancio: legittimazione ed interesse ad agire*, in *Le società*, 2003, 1111.
- FUSI A., *Condizioni per l'azione di impugnazione di delibera che approva il bilancio*, in *Le società*, 1998, 1449.
- GABRIELLI G., *Clausole compromissorie e statuti sociali*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II, 85.
- GALGANO F., GENGHINI R., *Il nuovo diritto societario*, Padova, 2006.
- GALGANO F., *Diritto commerciale, Le società*, vol. 3, Bologna, 1986.
- GALGANO F., *Sulla validità delle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio*, in *Contratto e impresa*, 1988, 1.
- GALGANO F., *Il negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU, MESSINEO, MENGONI, Milano, 2002.
- GHIRGA M.F., *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, Milano, 2004.
- GIANNINI L., VITALI M., *Deposito del progetto di bilancio e diritto di informazione dell'azionista*, in *Dir. e prat. soc.*, 2005, 10, 71.
- GIANNINI L., VITALI M., *Bilancio di spa: impugnazione della delibera di approvazione*, in *Dir. e prat. soc.*, 2006, 5, 78.

- GOMMELLINI A., *Sulla sospensione dell'esecutività delle delibere assembleari*, in *Giur. comm.*, 1987, I, 935.
- GRANDE STEVENS F., *Irregolarità del bilancio e sanzioni civili*, in *Riv. soc.*, 1973, 1173.
- GRIPPO G., *L'assemblea nella società per azioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, XVI, Torino, 1985.
- GRUPICO F., *Riflessi dell'impugnazione del bilancio d'esercizio sul progetto di fusione*, in *Giur. comm.*, 1999, II, 572.
- GUERRIERI G., *La nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.: la fattispecie*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 58.
- GUERRIERI G., *Sub artt. 2379-2379-ter*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario diretto da MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005.
- IMPAGNATIELLO G., *La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, 47.
- IOZZO F., *Nota a Tribunale Milano, 12 gennaio 2001 e Tribunale Milano, 6 dicembre 2000*, in *Giur. it.*, 2000-2001, 1200.
- JAEGER P.G., *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Milano, 1980.
- JAEGER P.G., *Problemi topici del bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 1986, 988.
- JAEGER P.G., *Effetti di violazione del "principio di chiarezza" sulla delibera di approvazione del bilancio*, in *Giur. comm.*, 1975, II, 639.
- JAEGER P.G., DENOZZA F., *Appunti di diritto commerciale*, Milano, 2000.
- JAEGER P.G., *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni, Problemi giuridici*, Milano, 1988.
- JAEGER P.G., *Una polemica da seppellire: il principio di chiarezza del bilancio tra "strumentalità ed autonomia"*, in *Giur. comm.*, 1994, II, 763.
- LAMANNA DI SALVO D., *Il bilancio civilistico dopo il d.lgs. n. 6/2003*, in [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it)
- LENER R., *Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, 79.
- LENER R., *Sub art. 2379*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di NICCOLINI STAGNO D'ALCONTRES, Napoli, 2004.
- LIBONATI B., *Assemblea e patti parasociali*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, I, 463.
- LIBONATI B., *Formazione del bilancio e destinazione degli utili*, Napoli, 1978.
- LIBONATI B., *Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'irregolarità*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, 155.
- LO CASCIO G., *Commento all'art. 2434-bis*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, a

- cura di LO CASCIO, Milano, 2003.
- LOCATELLI P., *La qualificazione giuridica dei "dati" di bilancio*, in *Riv. dott. comm.*, 1972, 1184.
- LOLLI R., *Sub art. 2434-bis*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario diretto da MAFFEI ALBERTI, Padova 2005.
- LOMBARDO L., *Prova scientifica ed osservanza del contraddittorio nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 1083.
- LUISO F. P., *Diritto processuale civile*, Milano, 2000.
- LUISO F.P., in AA.VV., *Il nuovo processo societario*, a cura di LUIO, Torino, 2006.
- MAGLIO R., *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, Padova, 1998.
- MANDRIOLI C., *Corso di diritto processuale civile*, 1993.
- MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, Torino, 2003.
- MEO G., *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, Milano, 1998.
- MEO G., *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2006.
- MERUZZI G., *L'exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale*, Padova, 2005.
- MONTAGNANI C., *"Il mercato chi è?": prime osservazioni sulla riforma del diritto (penale) societario, scritta dai vincitori*, in *Riv. soc.*, 2002, 1138.
- MONTALENTI P., *Osservazioni sulla bozza di decreto legislativo delegato sulla riforma delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2002, 1547.
- MONTELEONE G., *Esecuzione provvisoria*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, VII, 1991.
- MONTESANO L., ARIETA G., *Trattato di diritto processuale civile*, Padova, 2001.
- MOSCHELLA R., *Il negozio contrario a norme imperative*, in *Legislazione economica. Studi*, a cura di VASSALLI e VISENTINI, Milano, 1981.
- MUCCIARELLI F.M., *L'imperatività del principio di chiarezza del bilancio*, in *Giur. comm.*, 1997, II, 639.
- MURATORE A., *Osservazioni in tema di compromissione in arbitri delle deliberazioni assembleari di società*, in *Giur. it.*, 1998, 1196.
- MUSCOLO G., *Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nella s.p.a: cause ed effetti dell'invalidità dell'atto*, in *Le società*, 2003, 541.
- MUSCOLO G., *L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio*, in *Le società*, 2003, 931.

- NAZZICONE L., *Sub art. 2388*, in *Società per azioni. Amministrazione e controlli*, a cura di LO CASCIO, Milano, 2003.
- NELA P.L., *Sub art. 34*, in AA.VV., *Il nuovo processo societario* (commentario del d.lgs. 17.1.2003, n. 5) diretto da CHIARLONI, Bologna, 2004.
- NICODEMO M., PETRUZZINO S., *Invalidità delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio*, in *Dir. prat. soc.*, 2004, 19, 20.
- OLIVIERI G., *Il bilancio consolidato ed il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di COLOMBO PORTALE, Torino, 1993.
- ONIDA P., *Natura e limiti della politica di bilancio*, in *Riv. ditt. comm.*, 1974, 895.
- OSTI C., *Chiarezza, precisione e verità del bilancio*, in *Giust. civ.*, 1988, II, 371.
- PANSIERI S., *Interesse ad agire, funzione informativa del bilancio e principio di chiarezza* in *Giur. comm.*, 1981, 458.
- PANZANI L., *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, a cura di RUPERTO, Milano, 2005.
- PAOLUCCI L.F., *Le norme sulla società cooperativa, una scelta od un rimedio?*, in *La società*, 2003, 1085.
- PISANI MASSAMORMILE A., *Invalidità delle delibere assembleari. Stabilità degli effetti*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2004, 55.
- PISANI MASSAMORMILE A., *Minoranze. Abusi e rimedi*, Torino, 2004.
- PISANI MASSAMORMILE A., *Statuti speciali di nullità ed illegalità delle delibere assembleari di s.p.a.*, in *Giur. it.*, 2003, 400.
- PORTALE G.B., *Impugnativa di bilancio ed exceptio doli*, in *Giur. comm.*, 1982, 415.
- PREITE D., *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO, PORTALE, Torino, 1993.
- PRESTI G., *La riforma del diritto societario*, in [www.lavoce.info](http://www.lavoce.info), ottobre 2002.
- PRESTI G., RESCIGNO P., *L'invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci*, in AA.VV., *Il nuovo ordinamento delle società-Lezioni sulla riforma e modelli statuari*, Milano, 2003.
- PRESTI G., *Società cooperative*, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI, NOTARI, Milano, 2006.
- PROTO PISANI A., *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991.
- QUATRARO B., QUATRARO L., *In tema di legittimità della delibera assembleare che convalida un bilancio precedentemente impugnato e sui motivi di impugnazione del bilancio, esame di un caso*, in *Contr. Leg. Conti*, 2003, 37.

- QUATRARO B., FUMAGALLI A., D'AMORA S., *Le deliberazioni assembleari e consiliari. Aspetti civili, tributari, casi e materiali*, t. I, Milano, 1996.
- QUATRARO B., *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, Milano, 1998.
- QUATRARO B., *Le deliberazioni assembleari*, Milano, 1996.
- QUATRARO B., *Problematiche vecchie e nuove in tema di impugnazione di bilanci*, in *Dir. fall.*, 1986, I, 224.
- RESCIO G.A., *Verbale di assemblea di società di capitali per atto pubblico*, in *Impresa e tecniche di documentazione giuridica*, II, Milano, 1990.
- RICCI E.F., *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, 111.
- RORDORF R., *La giurisprudenza del codice civile coordinata con la dottrina*, a cura di MARZIALE, RORDORF, Milano, 2005.
- RORDORF R., *Impugnazione e controlli giudiziari sul bilancio d'esercizio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 854.
- RORDORF R., *La valutazione dei cespiti nel bilancio civilistico*, Università statale di Milano, 2005, reperibile in [www.postlaureagiurisprudenza.unimi.it/magistrati](http://www.postlaureagiurisprudenza.unimi.it/magistrati).
- RORDORF R., *Note in tema di chiarezza nella redazione dei bilanci*, in *Le società*, 1986, 1062.
- ROSSELLI M., *Il C.T.U.*, ("L'occhiale del giudice"), Milano, 2006, 82 e ss.
- ROSSI G., *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Milano, 1957.
- RUBINO L., in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, a cura di LO CASCIO, Milano, 2003.
- RUPERTO C., *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, Milano, 2005.
- SACCHI R., *La tutela obbligatoria degli azionisti nel nuovo art. 2377 c.c.*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Milano, 2003.
- SACCHI R., *La partecipazione di soci ai processi decisionali*, in *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi*, Milano, 2002.
- SALAFIA V., *Il nuovo modello di Srl*, in *Le società*, 2003, 11.
- SALAFIA V., *Aspetti civilistici del bilancio d'esercizio*, in *Riv. not.*, 1988, 296.
- SALAFIA V., *Bilancio civile, bilancio fiscale e consulenza tecnico contabile*, in *Le società*, 1999, 1472.
- SALAFIA V., *Effetti della nullità sui bilanci successivi*, in *Le società*, 1989, 479.
- SALAFIA V., *Il termine per l'impugnazione del bilancio d'esercizio*, in *Le società*, 1992, 14.
- SALAFIA V., *Interesse all'impugnazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali*, in *Le società*, 1992, 91.

- SALAFIA V., *L'assemblea della società per azioni secondo la recente riforma societaria*, in *Le società*, 2003, 1053.
- SALAFIA V., *L'invalidità delle deliberazioni assembleari nella riforma societaria*, in *Le società*, 9/2003, 1178.
- SALAFIA V., *Osservazioni conclusive su Validità e invalidità delle deliberazioni assembleari e consiliari*, in *Le società*, 1992, 1228.
- SALAFIA V., *Questioni in tema di contenuto e di controllo del bilancio di società di capitali*, in *Giust. civ.*, 1995, I, 3021.
- SALVATO L., *Utilizzo nel giudizio di impugnazione del bilancio delle prove raccolte nel procedimento ex art. 2409*, in *Le società*, 2000, 225.
- SALVATO L., *L'autonomia e la strumentalità del bilancio consolidato nell'impugnazione del documento contabile*, in *Dir. fall.*, 1995, I, 1269.
- SANDULLI M., SANTORO V., *La riforma delle società*, Torino, 2003.
- SANTORO V., *L'abuso di potere della maggioranza nelle delibere societarie di adeguamento alla riforma*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2007, Milano, 399.
- SANZO S., *L'invalidità e le impugnazioni delle delibere assembleari*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario*, a cura di AMBROSINI, Torino, 2003.
- SANZO S., *Sub artt. 2379-2379-bis*, in *Nuovo diritto societario*, Commentario diretto da COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, Bologna, 2004.
- SASSO C., *La nota integrativa nella riforma della società*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2005, f. 2.
- SASSO C., *Le società per azioni. Il bilancio di esercizio*, Torino, 2004.
- SASSO C., *Principio di continuità e irregolarità nei bilanci*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 690.
- SASSO C., *Sulla continuità dei bilanci e sul principio di chiarezza*, in *Giur. comm.*, 1984, 732.
- SEBASTE A., MARCHETTI P., *Il falso in bilancio*, in COLUCCI, RICCOMAGNO, *Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato*, Padova, 2002.
- SERRA A., *Certificazione del bilancio e invalidità della delibera di approvazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, I, 229.
- SILVETTI M., *L'invalidità della deliberazione derivante da irregolare od omessa convocazione dell'assemblea nella nuova disciplina delle società azionarie*, in *Foro it.*, I, 2004, 177.
- SIMONETTO E., *I bilanci*, Padova, 1967.
- SOMENZARI P., *Il procedimento di formazione del bilancio d'esercizio delle società per azioni*, in *Fisco*, 1996, 4412.



- SOTTORIVA C., *Rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica nel bilancio*, in *Le società*, 2003, 201.
- SPAGNOLO N., *Azione del socio per l'accertamento di credito verso la società*, in *Le società*, 2003, 1258.
- SPAGNUOLO D., *Sub art. 2434-bis*, in *La riforma della società*, a cura di SANDULLI, SANTORO, Torino, 2003.
- SPENA A., *Sub art. 2379-bis*, in *La riforma della società*, a cura di SANDULLI, SANTORO, Torino, 2003, 380.
- SPIOTTA M., *Sub art. 2409-ter*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, Bologna, 2004, 1006.
- STASSANO G., STASSANO M., *La nuova società a responsabilità limitata*, Milano, 2003.
- STRAMPELLI G., *L'introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI, NOTARI, Milano, 2006.
- SVELTO A., *Note in tema di sospensione di delibera assembleare*, in *Giur. comm.*, 1993, II, 737.
- TANTINI G., *Il bilancio di esercizio e i bilanci straordinari*, Padova, 2000.
- TARZIA G., *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991.
- TERRUSI F., *L'invalidità delle delibere assembleari della spa*, Varese, 2006.
- TETI R., *L'arbitrato nelle società*, in *Riv. arbitrato*, 1993, 297.
- VEDANA F., *L'arbitrato in materia societaria*, in SEDINI, VEDANA, *Il nuovo processo societario, bancario e finanziario*, Torino, 2004.
- VERNA G., *Controversie societarie e competenza degli arbitri*, in *Riv. ditt. comm.*, 1998, 209.
- VIDIRI G., *Il bilancio d'esercizio e il diritto del socio all'informazione sulla situazione patrimoniale della società*, in *Corr. giur.*, 2000, 1213.
- VILLATA S., *Impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*, Milano, 2006.
- ZANARONE G., *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO, PORTALE, Torino, 1993, 418.
- ZUCCONI GALLI FONSECA E., *La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, 929.
- ZUCCONI GALLI FONSECA E., *La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi*, Milano, 2004.
- ZUCCONI GALLI FONSECA E., *Sulla individuazione del giudice incaricato di decidere sulla sospensione delle delibere assembleari*, in *Giur. comm.*, 2006, II, 539.



# Indice analitico

## A

### *Abuso*

- come limite all'impugnazione, 4.1.2
- del diritto d'informazione, 2.4; 2.5.1
- della regola di maggioranza, 3.1.1; 3.2.3; 4.1

### *Allegati*

- al bilancio, 1.2.1; 1.2.4
- deposito degli allegati al progetto di bilancio, 2.1
- diritto di prendere visione degli allegati al progetto di bilancio, 2.4

### *Amministratori*

- audizione degli amministratori da parte del giudice, 5.5.2
- interesse ad impugnare, 4.1; 7.5
- irregolare od omessa convocazione dell'assemblea, 3.2.1
- legittimazione all'impugnativa, 4.2.2; 7.3
- obbligo di fornire informazioni ai soci, 2.5.1; 7.2
- omessa informazione ai soci da parte degli amministratori, 2.7
- provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di invalidità, 6.2
- redazione dei bilanci successivi, 6.5
- redazione del bilancio e dei suoi allegati, 1.1; 1.2; 1.2.1; 1.2.4; 2.1; 3.2.3
- responsabilità degli amministratori, 2.5.2
- responsabilità per false comunicazioni, 1.2.2.2

### *Annullabilità*

- nozione e caratteri, 3.1; 3.4
- per abuso di maggioranza, 3.1.1
- per irregolarità della convocazione, 3.2.1
- per mancanza del *quorum*, 2.7
- per violazione del diritto all'esame del progetto di bilancio, 2.4
- per vizi del procedimento di approvazione, 2.6; 2.7
- per vizi di contenuto del bilancio, 3.1.2
- per vizio del voto, 2.7

### *Annullamento*

- adozione dei provvedimenti conseguenti, 6.2; 7.3.2
- azione, 5.1
- competenza, 5.3
- effetti rispetto ai soci, 6.2; 6.3.1
- effetti rispetto ai terzi, 6.2; 6.3.1
- effetti sui bilanci successivi, 6.5
- interesse alla dichiarazione di annullamento, 4.1
- legittimazione passiva, 4.4

- legittimazione all'azione, 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 5.4; 4.1
- natura ed effetti della sentenza di annullamento, 6.3; 6.4; 6.5
- termine per l'esercizio dell'azione, 5.2; 5.2.1; 5.2.2

#### *Assemblea*

- approvazione del bilancio, 2.5, 2.6
- convocazione, 2.2; 2.4; 3.1.1; 3.2.1; 3.3
- principio di maggioranza, 2.5.2; 2.6; 2.7
- mancanza di verbale, 3.3
- svolgimento, 2.5.1; 2.5.2

#### *Azioni*

- azioni sottoposte a diritti, vincoli o garanzie di terzi, 4.2.1
- deposito delle azioni e dimostrazione della qualità di socio, 5.4
- possesso azionario e legittimazione ad agire, 4.1; 4.1.1; 4.1.2; 5.4
- trasferimento delle azioni e legittimazione ad agire, 5.4
- valutazione, 5.8.1

## **B**

### *Bilancio*

- approvazione, 2.5; 2.5.1; 2.5.2
- contenuto, 1.2; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4
- deposito del progetto, 2.4
- formazione, 2.1; 2.2; 2.3; 7.1.; 7.2; 7.3.2
- vizi del bilancio, 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.4
- voci di bilancio, 1.2.2; 1.2.2.1; 1.2.2.2
- sanatoria e sostituzione del bilancio invalido, 3.3

## **C**

### *Chiarezza*

- principio di chiarezza, 1.2.1
- violazione del principio di chiarezza, 3.1.1; 3.1.2; 3.2.3

### *Collegio sindacale*

- compiti, 2.3
- legittimazione all'impugnativa, 4.1; 4.2; 4.2.2
- relazione del collegio sindacale, 2.3; 2.4; 2.5.1

### *Comitato di controllo*

- funzioni, 2.1
- legittimazione all'impugnativa, 4.2.2

### *Competenza*

- a conoscere dell'azione di impugnativa, 5.1; 5.3
- principio di competenza, 1.2.1; 1.2.2.2; 1.2.3

### *Compromettibilità*

- compromettibilità ad arbitri, 5.7
- istanza di sospensione dell'efficacia della delibera, 5.5

- limiti della compromettibilità, 5.7

*Consiglio di amministrazione*

v. *Amministratori*

*Consiglio di sorveglianza*

- funzioni, 2.1

- legittimazione all'impugnativa, 4.1; 4.2; 4.2.2

*Conto economico*

- composizione, 1.2.3

*Controllo*

- bilancio come strumento di controllo, 1.1

- controllo azionario e bilancio consolidato, 1.1; 1.2.1; 2.3; 4.1

- del collegio sindacale, 2.1; 2.3; 4.1

- della società di revisione, 2.3; 4.1

*Correttezza*

- principio di correttezza nella redazione del bilancio, 1.2.1; 1.2.2.2; 1.2.4

- violazione del principio di correttezza, 3.2.3

## D

*Deliberazione*

- annullabile, 3.1.1; 3.1.2; 3.4; 7.3.2; 7.4

- di approvazione del bilancio, 2.5

- inesistente, 3.1; 7.3.1

- nulla, 3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.4; 7.3.2; 7.4

- procedimento di formazione, 2.5.1; 2.5.2; 2.6; 2.7

- sospensione dell'efficacia, 5.5; 5.5.1; 5.5.2

## E

*Efficacia*

- della sentenza di annullamento, 6.1; 6.2; 6.3; 6.3.1; 6.5

- sentenza di nullità, 6.1; 6.2; 6.3.1; 6.5

*Giudicato*

- passaggio in giudicato e bilancio dell'esercizio in corso, 6.5

## I

*Impugnazione*

- competenza, 5.3

- interesse e legittimazione, 4.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3; 4.3.1; 4.3.2; 5.4

- legittimazione passiva, 4.4

- sospensione della delibera impugnata, 5.5

- sostituzione della delibera impugnata, 5.6

- termine per l'azione, 5.2; 5.2.1; 5.2.2

*Inesistenza*

- della delibera assembleare, 3.1; 3.2; 7.4

*Informazione*

- deposito del progetto di bilancio, 2.4.
- diritto del socio in assemblea, 2.5.1; 2.5.2, 2.7
- funzione del bilancio, 1.1; 1.2.1; 3.1.1; 4.3.1; 2.2

*Interesse*

- interesse ad agire, 4.1; 4.2; 4.3; 4.3.1; 4.3.2; 5.4
- interesse all'informativa di bilancio, 1.1; 1.2.1; 2.2

*Intervento*

- in assemblea e diritto di voto, 2.5; 2.6; 3.2.1; 7.1; 7.2
- *Invalidità*
- effetti, 6.4; 7.3; 7.4
- nozione, 2.6; 2.7; 3.2
- sanatoria dell'invalidità, 3.3

**L***Legittimazione*

- all'azione di nullità, 4.3.2
- degli organi di amministrazione e controllo, 4.2.2
- degli organi di vigilanza, 4.2.2
- dei soci, 4.1.2; 4.1.1; 4.2.1; 5.4
- legittimazione passiva, 4.4

**M***Maggioranza*

- abuso, 3.1.1; 3.2.3; 4.1
- approvazione del bilancio, 2.5; 2.6; 4.2.1;

*Metodo*

- assembleare, 2.1; 2.4; 2.5.1; 2.6; 2.7; 3.2.1; 3.2.2; 7.2
- referendario, 7.2

**N***Nullità*

- effetti, 6.2; 6.3; 6.3.1; 6.4; 6.5
- impossibilità od illiceità dell'oggetto, 3.2.3
- nozione e caratteri, 3.1; 3.5
- per mancanza di verbale, 3.2.2
- per mancata convocazione dell'assemblea, 3.2.1
- sanatoria, 3.4

**O***Oggetto*

- dell'arbitrato, 5.7
- della delibera adottata in sostituzione di quella invalida, 5.6

- della discussione assembleare, 2.7
- impossibilità od illiceità dell'oggetto, 2.6; 3.2.3
- vizi relativi all'oggetto, 1.2.1; 3.1; 3.1.1

## **P**

### *Partecipazione sociale*

- partecipazione minima e legittimazione all'impugnativa, 4.1; 4.1.1; 4.2
- prova della partecipazione, 5.4
- trasferimento della partecipazione, 5.4
- vincoli sulla partecipazione, 4.2.1

### *Progetto*

- controllo del progetto di bilancio, 2.3
- copia del progetto di bilancio, 2.4
- deposito del progetto di bilancio, 2.4
- redazione del progetto di bilancio, 2.1; 2.2

### *Prova*

- onere della prova, 5.8; 5.8.1

## **Q**

### *Quorum*

- mancanza di *quorum* ed invalidità della delibera, 2.7; 7.2; 7.3

## **R**

### *Registro delle imprese*

- deposito del bilancio presso il registro, 2.1
- deposito della sentenza presso il registro, 6.5

### *Relazione*

- del collegio sindacale, 2.3; 2.4; 2.5.1
- sulla gestione, 1.2; 1.2.1; 1.2.4

### *Revisore*

- controllo del revisore esterno, 2.3; 4.1; 4.1.1

### *Risarcimento*

- azione di risarcimento, 4.1.1; 4.2; 5.2.1; 5.4
- risarcimento e sostituzione della delibera invalida, 5.6

## **S**

### *Sanatoria*

- della nullità per mancanza del verbale, 3.2.2
- della nullità per mancata convocazione, 3.3.1
- nozione ed effetti, 3.3

### *Società*

- a responsabilità limitata, 7.1; 7.2; 7.3
- cooperative per azioni, 7.4

- in accomandita per azioni, 7.5

*Sospensione*

- della deliberazione impugnata, 5.5

- nel procedimento arbitrale, 5.7

*Sostituzione*

- della delibera di approvazione del bilancio impugnato, 5.6

*Stabilità*

- principio di stabilità, 4.1; 4.1.1

*Stato patrimoniale*

- struttura, 1.2.2

- attività dello stato patrimoniale, 1.2.2.1

- passività dello stato patrimoniale, 1.2.2.2

**T**

*Termine*

- per il deposito del progetto di bilancio, 2.4

- per l'azione di annullamento, 5.2.1

- per l'azione di nullità, 5.2.2

- per l'impugnazione, 5.2

- per la convocazione dell'assemblea di approvazione, 2.5.1; 2.7

*Terzi*

- efficacia della sentenza verso i terzi, 6.2; 6.3.1

- interesse dei terzi alla corretta informazione di bilancio, 1.1; 1.2.1.1

**V**

*Verbale*

- dell'assemblea di approvazione, 2.5.1; 2.7

- vizi e mancanza, 3.2; 3.2.3

*Vizi*

- del procedimento di approvazione, 2.6; 2.7; 3.2.1; 3.2.2; 3.4

- di contenuto del bilancio, 3.1.1; 3.3.3; 3.3; 3.4

*Voto*

- abuso del diritto di voto, 3.1.1

- consapevole ed informato, 2.2; 2.5.1; 4.3.1

- di approvazione del bilancio, 2.5; 7.1; 7.2; 7.3

- espressione del voto e legittimazione all'impugnativa, 4.2.1

- vizi di espressione del voto, 2.7









